LETTERA
ENCICLICA
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV.

Diretta all' Assemblea Generale del Clero Gallicano, illustrata, e difesa

CONTRO L'AUTORE

DE' DUBBJ, O QUESITI

PROPOSTI

AI CARDINALI, E TEOLOGI

Della Sacra Congregazione di Propaganda

DA EUSEBIO ERANISTE.

LUGANO MDCCLVIII.

Nella Stampería Privilegiata della SUPREMA SUPERIORITA' ELVETICA nelle Prefetture Italiane.

AVVISO
AL LETTORE.

E presenti cinque Lettere, che ora soltanto vengono in luce, furono dall' Autore fin dall' anno scorso composte, e dirette ad un suo Amico di Roma, che ne l'avea con calde istanze richiesto, giusta la data, che apparisce in fronte di ciascheduna. Varj sono i motivi, per cui induggiossi finora a pubblicarle. Parve primieramente all' Amico doverle met-

tere sotto l'esame più severo di Teologi *sapienti, e versati nelle materie concernenti la* Lettera Enciclica; *nel che non breve tempo si consumò. Credette inoltre essere cosa spediente, e necessaria l'aspettare da lontani paesi alcuni documenti, che molto giovar potevano a convalidare certo punto di grande importanza in una di esse posto in totale chiarezza. Quindi sopravenne la morte del S. Pontefice* BENEDETTO, *che se' sospendere più mesi ogni trattato per la stampa. E finalmente altri ostacoli si frapposero; che nulla importa di quì ricordare, cosicchè l'Autore avea quasi perduta ogni speranza, che dovessero più pubblicarsi. Se non che essendo esse avventarosamente cadute nelle mani di un Cavaliere di gran pietà, e dottrina, amantissimo del vero, e tutto acceso di brama di farlo, per quanto mai gli è possibile, conoscere al Mondo; questi ne prese con tale impegno la cura della Edizione, e tanto si maneggiò, acciocchè fosse eseguita, che venne finalmente a capo de' suoi de-*

ſterj, e premure. Servì anche a dare più forte impulſo alla Stampa lo Scritto infame, che ſi divulgò manoſcritto al tempo di Sede vacante, nel quale tra gli altri capi ripieni d'ingiurie, e ſtrappazzi contro di Perſone le più riſpettabili, prendeſi a maltrattare di propoſito uno de' lumi primarj, che adornano il Sacro Collegio, appunto pel motivo della Lettera Enciclica, *che quì ſi difende, della quale ſe ne ſpaccia lui ſteſſo per Autore, o almeno per quello, che più d'ogni altro ebbe mano nel preparare, e diſporre le materie contenute nella medeſima. Quello ſcritto, diſſi, infame, e deteſtabile diede più forte impulſo a promuovere con calore la Stampa delle preſenti Lettere, coſa troppo indegna parendo, che un sì gran Perſonaggio, e lo ſteſſo Sommo Pontefice, che dell' opera ſua ſi prevalſe, reſtaſſero sì vituperoſamente trattati, non che dall' infelice Autore de'* Dubbj, *da quello eziandio (ſe pure non è il medeſimo) della nuova eſecrabile Scrittura, per*

una

una Lettera, *che, oltre il carattere venerabile di* Breve Pontificio, *è un capo d' opera di ſapienza, e dottrina. Ricevi dunque, ſaggio Lettore, con pieno aggradimento queſte cinque Lettere, che oggidì vengono in luce, e da eſſe raccogli, ſiccome da un canto la ſtima grande, che far ſi dee dell'* Enciclica *Pontificia, così dall' altro il giudizio, che deve formarſi della temerità, e impudenza di coloro, che preteſero di cenſurarla, e impugnarla.*

SAN-

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS, ET DOMINI NOSTRI DOMINI

BENEDICTI

DIVINA PROVIDENTIA

PAPÆ XIV.

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad S.R.E. Cardinales, ac Archiepiscopos, & Episcopos Regni Galliarum in novissimis Comitiis Cleri Gallicani congregatos.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilibus fratribus nostris, S. R. E. Cardinalibus, ac Archiep. & Episcop. Regni Galliarum, in novissimis Comitiis Cleri Gallicani congregatis, Salutem, & Apostolicam Benedictionem.

„ EX omnibus Christiani Orbis regionibus, ad
„ quas imposita imbecillitati nostræ pastoralis
„ cura protenditur, quum multa sæpè ad nos de-
„ ferantur, quæ animum nostrum pro omnium sin-
„ gularumque Ecclesiarum statu sollicitum & an-
„ xium habeant, vix tamen aliunde nobis ma-

„ jo-

,, jores perturbationis atque doloris causæ accide-
,, derunt, quam ex gravissimis controversiarum &
,, dissensionum incommodis, quibus florentissimum
,, istud Regnum, & Catholicam Gallorum natio-
,, nem aliquot abhinc annis jactari cognovimus.
,, Neque sanè destitimus hoc toto perturbatio-
,, num vestrarum tempore Deum optimum maxi-
,, mum enixè rogare, ac interpositis etiam alio-
,, rum precibus orare, atque obsecrare, ut ipse
,, qui Deus pacis est, veram solidamque tranquil-
,, litatem turbatis Ecclesiis vestris reddere digna-
,, retur. Sæpè etiam, datis ad carissimum in
,, Christo filium nostrum Ludovicum Galliarum
,, Regem Christianissimum Apostolicis litteris,
,, illius opem & brachium ad Ecclesiasticæ pacis
,, tutelam atque præsidium imploravimus. Iis au-
,, tem qui ad nos & ad Sedem Apostolicam de
,, rebus istis recursum habuerunt, ea semper re-
,, sponsa dedimus, quibus nos promptos paratos-
,, que declaravimus, pro pace Ecclesiæ Gallicanæ,
,, quam sincerâ & constanti dilectione prosequimur,
,, quidquid nobis vitæ superesse posset, libenter
,, impendere; atque omnia, quæ nobis agenda
,, proponerentur, & aggredi & urgere, dummo-
,, dò ejusmodi consilia essent, quæ ad revellendum
,, malorum germen apta & idonea dignoscerentur,
,, & quorum executio cum spe prosperi eventus
,, suscipienda, & ad intentum finem utiliter pro-
,, cessura videretur.

,, Gravem atque diuturnam de rebus vestris
,, sollicitudinem, quâ hactenùs affecti fuimus,
,, non parum sublevarunt litteræ è Gallicani Cle-
,, ri Comitiis die 31. Octobris elapsi anni ad nos
,, scriptæ; quas quidem legentes, vestram, vene-
,, rabiles Fratres, firmitatem atque constantiam,

,, ve-

„ vestram perspeximus perfectam consensionem in
„ custodiendo veræ sanæque doctrinæ deposito, &
„ in retinendâ, quam semper majores vestri pro-
„ fessi sunt, erga Apostolicam B. Petri Sedem,
„ catholicæ Unitatis centrum, observantiâ & ve-
„ neratione. Neque enim ullam inter vos dissen-
„ sionem vigere comperimus, quoad canonicas re-
„ gulas & principia, sed scissuras tantummodò
„ esse inter vos, in deligendis statuendisque me-
„ diis, quibus utendum necessariò est, ut ea-
„ dem communia principia in usum deducantur.
„ Quod quamvis optandum fuisset longè abesse à
„ conventu vestro, haud tamen mirum videri
„ debet, scientibus, id alias inter sacros antisti-
„ tes, & doctrinâ & morum sanctitate conspicuos,
„ in gravissimarum rerum tractatione evenisse.
„ In magnam autem præconceptæ consolationis
„ nostræ accessionem sese obtulit eximia Christia-
„ nissimii Regis pietas & religio, cum hæredita-
„ rio ipsius in hanc Apostolicam Sedem obsequio
„ conjuncta, quæ non in recentioribus tantum-
„ modò illius litteris, quas die 19. Decembris
„ ejusdem elapsi anni, prædictam Cleri epistolam
„ huc mittens, ad nos dedit, sed in cæteris quo-
„ que omnibus ab eo conscriptis, præclarè eni-
„ tuit; in quibus testari possumus atque debe-
„ mus, nos semper illius regii animi sensus eos
„ planè deprehendisse, qui maximè decebant or-
„ thodoxum Principem, & verâ in Deum reli-
„ gione, & sincerâ erga Romanam Sedem pie-
„ tate præditum, eumdemque pacis atque con-
„ cordiæ in suis regnis restituendæ & conservandæ
„ amantissimum.

„ Tanta est profectò in Ecclesiâ Dei auctori-

„ tas

„ tas Apostolicæ Constitutionis , quæ incipit *Unigenitus*, eademque sibi tam sinceram veneratio-
„ nem , obsequium, & obedientiam ubique vin-
„ dicat , ut nemo fidelium possit , absque salutis
„ æternæ discrimine , à debitâ erga ipsam sub-
„ jectione sese subducere , aut eidem ullo modo
„ refragari . Hinc porrò consequitur , ut in eâ,
„ quæ exorta est , controversia , utrum hujusmo-
„ di refractariis sanctissimum Corporis Christi Via-
„ ticum expetentibus denegari debeat , sine ulla
„ hæsitatione respondendum sit , quoties prædictæ
„ Constitutioni publicè & notoriè refractarii sint,
„ denegandum eis esse ; ex generali nimirum re-
„ gula , quæ vetat publicum atque notorium pec-
„ catorem ad Eucharisticæ Communionis partici-
„ pationem admitti , sive eam publicè , sive pri-
„ vatim requirat .

„ Publici autem atque notorii sunt refracta-
„ rii , in casu de quo agitur, quicumque per sen-
„ tentiam à judice competente prolatam rei de-
„ clarati sunt , eo nomine , quod debitam prædi-
„ ctæ Constitutioni *Unigenitus* venerationem, ob-
„ sequium , & obedientiam contumaciter denega-
„ verint ; quicumque etiam hujusmodi contuma-
„ ciæ reos se in judicio confessi sunt ; ac præ-
„ terea illi , qui quamvis nec à judice condem-
„ nati , neque reatum suum in judicio confessi
„ fuerint , nihilominus , vel eo tempore quo sa-
„ crum ipsum Viaticum suscepturi sunt, propriam
„ inobedientiam & contumaciam adversus Consti-
„ tutionem *Unigenitus* sponte profitentur , vel in
„ anteactæ vitæ decursu aliquid evidenter com-
„ misisse noscuntur , manifestè oppositum venera-
„ tioni , obsequio , & obedientiæ eidem Consti-
„ tutioni debitæ , in eoque facto moraliter perse-

„ ve-

„ verare ; quod ita vulgo cognitum eſt , ut pu-
„ blicum ſcandalum indè exortum , non adhuc
„ ceſſaverit : in his enim caſibus eadem omni-
„ no adeſt moralis certitudo, quæ habetur de iis
„ factis , ſuper quibus judex ſententiam tulit ,
„ vel ſaltem alia ſuppetit moralis certitudo prædi-
„ cta ſimilis & æquipollens .

„ In quo tamen præ oculis habenda eſt diffe-
„ rentia, quæ intercedit inter notorium illud, quo
„ merum aliquod factum deprehenditur , cujus
„ facti reatus in ipſa ſola externa actione conſi-
„ ſtit , ut eſt notorietas uſurarii aut concubina-
„ rii ; & aliud notorii genus , quo externa illa
„ facta notari contingit , quorum reatus ab in-
„ terna etiam animi diſpoſitione plurimum pendet;
„ de quo quidem notorii genere nunc agitur. Al-
„ terum enim illud gravibus ſanè probationibus
„ evinci debet; ſed alterum gravioribus certiori-
„ buſque argumentis probari oportebit .

Ea verò , quam ſuprà innuimus , certitudo
„ minimè adeſſe dicenda eſt in aliis caſibus , in
„ quibus crimen nititur conjecturis , præſumptio-
„ nibus , incertiſque vocibus, quæ originem ſuam
„ plerumque debent hominibus aut malo animo
„ affectis , aut qui præjudicatis opinionibus , vel
„ partium ſtudiis ducuntur; quibus dum fides ha-
„ betur , ſatis compertum eſt , tum præteritorum
„ temporum , tum ætatis noſtræ experientia ,
„ quot modis homines errare & falli, ac in tran-
„ ſverſum agi contingat .

„ Quia verò nonnulli animarum Paſtores ,
„ Eccleſiæque Miniſtri , pietate & zelo commen-
„ dati , hujuſmodi conjecturis & præſumptionibus
„ deferentes , dum ad ſacrum Viaticum aliqui-
„ bus miniſtrandum advocantur , animo anxii
„hæ-

,, hærent , verentes ne id sine propriæ conscien-
,, tiæ periculo administrare non possint ; certam
,, subnectimus agendi regulam, quam sequantur.

,, Hoc itaque primum animadvertere de-
,, bent , an scilicet ei , qui extremum Viati-
,, cum postulat , quum antea ad sacram mensam
,, accederet , Paschali præsertim tempore , à loci
,, illius Parocho , ubi degebat , Eucharistica
,, Communio administrata fuerit : si enim hæc
,, illi in vita non fuerit denegata , argumento
,, id erit , aut hominem illum ab omni labe
,, immunem , aut saltem non verè notorium pec-
,, catorem reputatum fuisse ; indeque sequetur ,
,, sacrum Viaticum eidem in exitu vitæ publice
,, postulanti denegari non posse ; nisi fortè ,
,, postquam olim ad Eucharisticam mensam ad-
,, missus fuit , & ante id tempus , quo postrema
,, Sacramenta requirit , aliquid commisisse nosca-
,, tur , quo publici & notorii peccatoris notam,
,, juxta præmissa , contraxerit.

,, Ubi autem ex hac facti specie certum
,, ipsis non suppetat fundamentum , cui insistere
,, valeant , aliundè verò validæ adversus ægrotum
,, præsumptiones , & indicia gravia & urgentia
,, militent , ob quæ obortum sibi scrupulum ra-
,, tionabiliter deponere nequeant ; in his rerum
,, circumstantiis , oportet eos , remotis arbitris ,
,, ægrotantem alloqui , eique cum omni lenitate
,, & mansuetudine , non tanquam disputantes ,
,, eumque convincere volentes , ostendere , quæ
,, & qualia sint indicia , quæ suspectum reddunt
,, ipsius vitæ tenorem ; rogantes eum & obsecran-
,, tes , ut resipiscat , in eo saltem temporis
,, articulo , a quo æterna ipsius salutis sors pen-

,,det;

,, det, eidemque præterea demonſtrantes, quod,
,, quamvis ipſi parati ſint ſanctiſſimum Corporis
,, Chriſti Viaticum ei miniſtrare, ac etiam reip-
,, ſa illud ei miniſtrent, non ideò tamen tutus
,, ipſe erit ante tribunal Chriſti, ſed potius no-
,, vi & horrendi criminis reum ſe conſtituet, ex
,, quo judicium ſibi manducavit & bibit; cæ-
,, terùm ſe non alia de cauſa Sacramentum Cor-
,, poris Chriſti eidem miniſtraturos, niſi ut Ec-
,, cleſiæ jubenti obtemperent, quæ præter eam;
,, quam habet, curam, ut ſcandala publica an-
,, tevertat, pro ſua etiam pietate, ægroti ipſius
,, infamiam præcavere ſtudet, & idcircò eum a
,, ſacra menſa non repellit, dum ipſum, licet
,, peccatorem in conſpectu Domini reputet, non
,, tamen in proprio Tribunali publicum atque noto-
,, rium peccatorem agnoſcit.

,, Hanc itaque judicandi agendique normam
,, oportet vos, venerabiles Fratres, utpote no-
,, ſtro & Apoſtolicæ Sedis judicio probatam, in-
,, ferioribus animarum Paſtoribus, cæteriſque
,, Presbyteris per civitates & Diœceſes veſtras Sa-
,, cramenta legitimè adminiſtrantibus, ſequendam
,, & obſervandam proponere. Quod quidem ju-
,, dicium ſuper vigentibus controverſiis à nobis
,, interpoſitum, & Eccleſiaſticis regulis nititur,
,, & Conciliorum olim in ipſis Galliarum regio-
,, nibus habitorum decretis, & gravium ipſius
,, nationis veſtræ Theologorum ſententiis fulcitur.
,, Ut igitur vobis laudi fuit, illuſtrium præde-
,, ceſſorum veſtrorum exempla ſequendo, pro-
,, motas iſtic controverſias ſubortaque dubia ad
,, nos & Apoſtolicam Sedem deferre, certamque
,, hinc regulam, ad revocandam tuendamque Ec-
,, cleſiarum veſtrarum pacem, expoſcere; ità nunc

,, offi-

,, officii vestri partes, vestraque simul apud Deum
,, & Ecclesiam merita cumulabitis, si supra-
,, scriptam agendi methodum, ab iis ad quos
,, pertinet, in occurrentibus casibus omninò ser-
,, vari curabitis. Quod nos à Fraternitatibus
,, vestris eò fidentius expectamus, nobisque polli-
,, cemur, quò magis nobis ipsi conoscii sumus,
,, nihil diligentiæ aut studii à nobis prætermissum
,, fuisse, sive in perpendendis ac discutiendis ar-
,, ticulis, quos Episcopi in præfatis Cleri Comi-
,, tiis adunati, licet non unanimi sententia, pro-
,, posuerunt, desumendisque ex ipsa eorum discre-
,, pantia notionibus; ad rem penitus percipien-
,, dam, rectoque judicio definiendam opportunis;
,, sive in legendis ponderandisque sententiis scripto
,, exaratis à venerabilibus Fratribus nostris hujus
,, S. R. E. Cardinalibus, quorum hac de re con-
,, silia exquisivimus; sive in cæteris omnibus
,, exequendis atque præstandis, per quæ divini
,, luminis adjutorium, quod interim flagrantissi-
,, mis votis implorare non prætermisimus, nobis
,, promereri possemus.

,, Neque vero dubitamus, quin carissimus
,, quoque in Christo filius noster Rex Christianissi-
,, mus, postquam susceptum à vobis consilium
,, non solum probavit, sed etiam, ut supra
,, innuimus, suis ad nos datis litteris fovere,
,, & adjuvare non recusavit; pro sua perspecta
,, in Deum & Ecclesiam religione ac pietate,
,, validam Fraternitatibus vestris opem præbere
,, studeat, quò tam vobis, quam inferioribus
,, Ecclesiæ ministris, liberum, & integrum sit,
,, ad superius descriptam agendi normam sacro-
,, rum Mysteriorum administrationem moderari.

Qua

„ Qua quidem fiducia freti , nos hìc sermonem
„ minimè habendum existimavimus de reliquis
„ Fratrum vestrorum articulis respicientibus Epi-
„ scopalia jura circa eorumdem Sacramentorum
„ participationem concedendam , vel denegandam,
„ & varias super hac re obortas controversias ;
„ sed potius cum ipso Christianissimo Rege per
„ alias litteras nostras agendum duximus , ut is
„ sacra Episcopatus jura , sua animi magnitudi-
„ ne ac præstanti virtute , tueatur . Quod ip-
„ sum , & proprio , & majorum suorum more,
„ facturum certò confidimus : ut nobilissimæ Gal-
„ liarum Ecclesiæ , illius regio favore nostris ve-
„ strisque studiis obsecundante , suum pristinum
„ decorem retinuisse , & perturbatam ad tempus
„ tranquillitatem citò recuperasse lætentur . In
„ cujus optatissimi eventus auspicium , Fraterni-
„ tatibus vestris , cunctisque populis Pastorali
„ curæ vestræ concreditis , Apostolicam Benedi-
„ ctionem peramanter impertimur .

„ Datum Romæ apud Sanctam Mariam Ma-
„ jorem die decima sexta Octobris MDCCLVI.
„ Pontificatus nostri anno decimo septimo .

(L. S.)

Au-

Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, & Clarissimis Theologis in Urbe Præneste congregatis post pacem Ecclesiæ Gallicanæ restitutam, & methodum propediem edituris pro studiis peragendis ab Alumnis Collegii Urbani de propaganda fide ad hæreticos profligandos, ad Gentiles, & Atheos in sinum Ecclesiæ reducendos.

Hæc sunt dubia quæ resolvenda proponuntur ab aliquibus fidei Catholicæ zelatoribus; quo laudati Alumni fidem per universum Orbem disseminaturi a fidei regula non declinent, et in Annunciatione Evangelii ab Ecclesiastica Traditione non discedant.

PRimum Dubium: Utrum liceat dictis Alumnis cum versantur inter hæreticos, & infideles, articulos fidei ab Ecclesia Romana declaratos occulere, pro bono pacis, & ne Hæretici scandalo afficiantur.

Sunt qui credunt hujusmodi silentium licitum esse fidei præconibus post litteram Enciclycam anno præterito a Benedicto XIV. emissam, et ad Clerum

rum Gallicanum directam , in qua Bulla Unigenitus *ab Ecclesia Universali tamquam fidei regula accepta , & in Sede Apostolica ita pariter declarata , prædicatur solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis , mutationibus obnoxia , quæ tamen obsequium , & reverentiam mereatur . Et cane pejus , & Angue abstinetur a confitenda fidei regula , quam Clemens XI. non sine Jansenistarum indignatione in Bulla Unigenitus contineri inquit , & universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis *edita anno 1718. Sunt tamen qui negant hujusmodi silentium licitum esse ob divinum præceptum adigens fidei Præcones ad fidem confitendam , sive a Potestate publica , sive a privata persona interrogentur ; sic in utroque casu secundum S. Thomam 2. 2. q. 3. art. 2. in Corp., subtraheretur honor debitus Deo , & utilitas proximis impendenda , præ oculis semper habito dicto Innocentii I.* , Veritas cum non defensatur, opprimitur .

Secundum dubium . Utrum fidei Præconibus ad evitandam sive hæreticorum , sive infidelium perturbationem liceat uti Oeconomica reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia in explicatione Mysteriorum fidei usurpatas ?

Hanc Oeconomiam approbarunt anno præterito amplissimi Cardinales in Littera Encyclica , in qua benemereri potius de Jansenistis studuerunt , quam fidem explicatam in Bulla Unigenitus prædicare . *Sed ab hujusmodi Oeconomia abhorruit semper Ecclesia Dei , uti factum scimus in causa Honorii Papæ , in causa Liberii , Henotici Zenonis , & Typi Constantis . Satis*

in Historia Ecclesiastica vulgatæ sunt hæc : sed non satis perpensa *in littera Encyclica , quæ cum fuerit directa ad convincendos Jansenistarum errores , præferre debuit explicitam fidei confessionem , secundum illud Apostoli ad Titum commonentis Ecclesiæ Prælatos , & fidei Pracones :* ut sit potens exhortari in doctrina sana , & eos , qui contradicunt arguere.

Tertium dubium . Utrum liceat Missionariis de propaganda fide Sacramenta ministrare iis , contra quos gravia , & urgentia militant indicia de Hæresi ?

Hoc concesserunt amplissimi Cardinales in Littera Encyclica ad consulendum famæ hæreticorum. *Veruntamen hoc semper negavit S. M. Ecclesia, quæ pro nihilo habuit famam hæreticorum , quos de Hæresi suspectos detegi coram fidelibus voluit, etiam per negationem Sacramentorum . Id clarissime evincunt leges Canonicæ in l.* in fidei favorem *de Hæretic. in 6. : idque luculentissime ostendit historia Manicheorum , eosque de hæresi infami vage suspectos detegendos coram fidelibus voluerunt per legem adigentem ad communicandum sub specie quoque vini , nullatenus consulto famæ hæreticorum , quæ in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur .*

Quartum dubium . Utrum Sacramenta ministrari debeant a Missiouariis , peccatoribus , qui licet non sint notorii peccatores , contra eos tamen gravia militant indicia peccati ?

Affirmant Eminentissimi Cardinales in Littera Encyclica perperam intellecta doctrina S. Thomæ in 3. p. q. 80. , quam extendere non dubitant etiam

ad

ad Hæreticos , contra quos graves sunt hæresis suspiciones , sed negant passim Doctores , & Theologi , qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus , & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum in tract. 4. cap. 6. ubi citat Ricardum in 4. dist. 9. q. 3. , Paludanum q. 4. art. 1. concl. 16. , Henriquez 2. , 6. , Suarez disp. 67. sect. 6.

Hæc dubia resolvenda sunt a Cardinalibus Præneste congregatis , antequam methodum studiorum proponant Alumnis de Propaganda Fide , qui informandi ante omnia sunt , se tamquam Missionarios teneri externam fidem confiteri , & defendere, effuso etiam sanguine , ubi fides periclitetur, vel ad instructionem aliorum fidelium , sive ad confirmationem , vel ad reprimendam infidelium insultationem ex S. Th. 2., 2. q. 3. art. 2. ad 2. : immo docendi sunt de præcepto fidei articulos prædicandos, licet infideles , & hæretici commoveantur , & scandalum patiantur , sicut Apost. Paulus Evangelium prædicavit , Gentibus scandalum , Judæis verò stultitiam .

Hujusmodi præceptum fidei articulos non occultandi , sed palam confitendi addiscant Alumni ex nova methodo studiorum Præneste longis vigiliis elaborata : dummodo in dicta methodo, inseri non omittantur quæ docuit Apost. ad Rom. 10. , corde creditur ad justitiam , ore autem confessio fit ad salutem . Dicit enim scriptura : omnis , qui credit in illum, non confundetur : *& ad quos fides adigat fidei Præcones , si in nova methodo explicetur ex. S. August. , & S. Thoma quorum primus lib. de fide , & Simb. habet :* quando-

quidem in sempiterna justitia regnaturi a præsenti sæculo maligno salvi fieri non possumus, nisi & nos salutem proximorum nitentes, etiam ore profitemur fidem, quam corde gestamus. *S. Thomas autem præceptum fidem exterius confitendi luculentius explicat* 2., 2. *q.* 3. *art.* 2., *aitque illud urgere neque semper, neque in quolibet loco*, sed quando per omissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, aut etiam utilitas proximis impendenda: *puta si aliquis interrogatus, de fide taceret, & ex hoc crederetur, quod fides non esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem averterentur a fide. In hujusmodi enim casibus confessio est de necessitate salutis*.

Sed utrum hæc cum iis, quæ insinuata sunt in Littera Encyclica conveniant, explicabunt sapientissimi Cardinales Præneste congregati, quos Benedictus XIV. Consiliarios adhibuit pro dicta Littera Encyclica, quosque gloriari vidimus pro pace Galliæ restituta, pro fœdere concordiæ inter Catholicos, & Jansenistas inito, quod a sæculo nullus Romanorum Pontificum, nullus Theologorum tentare, non dicam perficere, conatus est.

At num bono fidei, vel potius Religionis detrimento pax, & concordia cesserit, congruo tempore disputabitur a Romanæ Curiæ Theologis, quos spiritus assentationis non tenet, & nova Theologia ad hæreticorum auram captandam accomodata transversum non egit, quique Ecccesiæ pacem a sola fidei unitate petendam putant cum D. Hyeronimo Epistola ad Duplinum: sit inter nos

una

una fides , & illicò pax sequetur : omittamus hæreticorum patrocinium , & nulla erit inter nos contentio .

Horum dubiorum solutio petitur , & expectatur ab Amplissimis Cardinalibus , a spectatissimis Theologis , quorum fides , & rerum Theologicarum doctrina omnibus in urbe nota est, & prædicatur in Universo Mundo , sive pro Littera Encyclica pacem Ecclesiæ Gallicanæ afferente , sive pro methodo studiorum mox edenda ad fidelium ædificationem , ad Hæreticorum , & Atheorum (conversionem) remoto timore a quibusdam male præconcepto , qui dictam novam methodum odio habent , & detestantur , quique cum Vincentio Lirinensi Cap. 9. in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum putant , creduntque semper retinendam antiquitatem , & explodendam novitatem .

Damnatio, & Prohibitio Epiſtolæ manuſcriptæ, quæ directa legitur ampliſſimis S. R. E. Cardinalibus,& clariſſimis Theologis in Urbe Præneſte congregatis, poſt pacem Eccleſiæ Gallicanæ reſtitutam, & methodum propediem edituris pro ſtudiis peragendis ab Alumnis Collegii Urbani de Propaganda Fide ad Hæreticos profligandos, ad Gentiles, & Atheos in ſinum Eccleſiæ reducendos.

BENEDICTUS PP. XIV.

Ad perpetuam Rei Memoriam.

C*Um ad nonnullos ex Venerabilibus Fratribus noſtris S. R. E. Cardinalibus pervenerint exempla manuſcripta cujuſdam Epiſtolæ, cui præfixa eſt directio hujuſmodi* = Ampliſſimis S. R. E. Cardinalibus, & clariſſimis Theologis in Urbe Præneſte congregatis poſt pacem Eccleſiæ Gallicanæ reſtitutam, &

methodum propediem edituris pro studiis peragendis ab Alumnis Collegii Urbani de Propaganda Fide, ad Hæreticos profligandos, ad Gentiles, & Atheos in finum Ecclesiæ reducendos; *quæque incipit* : Hæc sunt dubia, &c., *ac desinit in ea verba* : & explodendam novitatem : *unumque etiam ex hujusmodi exemplis transmissum fuerit ad Dilectum Filium Nostrum Albericum ejusdem S. R. E. Cardinalem Archintum nuncupatum, Nostrum in universi Status negotiis Secretarium, eo scilicet consilio, ut Nostris quoque oculis Epistola ipsa subjiceretur, id quod factum est : Cumque officii Nostri partes sint, pro commissi Nobis Divinitus Gregis Dominici cura, Animarum periculis, atque detrimentis, quæ ex præfatæ Epistolæ lectione, & usu provenire possent, Pastorali sollicitudine, quantum cum Domino possumus, occurrere : Idcirco Nos statim aliquot Viros doctos, Theologicæ facultatis professores, nulliusque partis studio addictos, elegimus, iisque injunximus, ut de prædicta Epistola, deque*

in ea contentis , judicium facerent ; qui sane mandatis Nostris diligenter obtemperantes , sententiis suis doctè , prudenterque conscriptis , unanimiter censuerunt, prædictam Epistolam , utpote refertam assertionibus respective falsis , temerariis , scandalosis , multimode injuriosis , contumeliosis , impudentibus , captiosis , seditiosis ; & schismati faventibus , damnandam a Nobis , & proscribendam fore .

Relato Theologorum examini successit aliud , quod Nos ipsi pariter commisimus nonnullis Venerabilibus Fratribus Nostris prædictæ S. R. E. Cardinalibus Theologicarum disciplinarum scientia præstantibus; qui eadem Epistola mature perpensa , ponderatisque dictorum Theologorum suffragiis, in eamdem cum ipsis sententiam convenerunt , quæque ab illis adducta , & firmata sunt, suis quoque calculis comprobarunt .

Nos denique ipsi , quæcumque in primo , & altero examine discussa fuerant , inspicere, legere , & considerare non prætermisimus ; dictæque Epistolæ tenorem cum illius censura studiose comparavimus . Sub-

inde

inde vero Nos ipsi rem totam cemmunicavimus cum Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana Generalibus Inquisitoribus adversus hæreticam pravitatem Auctoritate Apostolica deputatis, in Sacrorum Canonum sanctionibus, graviorumque negotiorum tractatione apprime versatis; quibus quum omnia distincte exposuerimns, quæ tum a Nobis gesta sunt, tum a prædictis Theologis, & Cardinalibus in priori, & posteriori Epistolæ examine præ oculis habita fuerunt; his quoque censentibus prædictam Epistolam damnandam, & proscribendam esse; Nos, inhærentes hujusmodi Theologorum, & Cardinalium judiciis, atque consiliis, ac etiam motu proprio, & certa scientia Nostra, præsentium Litterarum tenore sæpedictam Epistolam, tamquam continentem assertiones respective falsas, temerarias, scandalosas, multimode injuriosas, contumeliosas, impudentes, captiosas, seditiosas, & schismati faventes, *Auctoritate Apostolica damnamus, & reprobamns, ejusque exempla*

legi,

legi , describi , & retineri prohibemus ; mandantes omnibus , & singulis Christifidelibus , qui ejusmodi Exempla penes se habuerint , seu in quorum manus subinde pervenerint , ut illa , statim atque præsentes Litteræ eis innotuerint , Hæreticæ pravitatis Inquisitoribus , seu eorum Vicariis , ubi adsit Sancti Officii Tribunal , alioquin Episcopis , seu Ordinariis locorum, tradere , & consignare teneantur : sub pœna excommunicationis majoris , quoad Personas sæculares , quo vero ad Personas Ecclesiasticas , etiam Regulares , hujusmodi mandato Nostro non obedientes , & contrafacientes , sub pœna suspensionis a Divinis , ipso facto , absque alia declaratione incurrendis ; quarum absolutionem , & respective relaxationem , Nobis , & Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus , reservamns ; excepto dumtaxat , quoad excommunicationem prædictam , uniuscujusque mortis articulo, quo nimirum Confessarius quilibet ab hujusmodi censura , ut præfertur , incursa , absolvere poterit .

Quia

Quia vero æquum non est, ut impunitus remaneat Auctor prædictæ damnatæ, & proscriptæ Epistolæ, qui per assertiones, ut supra, reprobatas, carpere, atque traducere ausus est rectissimam agendi rationem eorum Cardinalium, quorum Nos consilio, & opera usi sumus, ubi actum fuit de conscribenda Epistola Encyclica, quæ prodiit superiore anno 1756. sub dat. die 16. mensis Octobris; idemque contra ipsam Epistolam Nostram Encyclicam audendo, Nos etiam, qui eam conscripsimus, malignitatis suæ jaculis petere non veretur; Idcirco Nos Officio Sanctæ Inquisitionis committimus, & injungimus, ut exactissima diligentia adhibita, curet Auctorem sæpedictæ damnatæ Epistolæ, qui adhuc latet, detegere, & agnoscere: Volentes, ut statim ac collecta fuerint indicia, quæ semiplenam, ut ajunt, probationem constituant, ad capturam Rei ejusmodi indiciis gravati, juxta stylum, & consuetudinem Sancti Officii, deveniatur; deindeque completo, & concluso Processu, ad ulteriores pœnas adversus eum procedatur,

datur , juxta Sacrorum Canonum , & Constitutionum Apostolicarum sanctiones ; sic exigente justitia publica , quæ perniciosos hujusmodi ausus severiori vindicta coerceri jubet .

Ut autem eædem præsentes Litteræ ad omnium notitiam facilius perducantur , nec quisquam illarum ignorantiam allegare possit , volumus , & auctoritate prædicta decernimus , illas ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum , ac Cancellariæ Apostolicæ , nec non Curiæ Generalis in Monte Citatorio , & in Acie Campi Floræ de Urbe per aliquem ex Cursoribus Nostris , ut moris est , publicari , illarumque exempla ibi affixa relinqui ; sic vero publicatas , omnes , & singulos , quos concernunt , perinde afficere , ac si unicuique illorum personaliter notificatæ , & intimatæ fuissent : ipsarum autem præsentium Litterarum transumptis , seu exemplis , etiam impressis , manu alicujus Notarii publici subscriptis , & sigillo Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis , eamdem prorsus fidem , tam in

judi-

judicio, quam extra illud, ubique locorum haberi, quæ haberetur eisdem præsentibus, si exhibitæ forent, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 5. *Septembris* 1757. *Pontificatus Nostri Anno* 18.

D. Cardinalis Passionæus.

IN-

INDICE

Delle Lettere.

LETTERA I.

LETTERA II.

LETTERA III.

LETTERA IV.

gregazione, e si da a conoscere la crassa di lui ignoranza circa le materie, di cui favella.

LETTERA V.

In cui si fa la discussione degli altri due due Dubbj, o Quesiti proposti dall' Autore della Lettera, e si mettono in comparsa gli errori vergognosi, ne' quali è caduto.

LETTERA
PRIMA
Che serve d'introduzione alle Lettere seguenti.

AMICO CARISSIMO,

1. *Ottobre* 1757.

I. IO non so, se debba rendervi grazie, o dolermi di voi per lo scritto infame, sedizioso, schismatico, che m'inviaste nel passato Ordinario, contenente i dubbj proposti agli Eminentissimi Cardinali, che presiedono alla Sacra Congregazione *de Propaganda*. Se da un canto riconosco per esso, e mi è gratissima, la premura, che dimostrate di ragguagliarmi delle cose più interressanti, che van succedendo in codesta alma Città di Roma; dall' altro voi con esso dato mi avete motivo di tanta pena, e alterazione di animo, che ne ho risentito, e ne risento pur anche notabile aggravio. Che indegnità! Che impertinenza! Che insoffribile temerità! Chi mai pensato l'avrebbe, carissimo Amico, che tra' Cattolici trovar si potesse Uomo sì presontuoso, ed ardito, che nulla curando le Umane, o Divine Leggi, postosi sotto de' piedi ogni rispetto verso la Supre-

ma Autorità della Sede Apostolica, della Sacra Congregazione, del Vicario di Gesù Cristo, pigliasse in mano la penna per impugnare, per censurare, e, diciamolo pure, per deridere la Venerabile *Lettera Enciclica* del nostro Santo Padre diretta all' Assemblea del Clero Gallicano, che è a dire, un'Oracolo Pontificio emanato dopo le più serie, e mature deliberazioni, dalla Augusta Cattedra di San Pietro, da quella Cattedra, che fu costituita da Cristo Maestra infallibile di verità? Qual più orribile attentato di questo? Un Luterano, un Calvinista, nn dichiarato nimico della Sede Apostolica potea far di vantaggio? Chi può mai riflettervi senza sentirsi commuovere ad alto sdegno, ed esclamare a tutta voce, *o tempora! o mores!* E' vero, che l'infelice Autore dell' abbominevole scrittura atterrito dall' enormità dell' eccesso, che commetteva, non ebbe il coraggio di diriggerla immediatamente al Santo Padre; ma piuttosto *Amplissimis*, siccome leggiamo nel titolo, *S. R. E. Cardinalibus*, *& clarissimis Theologis in urbe Præneste Congregatis*; dei quali parla poi nella proposta de' dubbj, quasi dessi ne fossero della *Enciclica Lettera* gli unici Autori. Ma converrebbe essere affatto cieco, o privo del comun senso, per non vedere, che questo fu un miserabile suo pretesto inventato, affine di esprimere con più libertà i sentimenti dell' animo suo maligno. Imperocchè, e chi non sa, che la *Lettera Enciclica* è opera del Capo visibile della Chiesa, pubblicata dall' Apostolico suo Trono, munita della Suprema sua Autorità, e inviata a suo nome ai Vescovi della Francia? Poteva per avventura ignorarlo lo sciagurato Scrittore; mentre chiaro apparisce dalla *Lettera* stessa, che impugna?

gna? Or da ciò chi non vede, a qual grado sia giunta la temerità di costui? Tutte quelle espressioni, e formole insolentissime, che ha avanzate nel suo detestabile scritto, tutte tendono a ferire, non che i soli Eminentissimi Cardinali, (che pur sarebbe un eccesso gravissimo) il Sovrano Gerarca, il Sommo Pastore della Chiesa Benedetto XIV. A lui si attribuisce di avere alterate colla sua *Lettera* le Costituzioni del suo Predecessore Clemente XI. A lui l'avere avuta maggior premura di rendersi benemerito de' Giansenisti, che di conservare il Sacro Deposito della Fede spiegata nella Bolla *Unigenitus: benemereri potius de Jansenistis studuit, quam fidem explicatam in Bulla Unigenitus prædicare*. A lui l'aversi prevaluto di una economica disposizione sempre abborrita dalla Chiesa di Dio, siccome consta nelle cause di Onorio, e Liberio, dell' Enotico di Zenone, e del Tipo di Costante: *ab hujusmodi Oeconomia abhorruit semper Ecclesia Dei, uti factum scimus in causa Honorii Papæ, in causa Liberii, Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis*. Sopra di lui vanno a cadere quelle accuse, di avere procurato di mettere al coperto la fama degli Eretici con pregiudizio delle regole, e sentimenti perpetui della Chiesa: di avere malamente intesa, e applicata la Dottrina dell' Angelico Dottor S. Tommaso, e stabilite risoluzioni contrarie alle comuni sentenze dei Dottori, e Teologi. Contro di lui finalmente sono diretti quei sarcasmi, quelle ironie, quelle tante altre malediche proposizioni, di cui va sparsa da capo a fondo l'infame scrittura. Può esservi un solo Cattolico, che non inorridisca al pensiero di eccesso sì enorme, e non senta ribollirsi nelle vene il sangue contro chi presunse d'insorgere con arroganza

ni di stima fatte dai più sapienti a Serenati non ven-
Lettera per sì gran tempo , ardisca ovi dei libri ,
Teologuccio , il quale non ha saputo tal P. Ben-
ferire a dovere il testo dell' Apostolo ai he vie-
(a) , di porsi all' impresa di screditarla ; di ello
batterla ; di censurarla ? Se l'infelice non rispett.
il Sacro Augusto Carattere del Capo visibile della
Chiesa ; non doveva almeno per interesse suo pro-
prio rispettare il giudizio del Pubblico , e teme-
re di trarsi addosso le derisioni , e le beffe di tut-
ti i saggi , al tempo stesso , che presumeva di met-
tere in discredito la *Lettera* di un Pontefice , che
si è fatto ammirare da tutto il Mondo non solo
per le cose grandi , che ha operate ; ma ancora
per la vasta , e profonda sua dottrina , e scienza
della Religione , siccome dicono i Vescovi della
Francia (b) , e di cui per confessione de' medesi-
mi Eretici non ha avuto da gran tempo la Chie-
sa sul trono di Pietro il più dotto , e versato in
ogni genere di erudizione ?

III. Voi ben vedete per tanto, Carissimo Ami-
co, quanto intollerabile sia la temerità di questo
ignorante presontuoso Scrittore per qualunque verso
vogliamo considerarla : e potete ancora argomen-
tarne , che a maggiori estremità sarà ella per giu-
gne-

(*a*) *L'Apostolo scrive* Judæis quidem scandalum: Gen-
tibus autem stultitiam : *e l'Autore l'ha riferito
all' opposto :* Gentibus scandalum : Judæis vero
stultitiam . *Ma può questo presumersi un fallo
del Copista : poichè tutte le diverse Copie , che
ho potuto vedere , convengono nella medesima le-
zione .*

(*b*) *Nella Lettera a lui scritta sull' affare presente .*

gnere, quando repressa non venga con qualche sonoro, esemplare, severissimo castigo. Nè dubitate voi per avventura? Attendetemi, che io spero di rendervi capace di ciò con una osservazione, che voi forse avrete fatta più volte. Le circostanze di questo fatto sono tali, che determinano ogni mente sensata a giudicare, che l'infame scritto sia parto della penna di qualcheduno di quei malcontenti, i quali dopo di avere usate in Roma tutte le diligenze, e tentativi possibili, perchè l'*Enciclica Lettera* formata fosse a norma del loro genio., e dopo di aver impiegati dei forti maneggi in Parigi, affinchè accettata non fosse, se non coll' aggiunta da loro pretesa,e colle determinazioni conformi ai loro privati disegni; non avendo potuto ottenere l'intento, hanno declamato altamente contro di essa, e in Francia, e in Italia. E senza anche questa sì chiara ripruova, basta leggere lo scritto, ed avere qualche notizia de' fatti succeduti a' giorni nostri, per tosto certificarsi, che non altronde sia egli sortito, che dalla fazione di quei Molinisti, i quali ubriachi degli onori, e glorie della illustre lor Società, nulla curano le rette sue massime, e gli esempj di umiltà, e moderazione Cristiana, che risplendono in tanti, e tanti lor Confratelli. Richiamate, Amico Carissimo, alla memoria le condotte di poco rispetto tenute da parecchi di loro verso la Santa Sede, non vi dirò già quelle del passato Secolo, specialmente sotto Alessandro VII., e Innocenzo XI., o ancora del Secolo nostro sotto Clemente XI.. ed altri Romani Pontefici; ma quelle sole, che abbiam vedute sotto il Ponteficato presente: e da queste argomentate, qual giusto motivo vi sia, di temere, che giungano a commettere maggiori eccessi

di

di arditezza, e temerità, qualora raffrenati non vengano con esemplari gastighi. Ricordatevi dei libri, e scritture, che pubblicarono a favore del P. Benzi, malgrado il Decreto del Santo Padre, che vietate rigorosamente le aveva, del famoso libello della *Ritrattazione solenne di Fra Concina*, che ristamparono più volte dopo ancora la proibizione di Roma, e l'esecrazione di tutt' i buoni Fedeli, della divulgazione, che han fatta pel Cristianesimo del pericoloso libro dell' *Istoria del Popolo di Dio*, nulla curando i divieti non solo de' Vescovi, ed Arcivescovi; ma eziandio della Sede Apostolica. Vi risovenga, qual conto mai fecero dei giudizio Autorevole della Sagra Congregazione, e dello stesso Sommo Pontefice, che rigettò le denunzie fatte delle sentenze ortodosse dei P. P. Berti, e Belleli, cioè della Scuola Agostiniana, e sopra tutto dell' audacia incredibile, onde si opposero al Decreto condannatorio della *Biblioteca Giansenistica*, scrivendo insolentissime lettere per deprimerne, ed annullarne l'autorità, e ristampando in onta di esso il dannato libro col titolo di *Dizionario Giansenistico*. E confrontando poi questi, ed altri coll' ultimo temerario attentato, di cui parliamo, riconoscete l'avanzamento nell' arditezza, che van facendo questi Uomini torbidi, e rivoltosi, e gli eccessi sempre maggiori, che abbiamo a temerne, se con maniere risolute, e forti repressa non venga la loro baldanza.

IV. Giustissima pertanto è stata la deliberazione presa, siccome voi mi assicurate, dal nostro Sommo Pontefice, il quale persuaso dalla necessità di mettere riparo a un disordine sì scandaloso: ha data commissione, e ordini pressantissimi al Tribunale del Sant' Offizio di fare perquisizioni severe

dei delinquenti ; ma che malagevole riesca il discoprirgli , atteſi i motivi, che mi accennate ; e il giuramento fatto da certuno , ſopra cui cadeva maſſimamente il ſoſpetto . Qualunque però ſia la difficoltà , che poſſa incontrarſi nella ſcoperta de' rei ; io non dubito punto , che non ſi venga finalmente a capo di queſto importante affare , quando ſi adoprino diligenze non ordinarie , e il proceſſo ſi formi ſenza umano riguardo , e ſenza badare ai giuramenti ; che far ſi potrebbono dalla parte ſoſpetta ; giacchè poco ,o niun caſo far ſi può de' giuramenti di Probabiliſti , e di Probabiliſti , che hanno in alto credito i Sanchez , i Tamburini , i Caſtropalai , e ſimili altri Scrittori , i quali colle dottrine ſu gli equivoci, reſtrizioni , e amfibologie rendono lecite le atteſtazioni giurate di falſità perfino ne' più ſacroſanti,e riſpettabili Tribunali:per il che è neceſſario nel caſo noſtro di ſervirſi di altri mezzi più efficaci , e valevoli a diſcoprire la verità : e tai mezzi non mancheranno di uſare i ſaviſſimi,e prudentiſſimi Giudici deſtinati a tal'oggetto dal noſtro Santo Padre : cui tutti i buoni deſiderano lunga vita , e proſperoſa ſalute a vantaggio ſempre maggiore della Chieſa Cattolica da Lui governata con tutta la vigilanza , e ſaggezza , e illuſtrata con tante azioni glorioſe , e con tante Opere inſigni, che ha date alla luce . Se in queſta lettera , Cariſſimo Amico , ſcritta a ſcorſa di penna per uno sfogo del mio dolore , qualche coſa col diſcernimento voſtro ritrovate , che vi diſpiaccia , laceratela toſto , ſenza participarla neppure ai più ſtretti confidenti . Ed io frattanto col più ſincero ſentimento mi proteſto ec.

LET-

LETTERA II.

In cui premessa una breve notizia di ciò, che diede occasione alla lettera Enciclica del Sommo Pontefice, si dimostra la sodezza, e la saggezza ammirabile delle sue decisioni.

CARISSIMO AMICO.

Lì 29. Novembre 1757.

I. IN somma, malgrado tutte le ragioni, che ho saputo addurvi, voi non volete punto acquietarvi al mio parere, e saldo sempre più persistete nell' esigere da me una accurata, e compiuta risposta dell' infame sediziosa schismatica lettera scritta contro l'*Enciclica* del nostro Santo Padre diretta ai Vescovi della Francia. Che farò io dunque, cui tanto preme di non incorrere la vostra disgrazia con una risoluta ripulsa? Mi soggetterò ai vostri voleri, e procurerò di compiacervi nel miglior modo, che mi sarà possibile, attese le grandi occupazioni; onde voi ben sapete, che sono da ogni parte assediato, ed oppresso. Egli è ben vero, Carissimo Amico, che voi con ciò mi obbligate a fare all' indegna *Lettera* un' onore, che essa non si merita in verun conto: sendo che non di confutazione ella è degna; ma solamente di abbominazione, di esecrazione, e di essere lasciata eternamente sepolta in quelle caliginose tenebre d'ignominia, e d' infamia, a cui la condannò il Decreto tremendissimo della Sede Apostolica. Voi

mi

mi scrivete nell' ultima vostra, che siasi sparso costì, e prima, e dopo eziandio la terribile condanna, *come i quattro dubbj proposti non ammettevano alcuna soda risposta*, e che il medesimo sia stato disseminato altresì in qualche luogo di Francia. Se altri, che voi, mel diceste, vi protesto, che non potrei indurmi a credere, che, o l'infelice Autore, o veruno de' suoi parziali potesse mai giugnere a tal' eccesso, non dirò già, di sfacciatagine; ma di accecamento, di giudicar degno di qualche pregio uno scritto, il quale non è altro in verità, se non se un aborto mostruoso di malignità, di malvaggia fede, d'ignoranza, di abbagli, ed errori i più grossolani, e sensibili, e, lasciatemi pur dirlo, di scempiaggini, e sciocchezie: dimanieracchè conviene essere privo affatto di ogni lume, e discernimento per credere, che *non ammetta risposta*. La risposta, Carissimo Amico, è di già fatta compiutamente, e comparisce ella chiara, e lampante nella stessa *Enciclica* del nostro Santo Padre. Basta fissare attento lo sguardo soltanto su questa savissima, e sensatissima *Lettera*, e porla in faccia all' indegna scrittura del temerario Censore, perchè tosto si vegga, quanto siano miserabili, e sciocche le opposizioni, che ha preteso di farvi. E questo è il motivo, per cui volendo pure, per soddisfare le vostre brame, confutarla distesamente, ho disegnato di esporvi prima sotto degli occhi le decisioni fatte dal Santo Padre, dichiararvi con tutta nettezza, e precisione i venerabili di lui sentimenti, e quindi passare a confrontargli con ciò, che ha detto il petulante Censore: e per tal guisa farvi ravvisare con ogni chiarezza quei caratteri di *malignità*, *di cattiva fede*, *di somma imprudenza*, *di profonda ignoranza*,

che

che riſaltano in ogni parte della inſolentiſſima lettera .

II. Ma , perchè , Amico Cariſſimo , abbiate ſempre più maggiori argomenti dalla propenſione , e premura , che ho di ſervirvi , e d'incontrare, per quanto mai poſſo , il genio voſtro , a queſta fatica voglio aggiugnerne un' altra, che voi per avventura non vi aſpettate : ed è di confutare inſiememente , almeno ne' punti principali, alcuni Anonimi Scrittori Franzeſi del numero degli opponenti alla Bolla *Unigenitus* ; i quali in queſt' anno medeſimo han preteſo di criticare in alcuni luoghi la medeſima *Lettera Enciclica* del noſtro Sommo Pontefice , con maggior riſpetto però verſo l'alta ſua dignità , ed il ſublime ſuo merito , di quello abbia praticato l'impudente noſtro Cenſore . Il titolo delle Opere loro è il ſeguente : 1. *Lettres ſur le pecchè imaginaire* ſcritte ſul Mandamento, e Iſtruzione Paſtorale dell' Arciveſcovo di Parigi . 2. *L'Eſprit du Noveau Bref de N. S. P. le Pape Ben. XIV. ec.* 3. *Queſtion importante , ſi le Bref du Pape Ben. XIV. en reponce aux Eveques de l'Aſſemblee autorize les refus des Sacrements ec.* Per non divertirmi però troppo dallo ſcopo mio principale , contro di queſti non parlerò , ſe non ſe nella dichiarazione dei punti della *Enciclica*, o ſia *Breve* del Santo Padre, riſervandomi d'impugnare a parte , e ſepàratamente l'Autore dell' *infame lettera* . Ed ecco , Amico mio , l'idea , e diſegno dell' impreſa , cui mi accingo per ubbidirvi . Io divido la materia in più lettere , che non ſo per anco quante ſaranno , ſe tre , o quattro . Nella prima mi fermerò unicamente nella dichiarazione dell' *Enciclica* di Sua Santità , e nel confutare opportunamente le critiche dei tre accennati Autori Fran-

Franceſi. Nelle altre poi farò l'eſame accurato della *lettera infame*, e vi porrò ſotto gli occhi voſtri le portentoſe moſtruoſità, che la rendono eſecrabile preſſo di tutti. E per procedere con chiarezza maggiore, diſtribuirò le mie lettere in varj paragrafi giuſta la qualità delle materie, o delle oſſervazioni. Siccome ho cominciato a ſcrivervi in linguaggio Italiano, così proſeguirò in queſto ſteſſo, che penſo ſia di voſtro maggior genio, e aggradimento. Cominciamo dunque da una breve notizia, che mi ſembra importante, di ciò che diede occaſione, e motivo alla *Lettera Enciclica*, e dell' effetto, che ha prodotto nel Reame di Francia, per cui fu ſcritta.

§. I.

Occaſione della Lettera Enciclica, e proſperò effetto della medeſima.

III. Nell' ultima Aſſemblea Generale del Clero Gallicano tenuta l'anno 1755., e compoſta di trenta due tra Cardinali, Arciveſcovi, e Veſcovi, e di trenta due altri Deputati, trattoſſi la quiſtione riguardo la condotta da tenerſi cogli Opponenti alla Bolla *Unigenitus* nell' amminiſtrazione del Sacramento dell' Eucariſtia. Tutti convennero nella maſſima di non eſigere *i Biglietti di Confeſſione, o la nomina del Confeſſore*, ſiccome eraſi praticato, e ſi praticava tutt' ora in alcune Dioceſi. Queſta parve a loro con ragione una inſolita novità da non introdurſi nella Chieſa, e che veniva tacitamente riprovata dal contrario coſtume delle altre Chieſe del Mondo Criſtiano. Tutta la controverſia versò ſoltanto intorno il rifiutare, o

accor-

accordare agli Opponenti il Sacro Viatico, e le regole da osservarsi su questo soggetto. I pareri degl' Illustrissimi Prelati non furono su varj punti uniformi, e si divisero in due partiti quasi uguali. Diecisette di loro, Capo de' quali, e Presidente dell' Augusto Consesso, era il Cardinale M. de la *Rochefoucault*, cui aderirono ventidue Deputati, spiegarono i lor sentimenti in dieci Articoli; e gli altri quindeci Prelati (a) con dieci Deputati, in otto: cosicchè trentanove erano in tutti da una parte, e venticinque dall' altra: e per tal modo divisi senza mai poter insieme accordarsi persistettero fino al termine del Congresso. Nulla perciò potendosi fissare, o stabilire di positivo ne' punti controversi, attesoche le leggi di quelle Sacre Assemblee richiedono due terzi per lo meno dei voti per la validità dei Decreti, ed essendo già prossimo il fine del tempo a questa prefisso; tutti con unanime sentenza si riunirono in questa deliberazione di rappresentare al Vicario di Cristo, e Capo della Chiesa Universale le differenti loro opinioni, e sottometters a quanto stato fosse da lui giudicato, e deciso. Laonde fu data la commissione a Monsignor Vescovo de *Puy* di stendere a tal' effetto la lettera da inviarsi a Sua Santità, la quale fu poscia li 30. Ottobre dell' anno medesimo letta nell' Assemblea, e a pieni voti approvata, e segnata dal Cardinal Presidente. In codesta sensatissima lettera si dichiarano con gran nobiltà di espres-

(a) *Nella lettera circolare diretta dall' Assemblea ai Vescovi del Regno di Francia se ne contano* sedici: *ma il motivo si è, perche, durante l' Assemblea, uno dei Deputati fu eletto, e consecrato Vescovo di* Dyon.

pressioni, ed elevatezza di sentimenti le circostanze, che gli obbligavano a ricorrere alla Santa Sede, il rispetto, e l'amore del Clero Gallicano per la Chiesa Romana, Madre, e Maestra di tutte le Chiese, la discrepanza dei loro pareri, la quale risultava dagli stessi Articoli uniti alla *Lettera*, e la ferma loro fiducia specialmente nella persona del Regnante Sommo Pontefice, che avria coi suoi lumi rischiarate le tenebre, e disgombrate le difficoltà, che gli tenevano divisi di opinione. *Noi ci stimiamo felici*, dicono tra le altre cose, *che in questi tempi sì critici Iddio abbia dato alla sua Chiesa un Capo tanto versato nella scienza della Religione, quanto amante della pace, e della concordia. Voi di già, Santo Padre, vi siete fatto amare, ed ammirare dai Popoli della Francia, sì per le testimonianze reiterate della vostra Benevolenza, che per tutto quello, che fatto avete di grande per la Chiesa. Il novello benefizio, che a noi sarà più prezioso di tutti gli altri, che abbiam fin quì ricevuti da voi, metterà il colmo alla riconoscenza, e alla venerazione, di cui la Francia sarà eternamente per voi penetrata ec.*

IV. Essendo già per isciogliersi la Sacra Assemblea rimisero i Prelati la *Lettera* in mano del Re, affinchè si compiacesse di spedirla egli stesso al Santo Padre, e d'insistere per la risposta: siccome in effetto la spedì li 29. *Dicembre* dell' anno medesimo, accompagnata da un' altra sua, ripiena essa pure di espressioni di quel singolare rispetto, e venerazione, che ha ereditata da' suoi Maggiori, verso la Sede Apostolica, e che specialmente conserva verso del nostro Sommo Pontefice, il quale col suo glorioso Ponteficato si è conciliata la stima, e l'ammirazione di tutto l'Orbe

be Cristiano. Ricevuta ch'ebbe il Santo Padre l'una e l'altra ossequiosissima lettera con varj scritti spettanti la questione, deliberò d'impiegare le cure più seriose dell'animo suo per aggiustare le differenze insorte con una decisiva risposta, che ponesse fine alle controversie, e rendesse la calma alla Chiesa di un Regno sì benemerito, e sì diletto alla Santa Sede. Deputò primieramente all'esame degli *Articoli* i più dotti Cardinali del Sacro Collegio, i quali, e coi lumi loro proprj, e col mezzo de' più sapienti, e disappassionati Teologi discussero a fondo la materia, le memorie trasmesse dai quindici, e dai diecisette Prelati, e le ragioni, che militavano, o militar mai potevano per l'una, e per l'altra parte. E quindi poi volle egli stesso coll'alta sua dottrina, e penatrazione di mente farne dei loro pareri registrati in iscritto un profondo accuratissimo squittinio, riflettendo maturamente sopra tutte le circostanze dei fatti, sopra le varie parti della questione, e sopra i diversi progetti, che si giudicavano più adatti a pienamente risolverla. E dopo più mesi di assidua applicazione, dopo di aver fatto offerire per tal'effetto Orazioni, e Sacrificj all'Altissimo, e dopo di avere con calde preghiere invocato il Divino Spirito, e implorato il Santo suo lume, dichiarò finalmente le ultime sue deliberazioni nella *Lettera Enciclica* diretta ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi del Reame di Francia, in data de' 16. *di Ottobre* dell'anno passato 1756. Questa *Lettera*, o sia *Breve* del Santo Padre giunse nelle mani del Re li 27. del detto mese: ed egli ricevutala con piena riverenza, e sommissione la fece stampare al *Loure* li 14. del seguente mese di Novembre; e con altra sua circolare la indirizzò a

cia-

ciascun Vescovo del suo Regno, perchè eseguisse le Pontificie determinazioni, e regolasse in conformità le sue condotte nel rifiutare, o concedere agli Opponenti il Sacro Viatico. Voi forse, Amico mio, aggradirete di sentire il contenuto di questa Lettera del Re ai Vescovi della Francia, la quale è poco nota in Italia: ed io non voglio privarvi di sì giusta soddisfazione; tanto più, che essa può servire per meglio conoscere la temerità, e l'impudenza di quel misero Scrittore, che ha avuto l'ardimento d'insorgere contro di un *Breve Apostolico* di un Pontefice sì venerato, e stimato da un sì gran Sovrano del Mondo. Eccolo.

V. „ M. Vescovo di . . . . . Il nostro Santo „ Padre, il Papa mi ha inviata la sua risposta „ alla lettera, che l'ultima Assemblea Generale „ del Clero del mio Regno gli scrisse con mio ag„ gradimento li 31. Ottobre, per dimandargli i „ suoi avvisi, ed Istruzioni Paterne sulla diversità „ di opinioni, che era succeduta nelle delibera„ zioni di questa Assemblea. Io vi comunico „ questa risposta . . . . . (a). Ed io mi attendo „ dal vostro zelo per il bene della Religione, e „ tranquillità dello Stato, che voi vi unirete alle „ premure, e ai sentimenti *di un Pontefice, le di* „ *cui virtù, e i di cui lumi sono l'ornamento, e* „ *la consolazione della Chiesa*; e che per quanto „ dipenderà da voi stessi, concorrerete colle mi„ re, che io mi propongo, per conservare i dirit„ ti della giurisdizione, che appartengono alla Chie„ sa, e per assicurare solidamente il rispetto dovuto

---

(a) *Quì si ommettono due, o tre righe, che nulla servono all' intento.*

„ vuto alla Religione, e ristabilire la tranquillità del „ mio Regno. "

VI. Questo *Breve* infatti ha prodotti felicissimi effetti, e promossa la *tranquillità*, e la calma in quel sì florido Reame. Il Corpo de' Prelati si è sottomesso alle saggie disposizioni del Santo Padre: gli Opponenti alla Bolla han deposte per la maggior parte quelle persecuzioni, che gli rendevano men disposti a riceverla: I Molinisti, cui più dispiacciono le decisioni del *Breve*, non ardiscono di sparlarne in pubblico per timore del Re, e de' Parlamenti, che invigilano sopra le loro condotte. In somma siccome scrive un moderno Autore Franzese (a). *Dio volesse, che un simile Breve fosse stato inviato alla Francia fino dal principio delle turbolenze, che sarebbe stato risguardato fin d'allora come il regolamento più opportuno, e più utile ai bisogni del Regno, e della Chiesa.*

VII. Tal' è, Carissimo Amico, in ristretto la serie istorica della *occasione*, o *motivo* della *Lettera Enciclica* del nostro S. Padre, e de' salutevoli effetti da essa prodotti. Ora a confusione di chiunque ha avuta l'arditezza di criticarla, e impugnarla, mi avanzo ad esporvela sotto de' sguardi nel suo vero, e naturale prospetto, in cui dee rimirarsi, e che ci dimostra le savissime intenzioni, e deliberazioni di Sua Santità. Lascierò di riflettere sulla introduzione, o preludio della medesima. Contien questa in poche parole i sentimenti di amarezza, e dolore del Santo Padre nel vedere agitata per tanti anni da divisioni, e discordie la Chie-

(a) *Lettre de M.... ou examen impartial ec. p.* 82.

Chiesa di un fioritissimo Regno : i gemiti, e lagrime, che sparsi aveva dinanzi il trono della Maestà Divina, per impetrare dal Dio della pace una stabile, e soda tranquillità ; le cure, e sollecitudini, onde l'avea sempre mai proccurata dal canto suo : e le lodi che si meritavano i Prelati dell' Assemblea a motivo della loro attenzione, e travaglj per isvellere gli abusi nelle Chiese introdotti ; e la pietà, e Religione del Re, che nulla avea mancato di adoperarsi, affine di promuovere, e stabilire la concordia, e la pace. Tutto ciò dunque lasciando da parte vengo al corpo principale, o sostanza della Lettera : e per distinguerla giusta l'ordine delle materie, considererò prima l'autorità, che si attribuisce alla Bolla *Unigenitus* : di poi il rifiuto de' Sacramenti prescritto ; Quindi la Notorietà, che richiedesi per tal rifiuto : in quarto luogo i caratteri di questa notorietà : e finalmente l'applicazione delle Regole assegnate.

§. II.

Autorità, che si attribuisce nella Lettera Enciclica *alla Bolla* Unigenitus.

VIII. Il nostro Santo Padre premette alla determinazione della controversia proposta le seguenti parole : *Tanta est profecto in Ecclesia Dei Auctoritas Apostolicæ Constitutionis, quæ incipit* Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo fidelium possit, absque salutis æternæ discrimine a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari*. Egli, tralasciati saviamente altri titoli, o appellazioni soggette a liti-

litigj; chiama la Bolla *Unigenitus* con quella denominazione medesima, che data le aveva il suo Predecessore, che la promulgò, *Clemente XI.* nella lettera diretta ad un' altr' Assemblea Generale del Clero Gallicano tenuta l'anno 1714., cioè *judicium Apostolicum*, che vale lo stesso, che *Apostolica Constitutio*. Siccome in altri luoghi lo stesso Papa Clemente l'appella, ed afferma, tanta essere la sua Autorità nella Chiesa di Dio, e doversele tale venerazione sincera, ossequio, ed ubbidienza, che nessun Fedele possa sottrarsi dalla soggezione ad essa dovuta, o resistervi in qualche maniera, senza esporre a pericolo la sua eterna salute. Questa determinazione del Santo Padre è il fondamento, e la base di tutte le altre, che seguono. Alla Bolla *Unigenitus* devesi da ogni Fedele la venerazione, l'ossequio, e l'ubbidienza, se la consideriamo anche soltanto come una legge, o un Decreto del Vicario di Gesù Cristo, del Supremo Pastore delle anime, e Maestro della Chiesa Universale, di cui ciascun Fedele è tenuto ad ascoltare umilmente la voce, e sottomettersi alle sue ordinazioni, e comandi. Ma anche più se le deve ogni soggezione, e rispetto, considerando la grande autorità, che già gode in tutta la Chiesa di Dio; atteso che negar non si può da veruno, o mettere in dubbio con qualche soda apparenza di ragione un fatto troppo visibile agli occhi di tutti, che ella sia stata ricevuta con sommissione dal Corpo Gerarchico de' Sacri Pastori, che formano, e rappresentano principalmente la Chiesa, e generalmente dal Mondo Cattolico: e chi ha preteso fino ai nostri giorni di negare questo fatto, o cavillare su tale accettazione, non altro dovrebbe per ravvisarlo, che aprire ben gli occhi, e sgombrare d'in-

torno le nebbie di certi pregiudicj, che loro impediscono di vedere una luce troppo chiara, e brillante. Or ciò supposto non vi può essere verun Fedele, che non sia strettamente obbligato a prestarvi soggezione, ed ubbidienza, in vigore di quel precetto generale, che ci comanda di ubbidire ai legittimi nostri Superiori: precetto chiaramente espresso nella Divina Scrittura con quelle formole assai frequenti: *qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit. -- Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis. -- Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit. -- Qui Potestati resistit, Dei ordinationi resistit*: precetto, che obbliga di sua natura sotto peccato grave, e *mortale:* siccome è manifesto dalle parole, che aggiugne l'Apostolo: *qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt;* e siccome prova l' Angelico Dottor S. Tommaso nella 2. 2. q. q. 104., e 105. *Peccatum mortale est*, dice il Santo nell' Artic. 1. del secondo luogo citato: *quod contrariatur charitati, per quam est spiritualis vita. Exigit autem charitas Dei, ut ejus mandatis obediamus .... In præceptis autem Divinis continetur, quod etiam Superioribus obediatur. Et ideo etiam inobedientia, qua quis inobediens est præceptis Superiorum, est peccatum mortale, quasi Divinæ dilectioni contrarium, secundum illud ad Rom. 13.: qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit &c.* Il Sommo Pontefice Pastore Sovrano della Chiesa, e legittimo superiore de' Fedeli pubblica una Costituzione Apostolica, comanda che ognuno vi si sottometta: La Chiesa Universale l'accetta: e di più nella Francia vien fatta *Legge di Stato*. Come dunque potranno scusarsi da grave, e mortale peccato coloro, che ricusano d'accettarla, che vi resistono, che vi si oppongono, che negano in somma di prestarvi

la

la dovuta soggezione? Se pecca gravemente colui, che nega di soggettarsi ad una legge intimata dal suo legittimo temporale Sovrano, come non peccherà gravemente chi rifiuta di soggettarsi alla legge del suo legittimo Superiore spirituale, e ad una legge già accettata da tutta la Repubblica Ecclesiastica? Non si avverano quì le parole dell' Apostolo, che questi tali resistendo *potestatibus sublimioribus Dei ordinationi resistunt, & ipsi sibi damnationem acquirunt?* Che è quanto per appunto esprime il nostro S. Padre con dire *tanta est in Ecclesia Dei Auctoritas &c. ut nemo Fidelium possit absque salutis æternæ discrimine a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari.* (a)

§. IV.

(a) *L'Autore del* Peccato Imagin. *su questa conseguenza scrive così p.* 307. " *La proposizione è* " *falsa nella sua applicazione. Imperocchè quand'* " *anche fosse vero, che la Bolla sia stata ri-* " *cevuta da per tutto, non ne seguirebbe, che* " *nessuno de' Fedeli potesse far difficoltà di* " *soggettarvisi, senza esporre a pericolo la sua* " *eterna salute. Quante ragioni scusabili, in-* " *nocenti, o anche legittime possono far dispa-* " *rire queste idee di delitto! Il* Breve *stesso* " *non accorda, che questo peccato dipenda prin-* " *cipalmente dalle disposizioni dell' animo? Or* " *quante circostanze nell' affare della Bolla pos-* " *sono concorrere a rendere innocenti le disposi-* " *zioni interne dei non sommessi ec.?* " *Ma egli confonde ciò, che è peccato mortale di sua natura, e* per se, *come dicono i Scolastici, con ciò, che può* per accidente *scusare dal peccato.*

§. III.

Rifiuto de' Sacramenti ai pubblici, e notorj refrattarj alla Bolla.

IX. Dalla premessa proposizione il Santo Padre ne deduce una conseguenza, che non può essere più naturale, e legittima. I Refrattarj alla Bolla essendo colpevoli di un grave mortale peccato di disubbidienza, e sommissione ai legittimi loro Superiori, si rendono indegni di partecipare in questo stato dell' Eucaristica Mensa: e perche la controversia proposta versava su i Refrattarj pubblici, e notorj, che chiedevano il Sacro Viatico, perciò risolve, che a questi tali senza veruna esitanza non si debba accordarlo per la regola generale, che esclude dalla Sacra Mensa i pubblici, e notorj peccatori: *Hinc porro consequitur, ut in ea quae exorta est controversia, utrum hujusmodi refractariis Sanctissimum Corporis Christi Viaticum expetentibus denegari debeat, sine ulla exitatione respondendum sit, quoties praedictae Constitutioni publice, & notorie refractarii sint, denegandum eis esse,* ex

---

La opposizione alla Bolla intimata da un legittimo Superiore, è un peccato di disubbidienza per se stesso, o di sua natura mortale, *siccome abbiam detto con San Tommaso, anzi colla Divina Scrittura, e di questo parla il Santo Padre. Se poi possano darsi circostanze, o ragioni, che diminuiscano la gravità di tal peccato, o anche la tolgano del tutto; questa è un' altra quistione, sopra cui parleremo più abbasso.*

ex generali nimirum regula, quæ vetat publicum, atque notorium peccatorem ad Eucharisticæ Communionis participationem admitti, sive eam publice, sive privatim requirat. Nulla di più vero, di più giusto, e di più conforme ai prescritti della Chiesa, e della Teologia. Il Refrattario alla Bolla è un peccatore, poichè tale il costituisce la volontaria, e deliberata sua disubbidienza al legittimo Superiore, e indegno per conseguenza di ricevere in tale stato il Divinissimo Corpo di Cristo. Se questo suo peccato sia segreto, ed occulto, pecca egli bensì chiedendo, e mangiando il Divin pane, e, come dice l'Apostolo, si fa reo del Corpo, e Sangue del Signore, e mangia egli stesso il suo giudizio: ma il Sacro Ministro, tuttocchè sia consapevole del suo reato, non può negarglielo, quando pubblicamente lo chiegga. Allora nè può, nè deve concedergliele, quando pubblico, e notorio sia il suo peccato, comunque, o privatamente, o pubblicamente lo ricerchi. *Circa peccatores*, dice l'Angelico dietro la tradizione de' Padri, e della Chiesa (a), *distinguendum est. Quidam enim sunt occulti: quidam verò manifesti, scilicet per evidentiam facti, sicut publici usurarii, aut pubblici raptores, vel etiam per aliquod juditium Ecclesiasticum, aut sæculare. Manifestis ergo peccatoribus non debet, etiam petentibus, Sacra Communio dari*: e lo conferma coll' autorità di S. Cipriano, che così scrive nell' *Epist.* 10.: " pro dilectione tua ,, consulendum me existimasti, quid mihi videatur ,, de histrionibus, & Mago illo, qui apud vos ,, constitutus adhuc in artis suæ dedecore perse-
,, ve-

(a) 3. *p.* q. 80. *art.* 3.

„ verit ; an talibus Sacra Communio cum ceteris
„ Christianis debeat dari ? Puto , nec Majestati
„ Divinæ , nec evangelicæ disciplinæ congruere ,
„ ut pudor , & honor Ecclesiæ tam turpi , & in-
„ fami contagione foedetur. “ Questo istesso com-
provar io potrei col testimonio di cinquanta , e
cento Rituali sì antichi , come moderni , e colle
sentenze d'innumerabili accreditati Teologi ; se la
cosa non fosse troppo chiara , o soffrisse qualche
difficoltà la decisione Pontificia .

X. Nulla sapendo opporre contro questa parte
del *Breve* , che apparenza avesse di verità , l'Au-
tore de l'*Esprit* ha avanzato a capriccio una fal-
sità manifesta . Egli si è infinto , che il Sommo
Pontefice seguendo i sentimenti dei Prelati dell'
Assemblea del Clero Gallicano , parli quì di un
peccato pubblico , e notorio di Eresia , che attri-
buisca ai Refrattarj alla Bolla : e quindi si mette
a difendergli , e purgarli da questa taccia ignomi-
niosa . “ Questi , dice pag. 7. , senza errar nella
„ fede non hanno altra colpa , che di non essere
„ sommessi ad una Bolla , che è un capo d'opera
„ d'indeterminazione . Ma quando questa Bolla
„ capace fosse di fissare la credenza , che se ne
„ può conchiudere contro di quelli , la cui fede
„ è pura ? “ E a tal fine mette in campo quan-
to ha operato Sua Santità a difesa della Dottrina
del Cardinal Noris , di Berti , e Belleli, con che
dice *ha convinto tutti i spiriti giudiziosi* , *che gli
Opponenti alla Bolla hanno una fede pura* , *e senza
macchia* , *giacchè essi assicurano con tutte le forze
loro* , *e altamente si protestano di non tenere altra
Dottrina* , *che la insegnata da quei Teologi* : e
per tal guisa varie altre cose va ripetendo per di-
mostrare , che non possono annoverarsi tra gli E-

reti-

retici. Ma questa osservazione del nostro Autore a che serve mai quì? Non si è trattato nè presso il Santo Padre, nè presso l'Assemblea di Francia del peccato di Eresia; ma del peccato di disubbidienza certamente gravissimo. In tutto il testo del Santo Padre già riferito, e in tutto il rimanente della sua lettera v'ha ombra, o vestigio, onde ricavarne, che agli Opponenti attribuisca il peccato di Eresia? E i Prelati medesimi dell' Assemblea, che ricorsero al Papa per lume, e direzione delle loro condotte, hanno detta una parola, o fatto alcun cenno di questo delitto, o ne' *dieci*, o negli *otto* Articoli, che proposero? A che dunque fingersi a talento un nimico per vibrar contra d'esso i suoi colpi? A che impugnare lo scudo per difendere gli Opponenti da una accusa, che non è loro apposta nè dal Papa, nè dai Prelati? La colpa, che vien loro meritamente imputata, è colpa per se stessa grave, e mortale, è la loro disubbidienza, il loro orgoglio, la lor presunzione di resistere, e di opporsi ad una *Costituzione Apostolica*, e di già ricevuta in tutta la Chiesa: e se tal colpa sia pubblica, e notoria, gli costituisce peccatori pubblici, e notorj, e indegni per conseguenza di essere ammessi alla Sacra Mensa (a). Del resto per quanto spetta al reato di Eresia ne parleremo in altro luogo.

§. III.

(a) *Frivolo, è vano è ciò, che quì dice l' Autore per iscusare la propria, e l'altrui non soggezione alla Bolla, che sia* un capo d'Opera d'indeterminazione; *volendo significare con questo non potersi sapere, nè il senso preciso, in cui furono le* 101. proposizioni *prescritte, nè la censura,*

§. IV.

Si distinguono più sorte di notorietà .

XI. Dopo di avere assegnata la generale Dottri-

---

sura , o qualificazione , che a ciascheduna di esse conviene . Imperocchè se non possono esso , e gli altri socj suoi rilevarne di quelle il senso preciso , accettino dunque la Bolla nel senso , in cui l' ha accettata la Chiesa , che infallibilmente è un senso Cattolico , e in nulla discordante dalle Dottrine di S. Agostino , e di S. Tommaso , e delle Cattoliche Scuole , siccome tante volte han dichiarato i Sommi Pontefici . Se non possono sapere precisamente , qual censura delle venti , e più , che leggonsi nella Bolla , debbasi dare ad ogni proposizione , se di malsonante , *se di* scandalosa, *se di* sospetta di errore *ec. Basta , che essi accordino , che tutte ne meritano qualcheduna considerate nel senso inteso dai Sommi Pontefici , che le condannano: e accettando frattanto la Bolla , aspettino , che i Papi , e la Chiesa più si dichiarino ; se lor piacerà , su tal punto. Non ha tutta la Francia , senza che alcuno riclami , accettate in tal modo le Bolle contro le proposizioni del* Molinos , *e di Monf di* Fenelon , *tuttocchè , e il senso di alcune di esse sembri a prima vista Cattolico , e giusto , e le censure , o qualificazioni siano non meno* indeterminate *di quelle della Bolla* Unigenitus *? Perchè dunque non vogliono accettare pur questa , che ha pari autorità nella Chiesa ? Non è questa loro un' ostinazione vituperevole ?*

trina intorno il rifiuto da farsi del Sacro Viatico ai Retrattarj pubblici, e notorj, passa il Santo Padre a stabilire, quali debbano dirsi in verità *pubblici*, o *notorj* Refrattarj: e con somma perizia delle Teologiche Dottrine, e delle regole ancora civili, ne distingue più generi, che sono i seguenti. 1. Coloro, che sono stati dichiarati rei di aversi opposto, o resistito alla Bolla per sentenza di un Giudice competente. *Publici autem, atque notorii sunt refractarii in casu, de quo agitur, quicumque per sententiam à Judice competente prolatam rei declarati sunt, eo nomine, quod debitam prædictæ Constitutioni* Unigenitus *venerationem, obsequium, & obedientiam contumaciter denegaverint.* 2. Coloro, che avranno confessata in giudizio la loro contumacia: *quicumque etiam hujusce contumaciæ reos se in juditio confessi sunt*. E questi sono nel caso medesimo dei primi: e gli uni, e gli altri ugualmente si chiamano notorj *notorietate juris*.

XII. Abbenchè nella Francia, generalmente parlando, altra *notorietà* non si ammetta dai Parlamenti, che l'accennata, cioè la *notorietà di diritto*; nulladimeno convengono gli Autori stessi Francesi, che nelle Chiese di quel Reame, siccome in tutte le altre si riconosca, e si ammetta, anzi debbasi ammettere l'altra *notorietà*, che si appella di *fatto*, *notorietas facti*: quando tali circostanze vi concorrano, che la riducano ad una *evidenza di fatto*: e di tal sorta sono i casi specificati in seguito dal Santo Padre rispetto ai Refrattarj della Bolla. Laonde in terzo luogo annovera tra i *Refrattarj notorj* coloro, che da se stessi, senza esserne provocati, o richiesti, nel tempo

me-

medesimo, che sono per ricevere il Sacro Viatico, spontaneamente dichiarano la propria disubbidienza, e contumacia contro la Bolla: *vel eo tempore, quo Sacrum Viaticum suscepturi sunt, propriam inobedientiam, & contumaciam sponte profitentur*. Questa è una *evidenza di fatto*, la quale ed è assai più lampante, e tutt' insieme più sicura della stessa *notorietà di diritto*, in cui talvolta può succedere qualche sbaglio. E quì è ben degna di osservazione quella parola *sponte*, con che il Papa saggiamente prescrive, che non debbansi dai Sagri Ministri con interrogazioni, o dimande non necessarie su tal suggetto vessare, o inquietare i Moribondi. Il fare simili dimande, e ricerche a chi specialmente si trova vicino a morte, è contro il costume, e le regole praticate in tutta la Chiesa: e il Sacerdote dee contenersi nel ben eseguire ciò, che prescrivono i Sacri Rituali in ordine a tali persone, nè estendersi di proprio capo ad interrogazioni o richieste, che non si esigono da quelli, nè necessarie si credono: altrimenti, come ognun vede, potrebbero tali dimande moltiplicarsi all' infinito: e siccome questi giudica suo dovere di ricercare dall' infermo, se abbia accettata la Costituzione *Unigenitus*, così un altro potrebbe dimandare, se abbia accettata la Costituzione *Ex illa die*: un' altro la Bolla, *Omnium solicitudinum*: e così senza fine.

XIII. La quarta specie di Refrattarj pubblici, e Notorj notata nel *Breve*, è quella, che a primo aspetto sembra lasciare pel rifiuto de' Sacramenti una carriera più libera alle volontà arbitrarie de' Sacri Ministri, le quali sono l'origine, e la cagione di grandi abusi, e disordini. Ma chiunque si porrà ad esaminare con attenzione, e buona

fede

fede le proposizioni, e i termini del Testo Pontificio, vedrà, che il Santo Padre con gran saggezza ha caratterizzata talmente, e circostanziata codesta *notorietà*, che poi in fine viene a ridursi all' *evidenza di fatto*. Riuniamo quivi le differenti circostanze, che devono, secondo il Breve, concorrere, affinchè il rifiuto de' Sacramenti sia giusto, e legittimo. La prima è, che sappiasi con evidenza, che abbia taluno nel corso di sua vita commesso qualche atto manifestamente opposto al rispetto dovuto alla Bolla: *qui in anteactæ vitæ decursu aliquid evidenter commisisse noscuntur manifeste oppositum venerationi, obsequio, & obedientiæ eidem Constitutioni debitæ*. La seconda: deve ancora constare, ch' ei mortalmente perseveri in questo atto di contumacia, disubbidienza, o contraddizione alla Bolla, cosicchè non siavi motivo alcuno di credere, che siasi ravveduto, che abbia ritrattato, o rivocato, o disapprovato quanto egli fece: *in eoque facto moraliter perseverare*. La terza finalmente, che tutto ciò noto sia, e manifesto, dimanierachenon sia per anco cessato lo scandalo pubblico, che quindi è derivato: *quod ita vulgò cognitum est, ut publicum scandalum inde exortum, non adhuc cessaverit*. Nulla di più giudizioso, e alla verità più conforme potea stabilirsi per impedire gli abusi gravissimi, che nascono dal lasciare in arbitrio di ognuno il giudizio della *notorietà di fatto*. Quando tutte, e trè le prescritte circostanze nel caso nostro concorrano, allora la certezza della *notorietà*, che quinci ne risulta, ella è equivalente alla certezza della *notorietà giuridica*, o all' *evidenza di fatto*, le quali secondo le regole assegnate dai Sacri Canoni, e dalle leggi politiche costituiscono alcuno un delinquente pubbli-

blico, e notorio, che merita di essere punito colle pene, o Ecclesiastiche, o Civili, o dall' une insieme, e dall' altre. *In his enim casibus*, son parole dell' Enciclica, *eadem omnino adest certitudo, quæ habetur de iis factis, super quibus judex sententiam tulit, vel saltem alia suppetit moralis certitudo prædictæ similis, & æquipollens*. La decisione è sì giusta, e sì ben fondata, che i tre mentovati Autori Franzesi nulla han saputo produrre in contrario, se non qualche cavillazione su i termini non ben intesi, o spiegati, della quale non dee farsene conto veruno. Ma dessa condanna lo sciagurato Scrittore della *infame Lettera*, che sul fondamento dell' autorità di alcuni Teologi, de quali anche ha travisato il legittimo lor sentimento, ha preteso nel *quarto quesito* di stabilire il rifiuto de' Sacramenti sopra, di un piano sconosciuto da tutta l' antichità, e riprovato dalle leggi Ecclesiastiche, e Civili. Ma di ciò diffusamente a suo luogo.

§. V.

Caratteri necessarj per discernere la notorietà del fatto, di cui si tratta, dagli altri.

XIV. Quì è dove, Carissimo Amico, tutti, e trè gli Autori Francesi hanno preso un grande abbaglio nell' intelligenza del *Breve* del nostro Sapientissimo Pontefice, e preteso perciò di ritrovare contraddizione ne' detti suoi, e fondare un discorso totalmente alieno dalla sua mente, e dalla verità. Trascriviamo le parole del *Breve* prima di confutargli: *in quo tamen præ oculis habenda est differentia, quæ intercedit inter notorium illud, quæ*

me-

merum aliquod factum deprehenditur, cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit, ut est notorietas Usurarii, aut concubinarii: & aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contingit, quorum reatus ab interna ETIAM animi dispositione PLURIMUM pendet: de quo quidem notorii genere nunc agitur. Alterum enim illud gravibus sane probationibus evinci debet: sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit. Che ne ricavano da questo testo gli Autori accennati? Che per sentimento del Papa la sola opposizione alla Bolla, comecchè volontaria, e deliberata, non sia per se stessa peccato, contro quello, che aveva stabilito da prima; ma che solo divenga peccato a motivo di qualche disposizione dell' animo, estranea, e diversa dalla volontaria, e deliberata opposizione alla Bolla, la quale la corrompa, e la renda malvaggia. Laonde ne inferiscono, che quando anche fosse notorio, o *notorietate juris, o evidentia facti*, che qualcuno si oppone deliberatamente alla Bolla, la mera sua opposizione, o resistenza non basti a costituirlo pubblico, e notorio peccatore; ma inoltre richiedasi, che sia pur notoria quella rea disposizione, che lo muove a contradirvi, o resistervi. Questo è, nè altro può essere, il senso delle loro parole, atteso tutto il loro discorso, e la contraddizione, che di ritrovare pretendono ne' detti di Sua Santità (a). Ma questa è una prava, e stravolta in-

(a) *L'Autor della* Quest. import. *così scrive p.* 6. „ *L'usure, e le concubinage sont des crimes de* „ *leur nature. L'opposition a la Bulle n'est pas criminelle par elle-même ec., e pag.* 7. *pour etre* en

intelligenza della mente, e delle parole del nostro S. Padre. Tanto è lungi, ch' ei punto si contraddica nelle sue decisioni, che anzi dagli stessi termini della sua dottrina ne apparisce la perfetta consonanza; e l'avrebbero certamente quegli Autori veduta, se la passione, o l'impegno non avesse loro annebbiata la vista, o lasciato meglio riflettere su quelle due voci *etiam*, e *plurimum*, che esposte si leggono nella stessa regola. Il Santo Padre ha detto, e ha detto benissimo, che bisogna distinguere due generi di peccati, che possono divenire pubblici, e notorj: altro, che consiste nella sola azione esteriore sensibile, e crassa, e che però facilmente discernesi, *cujus facti reatus in ipsa sola externa actione consistit*, siccome è il peccato dell' Usurario, e del Concubinario, *ut est notorietas Usurarii, & Concubinarii*: che ferisce facilmente la vista, nè ammette ignoranza, che possa scusarlo: altro, la notizia della cui pravità dipende *ancor molto* dalla notizia dell' interna disposizione dell' animo di chi lo commette: *& aliud notorii genus, quo externa illa facta notari contingit, quorum reatus ab interna etiam animi dispositione plurimum pendet*. Laonde suppone, che l'uno

---

„ *en droit de traiter un homme de pecheur public, a titre d'Opposant a la Bulle, deux choses sont absolument necessaires, outre la notorieté de son Opposition. Il faut tout à la fois, & qu' une disposition criminelle soit le principe de cette opposition, & qu' il y ait une vraie notorietè sur cette disposition criminelle ec.:“ e così dicon gli altri due, de' quali mi dispenso dal riferire le parole.*

l'uno, e l'altro fatto esteriore sia per se stesso, o, come dicon le Scuole, *objective* peccato, e peccato mortale, e da questa parte vadano entrambi dal pari. Ma non si può dire lo stesso, se li consideriamo l'uno, e l'altro *subjective*, riguardo al soggetto, che li commette. Per avere certezza di un peccato del primo genere, basta, che abbiamo certezza dell' atto esteriore, imperocchè nulla essendo, che possa escusare la sua reità, colla certezza del atto si ha parimente la certezza del peccato. Ma non è così degli atti del secondo genere, che posson ammettere scuse, o ragioni, dalle quali viene o diminuito, o tolto il formale reato. Per giudicare con fondamento del reato lor *subbiettivo*, convien attendere eziandio alla disposizione dell' animo, da cui l'atto esterno procede; sendo che può succedere, che la disposizione dell' animo sia o innocente, o in qualche modo scusabile. Laonde, se anche divenga bastantemente notoria l'esterna azione, questa ad ogni modo non basta a costituirlo pubblico, e notorio peccatore, quando non sia altresì bastantemente notoria la rea disposizione dell' animo. Mi spiegherò con quello stesso esempio, di cui servesi, commecchè ad altro proposito, l'Autore della *Quest. import.*, ed ha una grandissima affinità col caso nostro. Siavi un figliuolo disubbediente, e contumace al proprio Genitore. La disubbidienza, siccome abbiam detto, *objective*, e di sua natura è peccato mortale, perchè è contro l'ordine stabilito da Dio. Tuttavia possono darsi ragioni, per cui il figlio non ubbidendo in questo o in quel caso, ed opponendosi ai voleri del Padre, non pecchi, o almeno sia scusato da grave peccato, per esempio, se giudicasse, per errore invincibile, che il Padre

 non

non potesse comandargli la tale o tal cosa, se credesse di aggravare la sua coscienza coll' eseguirla ec. In tal caso la sua disubbidienza non nascerebbe, da una rea disposizione di animo : ma da un altra cagione, che per errore invincibile non lo costituisce peccatore : onde, se anche sia pubblico, e notorio l'atto esterno della sua disubbidienza, non per questo solo deve dirsi peccatore notorio. Allora soltanto potrà giudicarsi tale, quando per un concorso di varie circostanze si renda pubblica, e notoria la rea disposizione dell' animo suo, che lo muove a resistere, e disubbidire a colui, cui è tenuto prestare soggezione, e ubbidienza. E lo stesso può dirsi a proporzione di chi abbia pubblicamente proferita una proposizione non esattamente Cattolica, e di altri simiglievoli casi, la di cui malizia non è sì evidente, come ne' casi di un pubblico *Usurario*, o *concubinario*, che diventano facilmente notorj, e non ammettono scusa alcuna legittima, che possa giustificarli nè dinanzi a Dio, nè dinanzi agli Uomini.

XV. Da ciò potrete raccogliere, Amico, con quanta avvedutezza abbia soggiunte il S. Padre quelle parole: *Alterum illud* (notorii genus) *gravibus sane probationibus evinci debet; sed alterum gravioribus, certioribusque argumentis probari oportebit*. Quando anche si tratta di peccati materiali, e grossolani, che *facile incurrunt in oculos*, si deve avere grande avvertenza nel formar giudizio della loro *notorietà*: poichè alle volte succede, che *notorj* da taluno si pensano, mentre in effetto realmente nol sono. Per tal motivo Papa Alessandro III. consultato da un Vescovo, se deferire dovesse alle appellazioni fatte da certuni, che si giudicavano pubblici adulteri, e percussori di Chierici, rispose

di

di nò : ma aggiunse incontanente, che bisognava usar ben attenzione per non prendere abbaglio intorno la loro notorietà : *quum multa* (a) *dicantur notoria, quæ non sunt, providere debes, ne quod dubium est, pro notorio videaris habere*. E questo avverte il celebre Panormitano nel suo Commentario del detto Testo num. 2. : *Nota*, dice, *non esse de facili procedendum super aliquo tanquam notorio : quia multa dicuntur notoria, quæ non sunt : quia notorium non facile comprehenditur sensu corporis, sed judicio boni intellectus ; adeoque etiam periti titubant, an & quando factum dicatur notorium. Unde alibi dicit Glossa : de notorio loquimur, & quid sit notorium, ignoramus*. E ben con ragione : poichè, se il *notorio*, secondo i Giuristi, deve avere tai caratteri chiari, e manifesti, *quod non possit aliqua tergiversatione celari, aut alio modo juris suffragio excusari*, ognuno ben vede non esser frequenti quei casi, che non possano in qualche guisa celarsi, o con qualche apparente pretesto scusarsi. Per questo nel Rituale di *Meaux* stampato l'anno 1738., e in quello di *Eureux* dell' anno 1741. si prescrive ai Curati, che debbano avere gran cautela, e circospezione nel negare i Sacramenti a quegli stessi, che si credono pubblici Usuraj, o Concubinarj, quando pubblicamente li chiedono, per la difficoltà, che v'è di ben discernere anche in questi la verace notorietà del loro peccato. Che però con gran ragione ebbe a dire il nostro Santo Padre, che eziandio la *notorietà* di tal sorta di peccatori *gravibus sane probationibus evinci debet*.

XVI.

(a) *C. Consul extra. de Appel.*

XVI. Ma se tanta avvertenza usar ci conviene, trattandosi ancora della *notorietà* di fatti grossolani, e sensibili, e che da se stessi si manifestano; quanto maggiore dovrà ella essere di quei favellando, che molto dipendono dalle interne disposizioni dell' animo, le quali sfuggono la vista, e difficilmente si rendono palesi, e palesi di una maniera, che *non possint aliqua tergiversatione celari, aut alio modo juris suffragio excusari?* Sarà certamente necessario, che la notorietà di codesti fatti, *gravioribus*, come dice Sua Santità, *certioribusque argumentis probetur*. Un grave moderno Canonista (a), parlando de' pubblici percussori di Chierici, osserva, che per essere qualcuno notoriamente escomunicato, ed escluso perciò dai Sacramenti, non basta, che sia notoria la percussione; ma deve inoltre esser anche notoria l'ingiustizia della medesima, *notoriam non tantum debere esse ex facto percussionem, sed & ipsam injuriam*. Imperocchè può darsi, che abbia percosso il Chierico per sua necessaria difesa, o ignoranndo, che fosse Chierico, o trasportato da un subitaneo movimento, che prevenne l'uso della ragione. Se dunque riguardo di un fatto, che per altro è assai sensibile, tanto ricercasi per una notorietà, che indegno lo renda della Comunione dei Fedeli, e de' Sacramenti della Chiesa; molto più sarà di bisogno per la notorietà di altri fatti, che sono meno sensibili, e materiali, e molto *più gravi*, *e più certi* dovranno essere gli argomenti, che cospirino a *comprovarla*, sicchè possa giustamente negarsi la Sacra Comunione a chi pubblicamente la dimanda. Per tal guisa venendo al caso, di cui si

(a) *Ziveo Anal. jur. de Sent. Excom.*

si tratta, per la notorietà di un fatto, onde possa negarsi agli Opponenti alla Bolla il Sacro Viatico, che dimandano, sarà duopo, che consti, e sia pubblica non solamente la loro Opposizione, ma eziandio le prava disposizione dell' animo, che gli muove ad opporsi: stanteche può darsi, che il principio movente a un tal' atto non sia già o il rifiuto di soggettarsi alla Chiesa, o ai loro Superiori legittimi, o uno spirito di arroganza, o di orgoglio, onde si persuadano di meglio intendere le verità Cattoliche, che tutto il Corpo de' Sacri Pastori ec.: ma qualche altro principio per le circostanze, che l'accompagnano, o innocente, o almeno scusabile: per cagione di esempio possono alcuni men periti, e versati nelle materie darsi a credere, che la Chiesa non abbia parlato ancora a sufficienza sulla Bolla, o non siavi per essa il comune consenso della medesima, o non sia stata da essa accettata: e tanto più possono entrare in tal persuasione, mentre sentono, ciò ripetersi continuamente da persone da loro riputate, e dotte, e pie. Possono altri apprendere, che la Bolla sia di pregiudizio a certe preziose verità approvate in tutta la Chiesa; e favorisca errori manifesti: e l'uso, o abuso continuo, che della Bolla ne fanno certuni, possono confermargli nei vani loro timori; poichè odono da loro tutto giorno dirsi, e ridirsi, che la Bolla abbia canonizzate le dottrine Moliniane, e le massime della Morale rilassata, e condannate le dottrine di Sant' Agostino, e di S. Tommaso, dai Concilj, dai Pontefici, e da tutto il Mondo Cattolico venerate. Possono ancora altri per simile errore esser prevenuti, che il Papa sia stato dagli artificj di alcuni ingannato nelle materie di certi fatti concernenti

 la

la Bolla, e così discorrendo. Si aggiungano le diverse condizioni di persone semplici, idiote, ignoranti, che per la loro professione, e talento sono fuori della portata di avere la nozione di Bolla, e Costituzione, lo stato di Contadini, Artigiani, Soldati, e Donniciuole in moltissime congiunture a quante prevenzioni per errore, è esposto! Ma si dirà mai, che tali errori non possano essere rispetto, almeno di molti, in qualche modo innocenti, o scusabili? Si pretenderà, che la loro ignoranza non possa essere *invincibile*: mentre è di cose, che non appartengono al loro stato? Ma se si ammetta *ignoranza invincibile*, come pare, che debbasi ammettere, almeno in una gran parte, e forse nella maggiore di essi, ecco tolta dall' animo quella *rea disposizione*, da cui dipende il reato *subbiettivo* della opposizione, o non sommissione alla Bolla: poichè una tale ignoranza, a detta di S. Tommaso, e di tutti i Teologi, *causat involuntarium*, senza il quale non v'ha peccato: e per legittima conseguenza ecco tolta eziandio la notorietà del reato, che poteva costituirgli pubblici peccatori. In fatti si sono mai risguardati come Scismatici, e pubblici Peccatori i Francesi, che nel Secolo ottavo per un' errore, o innocente, o scusabile ricusarono di accettare i Decreti del settimo Concilio Generale, e secondo Niceno, in ordine al culto delle Sacre Imagini? Si è mai considerato come indegno de' Sacramenti il Ven. Card. Bellarmino con altri Teologi, che hanno creduta ingiusta per errore di fatto certa condanna pubblicata del sesto Concilio Ecumenico? O furono indegni de' Sacramenti tutti i Padri del sesto Concilio, che secondo il sentimento del medesimo Bellarmino per errore di fat-

to

to si avvisarono di pubblicare la detta Censura? Non già certamente, perchè si presume, che la resistenza, ovvero opposizione di questi, e di altri non nascesse da una perversa disposizione di animo, ma da altri innocenti principj, o da errore, ed ignoranza invincibile. Perchè dunque non si potrà, e non si dovrà presumere lo stesso di molti almeno tra gli opponenti alla Bolla?

XVII. Che se pur anche l'opposizione di alcuni provenga da errore, o *ignoranza vincibile*, questa, è vero, non gli fa esenti da colpa; ma nondimeno, quanti Teologi credono, che la ignoranza tolga la *pertinacia dell' animo*, che costituisce principalmente la *rea disposizione* di chi ricusa di sottommettersi ai voleri del legittimo suo Superiore! Onde anche per questa parte, secondo essi, viene a cessare, o scemarsi di molto quel peccato, che essere dovrebbe l'oggetto della pubblica notorietà. Perchè in tal caso sarebbe bensì notoria la sua opposizione alla Bolla: ma notoria non sarebbe quella prava disposizione, che la corrompe, e la rende una formale contumace disubbidienza. Ma lasciando d'insistere su questa ignoranza *vincibile*, sopra cui sarebbero da farsi più osservazioni, che necessarie non sono all' intento nostro: non devono tutti convenire, che parlando generalmente, non sia di tutti il ben discernere, e l'assicurarsi, quando siano malvaggie le interne disposizioni dell' animo, donde nasce l'opposizione alla Bolla, e quando nò, ma o innocenti, o scusabili almeno da colpa mortale? E molto più il discernere, e l'assicurarsi della notorietà di un tal fatto, cosicchè si possa giustamente rifiutare il Sacro Viatico agli Opponenti, che lo dimandano in pubblico? Per questo il Santo Padre con gran ra-

gione ebbe a dire, che la notorietà di tai fatti *gravioribus, atque certioribus argumentis probari oportebit*.

§. VI.

Conseguenza, che risulta dalla regola stabilita.

XVIII. Se la regola stabilita dal nostro Santo Padre è certissima, ed incontrastabile, come tal' è fuor di ogni dubbio, che altro ne dobbiamo raccogliere, se non se quello appunto, ch' ei ne raccolse, ed espresse colle parole, che seguono nella sua *Lettera Encilica*. *Ea vero quam supra innuimus, certitudo minime adesse dicenda est in aliis casibus, in quibus crimen nititur conjecturis, præsumptionibus, incertisque vocibus, quæ originem suam plerumque debent hominibus aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium studiis ducuntur: quibus dum fides habetur, satis compertum est, tum præteritorum temporum, tum ætatis nostræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in transversum agi contingat*. Il Santo Padre con queste parole prescrive ai Sacri Ministri, che nei rifiuti del Sacro Viatico agli infermi, che lo dimandano, non si appoggino sopra semplici conghietture, sopra sospetti vaghi, sopra rumori incerti. Egli riprova le persone mal intenzionate, che si lasciano preoccupare la mente da falso zelo, dai pregiudizj, da prevenzioni verso le sentenze della loro scuola, da soverchia premura di sostenere il loro partito, e da simili altri principj, che sono l'origine funesta d'infiniti erro-

errori, ed inganni. Queste regole, dice l'Autore del *Peccato Imaginario* pag. 336. *sono bellissime*: ma non solamente sono bellissime, ma ancora solidissime, e fondate sulla disciplina della Chiesa, e sulle massime dell' equità, e della ragione: e noi vedremo nell' Esame del *Quarto Quesito* dell' Autore dell' *infame lettera*, che ha preteso di roderle con dente maligno, e avvelenato dalla passione, qual sia la sua ignoranza, e temerità nel volerne sostituire delle altre ignote, anzi riprovate da tutte le leggi Ecclesiastiche, e Civili, pei gravi sconcerti, e disordini, che ne seguirebbono. Qualora per formar giudizio della notorietà del fatto, e per rifiutare i Sacramenti a chi pubblicamente li chiede, non ci atteniamo ad una certezza almeno morale della medesima; ma diasi luogo alle sole congetture, presunzioni, rumori, sospetti; a quanti sbagli, ed errori si viene ad aprire una larghissima porta! Quanti innocenti saranno trattati da pubblici Peccatori, e puniti colle pene spirituali, e temporali, che non hanno meritato! Quanti disordini è necessario, che succedano nello Stato, e nella Cristiana Repubblica! Noi gli abbiamo veduti, Carissimo Amico, codesti disordini, e turbolenze, e compianti con amare lagrime nel fioritissimo Regno della Francia. Uno dei più impegnati Difensori della Bolla, cioè Monsignor Languet Arcivescovo di Sens, aveva detto in una sua Lettera dei 14. *Luglio* 1740. scritta a *M. de la Fare*, *che la maggior disgrazia, che arrivare potesse al Reame, ed alla Chiesa di Francia, sarebbe lo spingere tant' oltre le cose di rifiutare la Sacra Comunione agli Appellanti, e che tal separazione pretesa da Monsignor Vescovo di Laon, non era secondo lo spirito, e le massime di Sant'*

Ago-

Agostino, *e tendeva a precipitare la Francia in abissi*, *donde non sarebbesi più trovata l'uscita*. Prevedeva il prudente Arcivescovo, che coll' aprire questa strada si dava luogo a prendere per regola de' rifiuti le conghietture, le presunzioni, i rumori, i sospetti, donde sarebbero nati infiniti torbidi, e sciagure. Ma alle sue parole non si prestò orecchio da molti: e si volle inoltrarsi con zelo impetuoso, e poco considerato fino a questa estremità. Perlomeno però contentati si fossero i Sacri Ministri di rifiutare soltanto i Sacramenti a coloro, che erano già diffamati nel pubblico per contumaci Oppositori, e prevaricatori dei loro doveri, o il peccato de' quali era manifesto, e palese *notorietate juris*, o *evidentia facti*. Nò; si è voluto eziandio dar luogo in questa materia ai sospetti, alle congetture, alle presunzioni, che è lo stesso, che rendere arbitraria la disciplina, ed aprire un campo spazioso alle calunnie, e ad ogni sorta di delazioni, o accuse, dettate dall'interesse, e dalla malignità. E quindi aperta codesta porta migliaia, e migliaja di persone sono divenute *sospette* di Giansenismo, di Quesnellismo, di opposizione alla Bolla, e indegne perciò de' Sacramenti. " La Divota, dice l'Autore dell' *examen*
,, *impartial pag.* 49., che recitava le sue preghie-
,, re in lingua Francese, e non era ascritta ad
,, alcuna Confraternità: il Prete, che non dice-
,, va con voce assai bassa il Canone della Messa:
,, la Maestra di Scuola sgraziatamente imbrogliatasi
,, col Vicario: la Dama della Parrochia, che avea
,, l'esteriore mortificato, e penitente: tutti questi,
,, ed altri innumerabili divennero violentemente
,, sopetti, per non dire convinti, del peccato di
,, Giansenismo, " e della disubbidienza, o non

som-

sommessione alla Bolla: e tutto il Mondo si trovò ripieno di Giansenisti, di opponenti, di trasgressori delle loro obbligazioni, con una confusione indicibile, con dissensioni, dissapori, perturbazioni, tumulti, che han lacerata quella nobilissima Chiesa, e con estremo cordoglio ferite le viscere amorose del piissimo nostro Pontefice, e cavate tante lagrime dagli occhi suoi, e tanti gemiti dal suo cuore penetrato dalla compassione di mali sì gravi.

XIX. Ma di mali sì gravi, Amico mio Carissimo, chi n'è poi la prima origine, e la principale cagione? Quegli Uomini *aut malo animo affecti, aut qui præjudicatis opinionibus, vel partium studiis ducuntur, quibus, dum fides habetur, satis compertum est, tum præteritorum temporum, tum ætatis nostræ experientia, quot modis homines errare, & falli, ac in transversum agi contingat.* Sono, lasciatemi pur dirlo più chiaramente, que' molti tra i Molinisti, i quali pretendono di far trionfare col mezzo della Bolla *Unigenitus* le loro dottrine, ed il loro partito. Fino da' primi giorni, che promulgata fu quella Venerabile Costituzione, si videro, e si udirono le feste; e i trionfi, ch' essi ne fecero, quasi che da essa fossero state autorizzate le loro opinioni sulla grazia, e su varj punti della Morale, ed erette in dogmi di fede. Dentro l'anno stesso, in cui pubblicossi, ebbe a dolersi Monsignor Vescovo di *Metz*, che
„ nella sua Diocesi sotto le apparenze di un zelo
„ senza termini per le decisioni di Sua Santità,
„ v'erano persone, che si davano la libertà d'in-
„ terpretare a grado loro la sua Censura, di cui
„ esse si facevano come uno scudo per sostenere
„ le novità dei loro sistemi sull' economia della
„ grazia, e per accreditare la corruzione della lo-

„ ro morale, la quale ha sempre per essi un' at-
„ trativa invincibile, malgrado il discredito Uni-
„ versale, in cui è caduta, e i fulmini della
„ Chiesa, da cui è stata sì di sovente, e sì so-
„ lennemente percossa. " (a) Pochi anni dopo
il Cardinal di Noaglies attestò " di aver delle pro-
„ ve per le tesi pubbliche, e scritti impressi, che i Di-
„ fensori della Morale rilassata si prevalevano aperta-
„ mente della censura delle 101. *proposizioni* per erige-
„ re le loro novelle opinioni in dogmi di fede, come
„ se avesse il Papa proscritta la dottrina di S. Agosti-
„ no, e di San Tommaso, e non temevano di
„ assicurare, che la Chiesa Romana autorizzava
„ quegli errori, e rilassamenti, che ha condan-
„ nati più volte, ed è certo, che non appro-
„ verà giammai. " E in una lettera scritta allo
stesso Santo Padre Clemente XI. dopo di avere
accennato ciò, che della Costituzione spargevano
calunniosamente gli Eretici, soggiunse: " Ciò, che
„ vie più sensibilmente ci affligge, è il vedere, che
„ si trovano tra noi Teologi, i quali avendo più
„ in vista gl' interessi proprj, che quei della San-
„ ta Sede, e più passione per far dominare le loro
„ opinioni, che di sostenere la gloria della Chiesa,
„ hanno fatto quasi il medesimo abuso della Co-
„ stituzione. Hanno avuta la temerità di pubblica-
„ re sotto il nome Venerabile della Santa Sede i
„ medesimi errori sul dogma, sulla Morale, sulla
„ disci-

(a) *Io riporto quì l'autorità di questi, (e così nelle seguenti Lettere di altri Soggetti) in qualità di semplici testimonj di un fatto: nel che non può darsi loro eccezione.*

„ diſciplina, che i Sovrani Pontefici ſono ſtati ob-
„ bligati di proſcrivere coi più chiari contraſegni
„ del loro riſentimento, e della loro indignazio-
„ ne. " E così proſeguiſce a lungo a deſcrivere, che difendevano teſi pubbliche, che ſtampavano libri, nei quali colla Bolla alla mano, combattevano, e dichiaravano dannate le dottrine di Sant' Agoſtino, e di San Tommaſo ſulla predeſtinazione, ſulla grazia per ſe ſteſſa efficace, ſulla differenza delle due allianze, e ſopra varj altri punti di dogma, e di Morale, e ſoſtenevano come canonizzate dalla Bolla le ſentenze Moliniane, e varj errori, e opinioni laſſe da loro già adottate, e difeſe.

XX. Prevenuti dunque i ſeguaci di Molina, e della rilaſſata Morale, da queſte falſe idee, tutte l'altre dottrine, che alle loro ſi oppongono, han creduto, e credono pure tuttora, che opponganſi alla Bolla *Unigenitus*, e ſiano per conſeguenza, o Eretici, o almeno *ſoſpetti* di ereſia, e di oppoſizione alla Bolla quei, che le difendono. E quindi han traveduti, e travveggono innumerabili Opponenti, e Gianſeniſti, che ſpacciano francamente per tali, e però meritevoli di tutte quelle pene, e caſtighi, onde ſon puniti i Refrattarj. Senza, che io v'arrecchi cento, e mille eſempj, ſiccome potrei, di queſta loro condotta *tum præteritorum temporum, tum ætatis noſtræ*, ſenza che io vi preſenti ſotto degli occhi ciò, che han detto gli Autori della *Biblioteca*, e *Dizionario Gianſeniſtico*, dei *Noris*, dei *Berti*, e *Belleli*, del l' Arciveſcovo di Tours Monſignor di *Raſtignac*, dei *Genetti*, *Serry ec.*, e di tanti, e tanti altri, fiſſate ſoltanto lo ſguardo ſu quello, che ha ſcritto in queſti ultimi anni di tanti buoni Cattolici

il

il P. Zaccaria nella sua *Storia Letteraria*. Non dà egli al M. R. P. Rottigni Benedettino l'avviso, *di attenersi alle determinazioni della Santa Chiesa, che è la regola viva, che Gesù Cristo ci ha lasciata de' nostri sentimenti* : qui Ecclesiam non audierit, sit tibi Ethnicus, & Publicanus? Non gl' inculca, che *vorrebbe, che ben s' intendesse questa sentenza : perchè dove non è vera ubbidienza alla Chiesa di Dio, ivi non è, nè può essere vera carità verso Dio?* (a) Eccovi dunque, a giudizio del P. Zaccaria *un disubbidiente alla Chiesa*, e un pubblico Peccatore, che vien da lui caritatevolmente ammonito, non per altro motivo certamente, se non perchè il P. Rotigni è contrario alle Moliniane opinioni. Non ha detto, che il Padre Berti *insegna le stesse dottrine, che furono prima insegnate da Lutero, e Calvino, e poi da Giansenio?* (b) Eccovi a detta sua un Luterano, un Calvinista, un Giansenista, tuttocchè sia stato dichiarato Cattolico nelle sue dottrine dal nostro Santo Padre. Non ha accusato il Reverendissimo P. Migliavacca (su que' fondamenti, che voi ben sapete), *di avere scritta una Lettera piena di villanie ec. contro la Bolla* Unigenitus, *onde protestasi, che finche avrà fiato, non lascierà, viva Dio, di riprovare gli errori, che la Chiesa Romana riprova?* (c) Eccovi, se a lui diam retta, un pubblico notorio contumace Opponente alla Bolla. Ma voi, Carissimo Amico, giacchè ho toccato tai punti, dovete avere ancora la sofferenza di udire un testo dello stesso Autore contro i Domenicani di

(a) *T.* 4. *pag.* 371.
(b) *Ivi pag.* 290.
(c) *T.* 9. *p.* 221.

di Francia, trascritto da un Tomo della sua Storia pubblicato in questo medesimo anno 1757., donde forse meglio rileverete, quanto sia opportuna al bisogno l'avvertenza del nostro Santo Padre. Così dunque scrive *T.* 10. *p.* 455.

XXI. ,, L'Anonimo (che senza dubbio è un ,, Molinista), che nel 1727. rispose al Domenica-,, no Autore del *Tomismo Trionfante* " (dopo il Breve di Benedetto XIII, che approva la sentenza de' Tomisti sulle materie della Predestinazione, e della Grazia, e gli anima a sostenerla, e difenderla) " dopo avere nella nona lettera fat-,, to un terribile novero di eccessi de' Padri Do-,, menicani in materia di Appello, così soggiugne al suo Avversario : *Io sono in stato di provarvi, che de' vostri* 175. *Conventi di Francia non ve n'ha* 15. *che non siano quasi interamente GUASTI. Io ho le mie memorie belle, e preparate per ciò : e queste memorie sono conclusioni presso voi difese, scritti dettati nelle vostre Case, atti di appello delle vostre Comunità, sentenze date contro di voi, Pastorali di Vescovi, e Vescovi Cattolici, che vi condannano* (nella guisa, che i due Arcivescovi di Vienna, e di Sens condannarono Berti, e Belleli) *processi fatti da' Magistrati, giuridiche attestazioni di molti Vicarj Generali, e di altre persone costituite in dignità.* " E dopo il 1727. come ella è ,, ita ? In grandissima parte si è seguito, come ,, dianzi : e sono in istato io pure di provarlo con ,, simili documenti. Or diamo a tutti i Conven-,, ti 12. sole persone, quante secondo le Bolle ,, ce ne dovrebbono essere, qual portentoso nume-,, mero di Appellanti avremo noi ? " Fin quì il P. Zaccaria, che poscia anche soggiugne tanto aver fatto i PP. Domenicani *per disprezzo dell' Autori-*

tà,

tà Pontificia . Ecco dunque , se crediamo a lui , e all'altro Molinista Scrittore , un numero immenso di opponenti alla Bolla , e di peccatori notorj: ecco una pubblica accusa avanzata come certissima, e fondata su che ? Su vani sospetti , su congetture ridicole , su presunzioni capricciose , in somma non in altro realmente fondata , siccome già è stato provato , che sulle Dottrine dei Domenicani vere , e Cattoliche , ma contrarie a quelle de' Moliniani : attesochè , e gli Appelli di alcuni pochi sono da gran tempo affatto cessati , e nelle *Tesi* , di cui fan menzione , e *scritti* sì pubblici , che *dettati nelle case private* , non altro apparisce , se non la difesa della Predestinazione gratuita , della Grazia da se stessa efficace , o alcuna di quelle sentenze , che la Santa Sede obbligò il P. Ghezzi a confessare per Cattoliche , e ritrattare quanto avea detto in contrario . La stessa accusa , che si dà in Francia ai Domenicani , si dà parimente ai Benedettini , agli Agostiniani , ai Padri della Congregazione dell' Oratorio , e ad altri moltissimi , sicchè compresi eziandio gli aderenti , o seguaci di queste scuole , che sono in grandissimo numero , è necessario giusta le idee de' Molinisti , che tutta la Francia sia ripiena di Giansenisti , di Quesnelliani , di pubblici Opponenti alla Bolla , che , siccome peccatori notorj, o *sospetti* , debbonsi escludere dalla partecipazione de' Sacramenti (a) . Che ve ne pare , Amico mio?

(a) *Queste stesse calunnie si spargono francamente pure in Italia : e si danno a credere alla gente di buona fede : ed io posso attestare tra gli altri casi , che non sono tre anni , che un gran*

mio? Non sarebbe ella così, se la Chiesa fosse regolata a piacere, e talento de' Molinisti. Ma sia pur benedetto mille volte, e mille il nostro Santo Padre, che ben prevedendo i disordini, e mali gravissimi, che quindi ne verebbero contro la verità, e la giustizia, saggiamente avvisò, che nel formar giudizio della notorietà del peccato degli Opponenti, non si dovesse prestar credenza *hominibus, aut malo animo affectis, aut qui præjudicatis opinionibus ducuntur*, per non precipitare in errori, ed abbaglj perniciosissimi alla pubblica quiete, e tranquillità.

§. VII.

Applicazione delle regole prescritte ne' casi dubbiosi.

XXI. Dopo le regole stabilite sul peccato, e sulla notorietà del peccato degli Opponenti alla Bolla necessaria per potersi loro rifiutare i Sacramenti, si avvanza il Santo Padre a farne l'applicazione pei casi dubbiosi, e ad istruire quei Parochi, o Ministri della Chiesa, i quali chiamati ad amministrare il Sacro Viatico, per valide, e prudenti congetture stanno esitanti, e dubbiosi, se quei, che il dimandano, siano del numero degli

---

gran Cavaliero di pietà, e di merito, per le impressioni ricevute da certuni, ebbe a dire di una rispettabile religiosa Comunità in un congresso: que' Religiosi sono assai degni, ed esemplari: ed io loro vorrei bene, se non fossero Giansenisti.

gli Opponenti, e però debbano, o nò, conferirglielo: e prescrive per questi una regola certa da seguirsi nella pratica, *certam subnectimus agendi regulam*. Primieramente, dice, osservare si deve, se l'infermo, che chiede il Viatico, sia stato per l'avanti comunicato dal Curato della sua Parrochia, specialmente nel tempo di Pasqua. Imperocchè, se in vita non gli fu negata la Sacra Comunione, questo servirà di argomento, per dover giudicare, che o quegli colpevole non è di peccato, o per lo meno, che non sia stato riputato Peccatore realmente notorio: donde ne segue, che non possa negarsegli negli estremi di sua vita il Pane Eucaristico, che dimanda, purchè dopo l'ultima sua Comunione non avesse commesso qualche fallo, per cui abbia contratta la nota, e l'infamia di pubblico, e notorio peccatore, *juxta præmissa*, conforme a ciò, che si è spiegato di sopra, parlando delle condizioni richieste per una vera, e reale notorietà.

XXII. Questa osservazione, che è giustissima, non era stata, per quanto apparisce, ben avvertita da alcuni Vescovi della Francia, e del Ceto di quei medesimi, che proposero le loro controverse questioni a Sua Santità. E però sembra, che vi fosse della contraddizione, o incoerenza nelle loro condotte; mentre non negavano, o sapevano, che non si negavano dai Curati agli Opponenti alla Bolla i Sacramenti della Chiesa in vita: e poi credevano doversegli negare nelle angustie della morte. Attesoche, se si reputa alcuno indegno de' Sacramenti in morte, perchè, essendo medesime le circostanze, non avrà a riputarsi anche in vita: e se tale non si reputa in vita, e se

se gli dispensano i Sacramenti, perchè poi si potranno rifiutarglieli in morte, specialmente ordinando il primo Concilio Niceno, e la disciplina della Chiesa, che usare si debba special cura di non lasciar morire gl' Infermi senza i Sacramenti (a). Io so bene, che uno di quei Prelati assai rispettabile (b) si è studiato in una sua *Pastorale Istruzione* di assegnare la ragione di questa differente condotta. Ma, se mi è permesso di dire con ischiettezza il mio sentimento, non mi pare, che conchiuda, e che tolga l'incoerenza. Il nostro Santo Padre coerentissimo in tutte le sue decisioni prescrive quanto abbiam riportato. Onde stabilisce qual regola certa, che trattandosi di persone anche sospette di non aderire alla Bolla, se siano state ammesse alla Sacra Mensa in tempo di sanità, e nulla succeda di nuovo, non debba negarsi loro il Sacro Viatico nel tempo d'infermità, e di morte. E la ragione è evidente, poichè, qualora non si cangiano le circostanze, v' ha tutto il fondamen-

(a) *Le parole del Can. 13. del Concilio Niceno son queste:* De his, qui ad exitum veniunt etiam nunc, lex antiqua, regularisque servabitur, ita ut si quis egreditur de corpore, ultimo & necessario Viatico minime privetur. Quod si desperatus, & consecutus Communionem .... iterum convaluerit, sit inter eos, qui communionem orationis tantummodo consequntur. Generaliter autem omni cuilibet in exitu posito, & poscenti sibi Communionis gratiam tribui, Episcopus probabiliter ex oblatione dare debebit.

(b) *Monsignor Arcivescovo di Parigi.*

mento di presumere, che almeno bastantemente notorio non sia il suo peccato: mentre se desso fosse notorio, sarebbe stato rigettato già prima dalla partecipazione del Corpo di Cristo.

La regola del Santo Padre può illustrarsi colla Dottrina di un moderno Autore Francese dei più moderati, che mi sia accaduto di leggere, e che in più luoghi condanna l'ostinazione di chi ricusa di accettare la Bolla (a). " Riguardo, scriv'egli
,, *T.* 3. *p.* 143. ec. agli Opponenti alla Bolla, o
,, essi sono semplici Chierici, o Laici, ovvero Sa-
,, cerdoti. Se non sono, che semplici Chierici, o
,, Laici, quando dopo di essere stati convinti di
,, opposizione ec., han goduto in seguito de' di-
,, ritti comuni agli altri Fedeli, e siano stati am-
,, messi in pubblico alla Sacra Mensa, si deve
,, presumere a favore della loro innocenza, e che
,, abbiano deposti i primieri sentimenti, e fatta
,, penitenza del loro fallo: ciò che basta, perchè
,, non si possa rifiutar loro pubblicamente la Co-
,, munione in vita, e molto meno alla morte.
,, Imperciocchè seguendo la disciplina di tutti i
,, Secoli, e le Leggi Ecclesiastiche, la Chiesa ha
,, sempre usata indulgenza maggiore verso i mori-
,, bondi, che verso le persone sane. Che se le
,, persone convinte siano Sacerdoti, o dopo di ciò
,, hanno esercitate pacificamente le funzioni del
,, loro Ordine, o sono stati interdetti, o sospesi.
,, Se sono rimasi in possesso pacifico del loro stato,
,, ed abbiano continuato nell esercizio delle Sacre
,, loro Funzioni, senza che uscita sia contro di
,, loro sentenza alcuna di proibizione, di sospen-
,, sione, di Scomunica; non v' ha in questo caso
il

(a) *L'Autore del* Traité des Refus ec.

„ il menomo pretesto per rifiutare loro alla morte
„ il Sacro Viatico. In fatti un Sacerdote,
„ che venga interdetto dalle Funzioni del suo Or-
„ dine, conserva ancora nella disciplina presente
„ il diritto di pubblicamente dimandare la Co-
„ munione ec. Ma se non è stato interdetto;
„ se il suo Superiore l'ha lasciato nell' esercizio
„ delle sue Funzioni; se ha continuato ad offeri-
„ re all' Altare il Divin Sacrifizio della Messa;
„ sarebbe un roversciare tutte le regole, e distrug-
„ gere la Polizia Ecclesiastica, rifiutargli alla mor-
„ te pubblicamente il Viatico. " Fin quì il mo-
derno Scrittore tutto conformemente ai prescritti
del Sommo Pontefice.

XXIII. Ma come si diporterà il Paroco nel caso nostro, se gli manchi il detto fondamento di presunzione legittima? Il Papa lo dichiara nel paragrafo, che segue, in questi termini. *Se concorrano*, dice, *contro l'Infermo presunzioni, ed indizj gravi, ed urgenti, per cui il Sacro Ministro non possa ragionevolmente deporre il suo scrupolo; allora*, *remotis arbitris*, *senza testimonj, conviene riconvenire da solo a solo l'infermo, e con dolci, e mansuete parole, non già disputando con lui, o volendo convincerlo, rappresentargli i motivi, che rendono sospetto il tenore di sua vita, pregandolo, e scongiurandolo, che si ravveda, almeno in un tempo, da cui dipende l'eterna sua sorte, e dichiarandogli, ch' egli dal canto suo è pronto ad amministrargli il Santissimo Viatico, e che anzi glielo amministrerà per ubbidire alla Chiesa, la quale, oltre la cura di evitare i pubblici scandali, procura d'impedire l'infamia di chi non è pubblicamente riconosciuto pec-*

catore : ma egli frattanto si guardi dal farsi reo di un nuovo, ed orribile peccato, ricevendo indegnamente il Corpo, e Sangue del suo Signore. In una parola la condotta, che deve in questo caso tenere il Sacro Ministro, riducesi ad una visita amorosa dell' Infermo, e ad una segreta caritatevole rimostranza su i proprj doveri: premessa la quale deve abbandonarlo al giudizio di Dio, e conferirgli il Santo Viatico, che dimanda.

XXIV. Gli Autori più volte accennati del *Peccato Imaginario*, e della *Question import.* han trovato, che ridire su questa regola. Essi la credono capace di produrre gravi sconcerti, di somministrare i mezzi ad un zelo fanatico di tormentare i poveri moribondi, e dar fomento agli abusi, che possono farsi della medesima. Ma tutte le meschine loro opposizioni far si potrebbono ugualmente pei casi, ne' quali è certissimo, che il Sacro Ministro deve portarsi in tal guisa, per cagion di esempio, se egli fondatamente dubitasse, o temesse, che l'infermo fosse un usurario, o che la Donna, che tiene in casa, fosse sua concubina, e simili. Non sarebbe duopo in tali casi, e la carità non l'obbligherebbe a premettere quei caritatevoli avvisi, che il Santo Padre prescrive? Perche dunque non si potranno fare altresì, trattandosi di un dubbio fondato, se l'infermo sia un' Opponente alla Bolla, e però reo di grave mortale peccato di disubbidienza nel Divin Tribunale? Che poi taluni possano abusarsi della Dottrina, e lasciarsi trasportare da un zelo fanatico nell' interrogare, e vessare con soverchie ricerche il moribondo, che ne segue da ciò? O cosa mai può conchiudersi? L'abuso, che si fa della regola, non cangia punto la sua rettitudine: e il Santo Padre sup-

ſuppone, e preſume, che quella ſteſſa pruden- za, e carità, onde egli è animato, animerà parimente gli altri Sacri Miniſtri della Chieſa. Queſta regola del noſtro Sommo Pontefice tanto più riſpettar ſi doveva dai mentovati Scrittori, ch'ella è tutta conforme a quanto fu ſtabilito da' Sinodi, e Rituali della Francia, dei quali eccone alcuni.

XXV. Nel Sinodo di *Langres* tenuto l'anno 1404. ſi legge queſto Decreto: " Si aliquis ſe of- ,, ferat Sacerdoti ad accipiendum Corpus Chriſti, ,, & Sacerdos ſciat (non però per notorietà pub- blica) illum eſſe excommunicatum propter aliquod ,, forte factum, ut quia ille percuſſit, præſente ,, Sacerdote aliquem Clericum, aut Præsbyterum, ,, aut aliquid tale, vel aliud enorme peccatum ,, commiſit: & Sacerdos neſcit, quod ille ſit con- ,, feſſus & abſolutus; in tali caſu Sacerdos *loqua-* ,, *tur ſecrete* cum prædicto volente recipere Sacra- ,, mentum, & dicat: *Amice tu ſcis, quod feciſti* ,, *tale quid, propter quod tu es excommunicatus:* ,, *caveas, quid tu vis facere? Tu enim ſi accipis* ,, *Corpus Chriſti, ſumes in tuam damnationem*. ,, Perſuadet ſibi (illi), quod deſiſtat a percep- ,, tione Sacramenti. Quod ſi ille non vult deſiſtere, ,, tunc Sacerdos ſibi (illi) miniſtret: quia in pu- ,, blicis negotiis Sacerdos non debet illos exclude- ,, re &c. "

XXVI. Nel Rituale di S. Omer del 1641. al titolo *de Sacramento Euchariſtiæ* così preſcriveſi. ,, Quoad peccatores occultos attinet, opus eſt di- ,, ſtinctione. Nam ſi ita occulte petant, ut poſſit ,, iis abſque ulla infamiæ nota Euchariſtia denega- ,, ri, utique deneganda eſt. Si vero petant ita ,, publice, ut ſine nota non poſſint præteriri,

,, uti-

,, utique communicandi sunt . . . . . Ceterum
,, *privatis admonitionibus* adniti debet Parochus ,
,, ut ab illo deinceps indignæ comunionis flagitio
,, deterreat . "

XXVII. Nel Rituale di Auranches del 1741. ove determinatamente si parla circa la Comunione degli infermi , si ha questa ordinazione . " Ca-
,, vendum in primis, ne cum aliorum scandalo de-
,, feratur (Sacrum Viaticum) ad publice indi-
,, gnos . . . . . Nisi de eorum pœnitentia , &
,, emendatione constet , & publico scandalo prius
,, satis fecerint . Quod quidem ut competenter
,, executioni demandetur , Ministris Eucharistiæ
,, summa cautione opus est. Unde si *Pastores ti-*
,, *meant*, ne tales peccatores impudenter , & pro-
,, terve Sacram Communionem petant, eos *priva-*
,, *tim* , *&* *remotis testibus* ab infando illo sacrile-
,, gio deterrere enitantur. "

XXVIII. Il Rituale di Bourges stampato l'anno 1746. per ordine di Monsignor Cardinale de la *Rochefoucault* dichiarasi con queste parole . " Se
,, un Curato avesse motivo di credere , che pec-
,, catori scandalosi non denunziati fossero per pre-
,, sentarsi alla Santa Comunione , egli procurerà
,, di *prevenirgli*, rappresentando loro *con dolcezza* , *e*
,, *carità* tutto l'orrore del passo , che meditano .
,, Se tuttavia egli non possa distornargli , consul-
,, terà noi , o i nostri Vicarj Generali , quando
,, abbia tempo di farlo . . . . Altrimente si de-
,, terminerà secondo il principio , che abbiamo
,, stabilito , " cioè che non essendovi notorietà sufficiente debbano comunicarsi : e le medesime regole estende eziandio alla comunione degli infermi . Questo istesso Decreto si trova trascritto

ad

ad litteram nel Rituale ancora di Soissons del 1753. E da tutto ciò apparisce la consonanza ammirabile della regola assegnata dal nostro Santo Padre coi Decreti della Chiesa.

Conchiusione della Lettera Enciclica.

XXIX. Assegnate dal Sommo Pontefice le sodissime, e sensatissime regole, che abbiamo fin quì descritte, e spiegate, conchiude la sua *Enciclica* con una grave esortazione ai Sacri Pastori della Francia, perchè si prevalgano ne' casi occorrenti di questo metodo con tanta maggior sicurezza, che ei nulla ha risparmiato di diligenza, e di studio sì nell' esaminare, e discutere accuratamente gli *Articoli* proposti, sì nel ponderare i sentimenti, e gli scritti de' Cardinali, e Teologi sopra di ciò consultati, sì nell' eseguire tutto ciò, ch' era bisognevole, ed implorare con ardenti voti il lume celeste. Onde confida, che mediante il Regio favore, e la premnra de' Sacri Pastori nel secondare le sue mire, ed intenzioni, *nobilissimæ Galliarum Ecclesiæ &c. suum pristinum decorem retinuisse, & perturbatam ad tempus tranquillitatem citò recuperasse lætentur*: il che, la Dio mercè, come già vi dissi, è seguito felicemente con somma lode, e gloria del nostro Santo Pontefice, e singolar consolazione di tutti gli Uomini di buona volontà.

XXX. Tale è, Carissimo Amico, la celebre lettera Enciclica del nostro Santo Padre Benedetto XIV. Or fatemi ragione voi stesso, non è egli vero ciò, che v' ho detto fin da principio, non v'esser bisogno di prendersi la pena di confutare l'infame Scrittura del novello temerario Censore:

poi-

poiche la *confutazione è già fatta*, *ed apparisce bella*, *e lampante* nella medesima Lettera Pontificia. Confrontate pure questa Lettera coi miserabili, e sciocchi *quesiti*, e li vedrete tosto pienamente sciolti, dissipati, distrutti. Nulladimeno, giacchè a voi così piace, m'assumerò io stesso di farne il confronto nelle seguenti mie lettere, e coi lumi delle più sode, e sane dottrine disgombrare le tenebre di malignità, d'impudenza, d'ignoranza, di mala fede, che formano l'unico vero carattere dello scritto, e dello Scrittore. E frattanto sono ec.

LET-

LETTERA III.

In cui si dimostrano la malignità, la passione, la pessima fede, e la imprudenza dell' Autore dell' Infame Lettera scritta contro l' Enciclica del N. S. Padre.

CARISSIMO AMICO.

Li 15. *Dicembre* 1757.

I. VEngo a soddisfare all' impegno, che preso mi sono con Voi, Amico Carissimo, nell' ultima mia, di farvi chiaramente, e' distintamente conoscere coll' *Enciclica* in mano di Sua Santità, i gravissimi eccessi, che ha commesso il temerario Scrittore dell' infame *Lettera* indiritta agli Eminentissimi Cardinali di *Propaganda*. Il nostro Santo Padre, che l'ha condannata, proibita, e riprovata con tutto il giusto risentimento dell' animo suo, ci dichiara in breve nel Decreto le pessime detestabili sue qualità, cioè contener essa *assertiones respective falsas, temerarias, scandalosas, multimode injuriosas, contumeliosas, impudentes, captiosas, seditiosas, & schismati faventes*. In effetto molto ben le convengono tutte queste marche d'ignominia, e d'infamia, che furonle impresse per dimostrarla uno scritto de' più abominevoli, ed esecrandi: e basta soltanto fissare in essa gli sguardi, per restarne incon-

contanente, più che abbastanza persuaso, e convinto. Giacchè dunque, Carissimo Amico, nella mia precedente altro non feci, che esporvi con precisione, e nettezza la Venerabile *Lettera Enciclica* del nostro Santo Padre, e dissipare su varj punti le inette opposizioni di alcuni Autori Francesi, mi accingo in questa, e nell' altra, che seguirà d'appresso, non vi dirò di pigliarne la difesa, di cui non ne abbisogna, ma di mettervi in chiaro le imposture, e calunnie del novello indegno Censore, che d'impugnarla pretese, e le proposizioni *false*, *temerarie*, *scandalose*, *per molti capi*, *ingiuriose*, *contumeliose*, *impudenti*, *capziose*, *sediziose*, *e scismatiche*, di cui *l' infame lettera* va da capo a fondo ripiena: in somma rappresentarvela qual è in verità, un' aborto mostruoso dell' umano ingegno, un dettato della passione, dell' astio, dello spirito di livore, e vendetta, che travolse lo Scrittore al più enorme orribile eccesso di porsi sotto de' piedi il rispetto dovuto alla suprema Apostolica Autorità, ed insultarla con maniere le più temerarie, e scandalose. E per ridurre ad alcuni capi particolari quanto ho divisato di scrivervi a questo effetto, rileverò in primo luogo la *malignità dell' Autore*; quindi la *pessima sua fede*: dipoi le *impertinenti cose*, che in essa vi sparse: e affinchè meglio ravvisar voi possiate, quale stata sia la sua insana passione, vi darò in quarto luogo a conoscere la di lui *imprudenza*, e *acciecamento* nel vibrare contro l'*Enciclica* le sue avvelenate saette, che tutte si rivolgono a danni suoi, e de' suoi aderenti. Questo sarà il soggetto della presente mia lettera, riserbandomi a dimostrarvi in un' altra la sua profon-

fonda, e vergognosa *ignoranza* di ciò , che scrive. Cominciamo dalla prima .

§ I.

Malignità del Censore , *che risulta dall'* *infame sua* Lettera .

II. La malignità dell' animo con tal chiarezza apparisce nell' infame lettera scritta contro il *Breve* del nostro Santo Padre , che può dirsi a tutta ragione formar essa il carattere proprio , e particolare del suo Autore , cosicchè a lui solamente convenga , e non a verun altro , ch' ebbe pur l'ardimento di porsi a criticarlo . Tutti , e tre gli Autori Francesi da me mentovati più volte nella lettera precedente , hanno , non v'ha dubbio gravemente mancato ai loro doveri , procurando di attaccarlo su varj punti , che non erano di lor gradimento . Ma finalmente convien confessarlo , se lo spirito del partito travolse la mente loro , sicchè non riflettessero a ciò, che rifletter dovevano, non si può ad ogni modo asserire , che nei loro scritti vi compariscano tratti di malignità , o di reo talento , e contro degli Eminentissimi Cardinali , della cui opera , e consiglio si prevalse il Sommo Pontefice per la decisione delle differenze insorte tra i Vescovi della Assemblea di Francia , e molto meno contro dello stesso Santo Padre , di cui anzi parlano con gran rispetto , e procurano eziandio di giustificarne le rette intenzioni . L'Autore del *Peccato Imaginario* , comecche forse più libero, o men contenuto degli altri due lo chiama un Papa *il più giudizioso, e più illuminato, e prudente :* confessa che la *Posterità avrà a commen-*

dare

dare la sua sapienza , e il suo merito : protesta , che i *sentimenti del di lui cuore sono i più nobili , e i più degni di un Vicario della carità di Gesù Cristo , e non si possano ammirare abbastanza ;* e cose simili va ripetendo . Al modo stesso favella di lui l'Autore dell' *Esprit* ec. , dicendo , che *ha fatte cose aggradite agli occhi del Signore :* che *devesi rendere giustizia alle buone intenzioni di Sua Santità :* che *si è mostrato più prudente , e più illuminato degli altri ec. :* e così a un dipresso favella parimente l'Autore della *Question Importante* : e , generalmente parlando , posso, Amico, attestarvi, che essendomi accaduto di leggere varie scritture , e libri pubblicati in questi ultimi anni dalla parte degli *Opponenti* : in tutti ho osservato del gran rispetto verso del nostro Santo Padre , che riconoscono, e confessano dei più illuminati , e più dotti, che abbia avuto da lungo tempo la Chiesa , ripieno di saggezza , di prudenza , di erudizione : di lumi singolari, per non far qui menzione delle lodi , che gli hanno date anche Autori Luterani , e Calvinisti .

III. Ma non può già dirsi altrettanto dell' Autore della infame Lettera . Egli perduto ogni rispetto, e verso i Cardinali , e verso il medesimo Sommo Pontefice , altro non fa nell' abominevo suo scritto , se non se sfogare il suo rio talento, il suo astio , la sua malignità con maniere , siccome le più indecenti , così le più velenose . Codesta *malignità* ci fu specialmente in lui notata dal nostro S Padre nel Decreto condannatorio, e proibitivo della sua lettera , dicendo, che *per assertiones reprobatas carpere atque traducere ausus est rectissimam agendi rationem eorum Cardinalium , quorum Nos consilio , & opera usi sumus , ubi actum fuit*

fuit de conscribenda Epistola Encyclica : idemque contra ipsam Epistolam nostram Encyclicam audendo, nos etiam, qui eam conscripsimus, MALIGNITATIS suæ jaculis petere non veretur. Ha dunque il temerario Scrittore dimostrata la sua *Malignità*, e contro i Cardinali consultori, e contro lo stesso Capo Supremo della Chiesa, che fu dell' *Enciclica* il vero Autore. E voi di ciò, Amico, potete di leggeri chiarirvene, scorrendola dal principio fino al fine, e riflettendo su i capi principali, che vi propongo.

IV. Comincia egli a palesarla nella stessa direzione, che fa della insolentissima sua Lettera. Affine di mordere i Cardinali, che concorsero coi loro pareri a rischiarare le materie, e risolvere le differenze de' Prelati Francesi, ei la indirizza *Amplissimis S. R. E. Cardinalibus, & Clarissimis Theologis &c.* della Congregazione de *Propaganda*, quasi che il Papa deputata avesse questa Sacra Congregazione per esaminare, e discutere i dubbj proposti dal Clero Gallicano: mentre ognuno sa, ed è certissimo, che tal commissione fu data ad alcuni Cardinali de' più dotti, e versati nelle discipline Teologiche scelti dal Sacro Collegio, e non a quella Congregazione. Il motivo di questo infingimento, voi lo sapete, Carissimo Amico, e risulta abbastanza dalla istessa sua Lettera. Il maligno Scrittore sfogar voleva l'astio dell' animo suo conceputo contro di quella Sacra Congregazione, la quale per deliberare intorno al metodo più profittevole da tenersi ne' studj de' Missionarj, che s'inviano per il Mondo a propagare la fede tra i Teologi, che consultava per tal' effetto, non aveva ammesso veruno dei Partigiani della sua scuola, e senza ascoltare il parere di questi era già per fis-

fare,

ſare, e ſtabilire la regola da oſſervarſi. Una ſiffatta non curanza di tai Teologi acceſe di ſdegno, e furore l'Autore della *Lettera*: onde accopiando inſieme i Cardinali, e Teologi, che cooperarono all' *Enciclica*, e quei, che attendevano a formare un nuovo metodo de' ſtudj per gli allievi di *Propaganda*, tutti in un faſcio inſulta, maltratta, deride con modi i più indegni, e ſacrileghi. Per queſto motivo il Cenſore pieno di cruccio, e diſpetto dopo di avere propoſti i ſuoi ſciocchi queſiti ſi avanza ad eſigere, che ſiano dai Cardinali riſolti, *antequam Methodum ſtudiorum proponant Alumnis de Propaganda fide*. Per queſto ardiſce di ſuggerire con inſoffribile audacia, e con inſultanti eſpreſſioni ciò, che apprendere dovranno i Candidati *ex nova methodo ſtudiorum Præneſte longis vigiliis elaborata*, purchè *in dicta methodo inſeri non omittantur*, *quæ docuit Apoſtolus &c.* Per queſto ancora quella temeraria preteſa, che per inſegnare ai banditori del Vangelo, quanto ricerchi da loro l'offizio, che aſſumono, debbanſi *in nova methodo* ben dichiarare le ſentenze, che apporta, di S. Agoſtino, e di S. Tommaſo. Non ſono queſti contraſegni evidenti di quel livore maligno, che gli rode le viſcere?

V. Ma proſeguite pure a leggere, che tratti vie più velenoſi, e maligni vi ſi preſenteranno alla viſta. Qual aſtio, e qual malignità mai non ſpira quel dubbio, che muove, e di cui ne dimanda l'eſplicazione: *utrum hæc* (che oppoſto aveva con grande arditezza, ed inſieme con grande ignoranza) *cum iis*, *quæ inſinuata ſunt in Littera Encyclica conveniant*, *explicabunt ſapientiſſimi Cardinales Præneſte congregati, quos Benedictus XIV.*

Con-

Consiliarios adhibuit pro dicta Littera Encyclica, quosque gloriari vidimus pro pace Galliæ restituta, pro fœdere concordiæ inter Catholicos, & Jansenistas inito, quod a sæculo nullus Romanorum Pontificum, nullus Theologorum tentare, non dicam perficere, conatus est. Qual amaro fiele non vomita nell' altro dubbio, che in seguito propone: *at num bono fidei, vel potius Religionis detrimento pax, & concordia cesserint, congruo tempore disputabitur a Romanæ Curiæ Theologis: quos spiritus assentationis non tenet, & nova Theologia ad hæreticorum auram captandam accomodata transversum non egit &c.?* Ma sopratutto non vi sembra scritta più che coll' inchiostro, con vipereo veleno quell' ultima derisoria proposizione; onde chiude l'infame sua lettera: *Horum dubiorum solutio petitur, & expectatur ab Amplissimis Cardinalibus, a spectatissimis Theologis, quorum fides, & rerum Theologicarum doctrina omnibus in Urbe nota est, & prædicatur in Universo Mundo, sive pro Littera Encyclica pacem Ecclesiæ Gallicanæ afferente, sive pro methodo studiorum mox edendo ad fidelium ædificationem, ad hæreticorum, & Atheorum* (converſionem), *remoto timore a quibusdam male preconcepto, qui dictam novam methodum odio habent, quique cum Vincentio Lirinensi cap. 9. in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum putant, creduntque semper retinendam antiquitatem, & explodendam novitatem?*

VI. Se non che si può dire, che fin quì lo sciagurato Scrittore colle mentovate malediche proposizioni non attachi di fronte, ed investa, se non gli Eminentissimi Cardinali, e Teologi della Sacra Congregazione di *Propaganda*, i quali ebbero parte coi loro consigli, e dottrine nell'

affare dell' *Enciclica* : ma egli non fu pago di questo solo abominevole delitto : mentre non ebbe nemmen orrore di scagliare pur anche a dirittura *Malignitatis suæ jacula*, le sue maligne saette contro del medesimo Sommo Pontefice , che fu il vero , e solo Autore di quella sì rispettabile lettera . Codesto sì orribile attentato in più maniere rende esso manifesto, e palese : e primieramente nel titolo stesso dell' infame suo Scritto , in cui finge , che i dubbj , i quali poi descrive, vengan proposti contro l' *Enciclica* da persone zelanti della purità della fede Cattolica , *ab aliquibus fidei Catholicæ zelatoribus* , affinchè i Missionarj , che sono per annunziare il Vangelo nell' Universo Mondo non si dipartano dalla regola della fede , che devono insegnare, *quo Alumni* (della Congregazione di *Propaganda*) *fidem per universum orbem disseminaturi a fidei regula non declinent* , *&* *in annuntiatione Evangelii ab Ecclesiastica traditione non discedant* : con che significare presume , che nell' *Enciclica* siano stati alterati i dogmi di nostra Santa Fede , le Costituzioni di Papa *Clemente XI.* ricevute , e approvate dalla Chiesa , e le regole inviolabili della tradizione , siccome più chiaro apparisce da quanto scrive nella risposta al primo quesito . Che indegnità ! Innanzi . Ardisce in secondo luogo di accusare, e i Cardinali, e il Sommo Pontefice di avere approvata una Economia la più vituperevole , di tacere , ed occultare le formole adoperate dalla Chiesa *in explicatione Mysteriorum fidei* , fino col paragonare tale Economia all' *Enotico di Zenone*, *e al Tipo di Costante*, Decreti , che sempre mai furono abborriti , e detestati nella Chiesa di Dio : e aggiunge ciò , che ben può dirsi *cane pejus* , *&* *angue* , per mordere

tutti

tutti loro con dente rabbioso, e attossicato, che tanto fecero più premurosi, e solleciti di rendersi benemeriti de' *Giansenisti*, che di predicare la fede di già spiegata nella Bolla *Unigenitus: benemereri potius de Jansenistis studuerunt, quum fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *prædicare*. Che sfrontatezza! Innanzi ancora. In terzo luogo altra accusa avanza l'indegno Scrittore, nella risposta al terzo quesito, che non meno palesa l'animo suo malvaggio, cioè, che per provedere alla fama degli Eretici, *ad consulendum famæ hæreticorum*, non abbiano nè i Cardinali, nè il Papa avuto riguardo, o rispetto alle regole più sacrosante, e al sentimento perpetuo, e invariabile della Chiesa: e addotta a tal fine la legge dei Santi Pontefici *Leone*, e *Gelasio*, che obbligava i Manichei alla Comunione sotto ambedue le specie del pane, e del vino, pretende, che affatto opposta sia stata la condotta tenuta da loro nella Lettera *Enciclica*, ove grandemente s'inculca di mantenere illesa la riputazione degli Eretici: *quæ in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Che temerità intollerabile! Ponderateli alquanto, Amico Carissimo, questi tratti troppo visibili di malignità tanto enorme, e vedrete, se il nostro Santo Padre abbia avuto giusto motivo di farne speciale menzione nel Decreto condannatorio della *Infame Lettera*.

§. II.

Mala fede dell' Autore del'a Lettera.

VII. Se il petulante Censore ha fatto conoscere al Mondo la malignità dell' animo suo nell'

attaccare l'*Enciclica* del nostro Santo Padre, non ha certamente men dimostrata la *mala fede*; onde studiato si è d'impugnarla, e combatterla, aggiugnendo, variando, travolgendo i veri, e legittimi sensi della medesima, siccome più a conto tornava de' suoi iniqui disegni di farle perdere la stima, ed il credito, ch' erasi meritamente acquistato presso di tutti. E quì specialmente, Amico, dovete tenere dinanzi gli occhi quella savissima, e sensatissima Lettera, per meglio discernere gli artificj, le frodi, le imposture, e menzogne dell' infelice Autore. Il nostro Sommo Pontefice rispondendo ai dubbj proposti dalla Generale Assemblea del Clero Gallicano intorno il rifiuto del Sacro Viatico agli Opponenti alla Bolla, avea premesso qual base, e fondamento delle sue risoluzioni, *tanta essere nella Chiesa di Dio l'autorità della Costituzione Apostolica* Unigenitus, *e doverfele tal sincera venerazione, ossequio, ed ubbidienza, che nessun fedele potea sottrarsi dalla soggezione alla medesima, o in qualche modo resistervi, senza esporre a pericolo la sua eterna salvezza.* Nulla di più era necessario di premettere, per quindi stabilire sodamente la decisione della questione controversa: ed ogni altra aggiunta sarebbe stata soverchia all' intento, e fuor di proposito: siccome avrete veduto dalla esposizione già fattavi nella mia precedente. Ma coloro, cui non piacque questo contegno, il quale non si accordava colle loro mire, e coi loro privati interessi, han declamato fortemente contro di quella proposizione, pretendendo, che Sua Santità dovesse esprimersi di vantaggio, e dichiarare eziandio, che la Bolla *Unigenitus* fosse una *regola di fede*, un *giudi-*

di-

dizio dommatico della Chiesa Universale, o cosa simile, e in conseguenza *Eretici* tutti quei, che non l'accettavano, e su questa pretesa l' Autore dell' *Infame Lettera* ha inventate nella risposta al *primo quesito* tre evidenti imposture: la prima delle quali si è, che la Bolla *Unigenitus* sia stata ricevuta da tutta la Chiesa, come *regola di fede*, e così pur dichiarata dalla Sede Apostolica: *ab Ecclesia universali tamquam fidei regula accepta, & in Sede Apostolica ita pariter declarata*. Della impostura di questo fatto voi rimarrete chiarito nell' esame, che ne farò nella lettera susseguente. La seconda è, che la Bolla *Unigenitus* sia predicata nell' *Enciclica solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis, MUTATIONIBUS obnoxia*. E questa è una aperta menzogna, che così si predichi nell' *Enciclica* quella Bolla, mentre non solo nel luogo citato, ma neppure in tutto il rimanente v'ha una sola parola, che la dichiari, o la insinui *mutationibus obnoxiam*, nè altro di essa si esprime, se non quanto ho già riportato, *tanta est profecto in Ecclesia Dei auctoritas Apostolicæ &c.* Ma la terza impostura, che pubblica francamente nella risposta medesima al primo quesito, è ancora più vituperosa delle altre due. Recitiamo le sue parole: *Et cane pejus, & angue, abstinetur a confitenda FIDEI REGULA, quam Clemens XI. non sine Jansenistarum indignatione in Bulla* Unigenitus *contineri inquit, & universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis, *edita anno* 1718. Notate bene tutte le sue parole. Quì chiaramente afferma, che Papa Clemente XI. abbia detto nella Bolla *Unigenitus*, e confermato, ammaestrando tutta la Chiesa nella Bolla *Pastoralis*, contenersi in quella Costituzione la *Reg-*

d

della Fede: onde abbia gravemente mancato al suo dovere il nostro Santo Padre tralasciando, di attribuirle questa denominazione, o titolo. La sfacciataggine, e mala fede del Censore quì giungono agli ultimi termini. Chi mai potrebbe indursi a credere in udirlo a parlare con tal confidenza, e animosità, che non avesse una totale sicurezza del fatto, che asserisce, e non potesse comprovarlo coi testi alla mano i più chiari, e lampanti? E pure questa è una falsità potentissima, di cui ognuno può di leggeri accertarsene. Scorrete voi, Amico, quelle due Pontificie Costituzioni, e specialmente la seconda, su cui più insiste il Censore, e che è una dichiarazione dell' autorità della prima; e vedrete, se possa essere più spacciata la sua menzogna. Questa formola, o denominazione di *regola di fede* in nessun luogo dell' una, o dell' altra Bolla ritrovasi: ed io provoco l'ardito Censore ad assegnarmene un solo, ove così sia chiamata: e aggiugnerò di vantaggio, che nè tampoco potrà assegnarne un solo, in cui o gli abbia dato quel Pontefice un titolo equivalente, o possa da esso ricavarsi con sodo fondamento di verità, tale essere stato il preciso di lui sentimento. Anzi dirò di più, che tutte l'espressioni di Papa Clemente intorno il carattere della sua Bolla, e il rispetto, e sommissione, che esige per essa, non altro significano, se non se quello stesso, che esprime il nostro Santo Padre in quel primo già trascritto periodo. Nel numero 2. della Bolla *Pastoralis* parlando Clemente XI. di quei, che l'aveano con sommissione accettata, dice, che *plures debita submissione complexi sunt*. Nel num. 5. nulla altro ricerca per esser vero figlio della Romana Chiesa, se non *Constitutioni nostræ*

de-

debitam, *& omnimodam obedientiam*, nella guisa che nella Costituzione *ex illa die* con formole ancor più caricate avea detto, che il suo Decreto dovesse osservarsi *exacte*, *integre*, *absolute*, *inviolabiliter*, *& inconcusse* sotto pena della separazione dalla comunione della Chiesa. Non con altri termini chiama gli Opponenti alla Bolla, se non *aperte inobedientes*, *notorie contumaces*, *ac refractarios*: siccome pure i trasgressori dei Decreti su i Riti Cinesi vengono chiamati nella Bolla *Ex quo singulari*, *inobedientes*, *captiosi*, *perditi*, *contumaces*. In somma in tutta la Bolla *Pastoralis* non v' ha una espressione sola, su cui possa il Censore legittimamente fondare la sua pretensione, che la Costituzione *Unigenitus* sia stata caratterizzata, come *Regula Fidei*: e che perciò il nostro Santo Padre siasi opposto in qualche guisa a quella Bolla, così non chiamandola.

VIII. Tanto è vero ciò, Carissimo Amico, che l'Autore spesse fiate accennato dell' *Esprit* ec. dalla conformità appunto, che passa tra le espressioni di Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis*, e quelle di Benedetto XIV. nella *Enciclica*, prende motivo di mettere pur questa in un odioso prospetto. Udite, come ei favella alla pag. 13. " Non v'ha, ,, egli dice, a temere (per quello, che Sua ,, Santità scrive nel *Breve*), che i Nimici della ,, pace trovino l'adito, e il fondamento di rendere ,, perpetue le turbolenze, e le dissensioni? Essi di-,, ranno, che siccome le Lettere *Pastoralis Officii* ,, (che non furono ricevute nella Francia) di-,, mandavano per la Bolla *Unigenitus* una intiera ,, ubbidienza, *omnimodam obedientiam*; il *Breve* ,, altresì (del Santo Padre) afferma, che nessun

,, Fedele possa sottrarsi da questa sommissione , o
,, resistere in maniera veruna , *nullo modo refraga-*
,, *ri* . Se le Lettere *Pastoralis Officii* hanno detto,
,, che la Bolla era un giudizio ricevuto in tutto
,, il Mondo Cristiano ; il *Breve* parimente dichia-
,, ra , ch' essa abbia un' autorità assai grande nel-
,, la Chiesa di Dio . Se le Lettere *Pastoralis Of-*
,, *ficii* ordinavano di rompere i legami di Comu-
,, nione cogli Opponenti : il *Breve* pure stabilisce,
,, che senza esitanza debba a loro rifiutarsi il Sa-
,, cro Viatico . Finalmente l'uno , e l'altre , il
,, *Breve* , e le Lettere *Pastoralis Officii* trattano
,, i non Accettanti da *Refrattarj* , e da *pubblici*
,, *Peccatori* . " Altrettanto con più brevità pro-
nuncia l'Autore del *Peccato Imaginario pag.* 306. ,
cioè , " che il Santo Padre Benedetto XIV. ripe-
,, te oggidì sulla Bolla *Unigenitus* ciò , che avea
,, prima detto Clemente XI. nelle Lettere *Pasto-*
,, *ralis* con quelle parole , *animabus pretiosissimo*
,, *Christi Sanguine redemtis certum parare potest*
,, *exitium* . " Sicchè questi Scrittori han ravvisa-
ta , e confessata la perfetta consonanza tra le Let-
tere , o Bolla *Pastoralis* , e il *Breve* , o l'*Encicli-*
ca del nostro Santo Padre . E frattanto l' indegno
Censore non ha avuto ribrezzo di pubblicare con
aperta menzogna una opposizione totale dell'
una coll' altra : *sic mentiris* , lasciatemi pure ri-
volgere contro di lui quel rimprovero , che fu
fatto da Papa Clemente VIII ad un altro , *sic*
mentiris coram Pontifice ! e dirò ancora *contra Pon-*
tificem !

IX. Non vi pensaste però, che a queste sole re-
stringansi le sue imposture . Nel secondo quesito
un' altra ne inventa , che è coerente , e può
dirsi lavorata sul medesimo tornio dell' ultima or

ora

ora considerata. Il dubbio, che propone si è: *utrum fidei Præconibus ad evitandam sive hæreticorum, sive infidelium perturbationem, liceat uti Æconomia reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia in explicatione mysteriorum fidei usurpatas?* E risponde, che *hanc Oeconomiam* di tacere, ed occultare le formole adoperate dalla Chiesa nella esplicazione de' Misterj della Fede, *approbarunt anno præterito Amplissimi Cardinales in Littera Encyclica, in qua benemereri potius de Jansenistis studuerunt, quam fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *prædicare*. Voi ben vedete, Amico, che l'Autor quì suppone, che siavi una *formola* usitata, e adoperata nella Chiesa, nella quale contengasi la fede spiegata nella Bolla *Unigenitus*, e che tal formola non possa trascurarsi, o nascondersi, per evitare la turbazione degli Eretici, o degl' Infedeli, trattandosi di spiegar loro i Misterj della nostra Santa Fede. Ma non è questa doppia palpabile falsità? Imperocchè, e dove è questa formola, che sia in uso nella Chiesa di Dio? Chi l'ha prescritta? Chi l' ha intimata, e ordinato ai Missionarj, che debbano valersene, spiegando i Misterj della Fede, senza riguardo alcuno allo scandalo, o turbamento degl' Infedeli? La produca egli, se può, questa formola, questa ordinazione, o comando: e se produrla non può, siccome non può certamente, riconosca almeno la sua temerità, la sua pessima fede nel parlare sì franco, quasi che l'una, e l'altra fosse pubblica, e notoria a tutto il Mondo. Io gli dirò, ove si trova la formola, e il formolario prescritto dalla Chiesa ai Missionarj destinati a predicare il Vangelo ne' Paesi Orientali, e formola, che devono solennemente giurare, e ad essa per espresso comando della Sede Apostolica

lica puntualmente attenerſi nella eſplicazione de' Miſterj della noſtra Religione. Legga egli la Coſtituzione *Ex illa die*: legga l'altra Coſtituzione *Ex quo ſingulari*, che la vedrà, e nell' una, e nell' altra a chiare note propoſta. Vedrà verſo il fine della prima, *formula juramenti*, *ſicut præmittitur*, *præſtanda eſt a Miſſionariis, quæ ſequitur: ego N. Miſſionarius &c. præcepto*, *& mandato Apoſtolico ſuper ritibus*, *& ceremoniis Sinenſibus &c.*, *plene ac fideliter parebo*, *illudque exacte*, *abſolute*, *& inviolabiliter obſervabo*, *& abſque ulla tergiverſatione adimplebo. Si autem* (*quod Deus avertat*) *quoquo modo contravenero*, *toties*, *quoties id evenerit*, *pœnis per prædictam Conſtitutionem impoſitis me ſubjectum agnoſco ac declaro. Ita tactis ſacroſanctis Evangeliis, voveo, & juro &c.* Vedrà nell' altra la ſteſſa formola di Papa Clemente XI., ma ampliata con alcune addizioni, per chiudere ai contumaci ogni ſutterfugio, e preteſto di traſgredire le ordinazioni fatte dalla Chieſa contro que' riti dichiarati idolatrici, e ſuperſtizioſi.

X. Ma quì ancora oſſervate, Amico, un' altra impoſtura infinta a diſegno di dar più colore, ed apparenza alla prima, cioè, che eſſendo ſtata diretta l'*Enciclica* a convincere gli errori de' Gianſeniſti, dovea apertamente eſprimere la confeſſione della fede intorno la Bolla: *quæ quum directa fuerit ad convincendos Janſeniſtarum errores*, *præſeferre debuit explicitam fidei confeſſionem*, *ſecundum illud Apoſtoli &c.* Che ne dite, Amico mio, di queſta rifleſſione del noſtro ingenuo Cenſore? Non vedete voi quì un' Uomo, il quale acciecato dalla ſua paſſione ſcrive ciò, che gli viene ſulla penna, ſenza riguardo alla verità, e ſenza riſpetto

to al giudizio del Pubblico? Non è chiaro fino dalla stessa direzione dell' *Enciclica*, che della non fu scritta per convincere gli errori de' Giansenisti, ma unicamente per rispondere ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi del Clero Gallicano radunati nell' ultima Assemblea? E da tutto il progresso della Lettera non costa ad evidenza, che altro non era, nè poteva essere lo scopo delle sue determinazioni, se non se di soddisfare ai dubbj di quegli illustri Prelati, e porre termine con un finale giudizio alle differenze insorte tra loro in ordine ad alcuni punti di disciplina, sopra di cui interrogato l'avevano? E in faccia di cosa sì chiara, e visibile per fino a' ciechi, l' Autore della Lettera non teme d'infingere, che l' *Enciclica* fù diretta *ad convincendos Jansenistarum errores*? Chi può mai trattenere i movimenti di un giusto sdegno alla vista di siffatte imposture?

XI. Non è men solenne la calunnia, che apparisce nella risposta al *terzo quesito*, ove fingendo, che la controversia proposta dai Vescovi a Sua Santità risguardasse gli Eretici, dopo di avere accennate le premure, e diligenze usate dalla Chiesa per discoprire gli occulti Manichei, che corrompevano coi loro esecrandi errori l'animo dei buoni Fedeli, soggiugne, che tutto all' opposto nella Lettera *Enciclica* con grande ardore s'inculca di mettere al coperto la fama degli Eretici. *qua in Littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Che dovrò mai dire di sì patente menzogna? Nella lettera *Enciclica* tanto s' inculca, *tantopere inculcatur* di conservare più, che sia possibile la riputazione degli *Eretici*? Se nè tampoco ne fù fatta parola dai Prelati dell' Assemblea, che ricorsero al Papa per la risoluzione dei loro dub-

dubbj ? E tutte le loro dimande furono intorno gli *Opponenti* alla Bolla, che riſguardavano unicamente quai pubblici Peccatori, e la condotta da tenerſi con loro nell' amminiſtrazione del Sacro Viatico ?

XII. Ma eccovi un' altra impoſtura, che mi ſi appreſenta nella ſteſſa riſpoſta al *terzo queſito*. Dimanda il Cenſore, *utrum liceat Miſſionariis de propaganda fide Sacramenta miniſtrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant inditia de hæreſi?* E riſponde: *hoc conceſſerunt Ampliſſimi Cardinales &c. Verumtamen hoc ſemper negavit S. Mater Eccleſia, quæ pro nihilo habuit famam hæreticorum, quos de hæreſi ſuſpectos detegi coram fidelibus voluit, etiam per negationem Sacramentorum*. E la prima prova, che ne arreca, è queſta: *id clariſſimè evincunt leges Canonicæ in cap. in FIDEI FERVOREM de hæreticis in 6.*, ſicchè in queſto capo, a detta ſua, *chiariſſimamente* rinvenire ſi deve l'eſpreſſo comando d'indagare, e ſcoprire alla preſenza de' Fedeli i ſoſpetti di Ereſia, eziandio col rifiuto de' Sacramenti, che *coram fidelibus* eſſi ricercano. Ora ſi conſulti il luogo addotto, e ſi vedrà, che di ciò neppure ſi fa parola, comecchè ivi appunto ſi tratti di ſoſpetti di Ereſia. Ivi ſoltanto preſcriveſi la regola da oſſervarſi dagli Inquiſitori della fede in ordine a tali perſone, quando vengono denunziate, e ſi forma loro il Proceſſo. Ed ecco il teſto della Decretale: *in fidei favorem concedimus, ut in negotio Inquiſitionis hæreticæ pravitatis excomunicati, & participes, vel ſocii criminis ad teſtimonium admittantur, præſertim in probctionum aliarum defectu, contra hæreticos, credentes, fautores, receptatores, & defenſores eorum, ſi ex veriſimilibus conjecturis, & ex numero*

te-

testium, aut personarum tam deponentium, quam eorum, contra quos deponitur, qualitate, ac aliis circumstantiis sic testificantes falsa non dicere præsumentur. Sicchè la sua chiarissima pruova è una chiarissima menzogna. *Idque*, aggiunge per maggior conferma l'Autore, *luculentissime ostendit historia Manicheorum sub S. Leone, & S. Gelasio, qui occultos Manicheos, eosque de hæresi infami vage suspectos detegendos &c. voluerunt &c.* Anche quì manca di buona fede il nostro Censore. I Santi Leone, e Gelasio *voluerunt detegi Manicheos*, perchè sparsi occultamente in Roma, ed altre Città, insinuavano le loro esecrande Eresie, e corrompevano con pratiche le più abbominevoli i costumi de' buoni Cristiani. *Circa vage suspectos de hæresi infami* nulla nel Decreto si stabilisce.

XIII. Osservatene un' altra, Carissimo Amico, che risulta dalla maniera, onde esprimesi l'Autore dell' *infame lettera nel quarto quesito*. Dopo avere esposta la questione, se debbansi da' Missionarj amministrare i Sacramenti ai Peccatori, i quali, sebbene non sono notorj, militano ad ogni modo contro di loro gravi indicj di peccato; risponde: *Affirmant Eminentissimi Cardinales in littera Encyclica, perperam intellecta doctrina S. Thomæ in 3. p. q. 80. quam extendere non dubitant etiam ad hæreticos, contra quos graves sunt hæresis suscipiones*. Dimando: può esservi alcuno, che in leggendo questo periodo, non concepisca tosto, che gli Eminentissimi Cardinali, o per dire con verità, il Sommo Pontefice abbia addotta dal luogo citato la sentenza dell' Angelico Dottor S. Tommaso: e quindi dopo di averla malamente intesa, ed applicata ai Peccatori indiziati di qual-

che

che delitto, l'abbia estesa eziandio agli Eretici? Non è questo il senso ovvio, e naturale, che risulta dalla sua proposizione? Eppure questa è una falsità inventata a genio, e capriccio: e basta prendere in mano l'*Enciclica* per accertarsene appieno. Quivi nè si apporta sentenza alcuna di S. Tommaso non solo dalla questione 80. della terza parte, ma da nessun luogo delle Opere sue: e molto meno si estende la di lui dottrina agli Eretici, i quali nè tampoco son nominati. Non è degna di ogni rimprovero tale infedeltà del nostro Censore?

XIV. Se non che nella stessa risposta al *quarto quesito* un' altra infedeltà egli vi ha aggiunta più ancor meritevole di riprovazione. *Negant*, scrive, *passim Doctores* (quanto avea detto il S. Padre), *qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum in tract. 4. c. 6.*, *ubi citat Ricardum &c. Paludanum &c. Henriquez &c. Suarez. disput. 67. sect. 6.* Io quì non considero l'autorità, che possono avere codesti Scrittori nella controversia, di cui si tratta; ma rifletto soltanto sulla mala fede del nostro Autore in citargli. Egli allega la sentenza del *Laimano*, che non riferisce, se non i detti quattro: e sopra di una citazione di soli quattro Teologi stabilisce la massima generale, *negant passim Doctores, & Theologi &c.*, quasi che il Laimano recati ne avesse un gran numero a confermazione della sua dottrina. Ma lasciando anche da parte questa soperchieria, che sarebbe mai, se il Censore non avesse fedelmente addotta l'opinione del Laimano? State attento: il testo del Laimano, siccome l'abbiamo nell' Edizione di Venezia dell' anno 1706., è il seguente

te: *Adde tertio: Propter PUBLICA quoque, & VEHEMENTIA criminis indicia, quæ VIOLENTAM præsumptionem inducant, sanctissimam Eucharistiam negandam esse, donec INFAMIA LABORANS se purgaverit*. Vi sembra, Amico mio, che l'asserzione del Laimano punto corrisponda alla massima, che il Censore di stabilire pretese contro di ciò, che prescrivesi nell' Enciclica? Egli nel quesito dimanda, se debbansi rifiutare i Sacramenti ai Peccatori, i quali comunque non siano peccatori notorj, *licet non sint notorii peccatores*, contro di loro però militano gravi indicj di peccato, *contra eos tamen gravia militant indicia peccati*, e null' altro: e conformemente alla dimanda risponde, che *negant passim Doctores, & Theologi, qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus, & urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum &c.* Ma tale è forse il sentimento del Laimano, attese le sue parole da me fedelmente trascritte? Il Laimano di quali indicj favella? D'indicj pubblici, e veementi, *publica, & vehementia*: d'indicj: che inducono una presunzione violenta, *quæ violentam præsumptionem inducunt*: d'indicj, che cagionano una pubblica infamia, o diffamazione, *donec infamia laborans se purgaverit*. Sa egli, che siano presso de' Giuristi, e Canonisti siffatti indicj? Essi insegnano, che indicj di tal sorta equivalgono ad una *notorietà di diritto*, per cui si possa condannare il reo presunto alle pene tassate dalle leggi. " Suspicio violenta est, quæ cogit Judicem ad credendum, nec qualicumque tergiversatione refellitur &c. . . . . . Suspicio *violenta*, & præsumptio *juris*, & *de jure* coincidunt in idem convertibiliter. Utrique hoc convenit, quod contra

talem

,, *talem præsumptionem* non admittitur probatio di-
,, recta, quæ tamen admittitur contra suspicio-
,, nem veementem, ... Et hæc suspicio *vio-*
,, *lenta*, seu præsumptio juris, & de jure suf-
,, ficit, ut reus præsumptus damnetur ad pœnam
,, ordinariam (a). " Mettete dunque la risoluzione del Laimano a confronto del quesito, e risposta del nostro Autore: e vedrete quanto sia ella diversa, e con qual buona fede abbia esso recata l'opinione del Laimano.

XV. Io voglio supporre, che il Censore non abbia consultati *in fonte* i tre Autori dal Laimano citati *Ricardo*, *Paludano*, ed *Enriquez*. Ma chi mai potrà persuadersi, che non abbia almen letto il P. *Suarez*, e disaminata la sentenza di un Teologo di tanto credito nella Molinistica Scuola? Vediamo pertanto, cosa dica il P. Suarez sulla nostra questione, ad oggetto soltanto di convincere la sua poca buona fede nel riferirlo. Questi nella detta *Disp.* 67. sopra la *terza parte* della somma di S. Tommaso così prima scrive nella sezione 5. " Doctores citati (l'Angelico Maestro,
,, ed altri) absolute docent, ut Eucharistia possit
,, negari peccatori publice petenti, necessarium
,, esse, ut peccatum sit *publicum*, *vel juridice*,
,, *vel publica notitia facti*, *quæ juridicæ manife-*
,, *stationi æquivaleat* (ed è quello appunto, che
,, insegna il nostro Santo Padre nell' Enciclica):
quod

(a) *Passer* de Hæret. in lib. 56. *Decret.* Cap. ut Inquis. q. unica n. 36., e 38., *ove riferisce in conferma l'autorità di Eimerico, del Penna, e di altri molti Dottori citati dal Farinacio* de Hæres. q. 187.

„ quod SOLUM contingit, quando tam PUBLI-„ CUM est delictum, ut nulla tergiversatione „ possit celari: nec D. Thomas hic aliam assignat „ regulam, nec alii DOCTORES GENERATIM „ aliam tradunt". Sicchè per sentimento, e dottrina del P. Suarez, di S. Tommaso, e generalmente degli altri Dottori, non v'ha regola da osservarsi nel rifiutare la Sacra Comunione ad un Peccatore, che pubblicamente la dimanda, se non che allora possa farsegli un tal rifiuto, quando il peccato sia pubblico, e notorio, o *giuridicamente*, per sentenza di un Giudice competente, o per una *pubblica notizia* del fatto, la quale equivalga ad una manifestazione giuridica. Tale dunque in questi casi è la regola da seguirsi necessaria, e indispensabile, regola riconosciuta, e confessata dal P. Suarez, e comprovata da lui stesso coll' autorità di S. Tommaso, e generalmente di tutti i Dottori; e ognuno vede, che questa regola è apertamente contraria a quanto pretende l'Autore dell' *infame lettera*, il quale non ammette necessaria la notorietà, o di *diritto*, o di *fatto* (*licet non sint notorii peccatores*), a lui bastando i soli gravj indicj, o congetture del peccato, *contra eos tamen gravia militant indicia peccati*.

XVI. Che se tale è la dottrina del P. Suarez con tanta fermezza, e chiarezza stabilita nella 5. Sezione; potremo mai dire, che una diversa ne abbia egli insegnato nel §. 6. citato dal Censore, e siasi sì dappresso contraddetto? Nessun per certo giugnerà ad asserirlo: e però è duopo ridurre ciò, che insegna nella *sesta sessione* al senso della dottrina insegnata nella *quinta*: e ne abbiamo perciò in questo stesso luogo un sodo fondamento. Imperocchè cosa quì scrive l'esimio Dottore? Dimanda egli, *utrum hoc Sacramentum dan-*

dum sit hominibus de crimine aliquo suspectis ? E dopo di avere distinti due modi, in cui la questione può intendersi, il primo de' quali nulla serve al proposito nostro, venendo al secondo dice: ,, circa posteriorem partem Soto absolute docet ,, non posse negari hoc Sacramentum alicui prop- ,, ter solam criminis suscipionem. Sed distinctione ,, opus est, quam significat Glossa in cap. *Dixit* ,, *Dominus*, ubi distinguit triplicem suspicionem, ,, temerariam, probabilem, *violentam*. " E dopo di avere rigettata non solo la prima, ma eziandio la seconda, cioè, la *suspicione probabile*, come insufficente; passando alla terza scrive: *tertia suspicio, quæ VIOLENTA est, & probabili ratione deponi non potest, sufficit ad negandum Sacramentum &c.* E quindi confermata la sua asserzione coll' autorità, e colla ragione soggiunge: ,, hæc vero doctrina intelligenda est juxta princi- ,, pia suprapofita. Nam si *suspicio* (violenta) sit ,, *publica*, sufficit ad negandum Sacramentum pu- ,, blice. Si vero sit privata & occulta, sufficiet ,, ad negandum Sacramentum occulte, *non tamen* ,, *publice*. Aliqui vero limitant hanc doctrinam, ,, ut non procedat in articulo mortis &c. Quæ ,, doctrina mihi non displicet: quia est pia, & ,, non tam est limitatio, quam *declaratio com-* ,, *munis sententiæ*. Nam ut diximus, eo in casu ,, signa occurunt, quæ suspicionem enervant. "

XVII. Da questa Dottrina del P. Suarez risulta chiaramente, che per negare la Sacra Comunione ad un Peccatore, che pubblicamente la chiede, debba essere la sospicione del suo peccato, e *pubblica*, e *violenta*, dimodoche venga esso perciò ad essere pubblicamente diffamato, e rimettendosi il *Suarez* a quanto avea insegnato di sopra,

pra,

pra, deve essere per esso notorio il suo peccato di una notorietà, o pubblica notizia di fatto, *quæ juridicæ manifestationi æquivaleat*. Per tal motivo, perchè ne' moribondi, che chiedono il Sacro Viatico, concorrono d'ordinario tai contrasegni di ravvedimento, che snervano presso del Pubblico la notorietà, o sospicione violenta del loro peccato, non bisogna loro negarlo: e questa non è una limitazione; ma una dichiarazione della comune sentenza dei Dottori, *non tam est limitatio, quam declaratio communis sententiæ*. Si può affermare, che questa sia la sentenza esposta dall' Autore dell' *Infame Lettera*, il quale positivamente esclude la notorietà del peccato, e vuole, che i soli gravi indicj sieno bastevoli per negare i Sacramenti, e lo stesso Sacro Viatico ai Moribondi, che lo dimandano? Ma si può altresì mai credere, che non abbia egli veduta tutta questa Dottrina del P. Suarez, contraria alle sue idee, e pretensioni? Nulladimeno francamente pronunciò, che il P. Suarez *apud Laymanum* sosteneva la dottrina, ch' ei promoveva, affine d'impugnare l'*Enciclica*, dando con ciò una pruova, o testimonianza novella di quella mala fede, onde riempì lo scritto suo di tante altre menzogne.

§. III.

Impertinenze, che s' incontrano nella infame Lettera.

XVIII. Voi certamente stupite fuor di modo, Amico Carissimo, nell' osservare tante imposture, e menzogne sparse in uno scritto di sole tre pagine: ma stupirete per avventura vie più, se rifletF 4 flet-

fletterete pur anche, che tutto il rimanente è ripieno, o di sentenze, o di espressioni affatto impertinenti al soggetto, e fuori di ogni proposito, in riguardo al disegno perverso, che si prefisse l'Autore d'impugnare l'*Enciclica Pontificia*; ed offuscare quel credito, che si era acquistato nel Mondo Cattolico. Una lettera in fatti la più saggia, la più sensata, la più uniforme alle regole della Chiesa, ai principj della Teologia, e ai dettami della stessa ragione naturale, non si poteva in altra guisa combattere, se non, o con imposture, o con impertinenze: e così ha fatto per appunto l'infelice Censore. Fissate l'occhio nella sentenza di S. Tommaso, che arreca nella risposta al *primo quesito*, e ripete da poi più stessamente, cioè, che il precetto di confessare la fede obbliga, *quando per ommissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, & etiam utilitas proximis impendenda: puta si aliquis interrogatus de fide taceret, & ex hoc fides non esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem averterentur a fide*, coll' altra, che vi aggiunge di Papa Innocenzo I. *veritas, cum non defensatur, opprimitur.* Ha egli intesi, e rilevati i sentimenti di queste due autorità? Ha riflettuto allo scopo, che si propose, e doveva unicamente proporsi il Sommo Pontefice coll' Eneiclica? Ma se tanto ha capito, se a tanto ha riflettuto, perchè mai produrre in campo quelle sentenze, che nulla appartengono all' intento? E di che si tratta, e trattar si dovea nell'*Enciclica*, se non di risolvere i dubbj intorno l'amministrazione del Sacro Viatico, ch'erano stati proposti al Santo Padre dalla Generale Assemblea del Clero Gallicano? E mentre di ciò

sol-

ſoltanto trattavaſi, era obbligata Sua Santità a fare una confeſſione della Fede, di cui non fu in verun modo interrogata, o porſi a ſtendere una Diſſertazione a difeſa di verità, che poſte non erano in controverſia, per adempiere il precetto *Confeſſionis fidei ne ſubtraheretur honor Deo, & utilitas proximis impendenda*! Può mai darſi preteſa più impertinente, e più ſciocca di queſta?

XIX. Per qual fine mai il Cenſore nella riſpoſta al *ſecondo queſito* allega l'Autorità dell' Apoſtolo nella Epiſtola a Tito, *ut potens ſit exhortari in doctrina ſana, & eos, qui contradicunt arguere*? Preſume egli per avventura, che non ſia *dottrina ſana* l'eſpoſta nella *Lettera Enciclica* intorno la notorietà richieſta per rifiutare i Sacramenti a chi ſi oppone alla Coſtituzione *Unigenitus*? O che per eſſere *Dottrina ſana*, dovea dirſi piuttoſto, che non ricercaſi per negargli notorietà alcuna; ma che baſtano i ſoli ſoſpetti, o congetture, e ſu queſte eſcludere pubblicamente dalla Sacra Menſa gli Opponenti, *licet non ſint notorii peccatores*? Sarebbe queſta per verità una preſunzione d'Uomo inſenſato, e che non altro ſi meriterebbe ſe non le beffe, e le fiſchiate di tutte le perſone di qualche diſcernimento.

XX. A che ſerve la ſtoria, che accenna nella riſpoſta del *terzo queſito* de' Manichei accennati di ſopra, e la legge, che fecero per diſcoprirgli i due Santi Pontefici Leone, e Gelaſio, di obbligare i Fedeli di comunicarſi ſotto le ſpecie del pane, e del vino da quegli abborrito? Imperocchè ſa egli coſa foſſero i Manichei, gli errori eſecrandi, che ſoſtenevano, e le abbominazioni più nefande, che praticavano? Non erano eſſi Eretici già dichiarati da tutta la Chieſa, e da-

e dagli stessi Pubblici Magistrati condannati a rigorosissime pene, per isfuggire le quali si occultavano con tutto lo studio, e procuravano secretamente di avvelenare coi loro pestilentissimi dogmi l'animo de' buoni Fedeli? E che? Vorrebbe egli forse darci ad intendere, che Eretici parimente, ed Eretici di sì pessima condizione siano tutti gli Opponenti alla Bolla? Ma chi gli ha dichiarati finora per Eretici se non i Molinisti, che non sono certamente la Chiesa, e taluni de' quali non hanno men bisogno di loro di sottomettersi umilmente, e ubbidire ai Decreti della medesima?

XXI. A che serve quella patetica esortazione, che dopo i suoi quesiti ardisce di fare agli Eminentissimi Cardinali di *Propaganda* di ben istruire gli Alunni di quella Sacra Congregazione, se *tanquam Missionarios teneri externam fidem confiteri, & defendere, etiam effuso sanguine, ubi fides periclitatur, vel ad instructionem aliorum fidelium, sive ad confirmationem, vel ad reprimendam infidelium insultationem?* E così l'altra non men presuntuosa, che aggiugne: *immo docendi sunt de præcepto fidei articulos prædicandi, licet infideles, & Eretici commoveantur, & scandalum patiantur.* Pretende egli forse, che i Missionarj abbiano debito di andar divulgando tra gl' Infedeli, ed Eretici le opinioni di Molina, quasi altrettanti Articoli di nostra Fede, e difenderle *etiam effuso sanguine?*

XXII. A che serve quella sentenza dell' Apostolo: *corde creditur ad justitiam: ore autem confessio fit ad salutem: dicit enim scriptura: omnis qui credit in illum non confundetur?* Ovvero quella di Sant'

Sant' Agostino *de Fide*, *&* *Symb.* : " quandoqui-
" dem in sempiterna justitia regnaturi, a præ-
" senti sæculo maligno salvi esse non possumus,
" nisi & nos ad salutem proximorum nitentes
" etiam ore profiteamur fidem, quam corde ge-
" stamus? " Vuol' egli per avventura, che per
far ogni giorno la professione di nostra Fede,
in vece del Simbolo Apostolico, recitiamo la
Costituzione *Unigenitus*? Oppure, che i Missio-
narj, i quali vanno pel Mondo a predicare il
Vangelo, interrogati di ciò, che essi credono, e
annunziano, spieghino in faccia dei Popoli, e de'
Tiranni la Bolla, e dicano, che ivi tutta si con-
tiene la loro fede? Se tanto egli non ricerca da
loro, per qual fine, o disegno mai con sì grande
impegno, e calore raccomanda agli Eminentissimi
Cardinali di ben inculcare agli Alunni di *propa-
ganda* quelle sentenze o di S. Paolo, o di Sant'
Agostino, o di S. Tommaso, che fuor d' ogni
dubbio parlano della pubblica professione di fede
di quei dogmi, senza la notizia dei quali non
v'ha salute?

XXIII. Voi siete già infastidito, Carissimo
Amico, di tante impertinenze, e di tante cose
fuor di luogo, fuor di proposito, lontanissime
più che il Cielo, e l'Inferno dallo scopo del Cen-
sore, che apparisce nella sua lettera. Ma dove-
te avere la pazienza di udirne altre due, che non
son men osservabili. Potete mai darvi ad inten-
dere, che serva punto all' intento suo quel detto
di S. Girolamo: *sit inter nos una fides, & illi-
co pax sequetur: omittamus Hæreticorum patroci-
nium: & nulla erit inter nos contentio*. Se egli non
è persuaso, o significare non voglia, che la Lette-

ta Enciclica abbia divisa l'unità della Fede Cattolica: se non pretende, che i Cardinali, ed il Papa abbiano preso il patrocinio degli Eretici; il che sarebbe ella frenesia di un pazzo da catena; il detto di S. Girolamo tanto fa al proposito, quanto, per valermi della volgar espressione, la Luna coi cancri.

XXIV. Ma che dirò poi dell' ultima sentenza di Vincenzo Lirinese, che accenna soltanto, e con che chiude l'infame sua Lettera, cioè *in rebus Theologicis ad novitatem rei reclamandum, semperque retinendam antiquitatem, & novitatem explodendam*? In questo luogo, siccome di sopra notai, l'Autore se la piglia massimamente contro degli Eminentissimi Cardinali per il nuovo metodo, che meditavano, da introdursi ne' studj della Sacra Congregazione di *Propaganda* a maggior profitto, e vantaggio de' Missionarj, e della Fede Cattolica, che hanno a disseminare, e predicare nell' Universo. A che dunque produrre l'avvertimento, che trattandosi dei dogmi della nostra Santa Fede *debbasi ritenere mai sempre l'antichità, e rigettare la novità* delle dottrine? Il metodo di ben studiare appartiene anch' esso ai dogmi della nostra fede, così che chi ne ritrova qualcuno più adatto al bisogno, o all' utilità de' prossimi, abbia a riputarsi un novatore, un' Eretico, che abbandona la venerabile antichità della Chiesa per tener dietro ai proprj capriccj? Questa sarebbe la cosa più leggiadra, e più stravagante del Mondo, e per verità una foggia di pensare, che *ab orbe condito* non sarebbe più caduta nella mente di alcuno. Io tuttavia, Amico mio, vi dirò, che e questo ultimo sentimento, e tanti altri dell' Autore, dell' *Infame Lettera*, servono molto, anzi moltissimo: ma sapete a che servono? Servono a me per confon-

fonderlo altamente ; e per far conoscere a lui, ed al Mondo la sua imprudenza, e inconsideratezza, onde somministrò l'armi, che si rivolgono a ferire, e lui stesso, e quei suoi aderenti, de' quali follemente ha creduto colla sua lettera di sostenere la causa : siccome vi dimostrerò nel seguente paragrafo.

§. IV.

Imprudenza, e inconsideratezza dell' Autore della Lettera.

XXV. Io vi attesto, Carissimo Amico, in parola di verità, che fino dalla prima volta, che mi avvenne di leggere l'*infame Lettera*, rimasi fuor di me stesso sovrafatto dallo stupore, riflettendo oltre la temerità, ed insolenza dell' Autore, la somma di lui imprudenza, e prodigioso accecamento nel toccar tasti, ed avanzare proposizioni, che una Dramma sola di giudizio bastar poteva, perchè passar le dovesse sotto di un' altissimo silenzio. Già vel notai in altra mia, e vel ripeto pur di presente, che le circostanze di questo fatto son tali, che determinano ogni mente sensata a giudicare, che l'abominevole scritto sia parto della penna di qualcheduno, (chiunque poi precisamente egli sia) di que' malcontenti, i quali dopo di aver impiegate in Roma tutte le diligenze, e tentativi possibili, affinchè l' *Enciclica* formata fosse a norma del genio loro, e dopo di aver messi in opera i più gagliardi maneggi, perchè accettata non fosse in Parigi, e dai Vescovi del loro partito ; non avendo potuto ottenere l'intento, proruppero in alte declamazioni contro di essa,

e in

e in Francia, e in Italia, e in Roma medesima, in cui voi stesso, siccome mi attestate già in una vostra, ne udiste colle proprie orecchie i lamenti. E senza anche sì forti riprove, basta leggere lo scritto, ed avere qualche notizia de' fatti occorsi a nostri giorni per accertarsi ben tosto, che non altronde è sortito, che dalla fazione Moliniana. Or ciò supposto agevole vi sarà di comprendere, che la imprudenza, e cecità dell' Autore non poteva giungere più oltre, nè rendersi più visibile di quello apparisce nell' *infame sua Lettera*. Poichè chi mai sarà, che non vegga, che tutti i dardi avvelenati, che vibra contro l'Enciclica del nostro Santo Padre, vengono a ritorcersi, e ricadere sopra di lui, e sopra di parecchi aderenti suoi, a motivo delle condotte, affatto simiglievoli a quelle degli Opponenti, tenute da loro riguardo altre Pontificie Costituzioni non men venerabili della Costituzione *Unigenitus*. Io già di passaggio ve ne ho dato qualche cenno nelle osservazioni precedenti. Ma voi potrete meglio comprenderla, Amico mio, codesta imprudenza dell' Autore, se prenderete in mano le tante Bolle emanate dalla Sede Apostolica sul soggetto de' Riti, e Ceremonie Cinesi, e Malabariche dichiarate Idolatriche, e superstiziose, e le porrete dirimpetto alle due Bolle *Unigenitus*, e *Pastoralis Officii*. Voi vederete, che le Bolle, che hanno condannate, e proibite quelle cerimonie, e ordinato di non permetterle in conto alcuno non parlano con minor chiarezza, ed energia, nè intimano minori pene, e castighi di quello si legge nelle dette due Bolle spettanti la causa Quesnelliana: e che anzi le espressioni, e formole, che

in

in quelle s'incontrano sono ancora più forti, più significanti, più espressive della mente, e volontà de' Romani Pontefici, e della obbligazione strettissima di prestarvi una totale ubbidienza, *quovis contrafaciendi colore, seu prætextu penitus sublato*. Voi vedrete, che in codeste Bolle si tratta di mantenere la purità della Religione Cristiana, e di rigettare pratiche, e riti contrarj alla Dottrina Evangelica, e di conservare in tutto il Sacro Deposito di certe verità più preziose, e importanti. Voi vedrete nella Bolla *ex quo singulari*, che la disubbidienza, e contumacia dei difensori de' Riti Cinesi non è per lo meno niente inferiore a quella degli Opponenti alla Bolla *Unigenitus*, nè men riprovata dalla Santa Sede, e dai Sommi Pontefici. Imperocchè se gli Opponenti sono chiamati *inobedientes*, *contumaces*, *refractarii*; essi pure si chiamano *inobedientes*, *captiosi*, *contumaces*, *perditi*, *refractarii*. Voi vedrete, che se gli Opponenti persistono da molti anni nel ripugnare alla Bolla *Unigenitus*; da molti, e più anni ancora resistono alle altre Bolle i difensori de' Riti, senza che nè le Scomuniche, nè i formolarj, che sono stati obbligati di sottoscrivere con giuramenti solenni, nè tanti altri tentativi adoperati dalla Sede Apostolica abbian potuto piegarli all' adempimento dei loro doveri (a).

XXVI.

(a) *Qui si avverta alle falsità, che spaccia francamente il P. Zaccaria nel Tomo* 10. *della Storia pubblicato in quest' anno* 1757. *pag.* 455. *ove scrive:* La pretesa disubbidienza non può cominciare, che dall' anno 1715., nel qu-

XXVI. Tanto voi chiaramente vedrete, Amico mio, confrontando le Bolle Pontificie dell' una

---

quale Clemente XI. fece la sua Bolla *Ex illa die*: perciocchè questa è la prima formale Costituzione Pontificia su i Riti Cinesi (*pretendendo, che i Decreti del* 1704., *e* 1710. *siano stati condizionati*): nè passa il 1742., nel quale il sapientissimo Regnante Pontefice pubblicò la sua *Ex quo singulari*, avendo egli stesso avute chiarissime prove della obbedienza de' Missionarj Gesuiti alla Bolla. *Potrebbe egli parlare con più intrepidezza, se non altro scrivesse, che la semplice, e netta verità? Eppure sono tutte imposture quelle, che avanza. E' falso, che la Bolla* Ex illa die *sia la prima formale Costituzione su i Riti Cinesi, e che il Decreto del* 1704. *sia stato condizionato, o ippotetico: ed egli affermandolo con arditezza vituperevole viene ad opporsi a quanto decise Papa Clemente XI. nel* 1710. *dichiarando, ch' era* assoluto, e che la causa era finita, *e viene ad opporsi eziandio al suo P. Reverendissimo Generale, che ricevè come tale il Decreto intimatogli. Legga egli il Bollario di Papa Clemente XI., e vedrà pag.* 513. *la seguente decisione*: die 25 Septembris 1710. Sanctissimus D. N. in causa Rituum &c. decrevit, & declaravit responsa alias in causa ejusmodi ab eadem Congregatione data, & a Sanctitate Sua die 20. Novembris 1704. confirmata, & approbata &c. ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, inconcusse, & in-

una, e dell' altra parte. E vedrete eziandio, che tutte le scuse, e pretesti, che hanno saputo addurre i difensori de' Riti per giustificare, o copri-

---

inviolabiliter &c. sub censuris &c. observanda esse, ac potissimum non obstante quacumque appellatione &c. *E questo Decreto essendo stato di ordine di Sua Santità intimato da Monf. Assessore del S. Offizio al P. Generale della Compagnia, questi rispose*: che riceveva colla dovuta venerazione i sentimenti, e comandi di Sua Santità, e lo pregava ad assicurare Sua Santità, che si conformerebbe ad essi, e gli eseguirebbe colla maggior attenzione, e farebbe tutto il possibile, perchè con ugual puntualità fossero eseguiti anche dagli altri tuttti della Compagnia. *E' falso parimente, che* la disubbidienza non passi l'anno 1742. attesocche *anche negli anni posteriori fino al presente, si è proseguito sulla carriera di prima, e vi sono memorie recenti, e deposizioni fatte in Roma l'anno passato di un Padre Minore Osservante, e di un Vescovo Francese Visitatore di quelle Missioni esistente oggidì in quella Capitale del Cristianesimo; ed io medesimo posso attestare di essere stato assicurato l'anno scorso di questo stesso dal pio, e zelante Missionario Gio. Pietro di Mantova venuto ultimamente dalla Cina, e già ora passato a miglior vita, mentre colà ritornava, il quale avea raddunati molti autentici documenti da comprovar questo fatto.*

prire la loro disubbidienza , sono o le medesime, o di eguale tempra di quelle , che hanno addotte, o che adducono gli Opponenti alla Bolla . Essendo dunque per lo meno uguale la causa degli Opponenti , e dei Difensori de' Riti fissate , Amico, lo sguardo sopra quanto scrive l'Autore dell' *infame Lettera* , e rilevatene , se possa essere più manifesta , e visibile la di lui somma imprudenza , e cecità nell' indirizzare , contro l' *Enciclica* , e gli Opponenti que' colpi maligni , che ritornano in dietro a danno suo , e de' suoi aderenti . Considerate tutti , e quattro i *quesiti*, che propone agli Eminentissimi Cardinali . Nel primo s'imputa con atroce calunnia agli Autori dell' *Enciclica* di non aver fatto quel conto, che far doveano , della Bolla *Unigenitus* , non riconoscendola qual regola di fede immutabile, ma cangiandola in una legge utile bensì , ma soggetta a mutazioni , *mutationibus obnoxiam* . Questa è una falsità patente, poichè nulla di ciò v'ha nell' Enciclica ; ma è bensì una verità lampante , e certissima , che tanto pretesero i Fautori de' Riti Cinesi delle Bolle Pontificie , che i dichiararono Idolatrici , e superstiziosi : e ne abbiamo di ciò un testimonio *omni exceptione majus* , nella Costituzione *ex quo singulari* , ove leggesi , che *inobedientes* , *&* *captiosi homines exactam ejusdem Constitutionis observantiam se effugere posse putarunt ea ratione, quod illa præcepti titulum præfert* , *quasi vero non indissolubilis legis* , *sed præcepti mere Ecclesiastici vim habuerit*. E in appresso : *perinde ac ipsa supremam Apostolicæ Sedis decisionem non contineret*, *&* *id* , *quo de agitur* , *non ad Religionem spectaret* , *sed quid per se indifferens foret* , *aut quædam VARIABILIS disciplinæ ratio*. E quivi sì, che in conseguenza ha luo-

luogo quella sentenza di S. Tommaso, che apporta il Censore: attesocchè trattandosi di cose spettanti alla Religione, e di un culto superstizioso, e Idolatrico, *urget Divinum præceptum adigens fidei Præcones ad fidem, publice confitendam, ne subtrahatur HONOR DEBITUS DEO, & utilitas proximis impendenda*: siccome pure quel detto di Papa Innocenzo I. *Veritas*, una verità sì importante, e necessaria alla salute di que' Popoli ravvolti nelle tenebre dell' Idolatria, *cum non defensatur*, quando strenuamente non si difenda, ma a bello studio si trascuri, e si tacia, malgrado gli espressi comandi de' Superiori legittimi, *opprimitur*, resta oppressa.

XXVII. Così pure le avvelenate saete, che vibra l'Autore nel *secondo quesito* contro l'*Enciclica*, non hanno altro effetto, che di ritorcersi ad imprimere mortale ferita contro di lui, e de' suoi partigiani. Dimanda egli: *Utrum fidei Præconibus ad evitandam sive hæreticorum, sive infidelium perturbationem, liceat uti Oeconomia reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia usurpatas?* Ma questo quesito per che egli mai serve principalmente, se non per confondere que' disubbidienti, i quali appunto *ad evitandam perturbationem infidelium* tentarono tutte le vie, perchè rimanesse occulto colà nella Cina il Decreto Apostolico condannatorio dei Riti, che ivi si praticavano, e si risentirono altamente contro il Legato della Santa Sede Monsignor Illustrissimo, e poi Eminentissimo Cardinal di Tournon, che malgrado tutti i loro sforzi, volle pubblicarlo, e in effetto lo pubblicò nella Città di *Nanchin*. Tanto essi fecero, perchè in verità, *benemereri*, per valermi delle parole stesse dell' indegno Censore, *potius*

stu-

studuerunt dell' Imperadore della Cina, dei Mandarini, dei Colai, e degli altri Grandi di quel vasto Reame, *quam fidem explicatam* ne' Decreti della Santa Sede, *prædicare*. Per questo si persuasero degna di approvazione, *approbarunt Oeconomiam, a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*, siccome apparisce *in causa Honorii*, *in causa Liberii*, *Henotici Zenonis*, *& Typi Constantis*, i quali esempj *satis vulgata in historia Ecclesiastica*, dovevano ben rifletterli, e ponderarsi da loro, e non permettere mai pratiche, e cerimonie, che sono profanazioni del Culto a Dio dovuto, e della Religione Cristiana.

XXVIII. Io non mi estendo di vantaggio su tal confronto, che voi far potrete a bell' agio, ponderando il restante dell' infame Scrittura. Ma conchiuderò la presente lettera con due riflessioni, che opportune mi sembrano, e resultano dal fin quì detto. La prima è intorno la comparsa odiosa, e indecente, in cui parecchj Moliniani, e dietro loro l'Autore della *infame Lettera*, hanno posta la Bolla *Unigenitus*, e la felice memoria del piissimo Pontefice Clemente XI., che la promulgò, presso degli Opponenti, e presso ancora i Nimici della nostra Santa Fede Cattolica. Siccome essi fin da principio si diedero a credere, che quella Bolla favorevole fosse alle loro opinioni, e che anzi le approvasse, e canonizzasse tutti i loro maneggi, tutti i loro tentativi impiegarono tosto, ed impiegano tutt' ora, per farle col mezzo suo prevalere nel Mondo Cattolico, ed erigerle in altrettanti dogmi di fede. E quindi per venire più facilmente a capo di questo loro disegno, si posero a promuovere, ed esaltare quan-

to

to mai han potuto, le pretogative, e l'autorità di questa Bolla, di spacciarla un *giudizio propriamente*, e *rigorosamente dommatico*, una *regola della nostra fede*, ed attribuirle altri caratteri, che non mai le avea dati la Sede Apostolica, e Papa Clemente XI., che la pubblicò; affine di meglio stabilire con questo, e autorizzare le loro sentenze, decantando dapertutto a piena bocca, che desse erano quelle medesime, che la Bolla approvava colla condanna delle 101. Proposizioni estratte dal Libro del P. Quesnel, e dichiarando per Eretici, e Novatori tutti coloro, che ripugnavano di abbracciarle, o difendevano contrarie Dottrine. Che n' è succeduto da ciò? Ch'essi hanno offuscata la riputazione, e la fama del glorioso Pontefice Clemente XI. presso dei Luterani, dei Calvinisti, ed altri Nimici della Cattolica Religione, e confermati maggiormente gli *Opponenti* nella loro ostinata resistenza a detta Bolla. Imperocchè dando tutti questi credenza ai vanti, e pretese loro, che risuonare facevano per ogni parte, si persuasero di leggeri, che quel Santo Pontefice abbia di fatto colla sua Bolla consacrate, ed approvate le Moliniane opinioni, che essi abborriscono, e che la Romana Chiesa le avesse adottate coll' abbandonare le dottrine sempre per l'adiettro tenute, e venerate dei Padri, e specialmente di Sant' Agostino, e di San Tommaso. Per il che a tutta ragione potrebbe di loro dolersi altamente quel pio Pontefice, e ripetere ciò, che disse Giacobbe ai crudeli suoi Figlj: *Turbastis me, & odiosum fecistis me Chananeis, & Pherezeis*.

XXIX. L'altra riflessione, che far voi dovete, Carissimo Amico, è sulla diversa condotta, che hanno tenuta, e che tengono molti Molinisti riguardo la Bolla *Unigenitus*, e le altre Bolle

non men venerabili, e rispettabili de' Romani Pontefici, e dello stesso Papa Clemente XI. Per collocare quella Bolla nel più alto posto di onore, e di riputazione, per promoverne il rispetto, per farla accettare da tutti puramente, e semplicemente, che hanno essi fatto, e non fanno pure oggidì? Sarebbe senza dubbio lodevole il loro zelo per tal' oggetto impiegato, quando nascesse da quel nobile giusto motivo, onde nascer dovrebbe, cioè dal rispetto, e ubbidienza, che deve ogni Fedele al Vicario di Gesù Cristo, e Capo visibile della Chiesa. Ma bramate voi di vedere con totale chiarezza, che punto non deriva da tale motivo, ma dalla unica premura, e passione di mettere in credito le proprie opinioni, di sostenere il partito, di avvantaggiare i privati loro interessi? Considerate quanto mai diversamente si diportino, trattandosi della osservanza di altre Bolle, Brevi, o Decreti Pontificj. Voi già dalla Costituzione, *Ex quo singulari*, e dall'altra *Omnium solicitudinum*, che ne comprendono più altre, rilevar potete, qual resistenza abbian fatto alle Costituzioni su i Riti della Cina, e le superstizioni Malabariche, e quali, e quanti mezzi abbiano inutilmente adoperati i Sommi Pontefici per costringerli ad ubbidirvi. Ma senza ricorrere a quelle Bolle, eccovi sotto degli occhi un argomento ovvio, palmare, decisivo nella *infame Lettera* scritta contro l'*Enciclica* del nostro Santo Padre. Quanto zelo non dimostra l'Autore per la venerazione, e rispetto, che si deve alla Costituzione *Unigenitus*, e perchè non restino in un' apice solo pregiudicate, o trascurate le sue disposizioni, fino ad esigere, che venga riconosciuta per *Regola della nostra Fede*, e spacciare per

Ere-

Eretici formali quei, che di accettarla ricusano. Ma egli, che tanto zelo manifesta pel rispetto di quella Bolla di Papa Clemente XI, qual rispetto poi mostra per il Breve, o Lettera Enciclica *ex omnibus* di Papa Benedetto XIV.? Poteva egli scrivere contro di essa una Lettera più irriverente, più insultante, più maligna, più contumeliosa? Poteva egli attentar di vantaggio, affine di screditarla, e renderla oggetto di avvilimento, e dispreggio? Come dunque va la bisogna? Se Clemente, che pubblicò la Bolla *Unigenitus*, fu Vicario di Cristo, Capo, e Maestro della Chiesa Universale; non è altresì Benedetto XIV., che pubblicò la sua Enciclica del pari Vicario di Cristo, Capo, e Maestro della Chiesa Universale? Perchè dunque tanta riverenza, e venerazione per l'una; e tanta irreverenza, e disprezzo per l'altra? Perche tanto zelo, e premura per l'osservanza di quella, e tanto astio, e malignità per impedire l'osservanza di questa? Non è visibile al pari del Sole, che altro riguardo non si ha in una sì differente condotta, che al proprio interesse? Che non si misura la venerazione, o il dispreggio pei Decreti della Sede Apostolica se non se a norma de' particolari vantaggi, che unicamente si cercano, e si procurano per tutte le vie possibili, comecchè tra se ripugnanti, e contrarie? Fatemi Voi ragione, Amico Carissimo, non è questo un'argomento, una demostrazione evidente, infallibile, ineluttabile, che dovrebbe convincere ogni animo anche più appassionato, e prevenuto a favore di chi opera di una maniera sì irregolare, e riprovata dalle Divine, ed Umane Leggi? Tanto per ora vi basti: e mi protesto ec.

LETTERA IV.

In cui si pongono all' esame i due primi dubbj, o quesiti proposti dall' Autore della Lettera alla Sacra Congregazione, e si dà a conoscere la crassa di lui ignoranza circa le materie di cui favella.

CARISSIMO AMICO.

Li 29. Dicembre 1757.

I. BEn mi persuado, che non lieve impressione abbia prodotto nell' animo vostro, l'ultima mia Lettera, Amico Carissimo, considerando gli enormi gravissimi eccessi, in cui la passione più smodata, e furiosa trasportò l'infelice Autore dell' infame Scrittura diretta contro la Venerabile *Enciclica* del nostro Santo Padre. Altra idea in fatti essa non risveglia nella mente di chiunque la legge, e la pondera con qualche attenzione, se non se quella, che vi divisai di una incredibile malignità, di una detestabile mala fede, di una estrema impertinenza insieme, ed imprudenza di chi la compose, e pubblicò. Tale è appunto il giudizio, che ne hanno formato tutte le persone illuminate, che l'hanno letta: e in questi ultimi giorni mi è accaduto di vederlo confermato da uno Scrittore Oltramontano, il quale

dopo

dopo di averne data qualche generale notizia, così riflette : *Quante osservazioni vi sarebbono da fare sopra di uno Scritto, che è visibilmente lavorato sul conio della insolenza, e della malignità. Più che si legge, più si comprende, che desso è un colpo da disperato. Coloro, che l' hanno fabbricato, arrischiano tutto per sempre : perchè troppo essi risentono, che il frutto, che hanno preteso ritrarre dalla Bolla* Unigenitus, *e dai loro intrighi scampa lor totalmente dalle mani ec.* Così egli. Ma se mal non mi avviso, crescerà molto più in Voi l'abborrimento, e lo sdegno contro dell' infelice Scrittore, qualora vi dia a conoscere accompagnate a tante sue pessime qualità una profonda ignoranza, che le rende vie più degne di esecrazione, e di orrore. Sarebbe stato senza dubbio un delitto gravissimo, e meritevole di ogni più severo esemplare castigo in qualunque più dotta, e intelligente persona il porsi alla impresa d' impugnare una *Lettera Encielica* del Vicario di Gesù Cristo, del Supremo Pastore, e Maestro della Chiesa, dalla cui bocca deve pendere osequioso ogni Fedele, e ricevere con umiltà, e venerazione gli oracoli, senza nemen replicare una sola parola, se non di sommissione, e rispetto. Ma qual temerità sarà poi, qual delitto, se chi presume contro ogni dovere di contradirvi, sia un' ignorante, uno sciocco, che altro capitale non abbia se non di una portentosa arditezza, e impudenza, nè altro ingegno, o talento dimostri, se non d'inventare menzogne, e spacciare imposture. Un tale ignorante, Amico mio, si è per appunto l'Autore dell' *infame sediziosa Lettera* : E voi lo ravviserete assai chiaro dalle osservazioni, che son per farvi su i *quattro quesiti* da lui proposti, affi-

ne di screditare l'*Enciclica*. Io le dividerò seguendo l'ordine di essi in altrettanti paragrafi : e vi farò toccare con ambe le mani, che in nessuno ha saputo addurre cosa, non dirò vera, ma che ne tampoco abbia qualche apparenza di verità : e che anzi in tutti affatto è caduto in errori i più grossolani, e vergognosi. Cominciamo dal primo.

§. I.

Osservazioni sul primo dubbio, o quesito.

II. Da quanto l'Autore della *Lettera infame* scrive nel primo *dubbio*, o *quesito*, che agli Eminentissimi Cardinali, e Teologi della Congregazione di *Propaganda* presenta da risolversi, con ogni chiarezza, risulta, pretender egli, che la Bolla *Unigenitus* chiamar si dovea nell' *Enciclica* di Benedetto XIV., *regula fidei*, regola della Fede, e come tale proporsi, e farsene una pubblica confessione. A tale oggetto asserisce, che essa sia stata così accettata *ab Ecclesia Universali*, e così pur dichiarata *in Sede Apostolica*. E all' oggetto medesimo aggiugne non potersi giudicare se non cosa la più biasimevole, l'aversi omesso nell' *Enciclica* di esprimere, e confessare qual *Regola di fede* una Bolla, che Papa Clemente XI. nella sua Costituzione *Pastoralis*, avea detto, e predicato, che la conteneva in qualità di Dottore, e Maestro insegnando alla Chiesa Universale codesto Articolo : per il che concitata erasi l'indignazione de' Giansenisti : *Et cane pejus, & angue abstinetur a confitenda fidei regula, quam Clemens XI., non sine Jansenistarum indignatione in Bulla*

Bulla Unigenitus *contineri inquit, & Universam Ecclesiam docendo prædicavit in Bulla incipiente* Pastoralis &c.

III. Or questa sua pretesa non è solamente un frutto della sua malignità, e pessima fede, siccome già mostrai nella precedente mia lettera, ma ancora della sua profonda ignoranza, vergognosa in qualunque Teologo; ma troppo più in chi ha l'arditezza di alzar tribunale, e pronunciare sentenza contro del Supremo Pastor della Chiesa, e censurare i suoi Decreti, e le sue decisioni. Per darvela, Amico, a conoscere da tutti quei lati, onde si può rimirare, fingiamo prima, che il titolo di *Regola di Fede* convenga realmente alla Bolla *Unigenitus*, e che per tale stata sia dichiarata da Papa Clemente XI., o nella Bolla *Pastoralis*, o in qualche sua *Lettera*, o *Breve*; Era per questo tenuto *Benedetto XIV.* a farne menzione nella Risposta alle difficoltà propostegli dall' Assemblea Generale del Clero Gallicano, sicchè, non facendola, venisse a contravenire ad un suo preciso dovere? Chi mai può asserirlo, che abbia in capo qualche filo di discernimento, e di senno? Tenete pure, Amico mio, ben fisso dinanzi gli occhi ciò, che v'ho altrove notato, e chiaro apparisce dall' *Enciclica* medesima, che altro non era, nè asser poteva il disegno del nostro Santo Padre, se non se di calmare la dissensione di pareri, e comporre le differenze insorte tra quei Prelati in riguardo alla amministrazione del Sacro Viatico agli Opponenti. Che altro dunque per tal fine facea di mestieri, se non che egli premettesse soltanto ciò, che serviva a stabilire sodamente la risoluzione de' dubbj, di cui era richiesto? E tanto per appunto ei fece premetten-

tendo quelle parole: *Tanta est profecto in Ecclesia Authoritas Apostolicæ Constitutionis, quæ incipit* Unigenitus, *eademque sibi tam sinceram venerationem, obsequium, & obedientiam ubique vindicat, ut nemo fidelium possit, absque salutis æternæ discrimine, a debita erga ipsam subjectione se se subducere, aut eidem ullo modo refragari*. Egli per tal guisa diede alla Bolla tutte quelle prerogative, che necessarie erano per un sodo fondamento delle sue deliberazioni. Ogni altra aggiunta, o dichiarazione era affatto impertinente al soggetto, fuor di luogo, fuor di tempo, e che ad altro non avrebbe servito, che a suscitar nuove brighe, e perpetuar le discordie.

IV. Ma oltre ciò in questo fatto ben dimostra il Censore la sua grande imperizia dello stile usitato presso de' Romani Pontefici nel mentovare le Bolle dei loro Predecessori. Ei si adira, e freme, perchè il nostro Santo Padre facendo parola della Bolla *Unigenitus*, non l'abbia chiamata con altro titolo, se non di una Costituzione Apostolica, *Apostolicæ Constitutionis*. Ma questo non è forse l'uso, e il costume de' Sommi Pontefici, quando anche rammentano Bolle, che risguardano dogmi di fede, di non chiamarle con altro nome, se non se di *Costituzioni Apostoliche*? Legga egli la Bolla *Ad sanctam* di Papa Alessandro VII. confermativa, e declarativa di quella di Papa Innocenzo X. *Cum occasione*, intorno le cinque famose Proposizioni Gianseniane. Legga le due Bolle, *Ex quo singulari*, e *Omnium sollicitudinum* di Benedetto XIV., le quali parecchie altre de' suoi Predecessori ne contengono, e confermano: e vedrà, che a tutte non altro titolo, o nome

nome si attribuisce, se non di *Apostoliche Costituzioni*. E pure, chi potrà mai negare, che ad esse con assai maggior fondamento, che alla Bolla *Unigenitus*, competa l'essere Regole di fede? Poichè espressamente, e distintamente notano, e condannano errori, che devono rigettarsi da tutti i Fedeli, e per esse veniamo a determinatamente sapere il grado di malignità, che a ciascheduna proscritta proposizione in particolare conviene. E perchè dunque in grazia de' Molinisti avrebbe dovuto il nostro Santo Padre alterare questo sì ordinario costume de' Pontefici Romani, e chiamare nel suo *Breve* la Bolla *Unigenitus* non semplicemente una *Costituzione Apostolica*, ma una *Regola di Fede*, quando anche ad essa adattar si potesse codesta prerogativa? Non dimostra il petulante Censore con tal pretensione d'ignorare affatto quelle pratiche, che esattamente si osservano nella Curia Romana?

V. Il vero però si è, Carissimo Amico, che egli ignora eziandio i caratteri, che convengono alle Bolle de' Sommi Pontefici. Tutte fuor di ogni dubbio le Bolle, o Decreti, che si promulgano dal Vaticano a vantaggio de' Fedeli meritano un'alta sincera venerazione, e rispetto, e a tutte deve prestarsi soggezione, ed ubbidienza chiunque ha premura di stare unito con quella Cattedra, che fu costituita da Cristo per Maestra di verità. Ma non a tutte si può, e si deve egualmente attribuire la medesima dignità, il medesimo titolo, o denominazione: e in specie alla Bolla *Unigenitus*, comunque ella sia di grandissima autorità nella Chiesa, non conviene tuttavia, ne può convenire in rigore, e proprietà il carattere, e il nome di *Regola di Fede*; cosicchè il preten-

dere

dere , che tale ella sia , debba dirsi lo stesso , che il non avere alcuna idea , o nozione del vero significato di que' termini . Un gran Personaggio di somma autorità , e de' più dotti , e più versati nella cognizione della qualità , e merito de' Pontificj Decreti , (che per giusti riguardi lascio di nominare) ebbe a dire , non è molto , che forte stupivasi , come in Francia vi fosse qualche Vescovo , il quale desse il titolo di *Regola di fede* alla Bolla *Unigenitus*: mentre *in Italia non v'era*, se non al più qualche *ignorante* , *che cader potesse in questa illusione* . Or questo *ignorante*, Carissimo Amico , si è appunto tra gli altri , l'Autore della *infame Lettera* , il quale non solo è *caduto in questa illusione* ; ma inoltre la fa risuonare altamente , ed è giunto per fino alla insolenza eccessiva di censurare l'*Enciclica* del Sommo Pontefice , perchè non l'ha così dichiarata : e se voi ben rifletterete da un canto alla forza , e significazione propria di una *Regola di Fede* , e vi porrete dall' altro a ponderare la qualità della Bolla *Unigenitus* , vi chiarirete di leggeri , che non altri , se non un grande ignorante , poteva altrettanto presumere .

VI. E vaglia il vero cosa propriamente significa la parola di *Regola* , e di *Regola di fede* , e qual idea risveglia nella mente ? Il nome di *Regola* , siccome quivi si prende , importa lo stesso , che una direzione, una dichiarazione , un dimostramento di qualche cosa.Chi dice *Regola* , dice un lume, che rischiara,che istruisce , che insegna ciò , che in particolare far ci conviene , o schivare , se è Regola di Polizia , e di disciplina : ovvero ciò , che bisogna credere , o condannare , se è regola , che

con-

concerna la fede. E però deve ella generalmente essere chiara, distinta, precisa, che non lasci l'animo fluttuante, ed incerto, ma venga con facilità, e sicurezza di non errare ravvisata, ed intesa da coloro, cui deve servire di guida, e di Regola. Codesta condizione necessaria ad ogni regola, molto più è indispensabile nelle regole di fede, ove la Chiesa spiega i suoi sentimenti intorno qualche dottrina, proponendola, o perchè sia dai Fedeli creduta, come rivelata da Dio, o perchè sia rigettata, come contraria alla rivelazione Divina. Se i misterj, di cui esige da noi la credenza, sono superiori al nostro intendimento; la proposizione almeno, che ne fa, deve essere chiara, e distinta, poichè per tal guisa uniformasi ai disegni di Cristo, che ci lasciò nella Chiesa un Giudice visibile, ed infallibile capace di dissipare tutti i nostri dubbj, e incertezze nella intelligenza della sua Divina parola, o scritta, o trasmessa per mezzo della tradizione. Dal che poi ne segue, che chi contradice ad una tal regola, o dogma chiaramente dalla Chiesa proposto, o rifiuta di accettarlo, abbia a considerarsi, *sicut ethnicus*, *&* *Publicanus*, come uno straniero, un Eretico, e degno di tutte quelle pene, che furono contro degli Eretici stabilite. Così per cagione di esempio *Regole di fede* si chiamano, e sono que' tanti Canoni, che esposti si veggono nel Sacrosanto Concilio di Trento, ed espressi chiaramente con quelle parole, *si quis dixerit &c. si quis &c.*, *anathema sit*. Poichè ognuno, che i legga, conosce tosto, ed intende determinatamente, che questa, o quella dottrina sia Cattolica, e da tenersi, ovvero Eretica, e da fuggirsi. Così parimente nella Bolla di Papa Innocenzo X., e

con-

confermata da Papa Aleſſandro VII. noi vediamo, e ſappiamo preciſamente, qual ſia il vizio, e la malignità delle cinque famoſe propoſizioni, cioè, che la prima ſia *temeraria, empia*, *ed Eretica*, la ſeconda, la terza, e la quarta ſiano ſimilmente condannate come *Eretiche*: e la quinta in un ſenſo ſia *falſa*, *temeraria*, *e ſcandaloſa*: e in un' altro anche *Eretica*. Onde abbiamo un lume chiaro, e ſicuro per diſcernere diſtintamente gli' errori, che dobbiam riprovare, e le verità contrarie, che dobbiamo abbracciare, e tenere ſiccome Cattoliche, e rivelate da Dio. Lo ſteſſo poſſiamo dire del Decreto di Papa Aleſſandro VIII., che condannò due propozioni qualificando la prima come *Eretica*, e proibendola ſotto le cenſure, e pene taſſate contro gli Eretici: e la ſeconda come *ſcandaloſa*, *temeraria ec.*, *ed erronea*, e come tale proibendola ſotto pena della ſcomunica da incorrerſi *ipſo facto* da chiunque la inſegnaſſe, o difendeſſe. (a)

VII. Di tal ſorta dunque, o carattere deve eſſere una Bolla, o un Decreto Pontificio, affinchè poſſa dirſi, parlando con proprietà, *Regola di fede*

(a) *Queſta è la famoſa propoſizione del* peccato filoſofico, *la quale malgrado la proibizione Pontificia*, *e la ſcomunica anneſſa*, *pur troppo s'inſegna*, *e ſi difende anche oggidì*, *o formalmente*, *o equivalentemente*: *ed il P. La Croix*, *che ſcriſſe dopo il Decreto*, *ha avuto ciò non oſtante il coraggio d'inſegnare i principj*, *che neceſſariamente la inferiſcono*, *e la ſteſſa formale Dottrina colla variazione*, *o aggiunta d' un ſolo termine*, *che vi laſcia tutto il veleno*, *per cui fu condannata*.

fede. Ma di tal sorta, o carattere non è certamente la Bolla *Unigenitus*, conecchè *per altro degnissima di sincera venerazione*, *ossequio*, *e rispetto*, o noi vogliamo considerare la materia di essa Bolla, o il senso delle proposizioni ivi condannate, o finalmente le qualificazioni, o censure, che non sono alle proposizioni, se non *respective*, e in *globo*, come suol dirsi, applicate.

VIII. Se noi consideriamo primieramente la Bolla quanto alle materie generali, che comprende, in essa si condannano, è vero, cento, ed una proposizioni estratte dall' Opera *Le Nouveau Testament ec.* di Paschasio Quesnello: ma nessuno dirà mai, che tutte siano errori contrarj alla fede, o alla rivelazione Divina. Ve ne sono senza dubbio di Eretiche, e che *rinnuovano antichi errori*, e *spezialmente delle cinque famose proposizioni*, siccome parla la stessa Bolla. Ma molte ancora ne sono, che risguardano, o la pura disciplina, o la Polizia Ecclesiastica: e però saranno bensì, o *temerariæ*, o *Ecclesiæ*, & *ejus praxi injuriosæ*, *in Potestates sæculi contumeliosæ*, *Schismati faventes* &c. : ma non già Eretiche, o contrarie ai dogmi di nostra Santa Fede: e di quelle stesse, che non appartengono alla disciplina, o Polizia Ecclesiastica, non si possono, nè si devono tutte chiamarsi altrettante eresie, o errori formali contro la fede: attesochè lo stesso Papa Clemente dichiara, che tutte non le condanna come Eretiche, ma come o *falsas*, o *malesonantes*, *captiosas*, *scandalosas*, *perniciosas* &c. *suspectas*, o con altre simili note, le quali sono bensì marche d'infamia, che degne le rendono di riprovazione, ma non si possono perciò giudicare eresie. Posto ciò io non veggo

come

come si possa da alcuno attribuire assolutamente alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di fede*, o anche di Bolla propriamente *Dogmatica*, senza confondere i caratteri, e le qualità proprie delle Bolle Pontificie. Udiamo come su questo la sentono i Teologi di maggior grido, ed autorità nella Chiesa.

Il sapientissimo Vescovo Melchior Cano nel *lib. 5. de locis Theologicis cap. 5.* ragionando dei caratteri, dei Decreti, e giudicj solenni de' Romani Pontefici, e de' Concilj, i quali *toti Ecclesiæ proponuntur, & cum obligatione etiam credendi* dice così: "Sed animadvertendum est diligentius, & quæ „ natura rerum sit, & quæ verborum proprietas, „ & pondus. Nimirum enim Ecclesiasticæ do„ ctrinæ, quam amplecti etiam tenemur, non idem „ est gradus, nec omnia judiciorum Decreta eo„ dem loco habenda sunt.... Id dicimus nec „ omnia, quæ aut juris, aut Conciliorum volu„ mina continent, doctrinæ Christianæ esse judi„ cia, *nec omnia rursum doctrinæ judicia, fidei* „ *censuras esse*. Multa siquidem ad sanam Eccle„ siæ disciplinam attinent, quæ fidei Decreta non „ sunt." E non molto dopo stabilisce questa regola per discernere i Decreti di fede, o dogmatici. "Si quicquam *expresse*, & proprie a fi„ delibus firmiter credendum, aut tamquam dog„ ma fidei catholicæ accipiendum dicatur, vel „ aliis similibus verbis." E nel *lib. 12. cap. 6.* avverte, che allora i Decreti della Chiesa sono di fede, e di dogma stabilito, *cum & absolutam veritatis Catholicæ exhibent formulam, & notas quoque certissimas, quibus hæreses contrariæ dijudicentur*.

Al modo stesso ragiona su tal materia il

il chiarissimo P. Maestro Orsi in varj luoghi della sua dottissima Opera *De Romani Pontificis Authoritate;* ma spezialmente nel *lib.* 3. *cap.* 42. fino al 48., ove confutando l'obbjezione, che produceva Monsignor Bossuet dalle Bolle di Nicolò III., e Giovanni XXII. sulla Povertà de' Francescani, prova, che la Bolla *Exiit* del primo *non ea mente condita est a Nicolao III. ut tamquam regula fidei Catholicæ susciperetur*: e lo dimostra riflettendo sopra varie condizioni, che si esigono da' Teologi, perchè dommatiche, o regola di fede siano le Costituzioni Pontificie, ed allegando spezialmente l'autorità di Giacomo Cardinale di Santa Prisca, che fu poscia Sommo Pontefice col nome di Benedetto XII. Per non allungarmi di troppo vi rimetto ai luoghi accennati dall' erudito Scrittore, e solo addurrò una osservazione, che propone tra le altre appoggiata al sentimento del detto Cardinale, cioè che per aver la giusta idea di una Bolla dommatica non basta, che si propongano, e si enunzino in essa alcuni capi di cose appartenenti alla fede, mescolati con altri spettanti alla disciplina, o Polizia; nè che si fulmini la sentenza di scomunica contro color, che non l'accettano; ma è duopo, che le cose di fede siano espressamente determinate, come altrettanti Articoli di fede: *quod Ecclesia expresse determinet* (sono parole del Cardinale di S. Prisca) *quod tale quid sit tenendum sicut pertinens ad fidei articulum, determinans, quod dicentes, & tenentes contrarium sicut hæretici sunt, hæretici sunt habendi*. E ciò, che dicesi delle Bolle nel definire punti di fede, dee dirsi similmente delle Bolle nel condannare errori contrarj alla fede. Per il che se in una Bolla si condanneranno tesi mille, parte delle quali

li possino appartenere alla fede, e parte alla disciplina, benchè i difensori delle medesime siano dichiarati contumaci, ribelli, e scomunicati, ciò non ostante ella non sarà mai *dommatica*, o *Regola di fede*, qualora gli errori contrarj alla Fede non saranno *espressamente determinati*, e coloro, che a siffatte decisioni ripugnano, non verranno proscritti, o tenuti per Eretici.

IX. Del medesimo parere sono i Canonisti, che hanno trattato di questa materia. Addurrò unicamente il testo del Van espem, il quale così scive (a): " Bulla *Dogmatica* proprie dicitur a „ dogmate, seu doctrina, quæ per Bullam *tamquam fide credenda*, & populo proponenda definitur, vel e contràrio tamquam *hæretica* proscribitur. Hoc modo sumpta Bulla *Dogmatica* „ nequaquam comprehendit Constitutiones, aut „ Decreta, quibus morum disciplina, vel Ecclesiastica Politia, sive aliqua ad illam pertinentia „ præscribuntur. Similes enim Constitutiones, seu „ Decreta, non tam *Dogmatica*, quam *disciplinæ* „ *Decreta* dicuntur. Hac distinctione utens Synodus Tridentina, Decreta ad disciplinam morum „ spectantia inter Decreta Reformationis retulit, „ & speciatim a Decretis Dogmaticis, quibus fidei „ Articuli continentur, separavit . . . Fatendum „ quidem est Decreta quædam, licet dumtaxat ad „ disciplinam pertineant, atque ita pro temporum, locorum, & personarum diversitate varia, „ & mutationi obnoxia, posse esse *conducibilia ad* „ *fidei, & doctrinæ puritatem* conservandam, & „ stabiliendam: sed tamen quia nullum fidei dogma

(a) *P.* 5. *l.* 1. §. 1.

,, ma tamquam a Deo revelatum proponunt, aut ,, definiunt, proprie dici non possunt *Decreta Dogmatica aut Decreta fidei* (ovvero *Regulæ fidei*) ,, nulli mutationi, aut variationi obnoxia, sed ,, inter Decreta disciplinæ referenda sunt, quæ ,, pro temporum, locorum, aut personarum conditione ad conservandam fidei integritatem, & ,, puritatem possunt esse convenientia . . . Dum ,, igitur quæstio est de Bullis dogmaticis, *illæ* ,, *dumtaxat vere dogmaticæ dicendæ sunt*, quibus ,, certum, & determinatum dogma ut credendum, ,, vel ut rejiciendum fidelibus proponitur. " Ponderate, Amico Carissimo, con attenzione tutte queste dottrine, e vedrete, se alla Bolla *Unigenitus* possa convenientemente, e propriamente adattarsi il titolo, e il carattere di *Regola di fede*. (a)

X. Mol-

(a) *Con queste comuni dottrine de' Teologi, e Canonisti si può determinare quel punto, che l'Autore dell'* infame Lettera *accenna nella risposta al primo quesito. Egli impone temerariamente al Sommo Pontefice di aver detto, anzi predicato nella* Enciclica, *non altro essere la Bolla, che una legge conferente alla Chiesa, soggetta a mutazioni*, Bulla *Unigenitus &c.* in Encyclica prædicatur solum tamquam lex Ecclesiæ conducibilis, mutationibus obnoxia : *poichè nulla affatto di ciò espresse il Santo Padre. Ma tuttavia io gli dirò, che quantunque non v'abbia proposizione delle molte estratte dal libro di Quesnel, ed esposte nella Bolla, che non sia meritamente proscritta ; ad ogni modo la ma-*

 teria

X. Molto meno poi la Bolla *Unigenitus* può chiamarsi *Regola di fede*, se noi riflettiamo al senso delle proposizioni in essa condannate. Siccome abbiam notato, quello, che costituisce una *Regola*, di qualunque sorta ella sia, e ne forma il proprio carattere, si è il dimostrare con precisione, e chiarezza ciò, che deve farsi, o fuggirsi, di modo che, se ella è *Regola di fede*, noi veniamo col suo lume a conoscere, e sapere distintamente, e con sicurezza di non ingannarsi la verità, che abbiamo a credere come rivelata da Dio, e così proposta dalla Chiesa, e rigettare l'errore contrario, senza pericolo di confondere l'una coll' altro, o quello che positivamente è un errore contro la Fede con quello, che tale non è; ma o una verità mal espressa, o una proposizione equivoca, o sospetta, o temeraria. Ora il senso, in cui furono le cento, e una proposizioni dalla Santa Sede dannate, egli è oscuro, ed ambiguo, o almeno riguardo una gran parte di esse non è sì netto, e chiaro, che possa farsene da noi un sicuro, ed accertato discernimento. Più

---

teria di alcune, che appartengono specialmente alla disciplina, può essere mutationi obnoxia, *cosicchè cessando, o variandosi le circostanze, che degne le resero di condanna, non più siano riprensibili, e viziose: sopra di che recar potrei qualche esempio: ma per iscansare le contese, e litigj soverchi, tralascio di produrlo, rimettendomi in questo, e in tutto il rimanente, al giudizio della Sede Apostolica.*

Più ve ne sono per sentimento comune, le quali o si trovano nei medesimi termini nella Divina Scrittura, e ne' Santi Padri, o non presentano alla vista un senso cattivo, ed erroneo, il quale dipende dall' unione di varie circostanze, che poco son conosciute, anzi al comun de' Fedeli affatto ignote. La Sede Apostolica, che le ha condannate, intese senza dubbio il senso vizioso, che contenevano, e lo ricavò da molte serie, e mature riflessioni, che fece sulle Opere di *Quesnel*, dallo stato, e scopo dell' Autore, dalle dottrine antecedenti, e conseguenti, dalla connessione di una proposizione coll' altra, e da varj altri principj, e circostanze, a cui ebbe più riguardo, che alle sole materiali espressioni, le quali pajono talvolta a prima vista innocenti. Ma questo senso determinato, e preciso, in cui furono intese, non ci è stato finora palesato, e proposto, sicchè sappiamo tale essere, e non altro il senso corrotto, e vizioso di questa, o di quella proposizione. Le Assemblee Generali del Clero Gallicano del 1714., e del 1720. procurarono, è vero, di esplicarlo, e assegnarlo, e lo stesso han fatto più Vescovi, e valenti Teologi. Ma oltrecchè non convengono tra loro nel fissare il vero senso di varie proposizioni, e quello, che taluno ha creduto un senso malsano, o erroneo, è stato riputato da altri ortodosso, e Cattolico (a); la loro dichiara-

(a) *Noi di ciò ne abbiamo tra gli altri un' esempio nella* Istruzione *fatta dall' Assemblea del Clero Gallicano del* 1714., *ove si mette nella Classe delle Dottrine*, *da u.*

razione, o interpretazione non è di tale, e tanta autorità, che sia capace di stabilire pienamente
te

cui si pretende, che debbano guardarsi i Fedeli, che il timor soprannaturale dell' Inferno lasci il cuore attaccato al peccato; *così essi intendendo il senso delle d. e proposizioni 61., e 62. della Bolla. Donde ne segue, che questa* Istruzione *decida l'opposta sentenza, che il* timore soprannaturale dell' Inferno non lascia il cuore attaccato al peccato, e colpevole dinanzi a Dio. *E pure questo non può essere il senso legittimo delle due proposizioni dannate: mentre esso è la Dottrina di Sant' Agostino, e di San Tommaso, difesa da Scuole Cattoliche, e da moltissimi Autori, e Francesi, e Italiani, sotto gli occhi degli stessi Romani Pontefici: è però Dottrina punto non intaccata nella Bolla, secondo la solenne protesta, che ne ha fatta lo stesso Papa Clemente XI. nelle Lettere* Pastoralis *ove al n. 3. apertamente dichiara*, non fuisse per Constitutionem proscriptas sententias quæ docentur in Scholis. *Lo stesso può dirsi in riguardo al senso, che applicò la stessa Assemblea alle proposizioni 70., e seguenti, che concernono la lezione dei Sacri Libri, il quale per mio avviso non ben si accorda con quello, che vi assegnò un Personaggio di assai maggiore autorità, cioè il Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. nel lib. 6.* De Synod. Diœces. *cap.* 10. *E in qual senso*

te, e fermamente la credenza di ogni Fedele, siccome sarebbe quella, che uscisse dalla Cattedra di San Pietro Maestra di quanto dobbiamo credere. Ma i Sommi Pontefici hanno avuto i lor giusti motivi per non allegnarcelo, o approvare con assenso positivo veruna delle interpretazioni già fatte da' Vescovi, e da' Teologi. A loro basta, che i Fedeli ubbidienti a' legittimi Superiori accettino la Bolla, che ad essi propongono, già dal Corpo Gerarchico della Chiesa accettata: e tengano tutti per fermo, ed infallibile, che nessuna di quelle ortodosse verità, che prima di essa Bolla s'insegnavano nella Chiesa, e si sostenevano nelle Cattoliche Scuole, spezialmente Agostiniana, e Tomistica, è stata mai pun-

---

so poi, certamente lontano dalle intenzioni dei Sommi Pontefici, e della Chiesa, non s'intendono dai Molinisti, e dai Fautori della Morale rilassata le molte proposizioni, che spettano alle materie della grazia, della carità, della differenza delle due Alleanze, della condotta de' Sacri Ministri coi Peccatori recidivi, mal abituati, consuetudinarj? Chi potrà mai dire, che abbiano essi rilevato il vero legittimo senso delle proscritte proposizioni inteso dalla Chiesa, mentre le dottrine, che essi perciò riprovano, sono anzi nella Chiesa con applauso comune de' Fedeli insegnate, e autenticate eziandio dalla medesima Chiesa coi più chiari contrassegni di stima, e di onore?

to intaccata, o in qualche foggia pregiudicata: ed aspettino, che ella più si dichiari sul vero senso delle proposizioni proscritte, se a lei piacerà di farlo. Ma noi frattanto non potendo con certezza sapere, quale sia precisamente codesto vero senso inteso dai Sommi Pontefici, nè potendo noi stessi fissarlo senza timore di prendere abbagli, come mai avremo a riconoscere nella Bolla *Unigenitus la regola della nostra fede*, che ci guidi con sicurezza, e ci dimostri le verità rivelate da Dio, che creder dobbiamo?

XI. Quello però, che sopratutto comprova non potersi chiamare la Bolla *Regola di fede*, si è la maniera, onde furono le cento, e una proposizioni dannate. Sono tutte esse bensì censurate, *tamquam falsæ, captiosæ, malesonantes, piarum aurium offensivæ, scandalosæ, perniciosæ, temerariæ &c.*, ed eziandio *erroneæ, hæresi proximæ, ac demum hæreticæ*: ma tutte queste censure sono pronunciate *in Globo*, o *Respectivè*, siccome leggesi nella Bolla: ed il senso di questa parola *respective* ci viene assegnato dallo stesso Papa Clemente XI. nel Breve *de'* 20. *Novembre* 1716., ove dice così: *Censuris variis, quas* respective, *ut ajunt, hoc est singuli* (articuli) *eorum saltem aliquam merebantur, injustos usitato more &c. proscripsimus*: e lo ripete nella Bolla *Pastoralis*, dicendo: *Constitutionem promulgavimus, in qua plures noxios articulos ex eodem libro excerptos censuris variis, quas* respective, *ut ajunt, hoc est singuli aliquam saltem earum notatos, pro hujusce Sanctæ Sedis more proscripsimus*. Essendo dunque così *in globo* dannate, e proscritte con varie censure le cento, e una proposizioni, o Articoli estratti dal libro del P. Quesnel, noi non sappiamo

mo, qual sia la censura, o la nota, che a ciascheduna di esse in particolare convenga, secondo il giudizio, che ne ha formato il Sommo Pontefice, e la Santa Sede, se di *falsa*, se unicamente di *malsonante*, se di *temeraria*, o di *perniciosa*, se di *prossima all' errore*, o formalmente *Eretica*, e così discorrendo delle altre fino al numero di ventiquattro. E così pur non sappiamo, quante ne siano di ciascuna specie, a quante debba attribuirsi una sola delle qualificazioni riferite, a quante più insieme, e quali esse siano determinatamente: poichè la Bolla non ci porge il lume per codesto discernimento. Confesso di buon grado non essere necessario, che tutti i Fedeli conoscano distintamente la nota, o qualità della censura, che merita ciascheduna proposizione: ma non possono tampoco conoscerla, ed applicargliela i Sacri Pastori, e i più sapienti Teologi, almen con certezza, e senza esporsi al pericolo di allontanarsi dal sentimento della Sede Apostolica. E noi abbiamo esempj di applicazioni delle censure, che ne fecero alcuni Vescovi, che furono rigettate da' Sommi Pontefici, e molto più dell' abuso intollerabile, che su questo punto ne han fatto, e ne fanno alcuni Teologi, i quali per meglio autorizzare le loro opinioni, applicano a lor talento le censure di *erronee*, e di *Eretiche* a certe proposizioni, le quali forse non saranno state qualificate nella Bolla se non come di *malsonanti*, o *capziose*. E chi è, che non vegga, quanto mai sia difficile di farne una applicazione giusta, e uniforme alla mente del Sommo Pontefice, che in termini generali espresse le censure, senza spiegarsi di vantaggio, e però non essere se non

se una temerità di chi al di lui giudizio non manifestato pretende di sostituirvi il suo proprio, appropriando alle proposizioni le note, che gli vanno più a grado ?

XII. Or questa indeterminazione di note, o censure ella è per mio credere l'argomento più decisivo per provare, che la Bolla chiamar non si possa *Regola di Fede*. Imperocchè per convenirle una tale denominazione, giusta l'idea, che abbiamo premessa, della natura di *Regola*, duopo sarebbe, che c'istruisse, e divisasse positivamente non la sola malignità in genere delle proposizioni dannate, ma i gradi eziandio della malignità medesima, i quali sono molto differénti l'uno dall'altro, di maniera che di ventiquattro censure, che nella Bolla si trovano, a riserva delle ultime, tutte le altre non costituiscono le dannate sentenze oggetto contrario alla fede, comunque ne esprimano qualità viziose, e vituperevoli. Come mai potrà dirsi *Regola di Fede*, se non illumina, non dimostra, non ci fa discernere ciò che è di fede, o contrario alla fede da ciò, che non lo è: ma ci lascia su questo nella ambiguità, e nella incertezza, cosicchè non altro v'ha di certo, e sicuro, per confessione degli stessi M.M. Languet, di Bissi, di Charanys, e di altri, se non che tutte insieme le proposizioni meritano qualcuna qualificazione di quelle, ch'esposte furono nella Bolla. Può servire a maggior dichiarazione, di ciò l'esempio d'un Giudice il quale supponiamo, che condanni cento persone accusate, e provate ree di varj debiti, e pronunci contro di loro la sentenza in siffatta maniera dicendo, che le condanna *respettivamente al merito loro*, alla pena pecuniaria, all'esiglio, alla gale-

ra,

rà, alla forca, alla ruota, alle fiamme. Codesta sì generale sentenza, chi mai chiamar la potrebbe *regola di Giustizia*? Attesochè non si saprebbe per essa determinatamente la pena dal Giudice ad ogni reo stabilita, e i Ministri, o esecutori rimarebbbero necessariamente fluttuanti, e dubbiosi senza poterne fare la distribuzione convenevole con sicurezza, o anche probabilità di uniformarsi alla mente del Giudice. Si applichi questo esempio al caso nostro, e si vedrà, se la Bolla *Unigenitus*, che appunto in tal guisa pronunzia le censure sulle cento, e una proposizioni *Quesnelliane*, possa a ragione appellarsi *Regola di fede*. Ben è vero, e voi dovete attentamente notarlo, Carissimo Amico, che in tutto non vale la parità della detta sentenza del Giudice, con quella, che far sogliono più di ordinario i Sommi Pontefici: stantechè quella sarebbe biasimevole, e inutile per l'effetto preteso: la dove le sentenze, che così formano i Sommi Pontefici condannando le ree dottrine con censure, o qualificazioni conglobate, o *respettive* hanno le sue grandi utilità, e sono conformi alla pratica osservata eziandio nella Chiesa antica, ai Decreti del Concilio di Costanza, alle Bolle di Leone X. contro gli errori di Lutero, e ad altre molte de' Pontefici più recenti: sopra di che legger potete, se vi aggrada il mentovato Monf. Languet nella sua quinta Lettera n. 137., e segg., ove tratta diffusamente di questa materia.

XIII. Queste ragioni parvero di tal peso, e forza agli stessi più fervidi, e zelanti impugnatori degli Opponenti alla Bolla, che ingenuamente confessarono di non poterlele attribuire il titolo di *Regola di Fede*. Tuttavia alcuni pochi di loro, volen-

volendo pure in qualche modo dare a quelli la nota di *Eretici*, pensarono di chiamarla *Regola in ordine della Fede*. Io non mi fermerò nel confutare questa sottigliezza capricciosa, che non ha verun sodo fondamento, e che resta bastevolmente confutata dalle osservazioni già fatte. Qualunque differenza imaginare si voglia tra la *Regola di Fede* propriamente detta, e la *Regola nell' Ordine della Fede*; convien trovare nell' una, e nell' altra ciò, che costituisce una *Regola*, ciò, che ne forma il suo proprio, e particolare carattere. Convien dunque, che l'una, e l'altra sia intelligibile, e intesa da chi deve servire di *Regola*: conviene, che l'una, e l'altra sia una guida, un fanale, un dimostramento, o di quello, che si deve credere, come di fede, o di quello, che si deve rigettare, come contrario alla fede. Ora la Bolla *Unigenitus* non si spiega con maniera chiara, e precisa nè quanto al vero legittimo senso delle proposizioni dannate, nè quanto alle censure, o qualificazioni, che a ciascheduna proposizione conviene: sicchè restiamo incerti, e dubbiosi, e intorno l'oggetto determinato della sua decisione, e intorno la qualità del vizio, che corrompe ogni proposizione. Laonde ella è sì poco capace della denominazione di *Regola in ordine della Fede*, che del titolo assoluto di *Regola di Fede*.

XIV. Se le addotte ragioni non bastano ancora a confondere lo Scrittore della *infame Lettera*; bastar perlomeno dovrebbe l'autorità, e il sentimento, che ebbero della Bolla quei medesimi, cui più dovea premere di rilevarne il merito, e le prerogative. Nella seconda mia Lettera, se ben

vi

vi rimembra, Carissimo Amico, io vi ho rappresentata l'insigne impostura del Censore nell' asserire francamente, che Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis* abbia detto contenersi nella Costituzione *Unigenitus* una *regola di fede*, e per *tale l'abbia predicata ammaestrando tutta la Chiesa*. Ma ora di vantaggio vi aggiungo, che non l'ha così mai chiamata, nemmeno in tanti *Brevi*, *Lettere*, o Decreti, che scrisse, e pubblicò su questo soggetto della sua Bolla. Io ne ho trascorsi coll' occhio, quanti ne ho potuto trovare nel gran Tomo del Bollario di questo Papa, ed altrove, e in nessun luogo mi è avvenuto d'incontrare questo titolo, o denominazione di *regola di fede*, o anche di *regola in ordine della fede*. Esso non apparisce nè nella lettera da lui scritta a Ludovico XIV. Re di Francia nell' inviargli la sua Costituzione l'anno 1713., nè nell' altra allo stesso diretta gli 8. di Marzo 1714., nè nel Breve dei 17. del medesimo mese, ed anno all' Assemblea Generale del Clero Gallicano in risposta alla Lettera a lui inviata colla accettazione della Bolla, e in altri *Brevi*, o Decreti dello stesso anno. Così pure non leggesi nelle *Lettere*, o *Brevi* degli anni susseguenti, o a Monsignor Reggente Duca d'Orleans, o ai Cardinali *Polignac*, e *Bissi*, comecchè già espresso si fosse con questi Cardinali, di dichiarare, *quo loco habeat illam Constitutionem*. In somma non si addurrà da tutti i documenti, che ci restano, di quel gran Pontefice un luogo solo, ove le abbia dato quel titolo, che sì francamente pretende, e sì alto decanta il buggiardo Censore (a). Clemente si contenne mai sempre

(a) *Deridevole al pubblico troppo egli si rend...*

pre nel chiamarla, o *Costituzione*, o *giudizio Apostolico*, o con altro simile vocabolo, e nell' esigere unicamente una intiera ubbidienza alla medesima, riconoscendo gli Accettanti *tamquam veros obedientiæ filios*, e trattando gli Opponenti da *Refrattarj*, e da *Contumaci*, che *Constitutioni obedientiam præstare nolebant*: e questo è il solo delitto, che loro' rinfaccia, senza mai nominare, o *Eresia*, o *errore contro la fede*. E nella stessa maniera si sono contenuti i di lui successori fino al presente felicemente Regnante Benedetto XIV.

XV.

---

be, se nella disperazion di trovare il preteso titolo in verun Breve, o Decreto *di Papa Clemente XI., presumesse ricavarlo, e fondarlo su quelle generali espressioni, che talvolta adoprò parlando, o della Dottrina di Quesnel, o della Bolla, per cagion di esempio, che in quel libro vi sono* noxia zizaniorum semina, *che si procura, che* perniciosæ institutionis contagium pertranseat de gente in gentem: *che si doleva* Gregem in viam perditionis sensim abduci, *e altre: poichè simiglievoli espressioni s'incontrano in cinquanta, e cento Decreti Apostolici, che non si vorranno certamente* Regole di fede, *come nel Decreto di Alessandro VII contro le lasse, e scandalose proposizioni de' moderni Casisti, nella Costituzione di Innocenzo XI. contro il pernicioso libro di* Amadeo Guimenio, *e in altre senza numero*.

XV. Che se dai Romani Pontefici passiamo a considerare il sentimento del Regno, e della Chiesa di Francia, per cui fu specialmente promulgata la Bolla, il titolo di *Regola di fede* non le fu attribuito nè dall accennata Assemblea del Clero del 1714., o nella *Lettera* al Papa, o nell' *Istruzione* pei Vescovi dei Reame, nè da quella del 1720, nè da' Prelati radunati nel 1730., i quali non vollero neppure appellarla un *giudizio dommatico*, ma le diedero la sola denominazione di un *giudizio della Chiesa in materia di Dottrina*. *Giudizio dommatico*, è vero, chiamata fu nel Concilio Provinciale di Enbrun: ma forse que' PP. non presero in tutto il rigore il significato di questo termine (a): E così in generale, a riserva del Vescovo di Chaloons (il di cui Mandamento fu tolto soppresso per ordine del Parlamento di Dyon), e di alcuni altri in piccolissimo numero, non si trova, che gli altri Prelati nè uniti, nè separati abbian creduto di poter attribuire alla Bolla il carattere di *Regola di fede*. Dirò ancor di vantaggio, che secondo le leggi stabilite del Reame di Francia, non si può dare alla Bolla il titolo, o di *regola di fede*, o di *regola in ordine alla fede*, o anche di *giudizio dommatico della Chiesa*: ma soltanto, o di *Legge della Chiesa*, *e dello Stato*: o di un *giudizio della Chiesa universale in materia di Dottrina*. Queste sono le sole qualificazioni autorizzate dalle leg-

(a) *Questo istesso può dirsi dei Prelati dell' ultima Assemblea, i quali così parimente la chiamarono.*

leggi del Regno, e che permettono i Parlamenti: e tanto, dopo inteso il parere più comune de' Vescovi, si determinò nell' *Articolo* 3. della Dichiarazione del 1730.: e il Re significò agli altri Prelati del Regno con una Lettera Circolare dei 22. *Luglio*, 1731., facendo loro sapere, che ei non approvava, che si desse alla Bolla *Unigenitus* la denominazione di *Regola di fede*, e che ognuno dovesse attenersi all' espressione di *giudizio della Chiesa Universale in materia di Dottrina*. E secondo questo Decreto, nella risposta, che fece Mons. Cancelliere ai Deputati del Parlamento di Roano 2. *Settembre* 1753., confermando la detta denominazione di *giudizio della Chiesa* ec., assicurò i Deputati, che Sua Maestà *non permetterebbe giammai*, *che se le dassero altre qualificazioni*. Lo stesso finalmente ordinò la Maestà Sua nell' anno 1756. volendo, che fosse accettata, e rispettata la Costituzione: purchè però *non si chiamasse Regola di fede*. Da questo comprendasi, quanto spacciata sia l'ignoranza, e impostura dell' Autore della *infame Lettera*, che franco asserisce essere stata ricevuta la Bolla come *regola di fede* dalla Chiesa Universale: *Ab Ecclesia Universali tamquam fidei regula accepta*.

XVI. Io ben mi avviso, che voi, Carissimo Amico, non lascierete di opporre a tutto ciò la qualificazione di *Regola di Fede* data alla Bolla *Unigenitus*, ed espressa chiaramente nel *Capo* 2. del Concilio Romano celebrato sotto Papa Benedetto XIII. in questi termini: *Curandum est*, *ut Constitutio a San. Mem. Clemente XI. edita*, *quæ incipit* Unigenitus, *quamque*, *nostræ uti ejusdem* FIDEI REGULAM *agnoscimus*, *ab omnibus cujuscumque conditionis*, *&* *gradus*, *omnimoda*, *ac*

de-

debita obedientia , & executione observetur . E quindi mi farete osservare , che a questo testo verisimilmente abbia voluto alludere l' Autore della *Lettera infame* con quelle parole , *Bulla* Unigenitus *ab Ecclesia tanquam fidei regula accepta , & in SEDE APOSTOLICA ita pariter declarata ec.*

XVII. Che dovrò qui rispondervi , Amico Carissimo ? Potrò io parlar chiaro , e con tutta libertà a difesa della verità , e confusione della menzogna ? Parlerò sì , e parlerò liberamente , giacchè a così parlare mi obbliga l' indegno Scrittore , e il tacere altro non sarebbe , che dare un maggior fomento , ed appoggio all' impostura . Così è , quanto voi dite , e divisate : ed io pure sono del parer vostro , che l'Autore infelice abbia voluto colle mentovate parole insinuare quel testo del Concilio Romano . Ma perchè mai non si espresse più apertamente ? Perchè non addurlo a conferma della sua pretensione , e andare a ricercarlo piuttosto , ed infingerlo nella Bolla *Pastoralis* ? Possiamo noi credere , Amico , ch'ei non avesse notizia del Concilio , o non sapesse , che ivi appunto si ritrovava quella denominazione data alla Bolla *Unigenitus* , che tanto premevagli di mettere in comparsa , e farla valere a confutazione dell' *Enciclica* ? Eh , lo sapeva egli pur troppo : ma pensò con fina malizia , che più a conto tornavagli di dissimularlo , o non farne espressa menzione , che di esporlo alla pubblica veduta . Temette egli , e ben con ragione , che mettendolo in vista , fosse anzi per recare pregiudizio alla causa sua , che promuoverla , e sostenerla . Temette , che proponendolo avessero ad insorgere contro di lui migliaja di testimonj , e

ren-

rendere più manifesto un fatto, che da alcuni si studia di tenerlo più occulto, che mai sia possibile. Temette in fine, che il nostro Santo Padre, che fu presente a quel Concilio, ed è pienamente consapevole di quanto ivi passò su questo punto, giustamente irritato dalla sua temeraria presunzione, avesse a svelare autorevolmente l'intrigo, e smascherare l'impostura. Il fatto, diciamolo pure, è abbastanza manifesto, e palese. Nel Decreto di quell' Augusto Consesso, che fu formato, letto, e approvato dal Sommo Pontefice Benedetto XIII, e dagli altri Vescovi, o Prelati, che v'intervennero, altro non v'era su tal punto, se non se, *curandum est ab omnibus Episcopis, & animarum Pastoribus, ut Constitutio a Sanc. Mem. Clemente XI. edita quæ incipit* Unigenitus, *ab omnibus cujuscumque conditionis, & gradus omnimoda ac debita obedientia, & executione observetur*. Quel membro del periodo, che leggesi tra la parola *Unigenitus*, e *ab omnibus*, cioè, *quamque, nostræ uti ejusdem fidei regulam agnoscimus*, vi fu intruso, ed aggiunto posteriormente da persona di cui si sa il nome, ma è bene di tacerlo. (a) In Roma è già a molti nota codesta alterazione del testo: è nota in varie parti d'Italia: ed è nota altresì nella Francia, e pubblicata colle Stampe da varj Scrittori

(a) *Aggiugnerò, che si sa pur anche il luogo, e la stanza precisa, ove fu tramata, ed eseguita la nera frode, e la qualità delle persone, che corruppero l' indegno impostore.*

tori: de' quali chi fa aperta menzione della *addizione inserita dopo il fatto, senza essere stata nè proposta, nè deliberata, nè approvata dal Concilio*: chi chiaramente attesta, che *la qualificazione aggiunta di Regola di fede, non era punto nel Decreto tal quale fu letto, e stabilito nel Concilio*: Chi la biasima come *una insigne furberia, di chi falsificò gli atti del Concilio*: e chi in altri modi lo stesso insinua, e dichiara. Per tal motivo l'Editore del Trattato *de Gratia* del Tournelly, stampato in Parigi l'anno 1748. rapporta alla pag. 392. del T. 1. ec. il Canone del Concilio Romano, come fu veramente dai Padri di esso stesso, ed approvato, senza l'aggiunta, che poi vi fu intrusa, cioè *ut Constitutio a S. M. Clemente XI. edita, quae incipit* Unigenitus, *ab omnibus cujuscumque conditionis, & gradus omnimoda, ac debita obedientia, & exesutione observetur*.

XVIII. Da quì potete, Amico, comprendere, qual fede si meriti Monf. Laffitau, il quale nella sua *Storia della Costituzione*, venendo a parlare del Concilio Romano, in tal guisa ci rappresenta il fatto lib. 5. pag. 269. " Tra i Decre„ ti, che vi furono fatti intorno il Dogma, uno „ si fu, che la Bolla *Unigentius* dovea da tutti „ essere tenuta *per regola di Fede*, proibendo „ tutti i Libri MS., o stampati contro di essa. „ Allora (notate) videsi il Papa, e il Sacro Col„ legio con i Vescovi suburbani, e con un gran „ numero di Prelati uniti in Concilio, riconosce„ re nella Bolla *Unigenitus* la *Regola della nostra* „ *credenza*. " Poteva egli spacciare con aria più franca una solenne certissima falsità? Ma molte, e molte di simili alterazioni, e infedeltà ne' raccon-

conti s'incontrano in quella *Storia*, per cui già, e in Francia, e in Italia ella è screditata abbastanza.

XIX. Ma frattanto, Amico mio, l'indegno Autore della *infame Lettera* non lascia di prevalersi di questo fatto, comecchè ignorare non ne possa l'impostura. E' vero, ch' egli per gli accennati motivi non si avanzò a produrre il testo, ed insistere sul medesimo per combattere, giusta il maligno suo disegno, più validamente l'*Enciclica Pontificia*. Ma che? Se ei tanto maliziosamente non fece, non v'ha, Amico mio, tutta la ragione di credere, che siano un giorno per farlo altri pari suoi, e valersi di quella autorità, come di un arma la più poderosa contro dei loro Avversarj? Lasciate, che scorrano trenta, o quarant' anni, sicchè più non sopraviva veruno di quei, che furono presenti al Concilio, ed hanno sicura contezza di quanto seguì su tal affare: E vedrete qual uso sapranno essi farne a loro vantaggio, e quanto sapranno con quel testo promuovere la propria causa, senza che più veruno abbia in mano testimonianze irrefragabili, onde obbligarli a tacere. Imperocchè, e quai testimonj potransi allora allegare, cui non siano per dare eccezione? Forse che persone degnissime di fede aveano già saputa di certo, ed attestata l'alterazione seguita del Concilio? Ovvero, che si trova eziandio notata, ed avvertita da Autori contemporanei? Ma che gioverà tutto ciò? Essi risponderanno, che gli Oppositori fingono a talento le testimonianze di persone, che più non vivono, onde non si deve prestare ad essi credenza alcuna. Quanto ai Scrittori, che già l'hanno notata nei libri loro, diranno, che sono Giansenisti, che men-

mentiſcono ſenza vergogna contro le verità più palpabili : che il teſto ſi legge bello , e lampante nel Capo ſecondo del Concilio Romano : che Monſig. *Laffitau* ha pubblicato quel fatto nella ſua *Storia della Coſtituzione* , riſtampata in Roma , e dedicata alla Santità di Benedetto XIV. ſenza che veruno l'abbia contradetto : e mille altre belle coſe andranno dicendo , e inculcando , ſicchè renderanno credibile al Mondo una certa , e ſicuriſſima impoſtura . Affinchè dunque in neſſun tempo la falſità mai prevalga , e trionfi ſempre la verità , e una verità di grande importanza , che far mai dovremmo noi , Cariſſimo Amico , ſe non andare a gettarſi ſupplichevoli ai piedi del benigniſſimo noſtro Santo Padre , e ſcongiurarlo per quell' amore , e zelo , che ha ſempre avuto per la verità , e per l'onore della Sede Apoſtolica , a non permettere , che poſſa mai in alcun tempo la menzogna naſconderſi , e autorizzarſi coteſto di quel Concilio , che egli onorò colla ſua preſenza , e illuſtrò coi lumi ſingolari di ſua erudizione , e dottrina : e giacchè l'Autore dell' *infame lettera* ebbe l'arditezza , comecchè con aſtuzia , e malizia . di abuſarſene , paghi egli il fio della ſua temerità , ed abbia il diſpiacere , e lo ſcorno di vedere con autorità ſuprema , e irrepugnabile ſvelata un' impoſtura , che tanto gli preme , che occulta rimanga.

XX. P.S. Dopo di avere terminato queſto paragrafo ecco capitarmi felicemente quattro documenti , i quali con tal evidenza dimoſtrano l'alterazione fatta nella ſtampa del teſto del Concilio Romano , che per mio avviſo non vi deve eſſere più verun dubbio . A maggior luce di ciò dovete riflettere , Amico , che il Concilio Romano

fu celebrato nel mese di Maggio del anno 1725., e la stampa del Concilio non fu pubblicata per la prima volta in Roma, se non dopo i 25. di Ottobre dell' anno medesimo : per il che, qualora sianvi edizioni di quel Decreto, di cui si tratta, fatte anteriormente dai Molinisti senza quella clausola di *Regola di fede* ; questo è un argomento irrefragabile, che dessa frodolentemente inserita vi fu nell' edizione Romana. Or così per appunto passa la cosa. Trè edizioni noi abbiamo del Decreto fatte dai Molinisti, e pubblicate dentro i mesi di Giugno, e di Luglio del 1725. cioè quattro mesi, o circa prima della stampa Romana, nelle quali non v' ha la clausola, che in questa fu intrusa.

XXI. La prima Edizione del Decreto fu fatta in Tolosa dai Padri della Compagnia di Gesù giusta l'esemplare del Decreto, che fu loro spedito da Roma in un foglio volante stampato a due colonne, in una delle quali v' è il testo Latino, e nell' altra la versione Francese. Un' esemplare se ne conserva nella insigne libreria di San Germano a Prati di Parigi, di cui vi presento la Copia tal quale fu a me trasmessa nella forma seguente.

„ Decretum Concilii Romani Præsidente SS. „ Benedicto Papa XIII. deprompttum ex sessione „ habita in Basilica Sancti Petri. V. Idus Maii „ MDCCXXV.

„ Cum ad professionem fidei Catholicæ integre inviolateque retinendam, & custodiendam „ necessarium summopere sit, ut succrescentes „ per hæc recentia tempora circa eandem fidem „ er-

„ errores a Sede Apostolica damnatos fideles om-
„ nes vigilanti studio præcaveant, & abbominen-
„ tur: idcirco ab omnibus Episcopis, & anima-
„ rum Pastoribus tota sollicitudine curandum est,
„ ut Constitutio a S. M. Clemente XI. edita,
„ quæ incipit *Unigenitus* ab omnibus cujuscumque
„ conditionis, & gradus debita, & omnimoda
„ obedientia, & executione observetur.

„ Si quem itaque cognoverint, sive Diœce-
„ sanus aut Provincialis sit, sive exterus, de Con-
„ stitutione prædicta non bene sentire, aut male
„ loqui, in eum pro sua pastorali potestate, &
„ jure procedere, & animadvertere non negli-
„ gant: & ubi remedii efficacioris opus esse sen-
„ serint, ad Sedem Apostolicam pervicaces tales,
„ & Ecclesiæ rebelles deferant.

„ Invigilent etiam libros contra dictam Con-
„ stitutionem editos, aut falsas doctrinas in dicta
„ Constitutione damnatas propugnantes, perquire-
„ re, sibique tradi curent.

„ Segue la traduzione Franzese ec. . . . .
. . . .
. . . . ec.

„ Collationné par les Conseillers du Roy No-
„ taires au Chatelet de Paris soussignés sur une fe-
„ uille imprimée, & inserée entre les pages qua-
„ tre, & cinquiéme, d'un Volume in quarto por-
„ tant pour titre. *Concilium Romanum in Sacro-*
„ *sancta Basilica Lateranensi celebratum anno uni-*
„ *versalis Jubilæi* 1725. *a Sanctissimo Papa Bene-*
„ *dicto XIII. Pontificatus sui anno* 1. *Romæ, ex*
„ *Typographia Rocchi Bernabò, anno* 1725. *sump-*
„ *tibus Francisci Giannini suæ Sanctitatis Bibliopo-*
læ

„ *le* . *Cum Privilegio Summi Pontificis* : apres qu'
„ il eut eté observé qu'au dos de la D. feuille im-
„ primée en ecrit , en ecriture pure, & ce qui
„ suit : l'Extrait de ce Decrêt a été imprimé a'
„ Toulouse par les Soins des Jesuites de cette
„ Ville là , dans l'etat qu' ils le recurent de Ro-
„ me : Le *fidei Regulam* ne s' y trouve point :
„ cequi confirme qu' il a été ajoutè apres la Colla-
„ tion sans aucune signature . Le tout represen-
„ té, & rendù ce Jourdhny huit Mars 1758. Rayé
„ un mot nul.

„ Signè &c.

XXII. Questo documento , siccome voi ben vedete, Carissimo Amico , è affatto decisivo dell' alterazione fatta al Decreto del Concilio nell' Edizione Romana . Ma eccone due altri non meno valevoli a comprovare l' alterazione medesima . Dentro il tempo di sopra accennato più mesi prima dell' Edizione di Roma si stampò in Lovanio lo stesso Decreto del Concilio in un foglio spiegato ad uso di Editto per ordine di Monsignor Arcivescovo , e Cardinale di Malines , il quale lo fece affiggere in tutti i pubblici luoghi di quella Città sul principio del mese di Luglio , e in questo pure non apparisce vestigio della nota clausola intrusa poi nel Concilio Romano . Una Copia di tal Editto si trova nell' Appendice alle Memorie della Costituzione toccanti i Paesi Bassi Austriaci stampate due anni sono in Olanda in quattro Tometti in ottavo .

XXIII. Il terzo documento si ha da una stampa del Decreto inserita da un' Autore Molinista in una sua Lettera diretta all' Assemblea del Cle-

ro di Francia l'anno 1725. Lo scopo di chi scrisse, si è di ricavare dalle sole espressioni di *omnimodà obedientia* contenute nel Decreto del Concilio, che Papa Benedetto XIII. avea riconosciuta la Bolla *Unigenitus* per Costituzione *Dommatica*: e su quelle parole fa tutta la forza, contrasegno evidente, che nel Decreto da lui ricevuto non v'era la clausola di *Regula fidei*, che avrebbe deciso codesto punto. Questa Lettera, che è di 40., e più pagine in quarto, è assai rara: ma si trova nella Raccolta di varj Scritti appartenenti alla Bolla, ed è mentovata altresì dall' Autore della Storia della Costituzione Tom. IV. Che vi pare, Amico mio, di tali documenti? Non provano essi con tutta quella evidenza, che possa mai desiderarsi in materie di fatti, la interpolazione, che fatta fu del Decreto nella Edizione Romana?

XXIII. Bramate ancor di vantaggio? Eccovi un' altro documento non men decisivo dei tre mentovati. Noi abbiamo il Diario di quanto passò tra i Padri del Concilio Romano, siccome su altri, così sul punto della Costituzione *Unigenitus*. L'Autore di esso è Monsignor Formaliari Vicario Generale dell' Arcivescovo di Bologna, che fu presente al Concilio, e lo diede alla luce in un Libretto, che ora è rarissimo. Questi dunque riferisce, quanto trattossi circa il Decreto, che parla della Costituzione, e lo dichiara ne' seguenti termini alla pag. 84.: *Settima Congregazione Presinodale Venerdì* 11. *Maggio* 1725. " -- Quindi ,, si cominciarono a leggere i Decreti da Monsig. ,, Fini, e sopra quello della Costituzione *Unigenitus*, circa il farsi nuova Pubblicazione della medesima, tutto il Consesso a viva voce disse: *Placet*.

„ Ma il Signor Cardinale Salerno oppose alle pa-
„ role poste nel Decreto, *excipiatur ubique, & ob-
„ servetur debita cum reverentia* , suggerendo ,
„ che si dovesse lasciare , e levare la suddetta pa-
„ rola *excipiatur*, per non far nascere qualche dub-
„ bio , che la detta Costituzione non sia stata
„ per l'addietro ricevuta , ed accettata dappertut-
„ to , come pur troppo pretendono i refrattarj di
„ Francia . A questa opposizione rispose il Papa,
„ che non recava alcun pregiudizio la detta pa-
„ rola *excipiatur* . Ma poi venendo il Signor Car-
„ dinale Salerno spalleggiato dal Signor Cardinale
„ Polignac , il Papa comandò di mettere il par-
„ tito , se si dovesse lasciare detta parola , che in
„ fine colla maggior parte de' voti si levò . Poscia
„ il medemo Signor Cardinale Salerno oppose ,
„ che si dovesse anco levare la parola *debita* , al-
„ legando, che anche i Refrattarj di Francia pre-
„ tendevano di accettare detta Costituzione *debi-
„ ta cum reverentia* , restringendo essi il loro ob-
„ bligo a tal qual rispetto conforme il lor senti-
„ mento cattivo ec. , onde bisognare , che si tro-
„ vasse altro termine più universale , e più ob-
„ bligatorio : al che si oppose il Papa dicendo di
„ non volerlo fare : perchè in tutti i Concilj sì
„ Provinciali, che Ecumenici si era praticata detta
„ parola : al che aderirono alcuni Signori Cardi-
„ nali , fra i quali il Signor Cardinal Corradini :
„ onde avendo soggiunto il Signor Cardinal Pe-
„ reira , che si dicesse *debita , & omnimoda re-
„ verentia* , a ciò acconsentì Sua Santità , e tut-
„ to il Confesso : e così si accordò il Decreto . "
Questa relazione di Monsignor Formaliari di quan-
to trattassi nel Concilio Romano intorno il De-

cre-

creto spettanre la Costituzione *Unigenitus*, corrisponde esattamente al manoscritto steso dal celebre P. Maestro Belleli, che fu altresì presente al Concilio, e si conserva nella *Biblioteca Angelica* de' RR. PP. Agostiniani di Roma. Dopo tutto ciò vada ora l'Autore dell' *infame Lettera* a pubblicar francamente, che la Bolla *Unigenitus* sia stata *ab Ecclesia tamquam fidei regula accepta, & in Sede Apostolica ita pariter declarata.*

§. II.

Osservazioni sopra il secondo quesito.

XXIV. Tutto il disegno del secondo dubbio, o quesito, e della risposta, che ne assegna l'Autore della *infame Lettera*, tende unicamente a confermare sempre più le imposture del primo, e dimostrare, che i Cardinali, e il Sommo Pontefice hanno taciuto nell' Enciclica, ed occultato ciò, che duopo era di spiegar chiaramente per adempiere i precisi loro doveri. *Utrum fidei Præconibus* (così lo propone) *ad evitandam sive hæreticorum, sive infidelium perturbationem liceat uti oeconomia, reticendo, & occultando formulas ab Ecclesia in explicatione mysteriorum fidei usurpatas?* E in tal foggia risponde: " Hanc Oeconomiam approbarunt ,, anno præterito Amplissimi Cardinales in littera ,, Enciclica, in qua benemereri potius de Jansenistis studuerunt, quam fidem explicatam in Bulla ,, *Unigenitus* prædicare. Sed ab hujusmodi oeconomia semper abhorruit Ecclesia Dei, uti factum scimus in causa Honorii, in causa Liberii, Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis.

Satis

„ Satis in hiſtoria Eccleſiaſtica vulgata ſunt hæc,
„ ſed non ſatis perpenſa in littera Encyclica, quæ
„ cum fuerit directa ad convincendos Janſenita-
„ rum errores, præſeferre debuit explicatam fidei
„ confeſſionem, ſecundum illud Apoſtoli &c. "

Io già, Cariſſimo Amico, nella precedente mia Lettera v'ho diviſato abbaſtanza la malignità, l'impoſtura, l'impertinenza, e l'imprudenza dell' Autore, che da queſto teſto con vivo lume riſaltano. Per farvi ora conoſcere eziandio la ſua ignoranza rifletterò più ſu quello, che di ſignificare preteſe, che ſu quanto con chiarezza abbia detto. Suo penſiero è d'inſinuare, che i Cardinati, e il Papa foſſero aſtretti da un debito preciſo di eſprimere nella *Enciclica*, che la Bolla *Unigenitus*, era una formola, o dichiarazione dei Miſterj di noſtra Fede già adoperata, e poſta in uſo dalla Chieſa: atteſochè tali erano le circoſtanze, che concorrevano allora, che non poteva ciò, o tacerſi, o occultarſi ſenza contravenire al precetto, che obbliga in certi caſi a far profeſſione pubblica della noſtra fede: e per queſto motivo in due luoghi della ſua lettera ripete, e vuole, che ſia ben oſſervata la dottrina dell' Angelico Dottor San Tommaſo dell' *art.* 2. *q.* 3. 2. 2., ove parla ſul Precetto di profeſſare la fede. E a tal fine quivi adduce gli eſempj di Liberio, di Onorio, di Zenone, e di Coſtante, che aſſeriſce non eſſere ſtati *ſatis perpenſa* dagli Autori della *Enciclica*.

XXV. Voi ben vedete, Amico Cariſſimo, non eſſere ſiffatta accuſa del petullante Cenſore in altro fondata, che ſopra di una falſità manifeſta, cioè che la Bolla *Unigenitus* ſia una formola, o regola di Fede adoperata dalla Chieſa per eſplicare i Miſterj della credenza noſtra. Pure fingia-

giamo, per meglio riconoscere la profonda sua ignoranza, che tanto sia vero, e che alla Bolla convengano in realtà quelle doti, che le attribuisce; avrebbe perciò il Santo Padre mancato in qualche modo al dover suo, lasciando di farne professione nell' *Enciclica* ? E qual altro se non chi non abbia neppure una leggiera, e superficiale notizia delle Teologiche dottrine, può tanto affermare ? Che insegna su tal proposito quel Santo Maestro, al cui tribunale appella la causa l'ignorante Censore ? Recitiamo le sue parole del citato Articolo secondo. " Confessio fidei, dice nel corpo, cum sit quoddam affirmativum, non
" potest cadere, nisi sub præcepto affirmativo.
" Unde eodem modo est de necessariis ad salutem, quo modo potest cadere sub præcepto
" affirmativo Divinæ Legis. Præcepta autem af-
" firmativa, ut supra dictum est, non obligant ad
" semper, etsi semper obligent: obligant autem
" pro loco, & tempore secundum alias circum-
" stantias debitas, secundum quas oportet actum
" humanum limitari ad hoc, quod sit actus vir-
" tutis. Sic ergo confiteri fidem non semper,
" neque in quolibet loco est de necessitate salu-
" tis, sed in aliquo loco, & tempore, quando
" scilicet per omissionem hujus confessionis sub-
" traheretur honor debitus Deo, & utilitas pro-
" ximis impendenda; puta si aliquis interrogatus
" de fide, taceret, & ex hoc crederetur, vel
" quod non haberet fidem, vel quod fides non
" esset vera, vel alii per ejus taciturnitatem
" averterentur a fide. In hujusmodi enim casi-
" bus confessio fidei est de necessitate salu-
" tis. "

XXVI. Tale è la Dottrina dell' Angelico Dot-

Dottore. Ora intende il Censore, e penetra il senso di codeste parole, e quanto egli insegna sul presente soggetto? Il precetto della confessione della fede a detta sua, non obbliga *semper*, ma soltanto *pro loco*, *&* *tempore secundum circumstantias debitas*, quando tali circostanze concorrano, che omettendolo, ne resterebbe pregiudicato l'onore a Dio dovuto, o l'utilità, che sia necessario di procacciare ai nostri Prossimi. Ma erano tali per avventura le circostanze, che concorrevano per obbligare il Sommo Pontefice a far menzione speziale di quelle prerogative, che si ascrivono dall' Autore alla Bolla *Unigenitus*? Anzi per opposito le circostanze esigevano, che punto non si facesse quella dichiarazione: poichè questo in guisa alcuna non era, (e l'abbiamo già avvertito più volte) lo scopo, cui tendevano le dimande della Generale Assemblea de' Prelati di Francia, e in conseguenza neppur dovea essere quello del Santo Padre nella Risposta. Quanto egli esprime nel primo paragrafo con quelle parole, *tanta est in Ecclesia Dei &c.*, era onninamente bastevole all' intento suo di stabilire il fondamento di una giusta, soda, e autorevole decisione dei dubbj proposti, ed ogni altra aggiunta sarebbe stata soverchia, e fuor di proposito; anzi il fomento di nuove dissensioni, e discordie. E qual *onore* mai *a Dio dovuto* rimase per questo contegno di Sua Santità *pregiudicato*, o qual *utilità dei prossimi impedita*, se anzi colla sua Enciclica ha maggiormente promosso l'onore di Dio, e i vantaggi de' Prossimi colla pace, e tranquillità, che ha ristabilita nella Chiesa di un fioritissimo Reame? V'ha dunque cosa, che taccia-

re

re si possa nella sua condotta, come men coerente alla dottrina dell' Angelo delle Scuole, che è quella stessa, che insegnano tutti gli altri Teologi (a).

XXVII.

(a) *Io stimo superfluo di quì addurre in conferma i sentimenti dei Teologi più accreditati, che spiegano la mente del Santo Dottore. Tuttavia non lasciamo di addurre almeno un solo, cioè, del Padre Valenza, il quale* disp. 1. in 2. 2. q. 3. punc. 2. *sul detto luogo di San Tommaso scrive:* „ Subtrahi honorem debitum Deo *in pro-* „ *proposito est Deum vel affici ignominia,* „ *vel etiam in aliquo casu negligi magnum* „ *aliquem honorem Dei, qui ex fidei con-* „ *fessione potuisset ad illum pervenire. Quo* „ *circa illud verbum* subtrahendi *accipien-* „ *dum est hoc loco vel* contrarie, *vel etiam* „ privative, *in casu, quo opportunitas* „ *suppetebat augendi maximè honorem Dei.* „ *Alterum dubium est, quid sit etiam hoc* „ *loco* subtrahi proximis utilitatem debi- „ tam; *non confitendo fidem? Responde-* „ *tur esse illos aut privari magno commo-* „ *do spirituali, quando per confessionem ali-* „ *cujus facile traherentur ad fidem in ca-* „ *su, quo alias non potest illis oportune* „ *provideri, aut etiam illos perverti, nisi quis* „ *fidem suam confessione tueatur, & confirmet.* " *Fin quì il Valenza. Consideri l'Autore questo commentario della Dottrina di S. Tommaso, e vegga se cosa alcuna vi sia, che favorisca l'assurdu sua pretensione.*

XXVII. Ma, perchè più chiaro ancora veggiate, Amico, l'acciecamento dell' insolente Censore, e che non altro se non se la passione, e l'astio conceputo contro l'*Enciclica* gli reggono la penna; dimandategli un poco, perchè non riprenda, e censuri al modo stesso la condotta di Papa Clemente XI.? Di già vi ho notato a suo luogo, che quello gran Pontefice nella Lettera scritta ad un altra Adunanza Generale del Clero Gallicano, e in tante altre sue Lettere, Brevi, e Decreti, in cui parla della Bolla *Unigenitus*, non ha mai fatta quella professione, che esige dal nostro Santo Padre il miserabile Autore, anzi non l'ha mai pur anche chiamata *Regola di Fede*, ma soltanto o *judicium Apostolicum*, o *Apostolica Constitutio*, siccome l'ha pur chiamata nella sua *Enciclica* Benedetto XIV. Dimandategli dunqne, perchè non rivolge anche contro di quel Pontefice que' strali pungenti, quelle mordaci espressioni, che avventa contro di questo? E son sicuro, ch' ei nulla saprà, che rispondervi per ricoprire, o scusare in qualche maniera la sua malignità, e la sua ignoranza. Imperocchè se Papa Clemente non mancò al suo dovere *reticendo*, & *occultando* quelle formole, che pretende *ab Ecclesia usurpatas in explicatione mysteriorum fidei*; come potea scrivere, v'abbia mancato Papa Benedetto? Se a Clemente non si può rinfacciare di avere seguita un Economia *a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*, cōme mai ha arditezza di rinfacciarlo al nostro Santo Padre? Non è evidente, che egli scrive alla ventura, e si lascia guidar la mano da quella passione, che totalmente l'accieca? Ma più evidente ancora vi si renderà, considerando gli esempj

pj, onde ei procura di confermare la proposizione.

XXVIII. „ Ab hujusmodi, scrive, oecono-„ mia semper abhorruit Ecclesia Dei, uti factum „ scimus in causa Honorii Papæ, in causa Liberii, „ Hoenotici Zenonis, & Typi Constantis. Satis „ in Historia Ecclesiastica vulgata sunt hæc, sed „ non satis perpensa in Littera Encyclica &c. “ Questo paragone dei detti esempj coll' Enciclica è una delle maggiori iniquità dell' Autore, ed insieme un più chiaro argomento della sua profondà ignoranza. Tai fatti non solamente non furono da lui *satis perpensa* per addurli nel caso nostro, ma *nullo modo perpensa*, anzi dirò con più verità *penitus ignorata*. Imperocchè tanto sono essi diversi, e lontani dal soggetto dell' Enciclica, e dalle circostanze presenti, che nessun altro se non un' inconsiderato, uno sciocco potea produrli in scena. Io quì, Carissimo Amico, non mi stenderò ad esporvi nel suo giusto prospetto codesti fatti di Liberio, di Onorio, dell' Enotico di Zenone, del Tipo di Costante, ai quali l'Autore poteva aggiugnere anco L'*ecthesi* di Eraclio: poichè giudico questa fatica affatto soverchia, ed inutile al bisogno di confutarlo, e dargli a conoscere, che non sa quello si scriva. Voi li potete leggere diffusamente descritti in *Natale Alessandro*, nei Volumi del Reverendissimo P. Orsi, e in mille altri Scrittori della Storia Ecclesiastica: e forse anche senza questi sussidj ne avrete una cognizione sufficiente. Voi già saprete, che Liberio sottoscrisse, giusta l'opinione più comune, non alla seconda, ma alla prima formola Sirmiense, la quale comunque non contenesse errore, passava sotto silenzio la voce *Omousion* consecrata dal Con-

ci-

cilio Niceno, ed eziandio alla ſentenza di condanna contro di Sant' Atanaſio : che circa Papa Onorio v'ha tra gli Autori grande diſcrepanza di opinioni, ſe, e quale realmente ſtata ſia la ſua colpa, e che ſecondo la più ricevuta mancò al proprio dovere con una connivenza, atteſe le circoſtanze, aſſai biaſimevoli ſenza qui rammentarvi le varie ſentenze, o che gli atti del teſto Concilio furono falſificati, o che il Concilio medeſimo non fu ricevuto dalla Sede Apoſtolica, che fino alla promulgazione de' Canoni, o che la Lettera di Onorio ſia ſtata alterata da' Monoteliti nella Greca traduzione, o di quei finalmente, che ad altre maniere ſi attengono per giuſtificarlo. Già noto vi ſarà, che la Chieſa deteſtò ſempre mai l'*Enotico*, o Decreto unitivo di Zenone, e il *Tipo* di Coſtante, perchè queſti due Principi abuſandoſi inconſideratamente della podeſtà ricevuta da Dio ſugli affari del ſecolo, ſteſero la ſacrilega mano ſulle coſe, che il medeſimo Iddio ha riſerbate alla podeſtà, e giudizio de' Sacerdoti, il primo col voler ſoppreſſa la memoria del Sacro Concilio Calcedoneſe, e coperte ſotto ſilenzio quelle voci, che ferivano a morte l'Eutichiana Ereſia, *ex duabus, & in duabus naturis Chriſtum ſubſiſtere:* il ſecondo coll' ordinare (ſiccome poc' anzi fatto aveva coll' *Ecteſi* il ſuo Predeceſſore Eraclio), che in tutto il ſuo Impero non più parlar ſi doveſſe, nè di una, nè di due operazioni, e volontà di Gesù Criſto, con che veniva, per quanto era dal canto ſuo, a diſtruggere il Dogma Cattolico.

XXIX. Tutto ciò, come ſuppongo, eſſendo a Voi noto, Cariſſimo Amico, ſu queſti fatti, voi avete in mano, onde confondere, e deri-

deridere ancora l'ignoranza, e l'arditezza insieme del mal' avveduto Censore nel farne mostra a discredito dell' *Enciclica* del Sommo Pontefice, senza che duopo siavi di ulteriori discussioni, e confronti. Imperocchè cosa ne risultava da quegli Editti, o Decreti, che imponevano ai Popoli silenzio su i punti accennati, promulgati per esempio dall' Imperatore Zenone, da Costante, da Eraclio? Che in vigore di essi non si poteva più parlare di certe verità di fede, le quali s'impugnavano dagli Eretici: che non si poteva più predicare, insegnare, difendere un dogma certissimo della Cattolica Religione, cioè, che in Cristo sianvi due nature, due volontà, due operazioni, e combattere, e impugnare coloro, che lo negavano. Il *Tipo*, disse il Concilio Lateranense sotto S. Martino I., *condanna al silenzio un dogma de' nostri Padri, un dogma Ortodosso*. Questo era il suo delitto (siccome altresì quello dell' Enotico): ed era perciò un' azione santa, e doverosa il resistere intrepidamente a quei Decreti, e le persecuzioni, cui per tal motivo soggiacque il Papa San Martino, sofferte erano per la giustizia, e per la fede. Ma qual mentecatto vi sarà mai, che dica, che il nostro Sommo Pontefice abbia colla sua Enciclica condannato al silenzio *un dogma de' nostri Padri, un dogma ortodosso, un dogma di fede?* Dica pure, se può, il presontuoso Censore, quale sia quel dogma, quella verità della Fede Cattolica, che non è permesso di più insegnare, o difendere dopo l'*Enciclica*, o qual' errore contro la Fede, che non si permette di più impugnare, o combattere? Se a tempi di Eraclio, e Costante si fosse fatta questa interrogazione a qualche Catto-

K li-

lico, *ecco*, avrebb' egli incontanente risposto, *ecco la verità di Fede, che non si potrà più predicare, o difendere: che v' abbiano in Gesù Cristo due volontà, due operazioni: ecco l' errore, che non si potrà più combattere: che in Cristo siavi una sola volontà, una sola operazione*. E perciò, e l' *Ectesi*, e il *Tipo*, e così pure l'*Enotico* erano Editti malvaggi, e detestabili. Ma potrà il Censore dire altrettanto della Enciclica del nostro S. Padre? Di una Enciclica, che lungi dall' imporre silenzio sopra alcun dogma della nostra Religione, non ha avuto altro oggetto, se non di calmare le discordie pericolose per la Chiesa, di comporre le differenze insorte tra i Prelati della Francia circa un punto di disciplina, senza la cui dipendenza si possono predicare, e si predicano oggidì, come per innanzi, tutte le verità della fede, e si combattono tutti gli errori, che alla fede ripugnano.

XXX. Ma non posso già persuadermi, Amico Carissimo, che il Censore sia stato si privo di mente, che non discernesse pur esso l'enorme divario, che passa tra questi fatti. A che dunque inventò egli quelle sue menzogne, che *Amplissimi Cardinales* hanno approvato coll' Enciclica una Economia sempre abborrita nella Chiesa! A che mette egli in campo la condotta di Liberio, ed Onorio, e i Decreti di Zenone, e di Costante? A che mai infinge, che l' Enciclica era diretta *ad convincendos Jansenistarum errores*, e che perciò dovea professarsi in essa pubblicamente *fidem explicatam in Bulla Unigenitus?* A che finalmente inculca la sentenza dell' Apostolo San Paolo a Tito, che il Vescovo, e il Predi-

dicatore del Vangelo deve essere *potens exhortari in doctrina sana*, *& eos qui contradicunt*, *arguere?* A che mai tutto ciò, e il restante della sua Risposta? Eh, Amico mio, le sue mire vanno assai più avanti di quanto a prima vista apparisce, e abbastanza rilevansi da tutto il complesso della sua lettera. Ei pretende, siccome prima insinuato l'aveva, che il Papa dichiarare dovesse la Bolla una *Regola di Fede*, un giudizio, o Decreto formalmente, e propriamente dogmatico, una Costituziene semplicemente necessaria *in explicatione Mysteriorum Fidei*, per ben ispiegare, ed intendere i Misteri di nostra fede. Pretende, che l'esplicazione, che far ne dovea Sua Santità, fosse tutta conforme alle idee, che ne hanno formate più Molinisti: che dicesse, che quella Bolla non è un Decreto sensato, e ragionevole, come essi dicono pur troppo, se non nel loro sistema: che la Dottrina della grazia per se stessa efficace sia la grande Eresia condannata nella Bolla, e la sentenza dell' equilibrio, e della grazia indifferente, e versatile il grande Articolo di fede da essa autenticato, e doversi perciò risguardare come Eretico chiunque la rigettava. Pretende, che la *Dottrina sana*, in vigor della Bolla, sia unicamente quella, che nelle scuole loro s'insegna, e in conseguenza proibire si dovesse nell' *Enciclica* di più insegnare nelle Cattoliche Scuole, che sia stata in ogni tempo necessaria per ottenere la salute la notizia più, o meno chiara, e distinta del nostro Divin Salvatore: che sianvi peccatori sì acciecati, e indurati nella malizia, che vengano per colpa loro privati di quegli ajuti interiori, che Iddio comunica agli altri: che per essere giustificato

K 2 nel

nel Sacramento della Penitenza siavi duopo di qualche amore, almeno iniziale, di carità: che nel negare, o differire il beneficio della Sacramentale assoluzione, abbiasi a tenere altra regola da quella, che insegnano, e prescrivono i loro Casisti. Questi, e simiglievoli contrarj punti di Dottrina, che moltissimi Molinisti della Bolla abusandosi, altamente sostengono con essa Bolla alla mano, pretende il nostro Autore, che Benedetto XIV. nella sua *Enciclica* confermare dovesse, e dichiararli come altrettanti dogmi Cattolici da notarsi *in explicatione Mysteriorum fidei*: e perchè tanto non fece, per questo si avventa contro di lui pieno di dispetto, e furore, e lo rimprovera di aver procurato piuttosto *in littera Enciclica benemereri de Jansenistis, quam fidem explicatam in Bulla* Unigenitus *praedicare* con una economia, *a qua semper abhorruit Ecclesia Dei*.

XXXI. Ma diasi pur pace il furibondo Censore. Benedetto XIV. non è di tal tempra, che per far piacere ai Molinisti, voglia intendere, e spiegare la Bolla a modo loro; ma secondo la dottrina sempre approvata nella Cattolica Chiesa, e da' suoi Predecessori, de' quali con tanta sua gloria segue le illustri vestigia. Quelle Dottrine, che tanti Molinisti pensano errori, condannati dalla Bolla, tali non sono, che nella alterata loro fantasia: ed anzi debbono dirsi preziose verità, le quali, anziche d'essere state intaccate punto dalla Bolla, sono approvate, e confermate dai Romani Pontefici, e dalla Chiesa. Per una compiuta, e inellutabile riprova di ciò bastar dovrebbe il Decreto pubblicato dal Sommo Pontefice Benedetto XIII. (cui per altro tanto

fu

fu a cuore di sostentar l'onore, ed il credito della Bolla *Unigenitus*) contro i calunniatori delle sentenze della Scuola Tomistica, e de' PP. Domenicani, che a ragione si pregiano d'insegnarle giusta la vera mente del loro Santo Dottore, e Maestro Tommaso. Questo Decreto uscito l'anno 1724., che comincia *Demissas preces*, è già notissimo: ma è bene di quì addurne qualche tratto a confusione del troppo pretendente Censore, ed anche a conferma della poca sincerità di Monsig. Lafitau nel dare relazioni dei fatti. *Tantum abest* (dice Sua Santità ai PP. Domenicani, parlando) *ut vicem vestram doleamus* (per le calunnie, che si apponevano, e si appongono tuttora alla Scuola Tomistica) *ut vobis potius gratulemur, quod hac etiam in parte causa vestra ab hujus Sanctæ Sedis rationibus sejuncta esse non potuerit . . . . . Illud potius jure mirandum, quod tam præpostero consilio in hac causa lolus esse potuerit* (di calunniare le sentenze sostenute dai PP. Domenicani). E dopo la lode della Dottrina illibatissima di San Tommaso; *magno igitur animo*, proseguisce, *contemnite, dilecti Filii, calumnias intentatas sententiis vestris de Gratia præsertim PER SE, & AB INTRINSECO efficaci, ac de GRATUITA Prædestinatione ad gloriam sine ulla prævisione meritorum, quas LAUDABILITER hactenus docuistis, & quas ab ipsis SS. Doctoribus Augustino, & Thomą SE HAUSISSE, & VERBO DEI, SUMMORUMQUE PONTIFICUM, & CONCILIORUM Decretis, & Patrum dictis consonas esse schola vestra gloriatur. Cum igitur bonis, & rectis corde satis CONSTET, ipsique Calumniatores, nisi DOLUM loqui velint, satis perspiciant S. S. Augustini, & Thomæ inconcussa, sanctissimaque dogmata nullis*

prorſus antedictæ Conſtitutionis (Unigenitus) *cenſuris eſſe perſtricta ; ne quis impoſterum eo nomine calumnias ſtruere , & diſſenſiones ſerere audeat , ſub canonicis pœnis diſtricte inhibemus . Pergite porro Doctoris veſtri opera ſole clariora , ſine ullo prorſus errore conſcripta ec. inoffenſo pede decurrere* . (*a*) .

XXXII. Da queſto *Breve* del Sommo Pontefice più coſe riſultano direttamente oppoſte alle idee , e pretenſioni dell' Autore della infame lettera . Riſulta primieramente , che le ſentenze Tomiſtiche , ſpecialmente ſulle materie capitali della grazia , e della Predeſtinazione , non ſieno ſtate nemen leggermente toccate , o pregiudicate dalla Bolla *Unigenitus* . Siccome pel teſtimonio di Bene-

(a) *Monſignor Laffitau nella ſua Storia della Coſtituzione ne dà di tal* Breve *queſta ſola , e ſecca notizia alla pag.* 266. : ,, *Compoſe (Benedetto XIII.) dice , una* ,, *Bolla . . . In cui proibiva di aſſerire* ,, *tanto in voce , quanto in iſcritto , che* ,, *la* opinione *della Grazia efficace per ſe* ,, *ſteſſa , e quella della Predeſtinazione* ,, *alla gloria indipendentemente da ogni* ,, *previſione di meriti , abbiano qualche* ,, *conformità cogli errori condannati nella* ,, *Bolla Unigenitus* . " *Si confronti queſta notizia con quanto dice nel detto Breve il Papa , e ſi vedrà , ſe Monſignor Laffitau abbia con fedeltà , ed eſattezza rappreſentato il tenore , e la forza di eſſo Decreto* .

nedetto XIV., nè tampoco intaccate furono le sentenze del Cardinal Noris, e della Scuola Agostiniana su queste, ed altre materie. Risulta in secondo luogo, che siano in conseguenza spacciati calunniatori tutti coloro, i quali collo scudo della Bolla in mano presumono di tacciare come, o Giansenistiche, o sospette di errori contro la la fede le sentenze, che si difendono, e insegnano nella Scuola Tomistica dai PP. Domenicani, e calunniatori non meno di questi, che della medesima Santa Sede, e della Chiesa Romana. Ma tutto ciò è poco. Risulta in terzo luogo, che le Dottrine difese dai P.P. Domenicani, e dai veri Tomisti, massimamente sulle dette materie della grazia, e della Predestinazione, non siano soltanto, o permesse, o tolerate nella Chiesa, come sono le Moliniane Dottrine, ma positivamente approvate, e autenticate dalla Sede Apostolica (a). Tanto è manifesto dalle espressioni del *Breve* Pontificio. Dichiara il Sommo Pontefice espressamente, che le sentenze dai veri Tomisti difese intorno la grazia *per se*, *&* *ab intrinseco* efficace, e la gratuita Predestinazione *sine ulla prævisione meritorum*, che avevano finallora con lode insegnate, *quas laudabiliter hactenus docuistis*, siano ricavate dai Santi Dottori della Chiesa Agostino,

(a) *Questo stesso dee dirsi delle Sentenze de' Padri Agostiniani, Benedettini, e di altri moltissimi riguardo de' punti medesimi: poichè quanto alla sostanza convengono con quella de' Domenicani.*

ſtino, e Tommaſo, ſiano conformi alla parola di Dio, ai Decreti de' Sommi Pontefici, e de' Concilj, e ai detti de' Padri, ſiccome ſe ne pregia la Tomiſtica Scuola, *& quas ab ipſis Sanctis Doctoribus Auguſtino, & Thoma ſe hauſiſſe, & Verbo Dei ſummorumque Pontificum, & Conciliorum Decretis, & Patrum dictis conſonas eſſe Schola veſtra gloriatur*. Non pago di ciò chiama le dottrine di que' due Santi Dottori, che i Tomiſti inſegnano come proprie, e genuine di loro, *inconcuſſa, ſanctiſſimaque dogmata* ſenza dubbio della Cattolica Religione; ed eſorta con ardore i Tomiſti medeſimi a proſeguire a difenderle ſicuri di non errare, ſiccome niuno errore ſi trova nelle Opere del loro Santo Maeſtro, *ſole clariora, ſine ullo prorſus errore conſcripta*. Che ne ſegue da ciò? Che per illazione legittima abbia a dirſi tutto l'oppoſto delle ſentenze Moliniane, poichè eſſendo l'une, e l'altre tra ſe ſteſſe contrarie, ſe quelle dei veri Tomiſti vantano le prerogative, che ad eſſe attribuiſce Benedetto XIII., è neceſſario, ch' eſſe manchino a quelle de' Moliniſti: e però queſte non ſiano conformi nè ai ſentimenti dei due Santi Dottori Agoſtino, e Tommaſo, nè alla parola di Dio, nè ai Decreti dei Sommi Pontefici, e dei Concilj, nè ai detti dei Santi Padri.

XXXIII. Io tuttavia, Cariſſimo Amico, mi aſterrò dall' imprimere queſte note ignominioſe alle Moliniſtiche opinioni, che tolerare ſi devono, finche piaccia alla Chieſa di tollerarle. Dirò piuttoſto, che il mentovato *Breve* di Benedetto XIII. a favore delle ſentenze Tomiſtiche, fu ampiamente da lui confermato nella celebre Bolla *Pretioſus*, e da' ſuoi ſucceſſori Clemente XII. nelle

ſue

ſue Coſtituzioni *Verbo Dei*, e *Apoſtolicæ Providentiæ*, e Benedetto XIV. felicemente Regnante nel *Breve* diretto l'anno 1753. all' Accademia di Toloſa, nel quale approva la proibizione, e condanna da eſſa fatta di una Teſi eſpoſta da un Teologo Moliniſta contro la ſentenza Tomiſtica intorno la mozione di Dio ec. E da tutto ciò ne conchiuderò contro l'Autore della *infame Lettera*, che non poſſono eſſere nè più inſuſſiſtenti, e chimeriche le ſue pretenſioni di erigere in dogmi di fede col mezzo della Bolla le ſentenze della Scuola Moliniſtica, nè più vergognoſa la ſua ignoranza, e più sfacciata la ſua temerità d'inſorgere contro l'*Enciclica* del noſtro Santo Padre, perchè nulla ha ſtabilito in eſſa di favorevole ai ſuoi diſegni.

XXXIV. Io penſava da principio di far in queſta ſteſſa lettera anche l'eſame degli altri due Dubbj; ma eſſendo creſciuta più di quanto m'andai figurando; perciò mi riſervo ad eſaminargli in un' altra, che ſarà infallantemente l'ultima.

LET-

LETTERA V.

In cui si fa la discussione degli altri due dubbj, o quesiti proposti dall' Autore della Lettera, e si mettono in comparsa gli errori vergognosi, ne' quali è caduto.

CARISSIMO AMICO.

Li 17. Gennajo 1758.

I. ECcomi con questa ultima mia a darvi il compimento della fatica per istanza vostra intrapresa, e insieme quella soddisfazione più piena, che mai dare vi possa, coll' esame, e confutazione degli altri due *Dubbj*, o *Quesiti* proposti dall' Autore dell' *infame*, *sediziosa*, *scbismatica Lettera* scritta contro la Venerabile *Enciclica* del nostro Santo Padre. Ben mi persuado, che voi a quest' ora, e dalla stessa *Enciclica* esposta nel suo vero, e naturale aspetto, e dalle osservazioni già fatte nella terza, e quarta mia lettera sulla malignità, pessima fede, impertinenza, imprudenza, e ignoranza, che lo sciagurato Censore visibilmente dimostra nello scritto suo, avrete rilevato abbastanza non essere stata se non se una mera scempiaggine

gine di tutti coloro, i quali, per quanto voi stesso mi assicuraste, lo andavano vantando per Roma qual cosa *pregevole*, *e che non ammetteva risposta*. Se io altrettanto udito avessi da alcuno, vi attesto ingenuamente, che non avrei potuto trattenermi dal gettarmegli addosso, e stringendolo bene con alcuni de' prodotti argomenti, dopo avergli chiusa in bocca ogni replica, l'avrei licenziato colle beffe, e fischiate. Voi ora potete farlo in mia vece, Amico Carissimo, se mai più vi accadesse udire da tal uno un simile vanto, e spezialmente dopo, che avrete lette le Osservazioni sopra gli ultimi due Quesiti, che spero saranno accolte da voi con quell' aggradimento medesimo, onde accoglieste già tutte le altre.

§ I.

Osservazioni sul terzo dubbio, o quesito proposto dall' Autore dell' infame Lettera.

II. Il terzo dubbio, che propone l' ignorante presontuoso Censore è questo: *Utrum liceat Missionariis de Propaganda fide Sacramenta ministrare iis, contra quos gravia, & urgentia militant indicia de hæresi?* La risposta, ch' egli vi assegna è alquanto prolissa, ed io quì non la riporterò: poichè quanto ella contiene fu da me altrove riferito, e intieramente dissipato, e de-

e distrutto col dare a conoscere chiaramente, che quanto ei scrive, altro non è, che un complesso mostruoso di malignità, d'imposture, e di impertinenze. Laonde lasciando essa risposta da parte mi fermerò piuttosto nell' esame, e confutazione di ciò, che pretende d'insinuare, e che attese le circostanze, e ciò, che va replicando più volte nel rimanente della sua lettera è l'unico oggetto del suo quesito, cioè, che gli Opponenti alla Bolla siano da considerarsi come tanti Eretici, e che per tali considerar si dovevano dagli Eminentiss.mi Cardinali, e dal Sommo Pontefice nell' *Enciclica*, e trattarli perciò senza remissione veruna coi più duri, ed aspri modi. Leggete in fatti, Amico Cariss.mo, tutta da capo a fondo l'infame Scrittura, e vedrete, se vi possa essere il minimo dubbio, che tale non sia per appunto il suo disegno. Nella stessa risposta al Quesito, che dice? *Hoc concesserunt Amplissimi Cardinales ad consulendum famæ hæreticorum*, cioè degli Opponenti; giacchè di questi parla l'*Enciclica*: e in progresso: *nullatenus consulto famæ hæreticorum, quæ in littera Encyclica tantopere servanda sarta tecta inculcatur*. Nel restante della Lettera quasi ad ogni passo così gli appella. Di Eretici parla nella direzione, o titolo, ai quali oppone i zelanti della Cattolica fede, *ab aliquibus fidei zelatoribus*: di Eretici nel primo dubbio, ove dimanda, se sia lecito ai Missionarj *articulos fidei occulere, dum versantur inter hæreticos*: di Eretici nel secondo, *utrum fidei Præconibus ad evitandam sive Hæreticorum, sive infidelium perturbationem liceat uti Oeconomia &c.*: e nella Risposta ad altri non allude se non ad Eretici. E così dopo i Quesiti ripete a piena

boc-

bocca gli odiosi nomi di *Eretici*, e d' *Infedeli*, l'obbligazione de' Missionarj di predicare, e professare la nostra Santa Fede dinanzi gl' *Infedeli*, e gli *Eretici*, e di lasciare il patrocinio degli *Eretici*, valendosi a tal fine della sentenza di S. Girolamo, *sit inter nos una fides, & illico pax sequetur: omittamus Hæreticorum patrocinium, & nulla erit inter nos contentio*. In somma egli è sì evidente dalla *infame lettera*, che l'Autore risguarda come verissimi Eretici gli Opponenti, e pretende, che al modo stesso doveano riguardarsi dai Cardinali, e dal Papa, che converrebbe esser privo di ogni lume per non ravvisare codesta sua mira.

III. Or questa pretesa dell' Autore, che non è sua propria, ma comune agli altri del suo partito, non è che un' effetto della sua ignoranza, se non vogliamo dire piuttosto della sua passione, che gli fa travedere per cose vere, e reali quelle, che non sono se non sogni, e chimere della sua fantasia. Io ben mi avveggo, che a questa mia risoluta proposizione si risentiranno altamente coll' Autore tutti i suoi aderenti, e forse perciò daranno a me stesso il titolo di *Eretico*, o di difensore di *Eretici*. Ma io mi rido di tutti i loro schiamazzi, e sostengo francamente, ch' essi non possono tenere, e chiamare *Eretici* gli Opponenti, se non contro tutte le regole della ragione, dell' equità, e del rispetto eziandio, che devono avere ai Tribunali Eccelsi della Chiesa. Io condanno gli Opponenti in tutto ciò, che meritano di essere giustamente condannati, e in che gli condanna la Chiesa, al cui giudizio mi sottometto. Condanno la loro disubbidienza a' superiori legitti-

mi,

mi, la loro resistenza ad una Bolla già accettata dalla Chiesa: il loro orgoglio nel credere di meglio intendere la Costituzione *Unigenitus*, che tanti, e tanti altri Soggetti per ogni titolo riguardevoli, i quali l'hanno accettata. Ma condanno insiememente coloro, che malgrado i Decreti della Sede Apostolica, si prendono la libertà incredibile di dare a loro talento la ignominiosa nota di Eretici a quelli, che non furono per anco riconosciuti, e dichiarati per tali dalla Chiesa, al cui Tribunale solamente appartiene di giudicarli. E molto più condanno la temerità intollerabile dell' Autor dell' *Infame Lettera*, che ha per ciò ardito di censurare l'*Enciclica* del nostro Santo Padre.

IV. Che in effetto la Chiesa non abbia per anco riconosciuti, e dichiarati Eretici gli Opponenti alla Bolla, noi ne abbiamo argomenti sì chiari, e irrefragabili, che convincere dovrebbono ogni mente più prevenuta contro di loro. Scorriamo tutte, o Bolle, o Brevi, o Decreti, che uscirono dalla Santa Sede pel corso di quarantacinque anni su questa causa: e troveremo bensì condannata in più luoghi la loro disubbidienza, e contumacia nel ricusar di accettare la Bolla *Unigenitus*: gli vedremo chiamati *disubbidienti*, *contumaci*, e *refrattarj*, o con altre simiglievoli voci, ma non mai col nome di *Eretici*. Chi più gli avrebbe così nominati di Papa Clemente XI., che siccome fu il Promulgatore della Bolla, così aveva tutta la premura, e l'impegno di sostenere l'onore, ed il credito? E nulladimeno non mai adoperò egli contro degli Opponenti, o Appellanti questo termine ignominioso, pago di riprovare soltanto *il-*

lo-

lorum damnabilem inobedientiam, siccome già altrove notammo, e di r prenderli, come *inobedientes*, *contumaces*, *refractarios*. In due luoghi soli de' tanti suoi Decreti sul presente soggetto, mi è avvenuto d'inconrare la parola di *Novatores*, onde gli appella, cioè nel *Breve* dei 20. *Novembre* 1716. diretto agli Arcivescovi, e Vescovi della Francia; e nella Bolla, o Lettera *Pastoralis Officii* del 1717. : ma da quanto ne' detti luoghi egli stesso soggiugne, è evidente, che ei non prende quel termine nel proprio significato di Eretici. Nel primo luogo dice così: *adduci minime potuerunt Novatores, hoc est perpetui Ecclesiæ, & pubblicæ tranquillitatis perturbatores, ut audaciam frangerent suam, decretisque nostris acquiescerent*: dal che si vede avere avuta Papa Clemente l'avvertenza di tosto spiegare, e dichiarare, cosa denotare intendeva con quella voce di *Novatori*, restringendone il significato, e confermando con ciò, che non gli teneva per *Novatori* nel senso, in cui sogliono chiamarsi gli Eretici. Nel secondo luogo parimenti, ove una volta *Novatores* li chiama, chiaro apparisce da quanto si ha nel §. 4., non essere suo disegno di volerli spacciare come *Eretici*. Imperocchè non altro peccato loro ascrive, se non se di orgoglio, di disubbidienza, e di mancanza di carità. Recitiamo le sue parole. *Publice modo, & coram universa Ecclesia monitos facimus, ne sibi ulterius de falsa exactioris disciplinæ fama blandiantur. Neque enim vera virtus absque humilitate, pietas absque obedientia, Christiana demum perfectio absque caritate potest consistere. Porro quæ humilitas? Sensum proprium communi fratrum sententiæ: quin*
&

& Supremæ B. Petri Cathedræ judicio obstinate præferre. Quæ obedientia? Apostolicis Constitutionibus reluctari. Quæ tandem Charitas? Injuriis, & contumeliis agere, rixas, & contentiones ubique disseminare. Agnoscant igitur Divini luminis irradiante fulgore, quam gravibus coram Deo, & Ecclesia reatibus, & periculis involvantur. Chi può mai persuadersi, che Papa Clemente XI., che rinfaccia agli Opponenti codesti reati, non avrebbe loro altresì rinfacciato quello di Eresia, quando di tal peccato gli avesse giudicati colpevoli.

V. Collo stesso riguardo si sono diportati mai sempre verso degli Opponenti alla Bolla i Successori di Papa Clemente XI. fino al presente felicemente Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV., il quale non con altro nome gli appella, se non con quello, che in realtà si sono meritati, cioè di *Refrattarj*, che *a debita ergà Constitutionem* Unigenitus, *subjectione se se subducunt*: onde perciò li riconosce bensì come peccatori, ma non come Eretici: e altronde sappiamo non avere egli mai avuto, o considerato per Eretico Monsignor di *Chailus* Vescovo di *Auxerre*, che è stato uno de' più dichiarati Opponenti alla Bolla, siccome nè tampoco per tale l'hanno mai risguardato altri insigni Personaggi di Roma, ed anche de' più sapienti Cardinali, i quali se da un canto riprovavano la sua renitenza nell' accettare la *Costituzione*, ammiravano dall' altro le doti, e prerogative, onde era fornito. Se dunque la Chiesa Romana, che è il Giudice Supremo, da cui tutti i Fedeli devono prendere la norma nei loro giudicj, non ha finora

finora sentenziati per Eretici gli Opponenti, non sarà una temerità la più vituperevole di quei privati, che si arrogano il diritto, che a lei sola appartiene, e gli spacciano francamente, e nel volgo, e ne' scritti con quel sì odioso vocabolo?

VI. Tanto più degna di biasimo apparisce questa loro arditezza, che viene altresì riprovata dalla condotta, e dai sentimenti dei più illustri, e più ragguardevoli Prelati del Reame di Francia. In tutte le Assemblee Generali del Clero Gallicano tenute dopo la Bolla, e dopo l'accettazione della medesima fatta l'anno 1714., non si ritrova, che giammai gli Opponenti siano stati considerati, o trattati come Eretici, o come rei di qualche errore contrario alla Fede (a); ma solamente come disubbidienti, e refrattarj: e i Prelati dell' ultima Assemblea, quantunque sì divisi di opinione tra loro sopra altri capi, si riunirono su questo punto importante di non fare alcun rimprovero agli Opponenti sulla loro Fede. Gli accusano

(a) *Noi abbiamo tra gli altri il testimonio reso a M. Reggente l'anno 1717. da più di trenta Vescovi in questi termini espresso*: nel mezzo di questa diversità apparente, noi abbiamo tuttavia la consolazione di poter dire, che tutti abbiamo la medesima fede, il medesimo zelo contro l'errore, il medesimo amor della pace, e dell' unità, e tutti siamo penetrati ugualmente dal medesimo spirito verso la Santa Sede.

ſano di diſubbidienza, di pertinacia, di peccato; ma non di ereſia, o di errore contro la credenza Cattolica. Queſto fatto, che è incontraſtabile, e che chiaramente riſulta dalla lezione degli atti di quella ſacra Adunanza, e dagli Articoli inviati colla Lettera a Sua Santità dai 64. Aſſeſſori, cioè, 32. Veſcovi, e 32. Deputati, queſto fatto, diſſi, non può eſſere di un maggior peſo: atteſoche non è in verun modo credibile, che non foſſero per far menzione di qualche errore alla fede contrario, ſe ſcoperto realmente l'aveſſero negli Opponenti.

VII. Il concorde ſentimento dei Veſcovi più illuminati della Francia intorno la ſana credenza degli Opponenti forſe ancor meglio rilevaſi dai Decreti fatti dal Re in qualità di Protettore della Chieſa, dopo di averli conſultati più volte. Egli, ſiccome atteſta, fu aſſicurato da loro, che nelle conteſe, che bollivano, non ſi trattava di punti di fede, ne' quali non v'era diſcrepanza di pareri; e in vigore di tal dichiarazione li 7. di *Ottobre* 1717. pubblicò un Decreto, col quale impoſe ſilenzio ai due partiti degli Accettanti, e degli Opponenti; ed ecco le parole del Decreto: „ Noi tanto più volentieri prendiamo queſta de„ liberazione (d'imporre ſilenzio alle parti), che „ ci è ſtata iſpirata, e ſuggerita da molti Prelati „ del noſtro Reame, quanto che ſappiamo, che „ quei medeſimi, i quali ſono comparſi fino al „ preſente i più oppoſti gli uni agli altri nella „ loro condotta, hanno dichiarato più volte in „ in preſenza del noſtro Cariſſimo, e dilettiſſimo „ Duca di Orleans, *che non v'era tra loro diver-* „ *ſità veruna di ſentimenti in ciò, che appartie-* „ *ne alla Fede*: e queſta conſolazione, che ci

„ vien

„ vien data da Dio in mezzo delle turbolenze,
„ che ci affligonó, diviene un nuovo motivo per
„ interporre la nostra sovrana Autorità, dopo una
„ dichiarazione, che ci accerta, *essere la Fede*
„ *in tutta sicurezza*, ed essere per conseguenza,
„ siccome inutile, così pericoloso turbare la pace
„ della Chiesa colle dispute in tempi, in cui si
„ deve sperare, che i Vescovi uniti sul dogma,
„ troveranno ben tosto i mezzi di comporsi altresì
„ perfettamente sulle difficoltà, che rimangono
„ ancor da appianarsi. "

VIII. Una tal dichiarazione fu confermata da quel Sovrano li 5. *di Giugno del* 1719. nella seguente forma. " Noi, dice, avremmo da prin-
„ cipio esortati i Vescovi, che parevano essere
„ di sentimenti diversi a spiegarsi tra loro, e
„ a convenire sopra di ciò, che risguardare po-
„ teva i dogmi della fede: ma benchè abbiano
„ essi attestato, che *la Dio mercè*, *non v'era*
„ *tra loro diversità alcuna di sentimento riguardo*
„ *tutto ciò*, *che appartiene alla fede*; noi abbia-
„ mo ancora trovati degli ostacoli ad una tran-
„ quillità perfetta ec. " In conseguenza di questo il Parlamento di Parigi con un Decreto dei 9. *Agosto* 1719. soppresse lo scritto di un Vescovo del Molinianó partito, che pretendeva esservi la fede interessata nelle contestazioni degli Accettanti cogli Opponenti: e ne allegò per ragione, che egli tanto asseriva senza fondamento, e *contro l'unanime testimonio di tutti i Vescovi*, *i quali d'accordo affermavano*, *che nulla v'era in quelle differenze*, *che interessasse la fede*.

IX. Tutti i Vescovi di Francia, che ressero le respettive loro Chiese dopo l'anno 1719. parlarono sempre collo stesso linguaggio degli Oppo-

menti, a riserva solamente di uno, o due appassionati Molinisti, de' quali non si deve far conto: e così pure della stessa maniera parlano tutte le leggi del Reame dopo di quel tempo promulgate, e vietano agli Accettanti di chiamare, o trattare gli Opponenti da Novatori, e da Eretici, non volendo, che siano con altri nomi chiamati, se non di contumaci, di sediziosi, di perturbatori della pubblica quiete, che sono appunto que' medesimi, onde li chiamarono i Sommi Pontefici. Queste sono le proprie espressioni, siccome dei due Decreti mentovati, così di quello dei 4. *di Agosto* 1720. dei 24. *di Marzo* 1730. dei 24. Settembre 1731., e dei 29. *Aprile* 1752. E secondo questi regolarono tutte le occorrenti loro determinazioni i Parlamenti del Regno. Se dunque per tanti documenti è certissimo, che la Chiesa non riconosce, e non tratta gli opponenti da Eretici, non devono giudicarsi presontuosi, e temerarj que' privati, che preferendo il proprio giudizio a quello della Chiesa gettano loro di continuo sul volto quella nota obbrobriosa, e con franchezza incredibile pretendono, che tutti abbiano a così reputargli, e chiamargli?

X. Per convincere però pienamente della loro, o ignoranza, o malignità questi uomini arditi, e massimamente l'Autore dell' *infame lettera*, sarà bene di meglio disaminare questa accusa, e mettere in chiara luce una verità, (che non è di poca importanza, attese le conseguenze, che quindi ne ritraggono i fautori di Molina, e della morale rilassata), colle dottrine de' Teologi, e con alcuni fatti innegabili. Cosa è l'Eresia, e

cosa

cosa è duopo, affinchè alcuno possa con ragione dirsi Eretico? L'Angelico Dottor S. Tommaso di questo argomento trattando nella 2. 2. *q.* 11. *art.* 2. insegna così, e la sua dottrina è quella degli altri Teologi: " De hæresi nunc loquimur, „ secundum quod importat corruptionem fidei „ Christianæ. Non autem ad corruptionem fidei „ Christianæ pertinet, si aliquis habet aliquam „ falsam opinionem, in his, quæ non sunt fidei „ . . . . sed solum, quando aliquis habet aliquam „ falsam opinionem circa ea, quæ ad fidem „ pertinent: Ad quam aliquid pertinet dupliciter, „ uno modo directe, & principaliter, sicut ar- „ ticuli fidei: alio modo indirecte, & secunda- „ rio, sicut ea, ex quibus negatis sequitur corrup- „ tio alicujus articuli fidei. Et circa utrumque „ potest esse hæresis. " La distinzione, che quì fa S. Tommaso, vien da lui chiaramente spiegata nella *Lezione* 4. sopra il Capo 11. della prima Epistola ai Corinti, ove parla in tal guisa: Per- „ tinet aliquid ad disciplinam fidei dupliciter. „ Uno modo *directe*, sicut articuli fidei, qui „ per se credendi proponuntur. Unde error circa hos, „ secundum se, facit hæreticum, si pertinacia „ adsit . . . . Quædam verò indirecte pertinent „ ad fidei disciplinam, in quantum scilicet ipsa „ non proponuntur, ut propter se credenda, sed „ ex negatione eorum sequitur aliquid contra- „ rium fidei: sicut si negetur Isaac fuisse filius „ Abrahæ, sequitur aliquid contrarium fidei, „ scilicet Sacram Scripturam continere aliquid „ falsi. Ex talibus autem non judicatur aliquis „ hæreticus, nisi adeo pertinaciter perseveret, „ quod ab errore non recedat, etiam viso quid „ ex hoc sequitur.

XI. Posta questa Dottrina del Santo Maestro comune presso dei Teologi, io affermo, che gli Opponenti alla Bolla non si possono reputare, e chiamare Eretici, o vogliamo noi considerare ciò, che appartiene alla Fede *Directè*, *& principaliter*, in quanto che essi neghino qualche Dogma, o Articolo, che *per se* si propone a credere dalla Chiesa; o vogliamo considerare ciò, che alla Fede appartiene *indirectè*, *& secundariò*, in quanto che si oppongano a qualche verità, donde poi nasca, che essi rigettino qualche Dogma di fede: ed io m'impegno di provarlo quanto all' una, e all' altra parte con argomenti sì forti, che chiudano ogni adito a qualunque replica soda, e sensata. Cominciamo dalla prima, che è la principale, e forse la sola, che sia posta in contesa dagli Avversarj.

XII. In prova dunque pienissima, che gli Opponenti sost[illegible]ano tutti gli Articoli, o Dogmi insegnati dalla Chiesa Cattolica, e rigettino tutti gli errori alla Fede contrarj da essa rigettati; noi abbiamo alcuni fatti, che sono decisivi a loro favore. Il primo è questo. Le due già accennate Generali Assemblee del Clero Gallicano, la prima del 1714. di quaranta Vescovi composta: l'altra del 1720 di cento, accettando la Bolla *Unigenitus*, giudicarono di dover dichiarare, e specificare nell' *Istruzione Pastorale*, e nel *Corpo di dottrina* quegli errori contro la Fede, che per loro sentimento venivano riprovati, e condannati colla Bolla: e questo istesso poi fecero altri o Arcivescovi, o Vescovi nei loro Mandamenti. Gli errori, che furono spezialmente notati, e ne' quali fu più unanime il loro consenso, sono i seguenti: cioè: „ che la Bolla condanna gli errori

„ di

„ di coloro, i quali pretendono, che la grazia
„ del nostro Signor Gesù Cristo è necessitante:
„ ch'ella distrugge l'uso, e l'esercizio del libero
„ arbitrio: che non vi si può resistere, o' che
„ non vi si resiste giammai: che la volontà è
„ puramente passiva: che il timore delle pene
„ eterne è malvaggio, e che rende i peccatori
„ ipocriti, e maggiormente colpevoli: che altri
„ non siano veramente nella Chiesa, se non i
„ Santi, ed i Giusti: che il peccato mortale se-
„ para i cattivi dalla Chiesa, e priva i Pastori
„ del loro carattere, della loro autorità, e del
„ diritto di esercitare validamente le loro fun-
„ zioni. " Questi, e simili furono gli errori es-
posti dai Prelati di Francia, come riprovati, e
condannati dalla Bolla. Ora gli Opponenti tutti
d'accordo fecero, e fanno le più solenni pro-
teste, che non sostengono un solo di quegli er-
rori, che gli riprovano, e gli condannano nella
guisa, che gli ha condannati, e gli condanna la
Chiesa, che si uniscono in ciò intieramente agli
Accettanti nel detestargli: che sono tutte impo-
sture, e calunnie de' Molinisti, e di alcuni Ve-
scovi di quel partito, le accuse, che sopra di
essi furono loro apposte: e sono giunti fino a
disfidare il Vescovo di Marsiglia tra gli altri,
perchè provasse le imputazioni, che loro faceva,
chiedendo di essere giudicati sopra di ciò ne' Tri-
bunali competenti, ed obbligandolo, quando non
provasse la verità delle accuse, a riparare il lo-
ro onore ingiustamente offeso, e soggiacere alle
pene tassate dalle Leggi contro de' Calunniatori.

XIII. Le proteste medesime, che fecero gli
Opponenti più volte su gli errori ad essi imputati
nelle materie della grazia, e nelle altre accenna-

 te,

te, hanno fatto altresì intorno quegli, che risguardavano l'amministrazione del Sagramento della Penitenza, e le hanno fatte risuonare spezialmente in occasione della celebratissima *Istruzione Pastorale sulla Giustizia Cristiana* pubblicata da un Accettante della Bolla *Unigenitus*, cioè da Monsignor di *Rastignac* Arcivescovo di Tours. Che questa *Istruzione* sia in tutte le sue dottrine Ortodossa, e Cattolica, non l'hanno negato, se non l'Autore del *Dizionario Giansenistico*, il P. Zaccaria, e i Difensori della Morale rilassata. Ma contro di loro l'hanno riconosciuta come una fedele Dichiarazione dei sentimenti della Chiesa le Sacre Congregazioni di Roma, e tutto il savio Mondo. L'applauso universale, onde essa è stata accolta e nella Francia, e nell' Italia: le molte edizioni, che fatte ne furono in varie parti: l'aggradimento, che ne dimostrò tutta Roma, sono argomenti irrefragabili a favore di questa insigne salutevole Istruzione. Ora tutti gli Opponenti con unanime consenso hanno protestato, e protestano, che sulle materie, di cui ella tratta, non tengono, nè fanno professione di altra dottrina: e tra gli altri la dichiarò il mentovato Monsignor Vescovo di *Auxere*. E a maggiore riprova di questo tradussero ultimamente nella lingua Franzese, e ristamparono in Parigi l'Opera Latina pubblicata dal P. Daniele Concina Domenicano intitolata *De Sacramentali Absolutione impertienda, aut differenda recidivis consuetudinariis*, la di cui dottrina è in tutto affatto conforme a quella di Monsignor Arcivescovo di Tours.

XIV. Il secondo fatto, che prova invincibilmente la nostra proposizione, si prende dalla condotta, che tennero i Prelati del Concilio Provin-

vinciale di Embrun nella condanna di Monsignor di Soannem Vescovo di Señez. E' già notorio, che questo Concilio fu spezialmente adunato per esaminare, e discutere la causa di questo Vescovo uno de' più impegnati Appellanti della Bolla, e che da esso fu condannato, e deposto dal suo Ministero. Questo è un atto de' più solenni, che siasi fatto nel Reame di Francia contro degli Appellanti, e Opponenti nella di lui persona: e però, se in verità fosse stato scoperto in loro qualche errore ripugnante alla Fede Cattolica, fuor di ogni dubbio sarebbe stato specificato nella sentenza di condannazione. Leggasi dunque la sentenza pronunziata in quel Concilio contra Monsignor di Señez, e leggasi ancora il *Breve* del Sommo Pontefice, che la confermò: e non si troverà nell' uno, e nell' altra, se non delitti spettanti la soggezione, che mostrar doveva Monsignor di Soañem alla Sede Apostolica col sottoscrivere il Formolario di Alessandro VII., accettare la Bolla *Unigenitus*, e impedire la lezione dei libri del P. Quesnel; senza che siavi notata o qualche verità di fede da lui negata, o qualche errore contro la fede da lui difeso. In effetto, se giudicato l' avessero i Padri del Concilio per Eretico, non l' avrebbero licenziato senza obbligarlo a farne la ritrattazione, nè creduto degno di essere ammesso alla Sacra Comunione, che gli fu amministrata nella Chiesa medesima di Embrun dopo la sua condanna, e prima, e dopo il suo esiglio.

XV. Il terzo fatto risulta dai famosi *dodici articoli*, che furono presentati l' anno 1725. al Sommo Pontefice Benedetto XIII. dall' Eminentissimo Cardinal di Noaglies a nome suo, dei Vescovi suoi aderenti, e di tutti gli Appellanti, o Op-

Opponenti, affine di aggiustare tutte le differenze, che passavano riguardo l'accettazione della Bolla, coll' approvazione, che di essi fatta ne avesse Sua Santità. Questi articoli, che espongono la dottrina, che nelle controverse materie insegnano, e sostengono gli Opponenti, sono tutti ortodossi, e il Papa, dopo di avergli fatti esaminare, ed esaminati egli stesso con tutta l'accuratezza, gli approvò, ed era già per pubblicare il Decreto di approvazione, il quale avrebbe posto fine ad ogni controversia, e restituita alla Chiesa di Francia la calma: ma i nimici della pace, che penetrarono il suo disegno, posero sossopra e Cielo, e Terra per impedirne la pubblicazione, e misero in opera tante machine (*a*) che il Sommo Pontefice fu ridotto alla impossibilità di far ciò, che voleva, e alla dura necessità di far ciò, che non voleva. Comunque però non sia stato pubblicato il Decreto approvativo dei 12. *Articoli*, dalla lezione di questi, che trovansi stampati in più libri, chiaro apparisce, che nulla essi contengono, che non sia ortodosso, e non esprima quelle verità, che sono per lo meno le più ricevute, ed approvate nella Chiesa: ed io provoco gli Avversarj ad assegnarmi in essi una dottrina sola, e provarmi, che insegnata ella non sia da Scuole Cattoliche. Monsignor *Laffittau* Scrittore tutto consacrato al partito Molinistico, nella sua *Storia della* Co-

(*a*) *Si possono vedere queste machine, che adoprarono i Molinisti per frastornare la pubblicazione del Decreto in più Autori, che ne hanno parlato.*

Costituzione ha avuto il coraggio di spacciare, che quegli articoli *tutti erano equivoci*, *sospetti di un cattivo senso*: *che alcuni erano falsi per le troppo generali espressioni*, *nelle quali erano concepiti*: *che altri insegnavano manifesti errori*: *che molti* (quasi fossero cinquanta, o cento) *davano luogo a necessarie conseguenze*, *ma perniciose*. *E che più erano contrarj ai sentimenti comuni dei Teologi*, *e alla libertà delle Scuole Cattoliche*. Nulla v'ha di veridico in questa sua relazione: ed ogni persona dotta, che legga gli *Articoli* senza pregiudizj, o prevenzioni, non altro vedrà, se non che non corrispondono alle idee, e sentenze de' Moliniani sulle respettive materie. Già molti Opponenti, ed anche dottissimi Prelati hanno fatte le più valide difese della ortodossia de' medesimi, così che gli Avversarj han dovuto tacere senza replicare in contrario una parola. Bastar dovrebbe per una difesa convincentissima, prima che i Vescovi del Concilio di Embrun non ardirono di muovere alcuna querela a Monsignor di Sennez sostenitore impegnatissimo dei 12. Articoli, che sopra di essi avea confutati i sentimenti de' Molinisti, e di Monsig. di Marsiglia, che gli favoriva: e inoltre, che Papa Benedetto XIII. già approvati gli aveva, e gli teneva costantemente come verità da non porsi in contesa, siccome egli si dichiarò: e noi abbiamo da una lettera di Monsignor Cardinale di Polignac dei 3. Maggio 1725, che egli cedeva con suo dispiacere alle opposizioni gagliarde, che se gli facevano, ma che per altro era d'accordo con Monsig. Cardinal di Noaglies, il quale non altra dottrina espose nei detti Articoli, se non se quella, che teneva egli stesso, e tutti

gli Opponenti, che si protestarono in chiarì termini non sostenerne alcun altra. Solamente per darne un qualche saggio riporterò quì i due primi Articoli fedelmente tradotti nella Italiana favella, donde si potrà raccogliere, qual giudizio formare si debba delle censure, che ha fatte, e di questi, e degli altri dieci Monsignor *Laffittau*, con altri. Il primo si è: *Dopo il peccato di Adamo non v' ha chi possa ottenere la vera giustizia, e la salute eterna senza la fede di un Mediatore, e Redentore, più, o meno svillupata, e distinta, giusta la diferenza de' tempi, e delle persone*. Il secondo: *La Legge di Moisè non dava colla sua propria virtù la grazia, che è necessaria per adempiere i comandamenti di Dio*. V' ha in tali proposizioni *equivoco*, o *sospetto* fondato *di cattivo senso?* Sono esse *false per le troppo generali espressioni?* Insegnano forse *manifesti errori?* E non anzi la pura purissima dottrina dei Santi Dottori Agostino, e Tommaso, e delle loro Scuole, anzi dirò la comune della Chiesa? *Danno* esse *luogo a necessarie perniciose conseguenze?* Sono esse *contrarie ai sentimenti comuni de' Teologi*, seppure per Teologi non s'intendano altri, che i soli Molinisti? Chi può mai soffrire, che tali note s'imprimano a verità le più certe? (a)

XVI.

(a) *Sembra, che Monsig.* Laffitau *abbia prese di pianta queste censure dei* 12. *Articoli da un Vescovo appassionato Molinista, cioè Monsignor di Xaintes, che le espresse ne' medesimi termini. Or giacchè questi notò spezialmente gli* articoli, *che pretendea con-*

XVI. Ma ecco un quarto fatto, che, a mio parere è il più evidente, e decisivo di tutti gli altri, e a tutti aggiugne una forza inelluttabile.

Esso

---

contenere errori manifesti; *mi si permetta di quì riferirli, affinchè meglio apparisca l'ortodossia de' medesimi. Tali articoli sono, a detta sua il* quinto, *il* settimo, *e sopra tutt' il* quarto. *Descriviamoli dunque, e resterà ognun convinto, che gli Avversarj traveggono vergognosamente* manifesti errori, *ove non v'è, se non dottrina Cattolica, o in nulla discordante dalle dottrine, che tra i Cattolici s'insegnano. Ecco il quinto*: Più Teologi celebri sostengono senza pericolo di errore, che i ciechi, e gl' indurati nella malizia, siano talvolta privati, in castigo dei precedenti loro peccati, di ogni grazia interiore: ma non si può dire per questo, che coloro i quali, essendo privi di ogni grazia, commettono dei peccati considerabili, non siano colpevoli per essi dinanzi a Dio. *Questa dottrina* è sostenuta in effetto da molti Teologi Cattolici: ed io la tengo per verissima. *Verrò dunque ad essere perciò un' Eretico? Può essere, che così mi tengano i Molinisti: ma spero, che così non mi terrà mai la Chiesa. Innanzi. Il settimo articolo è questo*: Il rapporto di tutte le nostre azioni a Dio è di precetto, e non solamente di consilio,

e non

Esso ricavasi dal giudizio, che ha fatto la Sede Apostolica, e i Romani Pontefici della Dottrina dell' Eminentissimo Cardinale Noris, e dei Padri Berti,

---

e non basta, che le nostre azioni vi tendano interpretativamente. *Se questa proposizione s'intenda secondo il senso, che più naturalmente presenta, non solo non è un'* errore manifesto, *ma anzi è un* manifesto errore *il sentire diversamente: poichè dopo le proposizioni dannate sul precetto della carità da Alessandro VII., Innocenzo XI., e Alessandro VIII., è infallibile darsi un precetto affermativo, che ci obbliga di riferire a Dio noi stessi, e le nostre azioni, precetto, che, secondo S. Tommaso, non si distingue da quello della carità. Se poi la proposizione s'intenda nel senso di que' Teologi, che insegnano darsi un precetto, che sempre obbliga a riferire ogni qualunque nostra azione in Dio, cosicchè senza questo rapporto sia ella accompagnata da qualche colpa almen di veniale omissione; questa è una sentenza, che è fondata in più testi della Divina Scrittura, e de' Santi Padri, e s'insegna, e da Teologi Cattolici, e da' Vescovi piissimi in molte Pastorali Istruzioni, senza che v'abbia finora contradetto la Chiesa. Ma quale è mai il* quarto, *che* sopratutti gli altri *si vuole una Dottrina* manifestamente erronea? *Desso altro non è, se non la*

dot-

Berti, e Belleli nelle materie controverse, e della conformità con esse della Dottrina degli Oppo-

---

dottrina contratria alla Moliniana sentenza dell' equilibrio, *la quale non solo non è mai stata autorizzata dalla Chiesa, che anzi approvò le opposte dottrine di S. Agostino, e di San Tommaso, ma soltanto tolerata. Eccolo:* Nello stato di natura corrotta, affinchè giudicare si possa, che il libero arbitrio dell' Uomo, o pecchi, o meriti, non è necessario, che v'abbia una facilità uguale per il bene, e per il male, e una ugual propensione per l'una, o l'altra parte, nè uguali forze nella volontà. *Ben intesa, e capita, che sia questa proposizione, ella contiene una dottrina verissima, e insegnata dalle più celebri Scuole Teologiche del Mondo Cattolico, e confermata dalla esperienza medesima: nè vi può essere, chi la tratti da* manifesto errore, *se non chi abbia la mente ingombrata, e dirò anche acciecata, dalle sole idee Molinistiche. Che se quelle proposizioni, cui non può darsi nota di sorta alcuna, si tacciano da* errori manifesti, *che dovrà poi dirsi della dottrina contenuta negli altri 7.* Articoli, (*che solo per brevità tralascio*) *a' quali non si è creduto di apporre siffatta censura? Il discreto Leggitore ben può facilmente raccorlo.*

ponenti atteſtata dai Veſcovi ſteſſi più dichiarati contro di loro. Più volte, come ognuno ſa, ſono ſtate accuſate di Baianiſmo le Opere Noriſiane, e deferite dagli Emoli Moliniſti al Tribunale ſupremo della Sede Apoſtolica, perchè foſſero condannate. La diſcuſſione, e l'eſame di eſſe fu fatto dalla Sacra Congregazione replicatamente con tutta l'accuratezza, e con tutto il rigore: ma nulla mai vi ſcoprì, che meritevole foſſe di proibizione, o cenſura: onde, rigettate le accuſe de' più oſtinati Avverſarj, laſciaronſi pacificamente godere di quel credito, che ſi erano acquiſtato. Di ciò, oltre la pubblica fama, ne abbiamo un teſtimonio ſuperiore a qualunque eccezione, cioè il Regnante Sommo Pontefice nel *Breve* diretto all' Inquiſitore Generale di Spagna, che innoltrato ſi era a porne alcune nell' Indice dei libri proibiti. *Quid dicendum erit*, ſcrive egli, *cum ea* (Opera) *Bajaniſmi, & Janſeniſmi nota careant, & carere conſtat poſt multiplicatum ſuper eis examen in hac ſuprema Inquiſitione Romana, cui Summi Pontifices pro tempore viventes præſunt, quique mox recenſita examina ſuo calculo approbarunt. Quæ mox ſubdemus, non ex hiſtoriis, non ex Authoribus uni, vel alteri parti faventibus, ſed ex monumentis, quæ ex Archivio Supremæ Romanæ Inquiſitionis ad nos deferri fecimus, deprehenduntur*. E così ſegue a deſcrivere e gli Eſami, che ne furono fatti, e l'Ortodoſſia delle ſue dottrine con eſſi riconoſciuta, e giudicata con più ſentenze della Sacra Congregazione approvate dai Romani Pontefici, proteſtando ſolennemente di non eſſere per soffrire giammai, che i di lui libri foſſero eſpoſti nell' Indice eſpurgatorio di quella Inqui-

qui-

quisizione. (*a*) Quanto operarono i Molinisti per ottenere la censura delle sentenze insegnate dal Noris; tanto hanno poi rinnovato ai giorni nostri contra le Opere dei PP. Berti, e Belleli Teologi essi pure Agostiniani. Le loro sentenze furono similmente accusate di errore contro la Fede, e denunziate alla Sede Apostolica da un Canonico Molinista Franzese, e dall' Arcivescovo di Vienna in Francia, cui si aggiunse l'Arcivescovo di Sens nelle accuse. E il nostro Santo Padre ordinò ne fosse fatta una rigorosa disamina da più insigni Teologi, e Cardinali: siccome fu eseguito. Ma dopo il più severo squittinio, rigettò la Santa Sede le accuse, e le denunziate Dottrine, che altre non erano se non quelle del Cardinal Noris, e dell' Ordine Agostiniano, e furono riconosciute come sane, e Cattoliche. Ma ciò, che in questo fatto è più notabile, si è, che gli Accusatori di Berti, e Belleli, il Canonico Gorgue, e i due Arcivescovi di Vienna, e di Sens insistendo per la proibizione delle loro Opere, confessarono solennemente, che non altre erano le loro sentenze, se non se quelle stesse, che si foste-

(*a*) *Io penso di far cosa grata ai Leggitori, trascrivendo intiero questo passo del Sommo Pontefice: poiche contiene una relazione chiara, e distinta di questi fatti, la quale non si ha esposta altrove nè con pari distinzione, nè munita di una tanta autorità. Onde porremo il Testo Pontificio nel fine di questa lettera.*

stenevano dagli Opponenti alla Bolla, e assicurarono la intera loro conformità per la cognizione perfetta, che avevano di quanto insegnavano, di maniera che non è possibile, non che, di negare, di mettere anche in controversia codesto fatto. Il testimonio medesimo ne hanno reso comunemente i Molinisti, e tra gli altri il P. Zaccaria, che perciò nel Tomo 4. della sua *Storia Letteraria* ha tentato di deprimere, e screditare, quanto più seppe, il giudizio della Sede Apostolica, fingendo di credere, che esso sia stato il sentimento di alcuni privati Censori, e non già della Sacra Congregazione, nel cui Tribunale fu trattata la causa di que' due Teologi, e del sapientissimo nostro Sommo Pontefice, che ne approvò la sentenza. L' argomento, che quindi si prende, non ammette risposta. Imperocchè, se la dottrina del Eminentissimo Cardinale Noris, dei due Padri Berti, e Belleli, e dell' ordine Agostiniano non è punto diversa sulle controverse materie dalla dottrina, che sostengono gli Opponenti; siccome quella è stata giudicata dalla Santa Sede immune da ogni taccia, e sospicione di errore; per necessaria legittima conseguenza il giudizio medesimo deve formarsi della dottrina degli Opponenti; e però i Molinisti devono chiudere eternamente la bocca su questo punto, quando temerariamente non vogliano opporsi al giudizio della Cattedra di verità, e trattare cogli opponenti da Eretici gli Agostiniani, i più accreditati Teologi di Roma, e di Italia, e del restante del Mondo Cattolico, i Cardinali della Sacra Congregazione, e il medesimo Sommo Pontefice: poichè tali in effetto tutti esser dovrebbono, se Eretica fosse una dottrina chiara,

e di-

e distinta, ch' essi sostengono come ortodossa, e cattolica.

So bene, che il P. Berti pretese di assegnare nella sua *Apologia* la differenza tra le dottrine sue, e de' suoi Agostiniani, e quella degli Opponenti, spiegando le proposizioni censurate dalla Bolla nel senso, che a suo parere, e di altri ancora in gran numero fu riprovato dalla Sede Apostolica, e attribuendolo agli Opponenti. Ma questi si sono altamente lagnati di lui con pubblici scritti, che abbia loro apposto con evidente falsità ciò, che non men di lui stesso detestano, e condannano, e le loro querele tanto più devono giudicarsi ragionevoli, e giuste, quanto che il P. Berti si finse a talento sentimenti da loro sostenuti, senza aver prima disaminati, anzi nè tampoco letti i loro scritti, siccome da lui stesso ricavasi. Ma seppure su questo ricusasse taluno di prestar fede agli Opponenti, non deve bastare a dissipar ogni dubbio il fatto da noi prodotto dei due Arcivescovi di Vienna, e di Sens, che attestano la perfetta conformità delle dottrine degli uni, e degli altri? In grazia si rifletta alquanto più su questo nobile avvenimento.

Monsignor di Saleon Arcivescovo di Vienna nel 1747. denuncia alla S. Sede i libri dei PP. Berti, e Belleli come infetti degli errori di Baio, e Giansenio, e di que' medesimi, che si tenevano dagli Appellanti, attestando per la cognizione distinta, che ne aveva, l'identità totale delle dottrine. La Santa Sede rigetta le accuse dell' Arcivescovo: riconosce come ortodosse le sentenze di que' due Agostiniani, e di tutto il loro Sacro Ordine, e ne dà al P. Berti licenza

di farne l'Apologia, che si stampa di consenso del Papa nella Stamperia Vaticana munita di tutte le più autentiche approvazioni. Gli Appellanti di Francia da ciò ne ricavano, e con pubblici scritti manifestano, che le loro dottrine venivano perciò giustificate dalla Sede Apostolica: poichè altre realmente non erano se non le stesse di Berti, e Belleli, e dell' Ordine Agostiniano, se non che essi per la maggior parte, nello spiegare l'efficacia della grazia aderivano alla sentenza della fisica predeterminazione difesa dalla Scuola Tomistica. *Noi protestiamo*, dicono ad una voce (N. B.) *in faccia del Cielo, e della terra, senza timore di essere smentiti da alcuno, che sopra gli Articoli, i quali vengono accusati di errore da Monsignor di Saleon, e giustificati dal P. Berti, non abbiamo altra dottrina, se non se quella di codesto Religioso, e dell' Ordine Agostiniano, di cui ha preso la difesa. Il suo trionfo è il nostro, dacchè per confessione di Monsignor di Saleon la nostra dottrina non è punto diversa dalla sua ec.* Queste proteste sono divulgate colle stampe in tutta la Francia, senza che un Vescovo solo creda di potervi contradire, o convincerle di falsità. Anzi Monsignor Languet Arcivescovo di Sens uno de' più capitali nimici degli Opponenti, non solo non le mette in contesa, ma ancora le ratifica, le conferma espressamente, e servesi delle medesime per combattere con tutto il vigore le dottrine di Berti, e Belleli, e indurre la Santa Sede a proscriverle, come contrarie ai dogmi Cattolici stabiliti, siccome egli pensa, nella Costituzione *Unigenitus*: e sopra ciò scrive una forte lettera a Papa Benedet-

to

to XIV. , ove afferma, " che sulla libertà , sul-
,, la grazia , sulla possibilità de' comandamen-
,, ti , sulla volontà di Dio , e la Redenzione
,, di Cristo ec. sul sistema delle due dilettazioni
,, ec. , essi (Berti, e Belleli) sostengono i me-
,, desimi sentimenti , e fanno le medesime ri-
,, sposte , che questi *Eretici* " (così chiama gli Opponenti) : e poi soggiugne : *Noi , che in tanti anni di disputa abbiamo acquistato con una frequente sperienza una esatta cognizione delle sottigliezze , e finezze di questa Setta , abbiamo potuto vedere col più vivo dolore le medesime astuzie , e raggiri impiegati ne' scritti di questi due Religiosi* . Papa Benedetto XIV. non fa caso alcuno di queste sue rimostranze , e nemmeno le giudica degne di risposta : e Monsignor di Sens torna a replicare un' altra più ardita lettera, ove con maggior enfasi , e forza ripete le cose già dette nella prima . Ma neppure a questa fu data dal nostro gran Pontefice risposta veruna.

Or ciò supposto , ecco l'argomento, che ne risulta , chiaro , e insolubile per provare la sana credenza degli Opponenti , esposto in questo sillogismo . *La dottrina dei PP. Noris , Berti , e Belleli , e dell' Ordine Agostiniano sulla libertà , sulla grazia , e sulle altre materie controverse , non è nè Eretica , nè sospetta di alcun errore contro la fede* . Questa proposizione è certissima pel giudizio , che ne ha fatto la Santa Sede, le Sacre Congregazioni , i Cardinali , e Teologi di Roma , i Sommi Pontefici , e tutti i Vescovi dispersi pel Mondo Cattolico , che hanno sempre riconosciuto , e riconoscono gli Agostiniani per buoni Cattolici . *Or le dottrine di questi sulle accennate materie sono quelle medesime,*

che si tengono, *e difendono dagli Opponenti*. Questa proposizione altresì è indubitabile pel testimonio formale, reso alla Santa Sede dai loro stessi nimici, ed accusatori Monsignori Arcivescovi di Vienna, e di Sens, e di altri informatissimi per la lunga esperienza delle loro dottrine, ai quali perciò, anzi che ad ogni altro, prestar si deve credenza secondo le regole della ragione, e del giusto discernimento. *Adunque le dottrine degli Opponenti sulle controverse materie non è ne Eretica, ne sospetta di alcun errore contra la Fede*. La conseguenza è legittimamente dedotta dalle premesse, nè può essere negata da alcuno.

XVII. Una conferma validissima dello stesso argomento è la Ritrattazione, che la Santa Sede ha obbligato di fare in questi ultimi anni al P. Nicolò Ghezzi della Compagnia di Gesù. Questo Autore nel suo libro intitolato, *Principj della Filosofia Morale ec.*, trattò dei punti principali spettanti le dottrine Gianseniane, e con tale occasione notò di errore, e di conformità colle Eresie di Giansenio varie sentenze sostenute da Cattolici Autori, e spezialmente dalla Scuola Agostiniana, le quali pure si tengono dagli Opponenti. Rilevata che ebbe la Sede Apostolica questa solenne ingiustizia, era già in procinto di condannare, e proibire assolutamente quell' Opera: ma pei maneggi, che fatti furono gagliardissimi, usò coll' Autore di una condescendenza non ordinaria, cioè d'ingiugnergli di far solamente una *Dichiarazione*, e *Protesta* ec., con che correggesse, e ritrattasse ciò, che poteva essere di scandalo agli incauti, e d'ingiuria ad Autori Cattolici. La Dichiarazione fu fatta a norma di quanto ave-

aveva prescritto la Sacra Congregazione, che la dettò: e da essa rileviamo chiaramente, che varie sentenze, le quali da Moliniani si spacciano come Erronee, e Giansenistiche, non sono realmente tali a giudizio della Santa Sede, e farsi, così chiamandole a Cattolici Dottori una grave ingiuria, ch' essa non vuol tolerare in guisa alcuna. E quali sono queste sentenze? Quelle medesime, che si difendono dai testè mentovati Noris, Berti, Belleli, da tutto l' Ordine Agostiniano, e da moltissimi altri Teologi, e che per testimonianza non sospetta dell' Arcivescovo di Vienna Monsignor di Saleon, si difendono altresì dagli Opponenti sono: che *Iddio non potesse creare l'uomo con quella stessa concupiscenza cui nasce ora soggetto: che non debba dirsi la concupiscenza indifferente all' offesa, e alla difesa: che si può sostenere senza taccia essere il peccato Originale motivo della riprovazione, anche in que' reprobi, ai quali fu rimesso: che S. Agostino non abbia ammessa una grazia necessitante, e che la sua dottrina, su queste materie spezialmente, sia quella della Chiesa: che non sia Gianseniano* il sistema de' Teologi, che *riponendo l'efficacia della Grazia Divina nella dilettazione celeste superiore di gradi alla terrena, rigettano nondimeno le cinque proposizioni di Giansenio:* siccome appunto le rigettano cogli Agostiniani, e con altri Teologi Cattolici gli Opponenti, i quali dichiarano per calunniatori spacciati quei, che gli accusano di sostenerle. Queste, ed altre sentenze, che tralascio, tacciate dal P. Ghezzi come erronee, e Giansenistiche, sono certamente Cattoliche, e Ortodosse, per sentimento della Santa Sede, che obbligò il P. Ghezzi a ritrattare quanto su di esse aveva detto con offesa della verità, ed oltraggio dei

Cattolici Autori, che le difendono: donde ne segue, ch' essendo esse pure difese dagli Opponenti, non si possono per tal motivo trattare da Eretici senza un manifesto disprezzo de' Suvrani Tribunali della Chiesa.

XVIII. Dopo fatti sì luminosi, e irrefragabili, che potrà mai dire, Carissimo Amico, l'Autore dell' infame Lettera, e con esso lui tanti altri aderenti suoi, che vogliono a tutto costo tradurre per *Eretici* gli Opponenti alla Bolla? Altro non veggo, che possano rispondere, se non che le loro dottrine quelle realmente non siano, che furono in tante guise giustificate dalla Chiesa Romana, e che essi mentiscano protestando altamente, che siano affatto le medesime. Ma primieramente per tanto asserire non è necessario, che diano una mentita sul volto a due Arcivescovi di Vienna,e di Sens,e ad altri ancora, che hanno fatta una confessione la più solenne, e più chiara della identità delle sentenze degli uni, e degli altri? Ma inoltre non è ella questa una ingiustizia apertissima contraria a tutte le regole dell' equità Cristiana, e che non potranno difendere in nessun Tribunale del Mondo? Se essi dar non vogliono fede alle loro proteste; dunque sono strettamente obbligati a recare contro di loro, non già ciarle, o accuse in aria, non già prove infinte a capriccio, o fondate sulle false loro prevenzioni, ma argomenti di tal sorta, che possano convincerli di menzogna dinanzi qualche Giudice competente, il quale udite le ragioni dell' una, e dell' altra parte, e libratele con giusta bilancia senza impegni, o passioni pronuncj contro di essi la sentenza. Questa è la regola tenuta dalla Chiesa nel dar giudizio del rea-

to di Eresia : regola , che fu spezialmente nel caso nostro assegnata dal gran Pontefice Innocenzo XII. , il quale decretò , che nessuno potesse tradursi coll' odioso nome di *Giansenista* , o di *Eretico* , se prima non fosse stato convinto *coram judice* , o constasse , di avere sostenuta, o insegnata qualcuna delle cinque famose proposizioni . Ma questa regola sì saggia , sì giusta , e creduta sì necessaria a prevenire le calunnie , si osserva ella mai dai Molinisti verso dei loro contraddittori ? Chi può , Amico mio , persuadersele , mentre vediamo tutto giorno i fatti contrarj ? Si chiamano francamente Giansenisti gli Opponenti , e cogli Opponenti i Domenicani , gli Agostiniani , i Benedettini , e tutti quanti mai sono , che rigettano le loro opinioni . Così hanno fatto l'Annato , il Daniele , il de Meyer , ed altri ne' libri , che han pubblicato , e così fanno i lor seguaci , e colla voce , e ne' scritti , e nelle pubbliche tesi . E se loro dimandasi con qual ragione , o diritto diano questo titolo ai loro Avversarj ? Essi non non producono già sentenze , o giudizj contro di loro pronunciati da que' Tribunali , cui spetta di giudicarli : ma sogni , e chimere della loro mente , o falsità patentissime. Si figurano , che la Grazia per se stessa efficace tolga il libero arbitrio , e sia una Eresia : prendono per errori manifesti quelle verità , che sono sempre state ricevute nella Chiesa : spiegano malamente , e a lor talento le altrui sentenze : moltiplicano miserabilmente gli equivoci , e le questioni di sole parole , e supponendo di scoprire in qualche testo cose alla fede repugnanti , senza attendere la sentenza , o dichiarazione della Sede Apostolica , si avanzano a formarne eglino
stessi

stessi il giudizio, e collocarne l'Autore nella *Biblioteca*, o *Dizionario Giansenistico*. " Hodie "
(dice opportunamente su questo il Filalette Romano, che rispose ad un altra infame Lettera
scritta contra il Decreto della proibizione della
Biblioteca Giansenistica) " non parum abest, quin
" accusetur, vel in suspicionem vocetur: sed ac-
" cusatur reipsa, & in suspicionem Jansenismi
" vocatur, quicumque repudiato, ut licet, ac
" decet, Molina, doctrinam tuetur sanioris
" scholæ Augustinianæ. Incredibilis est enim
" omnium imperitorum accusandi libido, qui
" jam pœne in Symbolo Apostolico videntur sibi
" Jansenismum videre. Neque possum non mira-
" ri Cardinali Thomasio viro sancto, atque eru-
" ditissimo, qui Laderchio in suspicionem ve-
" nit Jansenismi. Itaque, si ut quispiam locum
" habeat in Biblioteca Jansenistica, sufficit eum
" semel accusari, aut in suspicionem adduci
" Jansenismi; illi uni locum non habebunt, qui
" Molinam sequuntur: illi uni, qui quæ Mo-
" linianis non placent, oderit opiniones....
" Vide, quid agant, cum purioris Augustinia-
" næ scholæ sunt Episcopi imbuti doctrina, Non-
" ne hos ipsos audacissime oppugnant, & calum-
" niose traducunt? Non ignoras tu quidem, quæ
" acta non ita pridem sunt adversus Turonnen-
" sem Archiepiscopum, virum doctissimum, im-
" primisque studiosum Sedis Apostolicæ. Hunc,
" quod edita *de Justitia Christiana* Pastorali In-
" stitutione, quasdam docere videtur Augustinia-
" nas opiniones, & malignis censuris, editisque
" libellis furiosissime appetiverunt, & Constitu-
" tionis *Unigenitus* violatorem fautoremque Baji,
in-

,, insimulare non dubitarunt . " Leggete, Amico, il restante di quella bellissima Lettera , e sempre più rimarrete persuaso , che , se i Moliniani impongono sì facilmente errori contra la fede a persone , che sono indubitatamente Cattoliche , non deve recar maraviglia , se gl' impongano altresì agli Opponenti , che quantunque non siano discordanti dalla Chiesa quanto agli Articoli , che ella propone da credere , si rendono tuttavia biasimevoli per la loro resistenza alla Bolla , che falsamente credono essere di pregiudizio alle verità di fede sempre dalla Chiesa professate .

XIX. Quì però non voglio dissimulare , che un' Autore Moderno Molinista, che studiossi di rispondere alle *Lettere Pacifiche* , nelle quali parimente difendesi la sana credenza degli Opponenti , vedendosi stretto , e provocato dall' Avversario ad assegnare qualche errore dalla Chiesa dannato , che fosse da essi sostenuto , pretese di ritrovarlo nella *quinta proposizione* di Giansenio , cioè , *Semipelagianum est dicere Christum pro omnibus omnino hominibus mortuum esse , aut sanguinem fudisse* , affermando , ch' essa appunto dagli Opponenti insegnavasi nel senso Gianseniano. Ma questa Accusa del Moliniano Scrittore è la più valevole difesa, della purità della loro fede . Imperocchè non altro dicono gli Opponenti intorno questo soggetto , se non quanto s' insegna impunemente da molti Autori Cattolici sotto gli occhi de' Sommi Pontefici ; nè l'Autore gli combatte con altri argomenti, se non con que' medesimi , onde i Molinisti combattono il senso , che vi si applica dagli Agostiniani, ed anche da parecchi Tomisti dietro Sant' Agostino . Io non mi stenderò in dimostrarlo . Già è stato risposto più che abbastanza

al

al Novello Accusatore, e si è fatto vedere con chiarezza, che gli Opponenti non altro senso rigettano, se non se quello, che applicano ai testi della Scrittura su questo particolare i Molinisti, per cui fanno dipendere l'efficacia della morte di Cristo, e della volontà, che ha Dio della nostra salute dal libero arbitrio dell' Uomo. Del rimanente essi si dichiarano, e dichiarati si sono più volte, che, tolto questo senso, abbracciano gli altri, che s'insegnano nelle Scuole, o degli Agostiniani, o de' Tomisti. Dal che è necessario inferirne, che se anche su questo stesso articolo, che solo credette di poter obbiettare agli Opponenti l'Autore *della Refuttazione*, sana è la loro credenza, molto più lo sarà su tutti gli altri, ne' quali nulla trovò di apparente, onde tradurgli da Eretici.

XX. Benchè duopo non sia di altri argomenti a riprova di una verità da tanti lati luminosa, lasciate ad ogni modo, Amico Carissimo, che un' altro ne aggiunga, il quale, siccome fu sempre presso di me di peso grandissimo, così lo sarà, se mal non mi appongo, parimente presso di voi. Prendesi questo dalla condotta, che ha tenuto, e tiene cogli Opponenti la Chiesa, ed i Vescovi manutentori, e custodi delle Cattoliche verità. La condotta prescritta dai Sacri Canoni ai Tribunali Ecclesiastici verso gli Eretici, o sospetti di Eresia, voi la sapete, si è, di citargli giuridicamente, d'interrogargli su i dogmi, che tengono, di esaminare le loro risposte, e, se sono convinti di errore, obbligargli a detestarlo, e ritrattarlo con formole particolari. Tanto si pratica coi Protestanti Luterani, o Calvinisti,

e con

e con ciascun' altro, o Eretico, o sospetto di eresia ne' Tribunali della Chiesa; ma si è mai praticato, o si pratica altrettanto cogli Opponenti alla Bolla? Non v'ha un solo esempio, in cui qualcuno di questi, o in Francia, o altrove sia stato, o da' Vescovi, o dagl' Inquisitori, o da altri, chiamato in giudizio a rendere conto di sua credenza pel motivo di sua Opposizione, esaminato sui punti di fede, e obbligato a ritrattarsi di qualche errore ad essa contrario, che prima tenesse (a). Tuttociò, che lor si domanda, è, che accettino la Bolla. Questo è l'unico punto, che da loro ricercasi: e quando abbian essi pronunciate queste parole: *io ricevo la Bolla: io mi sottometto alla Costituzione*, si lasciano in pace godere tutti i diritti de' buoni Cattolici, senza astringerli o a ritrattar qualche errore, o a far professione di qualche dogma, che non credevano, o a cangiar di linguaggio, di credenza, di condotta. Questa pratica costante de' Vescovi, e de' Tribunali Ecclesiastici non è dessa un' argomento decisivo della persuasione, in cui sono, che gli Opponenti non abbiano errore alcuno contro la fede?

XXI. Ed ecco, Carissimo Amico, che considerando noi giusta la dottrina dell' Angelico Dot-

---

(a) *Ognuno ben intende, che io parlo del comune degli Opponenti: mentre non nego, che tra loro possa esservi qualche Eretico, o sospetto di Eresia, nella guisa, che se ne danno in altri paesi Cattolici.*

Dottore, gli Articoli, o verità, che *directè, & principaliter* appartengono alla fede, sì l'Autore dell' *infame Lettera*, che gli aderenti suoi commettono una manifesta ingiustizia contro degli Opponenti risguardandoli, e trattandoli come Eretici. Ma forse troveranno essi, onde fondare l'accusa nell' altra parte della Dottrina del Santo Maestro di sopra trascritta, che possa alle volte essere taluno Eretico *indirectè, & secundario*, negando qualche verità, dal cui rifiuto *sequatur corruptio alicujus articuli fidei*? Nemmeno. Imperocchè, e quale puo mai essere questa verità, che neghino gli Opponenti, e negando la quale neghino parimente qualche articolo di fede? Per quanto si rifletta, e si speculi, non altro addurre potrebbesi, se non la loro stessa contumacia, o non sommissione alla Bolla *Unigenitus*, donde ricavasi, che gli Opponenti non riconoscano nel Sommo Pontefice quella autorità, che pei chiari testimonj della Divina Scrittura fu conferita da Cristo a San Pietro, ed a' suoi successori, ovvero l'indeffettibilità della Chiesa nelle sane dottrine, verità, che amendue senza dubbio sono dogmi di fede. Ma questa non è conseguenza, che o veggano, o venga ammessa da un solo. Essi tutti protestansi (a) ad alta voce

(a) *Tanto apparisce da tutti gli Scritti degli Opponenti, e l'accordano gl' istessi Monsignori Languet, e Charanci, il primo nel secondo suo* Avvertimento, *e l'altro nella sua* Lettera Pastorale *del* 1740.

ce di essere attaccati col cuore, e spirito alla Cattedra di S. Pietro, come al centro dell' unità, di riconoscere nel Sommo Pontefice Romano quella autorità, e quelle prerogative, che vi riconosce, e confessa la Chiesa Cattolica: protestano che la Chiesa stessa in vigore delle promesse di Cristo, non possa mancare giammai, ed essere ella infallibile nelle sue decisioni: protestano in somma di credere su questi punti ciò che la fede propone, e si crede nella Cattolica Chiesa. Tutti i loro dubbj, o difficoltà non versano sul dogma, o sul diritto, siccome essi dicono, ma sul fatto: poichè credono, che la Chiesa non abbia per anco parlato a sufficienza sulla materia della Bolla, che non siavi per l'accettazione quella morale unanimità di consenso, che, giusta i loro principj, non per anco dalla Chiesa condannati, è necessaria, e che su tale affare concorrano varie altre circostanze, che gli disobblighi dall' accettarla. Essi senza dubbio s'ingannano: ma potrà dirsi frattanto, che neghino le verità, che sono su tal materia di fede? E le neghino di maniera, che vengano perciò ad essere Eretici? Non già certamente: e la dottrina stessa di San Tommaso riferita di sopra gli esclude dalla classe degli Eretici. Ripetiamo le parole del Santo Dottore. " Quædam,
,, dice, indirecte pertinent ad fidei disciplinam,
,, in quantum scilicet ipsa non proponuntur, ut
,, propter se credenda, sed ex negatione eorum
,, sequitur aliquid contrarium fidei: sicut si ne-
,, getur Isaac fuisse filium Abrahæ, sequitur ali-
,, quid contrarium fidei, scilicet Sacram Scriptu-
,, ram continere aliquid falsi. Ex talibus autem
,, (N. B.) ***non judicatur aliquis hæreticus***, nisi
adeo

„ adeo PERTINACITER perſeveret , quod ab
„ errore non recedat , *ETIAM VISO* , *quid ex*
„ *hoc ſequatur* . Si oſſervino bene queſte ultime
parole del Santo . Supponiamo , che la non ſommeſſione alla Bolla negli Opponenti ſia tale , che da eſſa ne riſulti *per ſe aliquid contrarium fidei* , non pertanto non ſi potranno credere Eretici , quando eſſi non veggano , *quid ex hoc ſequatur* . Or tanto per appunto affermano coſtantemente di non vedere gli Opponenti , e ſi proteſtano , che ſe tanto vedeſſero , ſarebbono i primi , e più pronti ad accettare la Bolla . Si dirà , ch' eſſi prendono abbaglio , e che il loro falſo giudizio naſce da ignoranza colpevole , che gli coſtituiſce rei dinanzi a Dio di grave peccato . Bene io l'ammetto , e l'ho già dimoſtrato nella ſeconda mia lettera . Ma queſto peccato frattanto non ſarà mai di Ereſia : perchè non v'ha quella *pertinacia* , che è neceſſaria , affinchè alcuno ſia Eretico , ſecondo la detta dottrina di San Tommaſo .

XXII. A maggior luce di ciò richiamo il Commentario del celebre Franceſco Silvio ſopra l'articolo citato della 2. 2., ove ſpiegando la pertinacia , che ſecondo l'Angelico , e tutti comunemente i Teologi richiedeſi per coſtituire l'*Eretico*, ſcrive così : „ Non omnis ea malitia , quæ ſuffi-
„ cit ad mortaliter peccandum , etiam ſufficit *ad*
„ *pertinaciam* hæretico propriam . Qui enim ex
„ ignorantia *etiam mortaliter culpabili* , errat in
„ fide , animo tamen paratus credere , quod cre-
„ dendum eſt , ſi ipſi proponeretur , mortaliter
„ quidem peccat ; *non eſt tamen hæreticus* . Perti-
„ nacia igitur eſt , quando aliquis poſt manifeſta-
„ tam ſibi ſufficienter veritatem fidei , ſciens , &
„ vo-

,, volens ei repugnat. " E la differenza, che ne assegna, seguendo la dottrina dell' Angelico, tra il peccato di eresia, e gli altri, è questa: perche ,, cætera peccata non dicuntur ab *electione*: ,, sed *sola hæresis*, ad cujus propterea perfectam ra- ,, tionem non sufficit voluntas quomodocumque ,, inordinata, sed requiritur *electio* fidei *directe* re- ,, pugnans. "

XXIII. In effetto, se l'Autore della *Lettera infame*, e gli altri suoi aderenti pretendono di trarre argomento da questa parte per tradurre da' Eretici gli Opponenti, quanti, e quanti Eretici dovranno riconoscere, e confessare nel loro partito per l'opposizione, che o fecero, o fanno ai Decreti o de' Concilj, o de' Romani Pontefici? Dovranno confessare per Eretico il Venerabile Cardinal Bellarmino, il quale siccome altrove notai con altri Teologi, si oppose al Decreto del sesto Generale Concilio, pretendendo, che avesse preso errore in questione di fatto (*a*); siccome pretendono altresì gli Opponenti di Papa Clemente XI. Eretico il P. Pietro Stalois della Compagnia, il quale sostenne, che il quinto Concilio Ecumenico

---

(*a*) *Il Testo del Bellarmino leggesi nel Cap.* ,, 4. *de Rom. Pontif. Cap.* 11.,, *Quamvis*, ,, dice, *Generale Concilium legitimum non* ,, *possit errare in dogmatibus fidei definien-* ,, *dis; tamen errare potest in quæstionibus* ,, *de facto. Itaque tuto dicere possumus* ,, *hos Patres, scilicet Concilii deceptos* ,, *esse ex falsis rumoribus*.

co ricevuto già dalla Chiesa, sia stato un Conciliabolo adunato per istigazione del Demonio dall' Imperador Giustiniano, e che senza ragione condannasse come perniciose le dottrine di Origene. Dovranno confessare per Eretici quei Gesuiti, che non sono stati, e non sono men contumaci, e refrattarj degli Opponenti nell' accettare, ed eseguire le Costituzioni Apostoliche proibitive de' riti superstiziosi della Cina, e del Malabar: Eretici quei, che malgrado tanti Decreti, che condannarono la Morale rilassata, seguono ad insegnarla, e mantenere in piedi quel *nuovo Corpo di Religione*, che loro rimproverava il fu Monsignor Arcivescovo di *Tours*: Eretici quei, che difendono gli errori dei PP. Arduino, e Beruier. E per tacere di molti altri, dovrà dirsi un Eretico l' Autore dell' *infame lettera*, il quale a visiera alzata si oppone, e riprova l' *Enciclica* del nostro Santo Padre, che è dire un' oracolo uscito da quella Cattedra, che è Maestra di verità, giacchè tali vengono giudicate dagli stessi suoi Teologi le *lettere Encicliche* dei Romani Pontefici spettanti la conservazione, e i vantaggi della Chiesa. Tanto dovranno essi tutti necessariamente confessare gli Avversarj, quando per un uguale motivo persistano a volere, e chiamare *Eretici* gli Opponenti. Detestiamo dunque, Carissimo Amico, la temerità dell' ignorante presontuoso Censore, il quale senza sapere, cosa sia l' *Eresia*, e chi debba dirsi veramente *Eretico*, si avanzò al grande eccesso di attaccare, e impugnare la Venerabile *Enciclica*, e rimproverare gli Eminentissimi Cardinali, e il sapientissimo nostro Pontefice, perchè non risguardarono in essa, nè trattarono gli Opponenti da *Eretici*.

XXIII.

XXIII. Ma prima di chiudere questo paragrafo, mi preme sia fatta da voi una riflessione, che nasce da quanto si è riportato: ed è, che i Molinisti dovrebbono omai tralasciare di valersi della Bolla *Unigenitus* contro le sentenze de' Tomisti, degli Agostiniani, Benedettini, ec., e contro tutti quegli altri, i quali non sostengono sentenze realmente diverse. Imperocchè le Dichiarazioni della Sede Apostolica replicate più volte, tolgono loro di mano quest' arma, della quale si abusano, e con cui vanno suscitando brighe, e dissensioni tra' Cattolici di gran pregiudizio alla stessa Santa Sede, e confermano maggiormennre i Refrattarj nell' ostinata loro non sommessione alla Bolla. Osservate. Papa Clemente XI. nella Bolla *Pastoralis*, protesta espressamente, di non avere intaccate le sentenze, che s' insegnano comunemente nelle scuole: Innocenzo XII. dopo più esami accuratissimi dichiara le Opere del Noris esenti da ogni taccia di errore, e solleva l' Autore al più alto posto di dignità: Benedetto XIII. riconosce come sana, e cattolica la Dottrina dei *dodeci articoli* difesa dagli Opponenti, e col Breve *Demissas*, e colla Costituzone *Pretiosus* fa una approvazione speziale delle sentenze di Sant' Agostino, e di San Tommaso sulle materie particolarmente controverse della Predestinazione, e della grazia dai PP. Domenicani difese: Clemente XII. conferma con altro suo Decreto le approvazioni medesime: e finalmente il Regnante Sommo Pontefice inerendo alle ordinazioni de' suoi Predecessori, prende con tutto l' impegno la difesa del detto Cardinal *Noris*, di *Berti*, e *Belleli*, che è a dire di tutta la Scuola dell' Ordine Agostiniano, rigetta le opposizioni, e censure, che fatte ne

aveano delle loro dottrine due Arcivescovi, e proibisce per tal motivo tra gli altri la Biblioteca, *e Dizionario de' Giansenisti*. Dopo tante dimostrazioni de' Sommi Pontefici sì sonore, sì chiare, sì irrefragabili, il persistere ancora nell' opporre agli Agostiniani, ai Tomisti, e a tutti quei, che le sentenze loro sostengono, la Bolla *Unigenitus*; il pretendere, che le dottrine loro siano ad essa contrarie, il trattarle perciò da malsane, ed erronee; non è una temerità insopportabile, un manifesto disprezzo dei sentimenti della Sede Apostolica, e de' Romani Pontefici, e diciamo ancora, un delitto, che si merita un solenne castigo? Non dovrebbero i Molinisti una volta comprendere l'ingiustizia, e la irregolarità delle loro condotte? Non dovrebbero lasciar di abusarsi di quel venerabile *Decreto*, e disturbare con esso la pace, che regnerebbe nelle scuole Cattoliche, e nella Chiesa? Sì, Amico mio, tanto far essi dovrebbero. Ma tanto essi faranno? Si può bramarlo: ma non già sperarlo, qualora non vengano a ciò costretti da suprema irrepugnabile Autorità.

§. II.

§ II.

Osservazioni sul quarto Dubbio, o Quesito della Lettera Infame.

XXIV. SE la crassa, e profonda ignoranza del miserabile Autore dell' *Infame Lettera* comparisce manifesta nei tre suoi Quesiti, che abbiamo esaminati finora; molto più si fa ella manifestamente conoscere nel quarto, ed ultimo, ove prende a censurare le giustissime regole stabilite dal sapientissimo nostro Pontefice riguardo la notorietà del peccato, che è necessaria, affinchè possano i Sacri Ministri escludere dalla mensa Eucaristica chi pubblicamente vi si accosta per ricevere il Divin Pane. Propone egli il suo dubbio in tal guisa: *utrum Sacramenta Ministrari debeant a Missionariis, peccatoribus, qui licet NON SINT NOTORII peccatores, contra eos tamen gravia militant indicia peccati?* E' chiaro da codesta esposizione del Dubbio, che il Censore parla di Peccatori, che non sono tali *notoriamente*, o con *notorietà di diritto*, o con *notorietà*, ovvero *evidenza di fatto*: poichè esclude, generalmente parlando, ogni notorietà, e restringe il Quesito ai meri indicj, o sospicioni, gravi bensì, ma che non arrivano a costituire *notorio* il peccato. Che risponde dunque il nostro bravo Teologo? " Affirmant, dice, Emiuentissimi

,, Cardinales in *Littera Encyclica*, perperam in-
,, intellecta S. Thomæ doctrina in 3. p. q. 80.,
,, quam extendere non dubitant etiam ad hære-
,, ticos, contra quos graves sunt hæresis suspicio-
,, nes: sed negant passim Doctores, & Theo-
,, logi, qui deneganda putant Sacramenta pec-
,, catoribus gravibus, & urgentibus peccatorum
,, indiciis laborantibus apud Laymanum in tract.
,, 4. c. *6.* ubi citat Ricardum in 4. dist. *9.* q.
,, 3. Paludanum q 4. art. 1. Concl. *16.* Henri-
,, quez 2., *6.*, Suarez disp. *6.* sect. *6.* " Preten-
de egli per tanto, che i Cardinali, e il Santo
Padre, il quale è il vero Autore dell' *Enciclica*,
abbiano preso errore nello stabilire necessaria la
notorietà del peccato per escludere i Peccatori
dalla partecipazione de' Divini Misteri, che ri-
cercano pubblicamente: che non abbiano perciò
ben intesa la dottrina dell' Angelico Dottor San
Tommaso: e che bastino per tale esclusione, a
sentimento comune dei Dottori, e Teologi le
sole congetture, o indicj, senza la notorietà del
peccato.

XXV. Or questa sua risposta è un contrase-
gno palpabile della sua vergognosa ignoranza,
onde mostra di non avere punto capita la dottri-
na di San Tommaso, di non sapere, cosa dicano
su questo argomento i Dottori, e i Teologi, e
di essere affatto all' oscuro delle pratiche, e re-
gole sempre osservate nella Chiesa Cattolica.
Cominciando da San Tommaso, se ben vi ri-
membra, Carissimo Amico, qualche cosa v' ho
detto intorno la di lui mente nella prima mia
Lettera: ma sarà bene di quì esporvela con mag-
gior chiarezza a confusione del presontuoso igno-
rante Censore, che osò di avanzare d'essere ella
stata

ſtata *perperam intellecta* dagli Eminentiſſimi Cardinali : mentre non fu realmente nè poco nè punto inteſa da lui medeſimo . L'Angelico Dottore nel luogo da lui citato della 3. *parte q.* 80. *ar.* 6. avendo propoſto il dubbio : *utrum Sacerdos debeat denegare Corpus Chriſti peccatori petenti*, riſponde con diſtinzione : " circa peccatores diſtin-
,, guendum eſt . Quidam enim ſunt *occulti* : qui-
,, dam verò *manifeſti* , ſcilicet per evidentiam
,, facti , ſicut publici uſurarii , aut pubblici rap-
,, tores , vel etiam per aliquod judicium Eccle-
,, ſticum , vel ſæculare . " Quì il Santo diſtingue due generi di Peccatori, altri *occulti* , altri *manifeſti* : e i *manifeſti* , a detta ſua , quelli ſono , che tali appariſcono , o per evidenza del fatto , come i pubblici Uſurai , i pubblici Ladroni , o quelli che ſono ſtati così convinti , e ſentenziati in qualche giudizio , o Eccleſiaſtico , o Secolare , ai quali nella queſt. ſeguente 82. *art.* 9. *ad* 3. aggiugne quei , che hanno in giudizio confeſſato il loro delitto , *per confeſſionem in jure factam* : Dal che ne ſegue , che quei peccatori , che non ſono *manifeſti* in alcuna di queſte ſorti di Notorietà, ſiano , e debbano porſi nella claſſe de' Peccatori *occulti* . Premeſſa queſta diſtinzione riſolve , che *manifeſtis peccatoribus non debet etiam petentibus Sacra communio dari :* e lo prova coll' Autorità di San Cipriano già altrove recata. Ma ſe non v'abbia tale pubblicità , o notorietà del loro peccato : e in conſeguenza ſiano nel numero de' peccatori occulti , riſponde aſſolutamente, non poterſi loro negare ſenza peccato la Sacra Comunione , che dimandano . " *Si vero non ſunt*
,, *manifeſti peccatores* , *ſed occulti* , *non poteſt*
,, *eis petentibus Sacra Communio denegari :* E la

ragione, che ne assegna, è, : cum enim quilibet Christianus ex hoc ipso, quod est baptizatus, sit admissus ad Dominicam mensam, non potest ei jus suum tolli, nisi pro aliqua causa *manifesta* : unde super illud 1. Corint. 5. *si is qui frater nominatur inter vos &c.* dicit Gloss. August. : *nos a comunione quemquam prohibere non possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo judicio Ecclesiastico, vel saculari nominatum atque convictum*. E secondo tal dottrina scioglie le obiezioni, che si era proposte, dicendo al primo argomento, che *Sacra prohibentur dari canibus, idest peccatoribus MANIFESTIS : sed occulta non possunt PUBLICE puniri, sed sunt Divino Judicio reservanda*. E quindi al secondo : " Quod licet pejus sit peccatori occulto peccare mortaliter, sumendo Corpus Christi, quam infamari ; tamen Sacerdoti ministranti Corpus Christi pejus est peccare mortaliter, infamando injuste peccatorem occultum, quam quod ille mortaliter peccet : quia nullus debet peccatum mortale committere, ut alium liberet a peccato. " Può essere più luminosa la mente di San Tommaso, e più contraria ai falsi divisamenti del malavveduto Autore della lettera nel luogo da lui stesso allegato, che pretende sia stato malamente inteso dagli Eminentissimi Cardinali ?

XXVI. A maggior sua confusione però oda ancora altri testi dell' Angelico Dottore non men decisivi del debito preciso, che hanno i Sacri Ministri nel rifiutare ai Peccatori la Sacra Comunione, di non attenersi in questo alle pure congetture, o agli indicj, comunque si vogliano gravi, ma alla sola, o notorietà di diritto, o evidenza del fatto. Nella stessa terza parte *q.* 81.

ar.

ar. 2. parla il Santo della Comunione di Giuda traditore, della cui iniquità chi dirà mai non vi fossero indicj, e sospetti nella mente degli Apostoli? E pure, che insegna San Tommaso? „ Quia Christus nobis debuit esse exemplum justitiæ, non conveniebat ejus magisterio, ut „ Judam occultum peccatorem *sine accusatore*, & „ *evidenti probatione* ab aliorum communione separaret, ne per hoc daretur exemplum Prælatis „ Ecclesiæ similia faciendi, & ipse Judas exasperatus inde sumeret occasionem peccandi. “

XXVII. La Dottrina medesima avea prima insegnata nel 4. delle sentenze *q.* 9. *art.* 5. „ Distinguendum est, scrive ivi pure nel corpo „ della questioncola prima: quia aut peccatum est „ occultum, aut manifestum. Si est occultum, „ aut (peccator) exigit (communionem) in occulto, aut in manifesto. Si in occulto, debet ei denegare, & monere, ne in publico „ petat. Si autem *in manifesto* petat, *debet ei dare*. “ E lo conferma con varie ragioni, tra le quali v'ha questa: „ Quia, dice, quilibet Christianus habet jus in perceptione Eucharistiæ, „ nisi illud per peccatum mortale ammittat. Unde, cum in facie Ecclesiæ NON CONSTET „ istum ammisisse jus suum, non oportet ei in „ facie Ecclesiæ denegare: alias daretur facultas „ malis Sacerdotibus pro suo libito punire maxima pœna quos vellent. “ Si rifletta con attenzione a queste ultime parole, le quali ci insinuano i gravi disordini, e inconvenienti, che seguirebbono dal negare la Sacra Comunione a chi pubblicamente la chiede su congetture, e meri indicj, benche gravi apparisçano. E nella risoluzione della *questioncola seconda*, avendo dimandato

se,

se possa negarsi la Comunione per sospezioni, che abbiansi dell' altrui peccato, distingue tre sorte di sospizione, *violenta*, *probabile*, e *presontuosa*: e dice, che non solo non si può negare, quando la sospizione sia presontuosa, come è evidente; ma nè tampoco, quando sia *probabile*, o fondata su grave motivo: che è appunto ciò, che pretende il Censore. Solamente ammette il rifiuto, qualora pubblica, e *violenta* sia la sospizione, cioè, che equivalga ad una notizia certa, e sicura: *ad cujus contrarium*, dice, *non admittitur probatio*, *sicut si inveniatur solus cum sola nudus in lecto*, *loco secreto*, & *tempore apto ad commixtionem*: e in questo caso conchiude, *si sit suspicio* (violenta) *procedens* ex fama PUBLICA (cioè, che siavi *publica* diffamazione) " non de-
" bet dari neque in occulto, neque in manifesto:
" si autem sit singularis ipsius Sacerdotis, *sic dari*
" *debet* IN PUBLICO, *sed non in occulto*. " Se l'Autore in leggere questi testi non si ricopre tutto di rossore, riflettendo alla sua temeraria proposizione, che la Dottrina del Santo sia stata *perperam intellecta* dai Cardinali, e dal Santo Padre; duopo è dire, che sia l'Uomo più sfacciato del Mondo.

XXVIII. Se non che motivo di pari confusione egli ha per l'altra sua proposizione, onde afferma, che *negant passim Doctores*, & *Theologi*, (che sia necessaria la notorietà del peccato per negare in pubblico la Comunione) *Qui deneganda putant Sacramenta peccatoribus gravibus*, & *urgentibus peccatorum indiciis laborantibus apud Laymanum*, &c. Quì vedete, Amico mio, che il Censore pretende sia comune tra i Dottori, e Teologi la sentenza, che egli vorrebbe promuovere.

Ma

Ma che sarebbe , se anzi comune tra i Dottori , e Teologi fosse la sentenza contraria ? Che sarebbe , se non ne potesse addurre un sol Teologo , che l'abbia in verità sostenuta , come ei la propone ? Noi abbiam già veduto nella terza Lettera , che nè il Laiman , nè il Suarez favoriscono punto la sua pretesa , anzi vi contradicono apertamente . Lo stesso per illazione legittima dovete dire di Ricardo , del Paludano , e dell' Enriquez citati dal Laimano , giacchè questi non gli cita , se non per confermare la sentenza da lui sostenuta . Quanto agli altri Dottori , e Teologi per convincervi della falsità , che scrive il Censore , non vi trascriverò quì i passi di tutti loro , ma di due soli principali , i quali fanno testimonianza autorevole di tutti gli altri . Il primo dunque è il celebre P. Valenza , cui dall' Autore della Lettera non sarà data eccezione . Egli sopra la terza parte di S. Tommaso *disp. 6. q. 8. pun.* 3. primieramente assegna, qual sia il peccatore *notorio* per opposizione all' *occulto*, e seguendo la Dottrina dell' Angelico, *Notorius*, scrive, *peccator in proposito dicitur, cujus crimen est manifestum, aut per sententiam in judicio , aut per publicam in eo confessionem , aut per evidentiam rei talem , ut nulla possit tergiversatione celari* . Ità D. Th. *q.* 80. *ar. 6.* , *e* 82. *ar. 9. ad* 3. Quindi venendo alla questione, se sia necessaria qualcuna di queste notorietà per negare il pane degli Angeli a un peccatore , che pubblicamente il dimanda , così dichiara : ,, D. Thomas , & OMNES ,, ALII DOCTORES , ut Sotus etiam testatur , ,, absque ulla distinctione vel Ministri , vel tem- ,, poris defendunt SEMPER esse dandam Euchari- ,, stiam OCCULTO peccatori publice eam peten- ,, ti . " Mettete , carissimo Amico , a confronto

quel

quel *Negant PASSIM Doctores*, *&* *Theologi* (che richiedasi la *notorietà* del peccato (*licet non sint Notorii peccatores*) col testimonio del Valenza, e del Soto, che *D. Thomas*, *&* *OMNES alii Doctores*, *&c.*, e ne ravviserete la mirabile consonanza.

XXIX. Ma ecco un altro testimonio non men autorevole del Valenza, e del Soto, cioè dei Padri Salmaticensi. Essi nella 3. *parte trat.* 22. *dist.* 7. *dub.* 5. spiegano parimente quai siano i peccatori *pubblici*, e quali gli occulti: „ Peccatores, dicono, alii sunt *publici*, alii *occulti*. „ Et quod quis sit peccator *pubbicus* contingit tri„ pliciter: primo, quando de illius peccato *con„ stat in judicio*, vel per ipsius delinquentis con„ fessionem, vel per depositionem testium suffi„ cientium, vel per sententiam judicis: & hic „ dicitur peccator *publicus jure*. 2. : quando deli„ ctum commissum est coram multis, ut nulla „ tergiversatione cœlari queat. 3. : Quando de„ lictum est publicum fama, quæ scilicet orta sit „ ex sufficientibus indiciis, notaque communi par„ ti communitatis, aut oppidi, in qua peccator „ habitat. De quibus publicitatis, aut notorie„ tatis modis videri possunt Soto, &c., Sanchez, „ &c., Trullench, Prado, & alii. Quando au„ tem (N. B.) nullo ex prædictis modis pecca„ tum innotescit, homo, licet reipsa peccaverit, „ & sit in statu peccati, non dicitur peccator „ *publicus*, *sed occultus*. " Ognun vede, che l'Autore dell' infame lettera parlando di peccatori, *che non sono notorj*, non può d'altri favellare, che di *occulti*: perche quantunque supponga, che sianvi *indicj gravi* del loro peccato, questi non bastano a costituirgli peccatori *notorj*. Posto ciò, ve-

vediamo cosa dicano quegl' illustri Teologi. La tesi, che stabiliscono nel §. 2. è questa: ,, Dicen-
,, dum est Ministrum licite posse ministrare Sa-
,, cramenta peccatori occulto publice petenti: &
,, consequenter *obligari* ad hujusmodi administra-
,, tionem. Hæc secunda pars assertionis facile con-
,, stat ex prima: quia Minister debet vitare, ubi
,, licite potest, infamiam proximi, quæ profecto
,, immineret, ubi publice accedens ad Sacramen-
,, ta ab illorum participatione arceretur. Ergo si
,, Minister licite potest, debet utique Sacramenta
,, non denegare. Utramque autem docet D. Tho-
,, mas infra *q.* 80., &c. Et idem *communiter do-*
,, *cent* tam Thomistæ, quam alii Theologi: So-
,, tus in 4. dist. 12. Cajetanus infra q. 80., Nu-
,, gnus diffic. 1. in q. 80. ar. 6. Prado dub. 8.
,, Sylvester V. *Eucharistia* 3. n. 37., Armilla eo-
,, dem V. 22., & 27., Navarrus c. 21. n. 55.,
,, Rodriquez in summa c. 68., Sanchez lib. 3. de
,, Matrim. disp. 16., Suarez disp. 18. sect. 2.,
,, Vasquez infra disp. 209. c. 3., Chamerota de
,, Eucharistia dub. 16., Angles q. 2. ar. 4., Va-
,, lentia T. 4. disp. 6. q. 8. punc. 3., Avversa in
,, præf. sect. 10., Lugo disp. 8. sect. 10. Mascha-
,, renas disp. 3. c. 10. concl. 4., Pitigianus, Pos-
,, sevinus, Bartholomæus a S. Angelo, Henri-
,, quez, & alii, quos refert, & sequitur Dica-
,, stillo disp. 3. dub. 12., n. 275. " E quello, che è osservabile, neppure un solo ne citano, che non sia concorde nel sentimento di questi Teologi.

XXX. Che ne dite ora, Carissimo Amico, della impudenza intollerabile del nostro Censore. *Passim*, afferma egli animosamente, *negant Doctores, & Theologi*, che sia necessaria la notorietà del peccato, per poter negare i Sacramenti, a chi

a chi gli dimanda pubblicamente. E non solo *passim i Dottori, e Teologi* non lo negano: ma anzi tutti d'accordo l'affermano necessaria, sicchè pecchi in tal caso il Sacro Ministro, negandola. Può essere ella più manifesta la sua temeraria ignoranza? Non basterebbe ciò ad eterna sua confusione? Tuttavia per sempre più confermarvi nella opinione, che già avrete di lui formata, piacemi ancora di esporvi sotto degli occhi altri documenti su questo soggetto vie più valevoli a comprovarla, i quali, da quanto apparisce, sono stati dall' infelice Censore totalmente ignorati. Il sapientissimo nostro Pontefice dopo di avere nella sua venerabile *Enciclica* definiti con finale giudizio tutti i dubbj a lui proposti dalla Sacra Assemblea Generale del Clero Gallicano, soggiugne: *Quod quidem judicium super vigentibus controversiis a nobis interpositum, & Ecclesiasticis regulis nititur, & Conciliorum olim in ipsis Galliarum regionibus habitorum decretis, & gravium ipsius nationis vestræ Theologorum sententiis fulcitur*. Così è in verità: l'autorevole giudizio fatto dal nostro S. Padre sulla proposta controversia si appoggia alle regole, e pratiche sempre mai osservate nella Chiesa Cattolica, alle ordinazioni de' Sinodi, o Concilj celebrati spezialmente ne' paesi di Francia, e ai sentimenti de' più gravi Teologi di quel Regno: delle quali cose mostra l'ignorante Censore non averne avuta nemmeno una cognizione superficiale: ed io voglio darvene almen qualche saggio a maggior riprova della verità, e a maggior confusione, e scorno di chi ebbe l'ardire di negarla.

XXXI. Cosa dunque in primo luogo ha stabilito la venerabile antichità sul rifiuto de' Sacra-

cramenti ? Sant' Agostino nel luogo da S. Tommaso accennato, cioè *Serm.* 35. *de poenit. n.* 20., insegna qual regola universalmente seguita nella Chiesa, che non sia permesso di risiutare la Sacra Comunione a chichesia, se non abbia confessato egli stesso il suo delitto, o non sia stato nominatamente convinto con sentenza di qualche giudice, o Secolare, o Ecclesiastico: *Nemo sibi arbitretur, fratres, propterea se consilium salutifera hujus pœnitentiæ debere contemnere, quia multos foris advertit, & novit ad Sacramenta Altaris accedere, quorum talia crimina non ignorat .... Nos vero a Communione prohibere quemquam non possumus, nisi aut sponte confessum, aut in aliquo sive sæculari, sive Ecclesiastico Judicio nominatum, atque convictum*. E ne rende questa ragione. *Quis enim sibi utrumque audeat assumere, ut cuiquam ipse sit & accusator, & Judex?* Ragione, che incalza appunto l' Autore della *infame Lettera*. Imperocchè, dice il Santo, chi sarà, che abbia l'ardimento di arrogarsi insiememente l'ufficio di accusatore, e di Giudice? Come in fatti si arroga, chi seguendo l'opinione del Censore, sopra meri indicj accusa presso se stesso il suo prossimo di delitto, e inalza al tempo stesso contro di lui un Tribunale, onde lo giudica degno di essere punito coll' esclusione dalla Sacra Mensa. Avvegnacche in questo testo sembri, che Sant' Agostino non ammetta, se non la *notorietà di diritto* per escludere dalla Comunione i Peccatori; nulladimeno, che a lui anche bastasse la *notorietà*, o *evidenza di fatto*, apparisce da quanto scrive nell' Epist. *cont. Parmenian. n.* 13., ove parla dei delitti in

que-

questa seconda maniera *notorj* così descrivendoli : *quando ita cujusque crimen notum est , & omnibus execrabile apparet , ut vel nullos prorsus , vel non tales habeat defensores , per quos possit schisma contingere .*

XXXII. Prima di Sant' Agostino, San Cipriano essendo stato interrogato da un Vescovo , come portar si dovesse cogl' istrioni , che chiedevano la Sacra Comunione ; il Santo considerandoli come peccatori notorj , rispose , che dovesse negargliela : *ego puto nec Majestati Divinæ , nec Evangelicæ disciplinæ congruere , ut pudor , & honor Ecclesiæ tam turpi , & infami contagione fœdetur* : E così infatti li considerò nel 314. il Concilio di Arles nel *Can.* 4. , ove ordinò per tal motivo , che non dovessero ammettersi alla Sacra Mensa . Non può negarsi, che il peccato di questa sorta di gente sia manifesto , e notorio : poichè ed è manifesto , che una tal professione sia riprovata dalla Chiesa , ed è pur manifesto , che questi , e quella salendo tutto giorno in teatro , l'esercitino , nella guisa , che è manifesto che alcuno faccia la professione , o di Mercante , o di Avvocato , o di altro mestiere . Perilchè la Chiesa non negò , e non nega agli istrioni il Divin Pane , se non perchè li tiene per peccatori *notorj* .

XXXIII. Abbiamo già addotta in altra Lettera la risposta , che diede Papa Alessandro III. ad un Vescovo , il quale lo interrogò , se deferire dovesse alle Appellazioni fatte da certuni giudicati pubblici adulteri , e percussori di Chierici ; cioè , che ad esse non si doveva badare , quando realmente fossero pubblici : ma si dovesse però porre grande attenzione per non prendere

abba-

abbaglio intorno la loro notorietà: *quia multa*, disse, *dicuntur notoria*, *quæ non sunt*, *providere debes*, *ne quod dubium est*, *pro notorio videaris habere*. Sopra di che il Panormitano fa il seguente comento: *nota*, scrive, *non esse de facili procedendum super aliquo tamquam notorio: quia multa dicuntur notoria*, *quæ non sunt*: *quia notorium non facile comprehenditur sensu corporis*, *sed judicio boni intellectus*: *adeoque etiam periti titubant*, *an*, *& quando factum dicatur notorium*.

XXXIV. La regola poc' anzi riferita di Sant' Agostino fu rinnovata da Papa Martino V. nel Concilio di Costanza, a motivo degli abusi introdotti nell' osservanza della medesima. *Ad evitanda scandala*, prescrive, *& multa pericula.... Nemo deinceps a Sacramentorum administratione, vel susceptione*, *prætextu cujusdam sententiæ*, *aut censuræ Ecclesiasticæ teneatur abstinere*, *nisi sententia*, *aut censura fuerit illata contra personam*... *specialiter*, *& expressè*.

XXXV. Nel Concilio di Meaux dell' anno 845. Can. xi. si stabilisce, che non si possa negare la Comunione arbitrariamente; ma soltanto per un peccato certo, e notorio. *Nemo*, dice, *Episcoporum quemlibet sine certa*, *& manifesta peccati causa Comunione privet Ecclesiastica*, *sub anathemate &c.*

XXXVI. Nel Sinodo di Nimes celebrato l'anno 1284. *Tract. de Sacram. Euchar.*, si proibisce prima ai Curati di rifiutare la Comunione pubblicamente ai peccatori colpevoli di un peccato occulto: e soltanto si ordina, che sia negata, quando pubblico, e manifesto sia il peccato: *si peccatum fuerit manifestum*, *& non est de ipso*

con-

confessus, vere ante satisfactionem condignam, debet ei manifeste, & publice Communio denegari. E dichiara, cosa intenda per peccato manifesto. *Manifestum autem intelligimus in hoc casu, quod potest sufficienter, & legitime probari, præcipue si de illo peccato fuerit per sententiam condemnatus, vel sponte confessus in judicio, vel fuerit adeo manifestum seu notorium per rei evidentiam, quod nulla possit tergiversatione celari.*

XXXVII. Il Sinodo di Langres del 1404. così prescrive: " *si aliquis se offerat* Sacerdoti ad ,, recipiendum Corpus Christi, & Sacerdos sciat ,, illum esse excommunicatum . . . vel aliud ,, enorme peccatum commisisse . . . in tali casu ,, Sacerdos loquatur secrete cum prædicto volente ,, recipere Sacramentum . . . Quod si ille non ,, vult desistere, tunc Sacerdos illi ministret: ,, quia in publicis negotiis Sacerdos non debet illos ,, excludere, sed in privatis non debet secum ,, participare. " Lo statuto di questo Sinodo fu trascritto ne' medesimi termini, e inserito nelle ordinazioni Sinodali pubblicate l'anno 1538. dal Cardinale di Giury Vescovo di Langres.

XXXVIII. Nel Concilio Provinciale di Roano tenuto l'anno 1581. *de Sacrif. Missæ n. 6.* si stabilisce, che non si voglia permettere a' Sacerdoti di celebrare la Messa, allora quando siano peccatori pubblici, e Notorj: *neminem præterea, qui publicè, & notorie criminosus sit, præsertim per sententiam declaratus, Altari administrare permittant.* Questo istesso si ha nel Concilio Provinciale di Bourges dell' anno 1584. *tract. 23. c. 4. A Missæ celebratione prohibeantur Presbyteri .... aut* (a Comunione) *Notorii peccatores, si per sententiam declarati sint, vel ita eorum crimina*

in-

innotescant, ut nulla tergiversatione celari possint. E lo stesso si ordina nei Concilj Provinciali di Bordeaux, e di Tours del 1583.

XXXIX. Nei statuti Sinodali di Orleans dell' anno 1587. leggiamo: " Arceantur præterea a
,, Communione, quos *NOTORIE constat in ma-*
,, *nifesto, & publico* esse peccato, ut Usurarj,
,, Meretrices publicæ, nisi emendatioris vitæ signa
,, præseferant certissima: secus autem si eorum
,, peccatum sit occultum, seque *publice* præsen-
,, tent, *ad evitandum scandalum*. Hoc enim ca-
,, su neganda non est eis Communio, etiamsi con-
,, staret Curato eos esse in peccato: & hoc Chri-
,, sti exemplo, qui Judæ, quem sciebat prodito-
,, rem, Corpus suum, sicut ceteris Apostolis com-
,, municavit. "

XL. Nelle regole Sinodali pubblicate l'anno 1710. da M. di Champflour pag. 197. abbiamo quanto segue: " se il peccatore è occulto, ed
,, egli dimandi la Santa Comunione in particolare,
,, e segretamente, convien senza dubbio negarglie-
,, la, quando però non si sapesse il peccato,
,, che per mezzo della Confessione. Ma se ei
,, la dimanda *pubblicamente*, comunque grave sia
,, il suo peccato, e qualunque sia la certezza,
,, che se ne abbia, che non sia corretto, non
,, si deve rifiutargliela pubblicamente, se occulto
,, è il suo peccato. " Dai Decreti di questi Concilj chiaro apparisce essere una regola inviolabile della Chiesa di Dio di non negare mai al peccatore la Comunione, che pubblicamente dimanda, quando non sia pubblico, o notorio il suo peccato. Ma questo stesso anche più chiaramente apparirà dalle Istruzioni, che si danno su questo soggetto ne' Rituali conformemente allo

spirito, e volontà della Chiesa. Produciamone alcuni, e da essi vedrete, Amico, che in tutti sempre si esige come onninamente necessaria la *notorietà* del peccato per poter negare ai Peccatori i Sacramenti, senza che mai si giudichino per tal effetto bastanti le congetture, e gl' indicj, i quali gli lasciano nella Classe degli occulti.

XLI. Nel Rituale Romano all' uso della Chiesa di Chaors stampato l'anno 1604. si legge: *convictos vel confessos de notorio, ac publico crimine, a Dominica Mensa repellat, neque admittat manifestum, nisi de eo peccato satisfactionem exhibuerit*. Questo stesso testo fu trascritto nel Manuale di Coutances del 1609.

XLII. Nel Rituale di Chartres impresso l'anno 1627. per ordine di Monsignor di Estampes parlandosi della Comunione degli infermi: " cavendum in primis est, ne ad indignos cum aliorum scandalo deferatur, quales sunt publici usurarii, concubinarii, *notorie* criminosi. " E al modo stesso parlano i Rituali di Beuveais del 1637., di Poitiers del medesimo anno, di Roano del 1640., di Chalons del 1549., di Parigi del 1654. pubblicato per ordine di Monsignor di Gondy.

XLIII. Il Rituale di Tours dell' anno 1616. pag. 96. si spiega in tal forma: " pubblicos peccatores, vel censuris Ecclesiasticis irretitos ad illud (Sacramentum Eucharistiæ) non admittant, nisi certi de eorum absolutione, vel conversione, & post publicam pœnitentiam peractam. Repellant etiam occultos peccatores sibi ut tales notos, si occulte petunt: *non autem si publice* propter periculum diffamationis illorum. "

XLIV.

XLIV. Il Rituale di Seez del 1634. si esprime così: " Occultos vero peccatores, si occulte ,, petant, & non eos emendatos agnoverit, re- ,, pellat: non autem, *si publice petant*, & ,, sine scandalo ipsos prætenire nequeant. " Simile interamente a questo è il Rituale di Parigi stampato l'anno 1697. per ordine di Monsignor Cardinal di Noailles.

XLV. Il Rituale di S. Omer del 1641. dice: ,, quod autem ad peccatores occultos attinet, ,, opus est distinctione. Nam si ita occulte pe- ,, tant, ut possit iis absque ulla infamiæ nota ,, Eucharistia denegari, utique deneganda est. ,, Si vero petant ita publice, ut sine nota non ,, possint præteriri, utique communicandi sunt. "

XLVI. Il Rituale d'Orleans del 1642. avverte in tal foggia: " Se i peccatori, *non essen-* ,, *do publici*, *e notorj* dimandino *pubblicamente* la ,, Comunione, in caso, che senza scandalo non ,, si possa loro rifiutarla, devono anche in questo ,, caso di peccato occulto comunicarli. " I Rituali di Alby del 1674., di Aleth del 1667., di Reims del 1677. di Senez del 1678., di Amiens del 1687., e di Nevers del 1689. al modo stesso si dichiarano.

XLVII. Veniamo ad altri Rituali più recenti. Il Rituale di Blois del 1730. prescrive: ,, riguardo a coloro, *il cui delitto non è pubblico*, ,, se dimandano la Comunione *in secreto*, e sen- ,, za testimonj, non si devono ammettere, quan- ,, do però la loro indegnità sia altronde cono- ,, sciuta, che per via della Confessione, ed ,, abbiasi sicurezza, che non hanno fatto peniten- ,, za. Ma se essi la dimandassero *in pubblico*, ,, non è permesso di negargliela. " Simile intera-

 ramen-

vamente a questo è il Rituale di Rhodez dell' anno 1739. , e quello di Eureux del 1741. , e quello di Soissons del 1753.

XLVIII. Il Rituale di Meaux di Monsignor Cardinale di Bissy impresso nel 1734. così si spiega : " si deve rifiutare la Comunione ai peccato-
,, ri *pubblici* , *e scandalosi*, allora anche, ch' essi
,, la dimandano pubblicamente , fino che abbia-
,, no lasciati i loro peccati , e riparato lo scanda-
,, lo , che han cagionato . Qui s'intende per pec-
,, catori *pubblici* gli scomunicati , o interdetti de-
,, nonciati, gli Eretici, o Scismatici notoriamen-
,, te riconosciuti per una pubblica professione, le
,, persone infami per lo stato loro, i Comedian-
,, ti , i Ciurmadori, fino che abbiano rinunciato
,, a questa professione riprovata , gli Usurarj
,, pubblici , i concubinarj, le femmine dissolute,
,, ed altri peccatori , il cui delitto è veramente
,, notorio , e incontestabile . " Il Rituale di Eureux di Monsignor di Rechechovart impresso l'anno 1741. parla dei peccatori , e stabilisce riguardo a loro i principj medesimi di Monsignor Cardinale di Bissy .

XLIX. Il Rituale di Auxerre del 1730. pubblicato da Monsignor de Caylus , mette per regola generale , che non si debba rifiutare ad alcuna persona la comunione in pubblico . Eccettua soltanto da questa regola i peccatori , di cui parlano ordinariamente gli altri Rituali, purch' essi siano peccatori notorj, *aliique pubblici* (peccatores) *publicitate juris*.

L. Il Rituale di Rhodez del 1733. dice altresì , che bisogna ammettere alla Comunione i Fedeli dell' uno , e l'altro sesso , che hanno l'uso

della

della ragione ec. se essi non sono peccatori pubblici, e scandalosi: " Conviene, dice, risguardare *come peccatori pubblici*, e *scandalosi* coloro, che sono scomunicati, e interdetti nominatamente, e tutti i concubinarj, usurarj, maghi, stregoni, bestemmiatori ec., i cui delitti si trovano certi per una *notorietà di fatto*, e *di diritto*."

LI. Il Rituale di Bourges impresso nel 1746. per ordine di Monsignor Cardinale de la Rochefoucault, spiegasi al modo stesso: " si deve rifiutare la Comunione ai peccatori pubblici, e scandalosi, quando la dimandano pubblicamente. S'intendono per peccatori pubblici gli scomunicati, o interdetti, denunciati, gli Eretici, e Scismatici notorj, le persone infami per lo stato loro, come gl' istrioni, i Comedianti, finchè abbiano abbandonata la loro professione, gli usurarj pubblici, i concubinarj, le femmine prostitute, e altri peccatori, il cui delitto è notorio in Giudizio.

LII. Il Rituale di Roano dato in luce l'anno 1739, da M. di Saulx Tavannes dopo aver detto, che fa di mestieri negare pubblicamente la Comunione a' peccatori *notorj*, aggiugne: " quod quidem ut competenter executioni demandetur, Ministris Eucharistiæ summa cautione opus est. Unde si Pastores timeant, ne tales peccatores impudenter, & proterve ad Sacram Communionem accedant, eos privatim, & remotis testibus ab infando illo sacrilegio deterrere enitantur. Quod si spretis monitionibus Sacræ Mensæ sistere se non dubitaverint, iis Eucharistiam denegent, *qui peccatores sunt publici*, ut ajunt, publicitate juris. Quantum autem

„ ad eos, qui publice indigni sunt *sola publici-*
„ *tate facti*, eos a comunione non excludant in-
„ consulto D.D. Archiepiscopo. " Ne' medesimi termini favellano i Rituali di Auranches del 1742., e di Seez del 1744. Da ciò comprenda l'Autore dell' *infame Lettera*, se questi Arcivescovi, e Vescovi credevano mai sufficienti i soli indicj per negare la Comunione, mentre ordinano, che nemmeno negarla si debba, *inconsulto Archiepiscopo* ai peccatori notorj *sola publicitate facti*.

LIII. Sia l'ultimo il Rituale d'Argentina promulgato da Monsignor Cardinale di Rohan l'anno 1742., in cui *tit.* 14. *pag.* 78. leggesi: " Ar-
„ cendi sunt a Comunione *publice indigni*: qua-
„ les sunt notorie excommunicati, interdicti, ma-
„ nifesteque infames, ut Meretrices, concubina-
„ rii, fœneratores, magi, sortilegi, Blasphemi,
„ & alii ejus generis peccatores, nisi de eorum
„ pœnitentia, & emendatione constet, & pu-
„ blico scandalo prius satisfecerint. Quod quidem
„ ut competenter executioni demandetur, summa
„ cautione opus est. Quapropter in rebus dubiis,
„ & quæ negotium facessere possent, consulant
„ DD. Episcopum, Eucharistiæ Ministri. "

LIV. Tutti questi, e Concilj, e Rituali ci dimostrano, qual sia stato, e sia pure oggi giorno intorno l'argomento, che abbiam per le mani, lo spirito della Chiesa, di cui non ne ha la più leggera notizia lo sciagurato Censore, e con quanta verità abbia detto il nostro Santo Padre, che il suo Giudizio *Ecclesiasticis regulis nititur*, & *Conciliorum in ipsis Galliarum regionibus habitorum Decretis*. Altro non rimane, se non mostrare eziandio, quanto esso pure *gravium ipsius Nationis Gallicanæ Theologorum sententiis fulciatur*. Dal che

ci

ci spediremo con tutta brevità, citando soltanto i nomi di alcuni: cioè Ivone Carnotense Lettera 186., Giovanni Gersone nelle Regole, o Istruzioni, che compose per dirigere i Curati nelle funzioni del lor Ministero: Monsig. Hallier Vescovo di Cavaillon in un documento approvato dal Clero di Francia: M. Rovault nel suo Trattato dei Monitorj *cap.* 13. Zipeo nella sua *Analisi juris de sent. excom. n.* 6. Giovanni Filesac citato dal Ferret *tract. de abus.*: P. Juenin. *Resol. Cas. Consc. T.* 2.: Mons. de Sainte Beuve *de Cas. Consc. T.* 3. *C.* 15. 19. 134. P. Contenson *dissert.* 4. *Cap.* 1.: Natale Alessandro *Th. Mor. de Sac. R. I.* Continuatore del Tournely *p.* 1. *de Euchar. c.* 6., ed altri. Onde per tanti sodissimi fondamenti di Autorità è più che certo non essere bastevoli gl' indicj, o congetture, perchè il Sacro Ministro possa lecitamente negare la Sacra Comunione ad un peccatore, che si accosta al Sacro Altare, ma essere necessaria la notorietà del suo peccato o di *diritto*, o almeno di *fatto*.

LV. Ed eccomi, carissimo Amico, al termine della mia fatica intrapresa per compiacere alle vive istanze, che mi faceste. Io non so, se v'abbia data tutta quella soddisfazione, che aspettavate da me nell' appoggiarmi l' incarico di confutare l' *infame*, *sediziosa*, *scismatica lettera* scritta contro l' *Enciclica Venerabile* del nostro Sommo Pontefice. Ma tuttavia voglio sperare, che per lo meno gradirete il mio buon animo, e mi donerete un benigno compatimento, se ho mancato di servirvi in miglior forma, conoscendo voi bene la qualità del mio talento, che non può giugnere a fare Opere di gran pregio, e che corrispondano al vostro merito, e alla mia volontà d' incontrare

ap-

appieno il genio vostro. Potrebbe succedere, di aver voi in qualche luogo osservato, che io mi avanzo forse più del dovere nel trattare aspramente l'Autor della *Lettera*, ed i suoi Aderenti. Ma poteva io per avventura far di meno? Vi confesso, che nel vedere un'Uomo il più ignorante del Mondo insorgere con una temerità senza pari contro di un *Breve* del nostro sapientissimo Pontefice, del comun Padre, e Pastor de' Fedeli, del Capo visibile della Chiesa: un *Breve* il più giusto, il più saggio, il più conforme alle regole della ragione, e alle dottrine della Teologia: un Breve, che è stato ammirato dalle più dotte persone, ricevuto con venerazione, e rispetto da uno de' primi Re della terra, e accolto comunemente con aggradimento, e con plauso da tutti i Vescovi della Francia, cui fu diretto; vi confesso, dissi, che l'indignazione, che suscitossi in me, fu tale, e tanta, che non mi pareva di trovare termini sufficienti per trattarlo nella guisa, che meritava, e detestare abbastanza la portentosa sua temerità. Tuttavia, se in qualche conto travalicati avessi que' confini, che la cristiana moderazione prescrive di usare, anche contro le persone più degne di ogni vitupero, io quì intendo di disapprovarlo, e rimettermi in ciò al vostro migliore giudizio, dandovi piena libertà di cancellare, e di correggere tutto quello, che a voi dispiaccia, o possa ad altri ragionevolmente dispiacere: e sopra tutto intendo di soggettarmi in ogni cosa ai sentimenti, e correzione della Santa Romana Chiesa, di cui mi professo, e mi glorio di essere umile obbedientissimo figlio. Con che ec.

PAR-

PARTE DEL TESTO DELLA LETTERA DI BENEDETTO XIV.

Citata al num. XVI. intorno le Opere del Cardinal Noris .

„ QUid dicendum , quum (Norisiana Opera)
„ Bajanismi,& Jansenismi nota careant,& carere
„ constat post multiplicatum super eis
„ examen in hac suprema Inquisitione Romana,
„ cui Summi Pontifices pro tempore viventes
„ præsunt, quique mox recensita examina suo cal-
„ culo approbarunt . Quæ mox subdemus , non
„ ex historiis , non ex Authoribus uni , vel al-
„ teri parti faventibus , sed ex monumentis ,
„ quæ ex Archivo Supremæ Romanæ Inquisitio-
„ nis ad nos deferri fecimus , deprehenduntur .
„ Antequam Norisius historiam Pelagianam , &
„ Dissertationem super quinta Synodo typis ederet,
„ rumor insurrexit Bajanismi , & Jansenismi : &
„ hinc factum est , ut opus extra urbem eden-
„ dum , Theologorumque , & extraneorum Re-
„ visorum approbatione munitum , ante editionem
„ ad urbem transmissum fuerit . Novi idcirco
„ Revisores in urbe fuerunt deputati . Et cum
„ hi nihil mali , aut sanæ doctrinæ adversans in
„ Opere invenissent, Authori datum est , ut jure
„ suo uteretur, compositumque opus typis ederet.

„ Opere edito novæ adversus illud excitatæ
„ sunt controversiæ : & potissimum sub obtentu,
„ quod ei furtivè additæ ferebantur nonnullæ pa-
„ ginæ , quæ non erant in Opere MS. , quæque
„ idcirco non fuerunt Revisorum oculis subjectæ.

Pnr-

,, Purgavit se ab hac calumnia Norisius : **nulla**
,, nota ejus Operi inusta fuit, communisque plau-
,, sus nedum perseveravit, sed auctus est. De-
,, gebat Norisius Florentiæ apud Magnum Ætru-
,, riæ Ducem, & Ecclesiasticæ historiæ Cathedram
,, in Universitate Pisana moderabatur, tantique
,, viri fama, quum ad aures Innocentii XII. tunc
,, Ecclesiam Universalem gubernantis devenisset,
,, ipsumque ad Urbem evocasset, ut Officio pri-
,, mi Custodis Bibliothecæ Vaticanæ fungeretur,
,, ejusque Æmuli bene prævidissent ipsum ad Ur-
,, bem fuisse vocatum, ut inter Cardinales mox
,, creandos adscriberetur, Pontifici Innocentio XII.
,, detulerunt, Norisium esse virum doctum, sed
,, malæ doctrinæ, & libellis in vulgus sparsis,
,, veteribus repetitis accusationibus *Jansenianæ Do-*
,, *ctrinæ* ipsum insimularunt.

,, Hæsit Innocentius, & ne in Sacrum Car-
,, dinalium Collegium virum adscriberet malæ,
,, aut dubiæ doctrinæ, octo deputavit Theologos,
,, qui a partium studio abessent, illisque curæ
,, dedit, *ut in Norisii Opera acrius animadverte-*
,, *rent*. Theologi mandatis ea, qua decet, re-
,, verentia, strenuè morem gesserunt : ipsorum
,, sententiæ in Congregatione Supremæ Inquisitio-
,, nis, suffragantibus etiam Cardinalibus eidem
,, ascriptis, perpensæ sunt : quumque nihil ana-
,, themate, vel alia censura dignum in Operibus
,, fuerit adinventum, Pontifex Innocentius Theo-
,, logorum, & Cardinalium sensum facto compro-
,, bavit. Consultorum nempe Inquisitionis Colle-
,, gio Norisium adscripsit, quodque non fecisset,
,, *si de ejus sana doctrina vel minimam habuisset*
,, *suspicionem*.

,, Æmuli, etsi hoc novo fulmine percussi,
nocen-

,, nocendi animum nullatenus deposuerunt. Sed
,, ne Supremæ Inquisitionis judicium ab ipso Ponti-
,, fice (ut vidimus) comprobatum, directè im-
,, pugnare velle viderentur; nonnullos tantum
,, dixerunt sibi scrupulos superesse adversus Nori-
,, sii Doctrinam: quos & sparsis in vulgus libel-
,, lis ediderunt: & tunc jussu Pontificis Innocen-
,, tii, quinque eruditas Dissertationes Norisius elu-
,, cubravit: Primam, *De uno in Trinitate passo*:
,, secundam, hoc est *Apologiam Monachorum Scy-*
,, *thiæ ab Anonimi scrupulis vindicatam*: tertiam,
,, *de Anonymi scrupulis circa veteres Semipelagia-*
,, *norum sectatores*: quartam, quæ continet *Re-*
,, *sponsionem ad Appendicem Authoris scrupulorum*.
,, Quintam denique, cui titulus. *Janseniani erro-*
,, *ris calumnia sublata*. Prodierunt hæ Disserta-
,, tiones Romæ anno 1695.: iterumque typis im-
,, pressæ inter Opera omnia Cardinalis Norisii edi-
,, tionis Veronensis anni 1732. In his celeberri-
,, mus Author universis Adversariorum petitioni-
,, bus occurrit, scrupulos injectos exturbat, evel-
,, lit, eradicat: & quum juremerito, *plaudenti-*
,, *bus omnibus*, uti victor in Cardinalium Colle-
,, gium fuerit ab Innocentio adscriptus, ab eo-
,, dem Innocentio inter Cardinales quoque Supre-
,, mæ Romanæ Inquisitionis Præsidentes relatus
,, est, & in ea, sicut & in aliis Congregatio-
,, nibus, quibus adscriptus fuit; usque ad obi-
,, tum strenuam, & maxime utilem operam na-
,, vavit.

,, Ex his, quæ fuse tibi, Venerabilis Frater,
,, exposuimus, colligere poteris Bajanismi, &
,, Jansenismi notam Norisio impactam novam non
,, esse, *eam repetitis solemnibus Romanis Judiciis*
,, *fuisse penitus eliminatam*, non licuisse Hispa-

næ

„ næ Inquiſitioni eam iterum in controverſiam
„ vocare, multoque minus intra proſcriptos libros
„ Opera Noriſiana recenſere , *juſtiſſimos eſſe cla-*
„ *mores Ordinis Auguſtiniani* , & *aliorum ipſi*
„ *adhærentium* , nec nos denique , qui nec-
„ dum memores ſumus eximiæ benevolentiæ ,
„ qua nos, etſi in juvenili ætate conſtitutos ,
„ Cardinalis Noriſius proſequebatur ; ſed ulterius
„ veſtigiis Pontificum Prædeceſſorum noſtrorum
„ inhærere tenemur , patienter eſſe laturos inju-
„ riam in Expurgatorio Hiſpano adverſus Cardi-
„ nalem Noriſium ex improviſo , & immerito
„ jactatam . Te Venerabilis Frater , ex corde
„ diligimus , nota nobis eſt tua doctrina , noti
„ tui labores pro Eccleſia Dei exantlati . Te me-
„ rito æſtimamus enixeque admonemus , & ad-
„ monendo etiam rogamus , ut oppurtuna pares
„ remedia, nec ſinas diſſidia inter te , & nos
„ exoriri , & inter Inquiſitiones Romanam, &
„ Hiſpanam . Tu ſcis in celeberrimis quæſtio-
„ nibus de Prædeſtinatione , de Gratia , & de
„ modo conciliandi humanam libertatem cum om-
„ nipotentia Dei multiplices etiam in ſcholis
„ opiniones . Thomiſtæ traducuntur uti deſtructo-
„ res humanæ libertatis , & uti ſectatores nedum
„ Janſenii , ſed etiam Calvini . Sed quum ipſi
„ objectis apprime ſatisfaciant , nec eorum ſen-
„ tentia fuerit unquam a Sede Apoſtolica repro-
„ bata , in ea Thomiſtæ impune verſantur , nec
„ fas eſt ulli ſuperiori Eccleſiaſtico in præſenti
„ rerum ſtatu eos a ſua ſententia removere .
„ Auguſtiniani traducuntur tanquam ſectatores
„ Baji , & Janſenii . Reponunt ipſi ſe humanæ
„ libertatis fautores eſſe , & oppoſitiones pro
„ viribus eliminant , quumque eorum ſententia un-
quam

,, quam adhuc a Sede Apostolica damnata non
,, sit; nemo est qui non videat a nullo prætendi
,, posse, ut a sua sententia discedant. Se-
,, ctatores Molinæ, & Suarezii a suis Adversa-
,, riis proscribuntur perinde ac si essent Semipela-
,, giani. Romani Pontifices de hoc Moliniano
,, sistemate usque adhuc judicium non tulerunt,
,, & idcirco in ejus tuitione prosequuntur, &
,, prosequi possunt. Uno verbo Episcopi, Inqui-
,, sitores non notas quas Doctores inter se di-
,, gladiantes sibi invicem opponunt, attendere
,, debent, sed an notæ invicem oppositæ sint a
,, Sede Apostolica reprobatæ. Hæc libertati Scho-
,, larum favet, hoc nullum a propositis modis
,, conciliandi humanam libertatem cum Divina
,, Omnipotentia usquam adhuc reprobavit. ec.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die 3. Julii 1748. Pontificatus nostri Anno VIII.